

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474) Partita IVA e C. F. 00061820742

Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. n. 1319

li, 14.2.2013

SETTORE INQUILINATO

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
SEDE

Oggetto : Trasmissione assegni circolari-non trasferibili- per registrazione telematica contratti di locazione alloggi.

Per i provvedimenti di competenza, ai fini della registrazione telematica con il competente Ufficio delle Entrate, allegati alla presente si trasmettono i sottoelencati assegni bancari circolari non trasferibili:

- **Assegno n. 8106761772-05-** non trasferibile – **Banco di Napoli** - di € 67,00 (sessantasette/00) per tassa registrazione contratto di locazione a seguito di Regularizzazione del Rapporto Locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig.ra **Moro Maria** – **L.go Tamborrino n. 17/E/5 – OSTUNI (BR).**

Assegno n. 8106761773-06- non trasferibile – **Banco di Napoli** - di € 87,72 (ottantasette/72) per bolli contratto di locazione a seguito di Regularizzazione del Rapporto Locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig.ra **Moro Maria** – **L.go Tamborrino n. 17/E/5 – OSTUNI (BR).**

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Cosimo Cannalire

Il Responsabile del Settore
Geom. Vittorio Serinelli

REGISTRAZIONE PROTOCOLLO:	0001319 14-02-2013	PARTENZA
OGGETTO:	TRASMISSIONE ASSEGNi CIRCOLARI NON TRASFERIBILI PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE.	
MITTENTE/DESTINATARI:	CA: MORO MARIA - L.GO TAMBORRINO N. 17/E/5 - 72017 OSTUNI (BR), CA: Morra Michele	
UFFICIO:	Cannalire Cosimo	
CLASSIFICAZIONE:		

Studio Legale
AVV. SANTE NARDELLI
Patrocinante in Cassazione
Via S. Francesco, 18 - 72015 Fasano (Br)
tel. 080-4421265 - fax 080-4421285
e-mail: santenardelli@libero.it

COPIA.

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - Sez. V^a - ROMA

NOTIFICA DI EVENTO INTERRUPTIVO

ai sensi dell'art. 79, co.2, c.p.a. e dell'art.300 c.p.c..

Il sottoscritto avv. Sante Nardelli del Foro di Brindisi, nella qualità di procuratore speciale e difensore dell' Avv. Marino ANGLANI, appellante

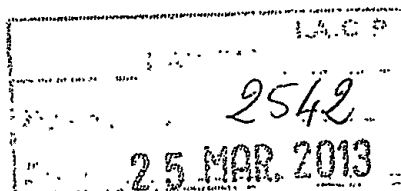
nel ricorso in appello n. 5024/2011 r.g.

notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 c.p.a. e dell'art.300 c.p.c., che il proprio assistito, è deceduto in data 3 gennaio 2013.

Roma, li marzo 2013

(Sante Nardelli)
(Avv. Sante NARDELLI)

RELAZIONE DI NOTIFICA: sull'istanza dell'avv. Sante Nardelli nella qualità in atti, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del suesteso atto all'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., e per esso al suo procuratore costituito in giudizio, avv. Raffaele Montanaro, elettivamente domiciliato presso l'avv. Marco Serra in Roma, alla via Paolo Emilio n.57 quivi recandomi e consegnandola a mani



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
(Eretto in Ente Morale con R.D. 13/09/1940 n.1474)

SETTORE INQUILINATO

La sottoscritta Moro Maria nata a Ostuni il 11/07/1973 assegnataria dell'alloggio di e.r.p. sito nel Comune di Ostuni alla Via Risorgimento, 17 Sc.E int.5_Cod.n 111 12 013 0758/1 dichiara di essere debitrice, nei confronti dell'IACP di Brindisi, della somma di Euro 1.324,27 per canoni arretrati dal 31/12/2012 inerenti l'alloggio del quale è assegnatario, giusta notifica dell'Istituto, maggiorata degli interessi di mora secondo il T.U.S. vigente (ex art. 17 L.R. Puglia n. 54 del 20.12.1984) pari a Euro ////////////////////.

A tal fine chiede di poter estinguere il predetto debito di Euro 1.357,38 (sorte capitale e interessi di mora) in rate iniziali come di seguito specificato e, comunque, a decorrere dal mese di Febbraio -2013.

La sottoscritta si impegna, altresì, a corrispondere gli interessi al tasso legale corrente, sulla complessiva somma della presente rateizzazione, pari a Euro 33,11; il tutto oltre al regolare pagamento delle ordinarie quote mensili dovute.

La sottoscritta dichiara che i primi versamenti copriranno, sino ad estinzione, solo la somma dovuta per spese ed interessi citati.

Nel caso di favorevole accoglimento della presente istanza, la sottoscritta si dichiara consapevole che l'inottemperanza a quanto sopra indicato o il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza fissata, comporterà l'annullamento della rateizzazione e l'esperimento da parte dell'Istituto delle pratiche legali per il recupero del residuo importo dovuto, nonché per il rilascio dell'alloggio.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta si impegna, quindi, a corrispondere la complessiva somma di Euro 1.357,38 con le seguenti modalità:

N. 11 rate con decorrenza dal mese di Febbraio 2013 fino al mese di Dicembre-2013 di Euro 70,00 ciascuna; ultima rata di Euro .587,38 entro il 31/01/2014.

Si allegano fotocopie di ricevute di versamento effettuate nell'anno /////// in conto residui.

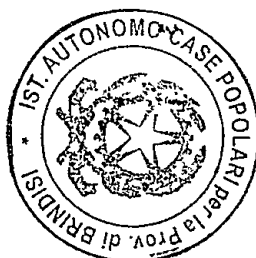
L'assegnataria Moro Maria Identificazione su esibizione di
un documento di riconoscimento di.

PATENTE DI GUIDA B n. BR 2198916L rilasciata il 17/09/1991

Rilasciato dal PREFETTO DI BRINDISI.

Brindisi 01/02/2013

Il Responsabile del procedimento
(Piero Coppola)



Il Responsabile del Settore
(Geom. Vittorio Serinelli)



sul

C/C n. 203729

di Euro 59,57

CODICE IBAN ****

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111120130758/1
MORO MARIA
VIA RISORGIMENTO 17 E5
72017 - OSTUNI

Canone Locazione Novembre/2012

Scadenza: 10-11-2012

87/158 03 11-01-13 P 0067
VCYL 0153 €*59,57*
C/C 000000203729 €*1,30*
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



CONTI-CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento BancoPosta



sul

C/C n. 203729

di Euro 119,14

CODICE IBAN ****

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111120130758/1
MORO MARIA
VIA RISORGIMENTO 17 E5
72017 - OSTUNI

Deposito Cauzionale 2012

Scadenza: 10-11-2012

87/158 03 11-01-13 P 0066
VCYL 0152 €*119,14*
C/C 000000203729 €*1,30*
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



BANCO DI NAPOLI Banco di Napoli S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare

euro*67,00**

8106761772-05
8106761772

EURO**SESSANTASETTE/00*****

NON TRASFERIBILE

ALL'ORDINE DI: I.A.C.P. DI BRINDISI

Banco di Napoli S.p.A.

05080 OSTUNI - VIA PROF. PIETRO
PIGNATELLI, 28

Mod. 840081
ABI 10108
CAB 20081-5
Codice ISO Italia (IT)

Vale fino a euro

1500010123456789

OSTUNI 30/01/2013

BANCO DI NAPOLI

Banco di Napoli S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare

euro*87,72**

8106761773-06
8106761773

EURO**OTTANTASETTE/72*****

NON TRASFERIBILE

ALL'ORDINE DI: I.A.C.P. DI BRINDISI

Banco di Napoli S.p.A.

05080 OSTUNI - VIA PROF. PIETRO
PIGNATELLI, 28

Mod. 840081
ABI 10108
CAB 20081-5
Codice ISO Italia (IT)

Vale fino a euro

1500010123456789

Parte riservata all'Istituto		Sig. Canale	
Codice	MM-12-013 '0758/0	Assegnatario Precedente	
Cognome Nome	MORO MARIA		
Indirizzo	Via L. G. RISSORIMENTO 17/E/5 Comune OSTUNI		
Prot. N.	Data		

Sig. Presidente

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
VIA G.B. CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI

BRINDISI	I.A.C.P.
Prot. N. 3851	
Data 28 APR. 2008	

Oggetto : L.R. Puglia n. 1 del 12.1.2005 art. 60 – L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20 - Domanda regolarizzazione rapporto locativo.

Il/La/I sottoscritto/a/i : (cognome) MORO (nome) MARIA

Nato/a a OSTUNI (BR) il 11-01-73

Residente/i in OSTUNI via LARGO RISSORIMENTO n. 17 Scala int 5
C.A.P. 72017 Telefono 3479530130 Codice Fiscale KROMRA73A51G187T

CHIEDE

la regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della Legge Regione Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005, così come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31 dicembre 2007, per l'alloggio di e.r.p. sito in OSTUNI alla via LARGO RISSORIMENTO n. 17 piano scala interno 5, assegnato al sig./alla sig.ra ANGLANI MARINO attualmente residente in alla via n. scala interno

A tal fine,

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che

- l'alloggio, attualmente occupato da persone n. 4 ha una superficie di mq. 50 ;
- la situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro;
- risiede nell'alloggio, per il quale richiede la regolarizzazione, sin dal 15-11-99 ;
- nè il dichiarante nè alcun componente del proprio nucleo familiare è titolare, nell'ambito del territorio comunale di residenza, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di un alloggio anche abusivo ovvero, in qualsiasi località, di uno o più alloggi anche abusivi il cui valore complessivo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie, nell'ambito del territorio del Comune di residenza;
- è cittadino italiano o di uno stato membro della CEE o di uno stato straniero in cui analogo diritto è reciprocamente riconosciuto o extracomunitario, se in possesso di soggiorno o per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda;
- assume l'impegno di pagare, anche ratealmente, tutti i canoni ed ogni altro onere dovuto secondo le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art. 60 della Legge Regione Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005.

UBICAZIONE DI EVENTUALI IMMOBILI (alloggi, terreni, altri locali) DI PROPRIETA' o con diritto di uso usufrutto e di abitazione :

Provincia	Comune	Estremi catastali	Rendita catastale

DICHIARA

- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità proprie dell'e.r.p. su tutto il territorio nazionale, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- Di aver fruito nell'anno precedente alla presentazione della domanda di un reddito complessivo del nucleo familiare, non superiore al limite per l'assegnazione per l'edilizia sovvenzionata ai sensi della Legge Regione Puglia N. 54 del 20.12.1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio di e.r.p. in locazione sul territorio nazionale;

Allega alla domanda i seguenti documenti :

1. CERTIFICATO CRONOLOGICO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA
2. CUD 2007
3. CERTIFICATO DI DISOCCUPAZIONE
4. I CODICI FISCALI
5. DOCUMENTO DI ALCOROSCIAMENTO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS.n.196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue :

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art.7 del D.L.GS.n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi; responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Cosimo Cannalire, responsabile di servizio incaricato.

Data 23-06-2008

IL/LA DICHIARANTE

Moro Maria

(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. _____ identificato su esibizione di _____ n° _____ rilasciata il _____ da _____

OPPURE IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

Il sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di _____

IL FUNZIONARIO

Data _____



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI
72017 OSTUNI - Piazza della Libertà

STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di **MORO MARIA** residente in **LGO RISORGIMENTO n.17 int.5**

POLIGNINO ANGELO
nato a OSTUNI(BR) il 15.03.1970 atto 147-1.A

I.S.

MORO MARIA
nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973 atto 31-1.A

POLIGNINO CARLO
nato a Ceglie Messapica(BR) il 04.09.1993 atto 359-1.A

POLIGNINO ARIANNA
nata a OSTUNI(BR) il 09.03.1999 atto 48-1.A

La presente certificazione ha validita` di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 17/04/2008

D.S. Euro 0,26



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANGELA D'ADAMO

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art.3, secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39

Respons./Data immissione dati: ARCANGELO CAVALLO - 17/04/2008

L'intestatario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nel presentecertificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:

.....



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO CRONOLOGICO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente

CERTIFICA CHE

MORO MARIA

nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973

E' RESIDENTE IN QUESTO COMUNE
DALLA NASCITA
CON ATTUALE ABITAZIONE IN

LGO RISORGIMENTO n.17 int.5 dal giorno 15/11/1999

Certifica inoltre che precedentemente ha avuto residenza nel Comune:

dal 11/01/1973 al 14/11/1999

La presente certificazione ha validita` di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 17/04/2008

D.S. Euro 0,26



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANGELA D'ADAMO

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art.3, secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39

Respons./Data immissione dati: ARCANGELO CAVALLO - 17/04/2008

L'intestataro dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nel presentecertificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:

.....



DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome
04438980726	GEO IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L.	
Comune	Prov.	Cap
BARI	BA	70123
	Indirizzo	
	VIA S. GIORGIO MARTIRE 17	
Telefono, fax	Indirizzo di posta elettronica	Codice attività
	info@geoimp.com	45211

PARTE A DATI GENERALI

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Codice fiscale	Cognome	Nome
PLGNGL70C15G187F	POLIGNINO	ANGELO
Sesso (M o F)	Data di nascita	Prov. nasc. (sigla)
M	15 3 1970	BR
Comune (o Stato estero) di nascita	Previdenza complementare	Eventi eccezionali
OSTUNI		10

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2006 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
OSTUNI - VIA LARGO RISORGIMENTO 17	BR	G187

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2007

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
OSTUNI - VIA LARGO RISORGIMENTO 17	BR	G187

PARTE B DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

1	Redditi per i quali è possibile fruire della intera deduzione di cui all'art. 11 del TUIR	2	Redditi per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all'art. 11, c. 1 del TUIR	3	Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del TUIR Lavoro dipendente	4	Pensione
	13.911,33				360		
5	Ritenute Irpef	6	Addizionale regionale all'Irpef	7	Imposta 2006	8-bis	Acconto 2007
							3,33
8	Ritenute Irpef sospese	9	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	10	Imposta 2006	10-bis	Acconto 2007
11	Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	12	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	13	Acconti sospesi		
14	Credito Irpef non rimborsato	15	Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato	16	Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato		

ALTRI DATI

17	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR)	18	Deduzione per coniuge e familiari a carico (art. 12, cc. 1 e 2 del TUIR)	19	Imponibile IRPEF	20	Imposta lorda
	5.543,50		8.367,83				
21	Detrazioni per oneri	22	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	26	Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2	27	Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta
28	Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2	29	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2	30	T.F.R. destinato al fondo	31	Previdenza complementare per familiari a carico
33	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali	34	Presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro	35	Applicazione maggiore ritenuta	36	Richiesta di non applicazione della deduzione di cui all'art. 11 del TUIR
	106,46						Art. 13, c. 1-bis del TUIR
							37

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO		REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	
43	Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio	44	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente
		45	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1
		46	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)			
57	Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni	58	Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni
		59	Totale ritenute operate
		60	Totale ritenute sospese

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)				
69	Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	70	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	71
			Ritenute operate nell'anno	72
			Ritenute operate in anni precedenti	73
			Quota spettante per le indennità erogate ai sensi dell'art. 2122 c.c.	74

PARTE C

DATI
PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
INPSSEZIONE 1
LAVORATORI
SUBORDINATISEZIONE 2
COLLAB. COORDINATE
E CONTINUATIVE

Ente pensionistico		Imponibile previdenziale		CONTRIBUTI DOVUTI		
1	2	3	4	5	6	7
Matricola azienda	INPS	Altro		Sono stati interamente versati	Sono stati parzialmente versati	Non sono stati versati
0907903723	X		15.419,00	X		
Contributi a carico del lavoratore inaspettati		Bonus L. 243/2004		MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens		
8	9	Tutti				
1.370,74		Tutti con l'esclusione di				
		10111213141516171819202122232425262728293031				

Contributi dovuti		Contributi versati	
12	13	14	15
Compensi corrisposti al collaboratore	Contributi dovuti	Contributi a carico del collaboratore inaspettati	Contributi versati
		MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens	
		Tutti	
		Tutti con l'esclusione di	
		16171819202122232425262728293031	

DATI
PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
INPDAP

Codice fiscale Amministrazione		Codice identificativo INPDAP		Codice identificativo attribuito da SPT del MEF		Cassa		Anno di riferimento	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Totale imponibile pensionistico		Totale contributi pensionistici		Totale imponibili TFS		Totale contributi TFS		Totale imponibile TFR	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Totale contributi TFR		Totale imponibile Cassa Credito		Totale contributo Cassa Credito		Totale imponibile ENPDEP		Totale contributi ENPDEP	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

DATI
PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
IPOST

Inquadramento		Codice fiscale Amministrazione		Decorrenza giuridica	
36	37	38	39	40	41
Codice comparto	Codice sottocomparto	Codice comparto	Codice sottocomparto	giorno	giorno
Data inizio		Data fine		N. giorni utili ai fini del TFR	
39	40	41	42	43	44
Maggiorazioni		Causa cessazione		Tipo impiego	
47	48	49	50	51	52
Retribuzioni accessorie		Retribuzioni di base per il 18%		Retribuzioni utili ai fini TFR	
56	57	58	59	60	61
Indennità non annualizzabili		D.Lgs. 165/97, art. 4		Tredicesima mensilità	
61	62	63	64	65	66
Codice fiscale Amministrazione versante retribuzione fissa e continuativa		Codice fiscale Amministrazione versante retribuzione accessoria		CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE TRATTENUTI	
65	66	67	68	69	70
Contributi ai fini del TFR		L. 388/2000, art. 78, comma 6		Indennità integrativa speciale annua conglobata	
69	70	71	72	73	74
CONTRIBUTI SOSPESI:		Imponibile contributivo ai fini TFR		% aspettativa sindacale	
73	74	75	76	77	78

ANNOTAZIONI Cod.: ZZ - Deduzione Coniuge € 2.998,40 Deduzione Figli € 5.269,43
Cod.: AX - Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi

DATA
giorno mese anno
19 | 3 | 2007

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

IMPIANTO DI LAVORO srl

L'AMMINISTRATORE

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

SOSTITUTO D'IMPOSTA		CODICE FISCALE (obbligatorio)		04438980726
CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)		PLGNGL70C15G187F
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)
POLIGNINO		ANGELO		M
DATA DI NASCITA	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)		
GIORNO MESE ANNO				
15 3 1970	OSTUNI	BR		

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE: Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.lgs. n. 460 del 1997 FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)
Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE: Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinate della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o UNICO - Persone fisiche).
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.3 delle "Informazioni per il contribuente".

FIRMA

DUPLICATO

PROVINCIA
DI BRINDISI

Provincia di Brindisi
Servizio Politiche Attive del Lavoro
Centro Impiego di Ostuni,
S.S. 16 c/o Seminario
Tel. 0831 565971 - Fax 0831 565980 - Email
cti.ostuni@provincia.brindisi.it

STATO OCCUPAZIONALE

Centro Impiego Ostuni

Protocollo
num.:

del:

Dati Personali

Codice fiscale MROMRA73A51G187T Sesso (M/F) F
Cognome MORO
Nome MARIA
Comune di nascita OSTUNI Provincia BR o in alternativa Stato di Nascita
Data di Nascita 11/01/1973 Cittadinanza ITALIA
Stato civile

Stato Occupazionale

Centro per l'impiego Centro Impiego di Ostuni
Classe Disoccupati
Stato occupazionale Disoccupati
Decorrenza stato
attuale 14/11/2005

Dati di anzianità

Decorrenza 21/08/2002 Termine Mesi anzianità 69

Dati inerenti la sospensione

Data inizio Data fine Mesi sospensione 0

Note: NON HA SUPERATO IL REDDITO.

Il Responsabile del Centro Impiego
Federico Carella
(firma omessa ai sensi D139/93)

L'operatore addetto

MADDALENA PERRINI

Data, 17/04/2008





REPUBBLICA
ITALIANA
MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE **PLGCRL93P04C424E**

COGNOME **POLIGNINO**

NOME **CARLO**

SESSO **M**

LUOGO DI
NASCITA **CEGLIE MESSAPICA**

PROVINCIA **BR**

DATA DI NASCITA **04/09/93**

1994

Il Ministro delle Finanze



REPUBBLICA
ITALIANA
MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE **PLGRNN99C49G1870**

COGNOME **POLIGNANO**

NOME **ARIANNA**

SESSO **F**

LUOGO DI
NASCITA **OSTUNI**

PROVINCIA **BR**

DATA DI NASCITA **09/03/1999**

1998

Il Ministro delle Finanze



REPUBBLICA
ITALIANA
MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE **MROMRA73A51G187T**

COGNOME **ORO**

NOME **MARIA**

SESSO **F**

LUOGO DI
NASCITA **OSTUNI**

PROVINCIA **BR**

DATA DI NASCITA **11/01/73**

1989

Il Ministro delle Finanze



REPUBBLICA
ITALIANA
MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE

P. GUNDEL 70094564874

COGNOME

P. GUNDEL

NOME

ANGELO

LUOGO DI
NASCITA

OS. TUN. 14

PROVINCIA

BR

SESSO

M

DATA DI NASCITA

15/10/57

Il Ministro delle Finanze

1993



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI
72017 OSTUNI - Piazza della Libertà

STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di
POLIGNINO ANGELO residente in LGO RISORGIMENTO n.17 int.5

POLIGNINO ANGELO
nato a OSTUNI(BR) il 15.03.1970 atto 147-1.A

I.S.

MORO MARIA
nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973 atto 31-1.A

POLIGNINO CARLO
nato a Ceglie Messapica(BR) il 04.09.1993 atto 359-1.A

POLIGNINO ARIANNA
nata a OSTUNI(BR) il 09.03.1999 atto 48-1.A

La presente certificazione ha validita` di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 28/03/2008

D.S. Euro 0,26



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
FELICE SGURA

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art.3,
secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39
Respons./Data immissione dati: FELICE SGURA - 28/03/2008

L'intestatario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni
contenute nel presentecertificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:

.....



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI
72017 OSTUNI - Piazza della Libertà

CERTIFICATO DI CITTADINANZA

visti gli atti d'ufficio

SI CERTIFICA CHE

MORO MARIA

nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973 atto 31-1.A
residente in LGO RISORGIMENTO n.17 int.5

HA LA CITTADINANZA ITALIANA

La presente certificazione ha validita` di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 17/04/2008

D.S. Euro 0,26



D'ordine del SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANGELA D'ADAMO

Respons./Data immissione dati: ARCANGELO CAVALLO - 17/04/2008

IL DICHIARANTE

Data:

.....

L'intestatario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALI - CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi

Brindisi, li

16/10/2008

Prot. N.

15417

Settore Inquilinato

Raccomandata A.R.

MORO MARIA

L.GO RISORGIMENTO N. 17/4

72017 OSTUNI (BR)

Oggetto : L. R. Puglia n. 1 del 12/01/2005 art. 60 e L. R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 art. 3 comma 20 -Domanda Regularizzazione Rapporto locativo.

In riferimento alla V.S. Domanda di Regularizzazione del Rapporto di locazione, pervenuta a questo Istituto, il 28/4/2008 al **Prot. n. 3851 del 28/4/2008**,

ai fini di completare la istruttoria relativa alla domanda di cui all'oggetto, si invita la S.V. a voler fornire a questo Istituto i chiarimenti e/o la documentazione di seguito specificata, entro e non oltre **5 (cinque)** giorni dalla ricezione della presente, a mezzo raccomandata A.R., ovvero consegna c/o a mani, presso gli Uffici del Settore Inquilinato- **Ufficio Regularizzazione Rapporto di Locazione**, sito in **Brindisi**, alla **Via G.B. Casimiro, n.9**.

La documentazione mancante è quella contraddistinta da una x sul quadratino.

- ☐
- ☒ Stato di Famiglia originario del precedente assegnatario
- ☐ Stato di Famiglia Attuale del Richiedente
- ☐ Certificato Storico di residenza del Richiedente
- ☐ Copia documento di identità valido (Carta Identità-Patente Auto etc.)
- ☐ Copia Codici fiscali di tutto il nucleo familiare
- ☐ Modello Dichiarazione dei Redditi anno 2008-Redditi imponibili anno 2007-(CUD-Mod.740-mod.730-Etc.) di tutto il Nucleo familiare

L'ufficio Regularizzazione Rapporto di Locazione riceve il pubblico nei giorni di Martedì-Giovedì e Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Per ulteriori informazioni la S.V. potrà telefonare al n. **0831-225711 - Centralino dell'I.A.C.P. della Provincia di Brindisi** –

Si comunica che il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Sig. **Cosimo Cannalire**, dipendente dell' I.A.C.P. della Provincia di Brindisi, che potrà essere contattato telefonicamente al nr. **0831.225710**.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Settore
(Dott. Franco Stasi)


Can/

Mod. Lettera Integrazione documentazione -Domanda Sanatoria L.R. Puglia n. 1/2005 art. 60

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

Brindisi, li 17 DIC. 2008

Prot. N. 18929

Settore Inquilinato
Raccomandata a.r.

**-Al Sindaco del Comune
di OSTUNI**

p.c. alla Sig.ra MORO Maria
L.go Risorgimento n° 17/E/5
72017 Ostuni

Oggetto:Regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L. R. Puglia n.1 del 12/01/2005 e L.R. Puglia n° 40 del 31/12/2007 art. 3 co. 20- Alloggio di E.R.P. sito in Ostuni in L.go Risorgimento n° 17/E/5.
Trasmissione dati per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.19 Legge Regionale n°54 del 20 dicembre 1984.

Per gli adempimenti di competenza, si comunica che la Sig.ra **MORO Maria** ha inoltrato con raccomandata a.r. del 23/4/2008, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 3851 del 28/4/2008, domanda di regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio di E.R.P. sito in **Ostuni** al **L.go Risorgimento n° 17/E/5**.

Agli atti di questo Ente risulta che l'alloggio di che trattasi era stato assegnato al Sig. **ANGLANI Marino**, nato a **Ostuni** il 3/1/1932 c.f.: **NGL MRN 32°03 G187H**.

Al fine di definire l'istanza di cui all'oggetto, si prega voler avviare procedimento, ai sensi dell'art.19 della L.R. n°54/84, di eventuale decadenza o archiviazione nei confronti del Sig. **ANGLANI Marino**.

Alla Sig.ra **MORO Maria**, che legge per conoscenza, si comunica che la pratica in oggetto resta sospesa sino a determinazione da parte del Comune di Ostuni in merito alla definizione dell'eventuale decadenza nei confronti del Sig. **ANGLANI Marino**, o di archiviazione della pratica stessa.

Sarà cura di questo Ente informare la S.V. in merito all'esito della domanda, non appena sarà concluso il procedimento di cui sopra.

Si fa infine presente, che il responsabile del procedimento amministrativo è il **Sig. Cosimo CANNALIRE**, dipendente di questo Ente, che potrà essere contattato, anche telefonicamente al n. 0831-225710.

Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi

Can

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

Brindisi, li 17 DIC. 2008

Prot. N. 18929

Settore Inquilinato

Raccomandata a.r.

**-Al Sindaco del Comune
di OSTUNI**

p.c. alla Sig.ra MORO Maria

**L.go Risorgimento n° 17/E/5
72017 Ostuni**

Oggetto:Regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L. R. Puglia n.1 del 12/01/2005 e L.R. Puglia n° 40 del 31/12/2007 art. 3 co. 20- Alloggio di E.R.P. sito in Ostuni in L.go Risorgimento n° 17/E/5.

Trasmissione dati per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.19 Legge Regionale n°54 del 20 dicembre 1984.

Per gli adempimenti di competenza, si comunica che la Sig.ra **MORO Maria** ha inoltrato con raccomandata a.r. del 23/4/2008, acquisita al protocollo di questo Ente al n° **3851** del **28/4/2008**, domanda di regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio di E.R.P. sito in **Ostuni** al **L.go Risorgimento n° 17/E/5**.

Agli atti di questo Ente risulta che l'alloggio di che trattasi era stato assegnato al Sig. **ANGLANI Marino**, nato a **Ostuni** il **3/1/1932** c.f.: **NGL MRN 32°03 G187H**.

Al fine di definire l'istanza di cui all'oggetto, si prega voler avviare procedimento, ai sensi dell'art.19 della L.R. n°54/84, di eventuale decadenza o archiviazione nei confronti del Sig. **ANGLANI Marino**.

Alla Sig.ra **MORO Maria**, che legge per conoscenza, si comunica che la pratica in oggetto resta sospesa sino a determinazione da parte del Comune di Ostuni in merito alla definizione dell'eventuale decadenza nei confronti del Sig. **ANGLANI Marino**, o di archiviazione della pratica stessa.

Sarà cura di questo Ente informare la S.V. in merito all'esito della domanda, non appena sarà concluso il procedimento di cui sopra.

Si fa infine presente, che il responsabile del procedimento amministrativo è il **Sig. Cosimo CANNALIRE**, dipendente di questo Ente, che potrà essere contattato, anche telefonicamente al n. **0831-225710**.

Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi

Cd

Parte riservata all'Istituto <u>89.100.01</u>	
dice	<u>M.12.013 0758/0</u> <u>ANGIANI MARINO</u>
gnome lome	<u>MORO MARIA</u>
lirizzo	Via <u>L. G. RISORGIMENTO 17/E/5</u> Comune <u>OSTUNI</u>
ot. N.	Data

Sig. Presidente

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
VIA G.B. CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI

BRINDISI	I.A.C.P.
Prot. N. <u>3851</u>	
Data <u>28 APR. 2008</u>	

Oggetto : L.R. Puglia n. 1 del 12.1.2005 art. 60 - L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20 - Domanda
regolarizzazione rapporto locativo.

I/La/I sottoscritto/a/i : (cognome) MORO (nome) MARIA

Nato/a a OSTUNI (BR) il 11-01-73

Residente/i in OSTUNI via LARGO RISORGIMENTO n. 17 Scala int 5
C.A.P. 72017 Telefono 3479530130 Codice Fiscale MROMRA73A514187T

CHIEDE

la regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della Legge Regione Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005, così come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31 dicembre 2007, per l'alloggio di e.r.p. sito in OSTUNI alla via LARGO RISORGIMENTO n. 17 piano scala interno 5, assegnato al sig./alla sig.ra ANGIANI MARINO attualmente residente in alla via n. scala interno

A tal fine,

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che

- l'alloggio, attualmente occupato da persone n. 4 ha una superficie di mq. 50;
- la situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro;
- risiede nell'alloggio, per il quale richiede la regolarizzazione, sin dal 15-11-99;
- né il dichiarante né alcun componente del proprio nucleo familiare è titolare, nell'ambito del territorio comunale di residenza, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di un alloggio anche abusivo ovvero, in qualsiasi località, di uno o più alloggi anche abusivi il cui valore complessivo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie, nell'ambito del territorio del Comune di residenza;
- è cittadino italiano o di uno stato membro della CEE o di uno stato straniero in cui analogo diritto è reciprocamente riconosciuto o extracomunitario, se in possesso di soggiorno o per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda;
- assume l'impegno di pagare, anche ratealmente, tutti i canoni ed ogni altro onere dovuto secondo le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art. 60 della Legge Regione Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005.

DI EVENTUALI IMMOBILI (alloggi, terreni, altri locali) DI PROPRIETA' o con diritto di uso usufrutto e di abitazione :

Comune	Estremi catastali	Rendita catastale

DICHIARA

che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità proprie dell'e.r.p. su tutto il territorio nazionale, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

Di aver fruito nell'anno precedente alla presentazione della domanda di un reddito complessivo del nucleo familiare, non superiore al limite per l'assegnazione per l'edilizia sovvenzionata ai sensi della Legge Regione Puglia N. 54 del 20.12.1984 e successive modificazioni ed integrazioni;

Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio di e.r.p. in locazione sul territorio nazionale;

Allega alla domanda i seguenti documenti :

CERTIFICATO CRONOLOGICO DI RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA

SUN 9807

CERTIFICATO DI DISOLLEPPAMENTO

LE CODICI FISCALI

ADOLMENTO DI ALCOROSCI FANTO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS.n.196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue :

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art.7 del D.L.GS.n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi; responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Cosimo Cannalire, responsabile di servizio incaricato.

ita 23-06-2008

IL/LA DICHIARANTE

Moro Mario

(firma per esteso e leggibile)

i sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal g. _____ identificato su esibizione di _____ n° _____ lasciata il _____ da _____

PPURE IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia
il documento di _____

IL FUNZIONARIO

ata _____

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione

Domanda regolarizzazione rapporto locativo - L. R. Puglia 1/2005 art. 60 e L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 art. 3 co. 20

3 di 3



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO CRONOLOGICO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente

CERTIFICA CHE

MORO MARIA

nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973

E' RESIDENTE IN QUESTO COMUNE

DALLA NASCITA

CON ATTUALE ABITAZIONE IN

LGO RISORGIMENTO n.17 int.5 dal giorno 15/11/1999

Certifica inoltre che precedentemente ha avuto residenza nel Comune:

dal 11/01/1973 al 14/11/1999

La presente certificazione ha validita' di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 17/04/2008

D.S. Euro 0,26



**L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANGELA D'ADAMO**

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art.3, secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39
Respons./Data immissione dati: **ARCANGELO CAVALLO - 17/04/2008**

L'intestataro dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nel presentecertificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:

.....



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI
72017 OSTUNI - Piazza della Libertà

STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di **MORO MARIA residente in LGO RISORGIMENTO n.17 int.5**

POLIGNINO ANGELO
nato a OSTUNI(BR) il 15.03.1970 atto 147-1.A

I.S.

MORO MARIA
nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973 atto 31-1.A

POLIGNINO CARLO
nato a Ceglie Messapica(BR) il 04.09.1993 atto 359-1.A

POLIGNINO ARIANNA
nata a OSTUNI(BR) il 09.03.1999 atto 48-1.A

La presente certificazione ha validita` di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 17/04/2008

D.S. Euro 0,26



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANGELA D'ADAMO

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art.3, secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39
Respons./Data immissione dati: ARCANGELO CAVALLO - 17/04/2008

L'intestatario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nel presentecertificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

Data:

IL DICHIARANTE

.....



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI
72017 OSTUNI - Piazza della Libertà

STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di
POLIGNINO ANGELO residente in LGO RISORGIMENTO n.17 int.5

POLIGNINO ANGELO
nato a OSTUNI(BR) il 15.03.1970 atto 147-1.A

I.S.

MORO MARIA
nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973 atto 31-1.A

POLIGNINO CARLO
nato a Ceglie Messapica(BR) il 04.09.1993 atto 359-1.A

POLIGNINO ARIANNA
nata a OSTUNI(BR) il 09.03.1999 atto 48-1.A

La presente certificazione ha validita` di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 28/03/2008

D.S. Euro 0,26



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
FELICE SGURA

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art.3,
secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39

Respons./Data immissione dati: FELICE SGURA - 28/03/2008

L'intestatario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni
contenute nel presentecertificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

Data:

IL DICHIARANTE

.....



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI
72017 OSTUNI - Piazza della Libertà

CERTIFICATO DI CITTADINANZA

visti gli atti d'ufficio

SI CERTIFICA CHE

MORO MARIA

nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973 atto 31-1.A
residente in LGO RISORGIMENTO n.17 int.5

HA LA CITTADINANZA ITALIANA

La presente certificazione ha validita' di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 17/04/2008

D.S. Euro 0,26



D'ordine del SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANGELA D'ADAMO

Respons./Data immissione dati: ARCANGELO CAVALLO - 17/04/2008

IL DICHIARANTE

Data:

.....

L'intestatario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALI - CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

Fol. C. 111 N. 1111
12.10.2008

Moro Maria

Spett.le
I.A.C.P.
Ufficio Inquilinato
Via Casimiro, 27
72100 Brindisi

La sottoscritta Moro Maria, nata in Ostuni (BR) il 14/01/1973 ed ivi residente in una casa IACP in Largo Risorgimento n. 17/5, sollecita l'esame della pratica di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della L.R. n.1 del 12/01/2005 art. 60, modificata dal comma 20 dell'art. 3 della L.R. n. 40 del 31/12/2007.

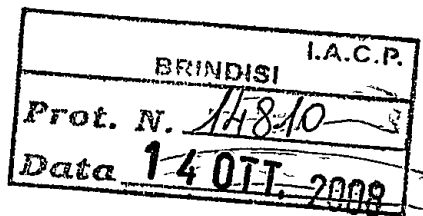
La sottoscritta fa infatti presente che, con raccomandata del 23/04/2008 e con ricevuta di ritorno del 28/04/2008, ha presentato domanda per la suddetta regolarizzazione, in quanto abita l'alloggio dal 15/11/1999 insieme al proprio nucleo familiare.

In attesa di un cortese cenno di riscontro invia distinti saluti.

Ostuni, 25 settembre 2008

Moro Maria

Moro Maria





COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA

RACC. A.R.

PROT. N. 1234
DATA

24 MAR 2009

SPETTABILE IACP
SETTORE INQUILINATO
Alla c.a Dott. Franco Stasi
VIA G.B. CASIMIRO, N.27
72100 BRINDISI

AL SIGNOR ANGLANI MARINO
Corso Vittorio Emanuele II n.74
72017 OSTUNI

e,p.c.

ALLA SIGNORA MORO MARIA
Largo Risorgimento n.17/E/5
72017 OSTUNI

AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO: Regularizzazione a nome di Moro Maria di Ostuni del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n.1 del 12.01.2005 e L.R. Puglia n.40 del 31.12.2007 art.3 co. 20 per l'alloggio di E.R.P. sito in Ostuni in Largo Risorgimento n.17/E/5 già assegnato al Signor Anglani Marino di Ostuni. – Riscontro nota I.A.C.P. prot.n.18929 del 17.12.2008.

Con la presente, visti gli atti di ufficio e dato atto che l'immobile di cui all'oggetto non è più abitato dal Signor Anglani Marino, si dispone la formale decadenza ai sensi dell'art.19 della L.R. 54/84 dell'assegnazione al Signor Anglani Marino nato a Ostuni il 03.01.1932 dell'alloggio di E.R.P. sito in largo Risorgimento n.17/E/5.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
ING. ROBERTO MELPIGNANO

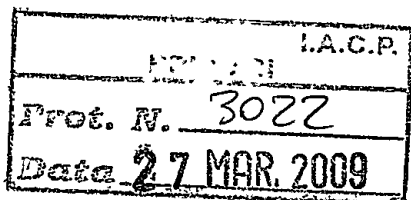


COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA

PROT. N.1234
DATA

RACC. A.R.



SPETTABILE IACP
SETTORE INQUILINATO
Alla c.a. Dott. Franco Stasi
VIA G.B. CASIMIRO, N.27
72100 BRINDISI

24 MAR. 2009

AL SIGNOR ANGLANI MARINO
Corso Vittorio Emanuele II n.74
72017 OSTUNI

e.p.c.

ALLA SIGNORA MORO MARIA
Largo Risorgimento n.17/E/5
72017 OSTUNI

AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO: Regularizzazione a nome di Moro Maria di Ostuni del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n.1 del 12.01.2005 e L.R. Puglia n.40 del 31.12.2007 art.3 co. 20 per l'alloggio di E.R.P. sito in Ostuni in Largo Risorgimento n.17/E/5 già assegnato al Signor Anglani Marino di Ostuni. - Riscontro nota I.A.C.P. prot.n.18929 del 17.12.2008.

Con la presente, visti gli atti di ufficio e dato atto che l'immobile di cui all'oggetto non è più abitato dal Signor Anglani Marino, si dispone la formale decadenza ai sensi dell'art.19 della L.R. 54/84 dell'assegnazione al Signor Anglani Marino nato a Ostuni il 03.01.1932 dell'alloggio di E.R.P. sito in largo Risorgimento n.17/E/5.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
ING. ROBERTO MELPIGNANO

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
111120130758	0 ANGLANI MARINO	OSTUNI	VIA RISORGIMENTO	17	E	5

ANAGRAFICA UTENTE: 111120130758/0

Nome:	ANGLANI MARINO
Indirizzo:	VIA RISORGIMENTO 17 E 5
Cap - Città:	72017 - OSTUNI
Telefono:	
In Locazione:	DAL 01/05/1958
	AL 24/03/2009
Data Contratto:	
Deceduto:	
Nota:	
Cong. Acqua:	1
Estratto Conto:	S

Provvedimento D N° 1234 Del 24/03/2009

Stampa richiesta da: iacp del: 25/07/2012 11:19:01

Codice **Nominativo**
111120130758 0 ANGLANI MARINO

Città **Indirizzo**
OSTUNI VIA RISORGIMENTO

N. **Sc.** **Int.**
17 E 5

Estratto Conto 2011

111120130758 0 **ANGLANI MARINO**
VIA RISORGIMENTO 17 E 5 72017 OSTUNI

Provvedimento: Non Specificato Del 24/03/2009 N. 1234
In Locazione dal: 01/05/1958 Al: 24/03/2009

Competenze Anno 2011

Mese Canone Data	Importo Versato	Num. Bollet.	Saldo Rit.	GG	Tasso %	Int. di Mora
------------------	-----------------	--------------	------------	----	---------	--------------

Riepilogo - Anno 2011

Totale competenze Dovute - Anno 2011						0,00	-
Vers. Effettuati in C/Comp. - Anno 2011						0,00	=
Totale Debito in C/Competenza - Anno 2011						0,00	+
Int. di Mora - Anno 2011						0,00	=
Totale Credito Anno 2011						0,00	

Situazione Anni Precedenti

Voce	Addebito	Accreditato
Residuo 1987	81,18	
Spese postali 1988	1,58	
SPESE POSTALI 1990	2,04	
Residuo 1990	195,18	
SPESE POSTALI 1991	2,04	
Residuo 1991	80,09	
MORA 1992 10,00%	22,11	
Residuo 1992	221,11	
MORA 1993 7,50%	15,01	
SPESE POSTALI 1993	2,04	
Residuo 1993	200,16	
Spese Postali 1994	2,04	
Residuo 1994		0,01
MORA 1995 8,25%	22,67	
Residuo 1995	274,79	
VERSAMENTI 95 C/RESIDUI		586,75
MORA 1996 8,25%	11,31	
Residuo 1996	137,15	
VERSAMENTI 96 C/RESIDUI		187,26
MORA 1997 6,15%	5,75	
Residuo 1997	93,49	
VERSAMENTI 97 C/RESIDUI		137,15
MORA 1998 4,40%	22,08	
Residuo 1998	501,83	
VERSAMENTI 98 C/RESIDUI		93,49
MORA 1999	6,12	
Residuo 1999	146,02	
Inter-su Residuo1999-Periodo1/1-31/12/00	5,88	

VERSAMENTI 99 C/RESIDUI			476
MORA 2000	13,92		
SPESE POSTALI 2000	3		
Residuo 2000	752,03		
Int.suResidui 99-2000-Periodo1/1-31/12/01	2,38		
MORA 2001	13,28		
VERSAMENTI 2001 C/COMPETENZE		7,49	
VERSAMENTI 2001 C/RESIDUI		872,22	
COMPETENZE ANNO 2001	746,7		
MORA 2002	0,08		
INT.su Residui99/01Periodo/99-31/12/01	3,04		
VERSAMENTI 2002 C/COMPETENZE		578,93	
VERSAMENTI C/RESIDUI 2002		739,21	
COMPETENZE ANNO 2002	638,06		
MORA 2003	7,44		
VERSAMENTI C/RESIDUI 2003		6,5	
COMPETENZE ANNO 2003	646,96		
MORA 2004	7,35		
VERSAMENTI 2004 C/COMPETENZE		656,29	
VERSAMENTI C/RESIDUI 2004		646,96	
COMPETENZE ANNO 2004	656,29		
MORA 2005	6,8		
INT.Su Residui99-2004Periodo1/1/99-31/12/04	1,22		
VERSAMENTI 2005 C/COMPETENZE		6,58	
VERSAMENTI C/RESIDUI 2005		553,94	
COMPETENZE ANNO 2005	665,26		
MORA 2006	3,89		
INT.Su Residui99-2005Periodo1/1/99-31/12/05	0,24		
VERSAMENTI 2006 C/COMPETENZE		670,84	
VERSAMENTI C/RESIDUI 2006		658,68	
COMPETENZE 2006	735,76		
MORA 2007	3,7		
VERSAMENTI 2007 C/COMPETENZE		723,2	
COMPETENZE 2007	874,82		
MORA 2008	4,82		
VERSAMENTI 2008 C/COMPETENZE		676,15	
VERSAMENTI C/RESIDUI 2008		216,54	
COMPETENZE 2008	898,57		
MORA 2009	9,5		
VERSAMENTI C/RESIDUI 2009		222,42	

COMPETENZE 2009
Totali
Totale Debito Anni Prec.

673,54	8.716,61
9.420,32	
703,71	

Riepilogo Generale

Debito Anni Precedenti	703,71
Credito Anno 2011	0,00
Totale Debito al 31/12/2011	703,71

Legale: **BUONGIORNO MARIA GIOVANNA**

Stampa richiesta da: iacp del: 25/07/2012 11:24:57

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
111120130758	0 ANGLANI MARINO	OSTUNI	VIA RISORGIMENTO	17	E	5

Competenze

Anno	Voce Competenza	Dal	Al	Importo	Mora	Importo	Annuo
2009	50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1	1	25,9	N		25,9
2009	Fitto Mensile	1	3	215,88	S		647,64
2008	50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1	1	8,89	N		8,89
2008	Fitto Mensile	1	12	74,14	S		889,68
2007	50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1	1	8,66	N		8,66
2007	Fitto Mensile	1	12	72,18	S		866,16
2006	50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1	1	6,64	N		6,64
2006	Fitto Mensile	1	12	55,35	S		664,2
2006	Conguaglio Canonici Set/Dic 2006	12	12	64,92	N		64,92
2005	50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1	1	6,58	N		6,58
2005	Fitto Mensile	1	12	54,89	S		658,68
2004	50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1	1	6,49	N		6,49
2004	Fitto Mensile	1	12	54,15	S		649,8
2003	50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1	1	6,4	N		6,4
2003	Fitto Mensile	1	12	53,38	S		640,56
2002	50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1	1	6,5	N		6,5
2002	Fitto Mensile	1	12	52,63	S		631,56
2001	50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1	1	7,49	N		7,49
2001	Fitto Mensile	1	12	61,6	S		739,2
2000	50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1	1	25,82	N		25,82
2000	Fitto Mensile	1	12	60,52	S		726,24
1999	50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1	1	25,82	N		25,82
1999	Fitto Mensile	1	12	60,1	S		721,2
1998	50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1	1	25,82	N		25,82
1998	Fitto Mensile	1	12	59,5	N		714

1997	Fitto Mensile	1	12	46,75	N	561
1996	Fitto Mensile	1	12	45,72	N	548,64
1995	Fitto Mensile	1	12	33,92	N	407,04
1995	CONG.95 30% su 7 MESI L.R.3/96	12	12	71,24	N	71,24
1994	Fitto Mensile	1	12	33,22	N	398,64
1993	Fitto Mensile	1	12	28,59	N	343,08
1992	Fitto Mensile	1	12	27,64	N	331,68
1991	Fitto Mensile	1	12	26,7	N	320,4
1990	Fitto Mensile	1	12	25,79	N	309,48
1990	Conguaglio Impeg. Acqua 87/88	2	2	38,35	N	38,35
1990	Interessi moratori esatt.li 87	2	2	2,11	N	2,11
						12.106,51

Stampa richiesta da: iacp del: 25/07/2012 11:45:12

N.	Sc.	Int.
17	E	5

Anno Dal Al	Anni Vetustà	Costo Base	Costo Unitario	Valore Loc.vo	Canone M.le Ogg.	Indice Istat	Imp.to Canone Ogettivo	Red.to Reale	Red.to Detrazioni	Red.to Conv.le	Fascia Perc.le	Canone Soggettivo	30% Canone L.R. Mensile
-------------	--------------	------------	----------------	---------------	------------------	--------------	------------------------	--------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------------

2000	1	12	1958	41	0,745	116,2	98,17	5822,57	18,68	259,95	48,56	67,24	0	0	0	D	90	60,52	60,52
2001	1	12	1958	42	0,74	116,2	97,51	5783,48	18,56	268,875	49,89	68,45	0	0	0	D	90	61,6	61,6
2002	1	12	1958	43	0,735	116,2	73,79	4376,58	14,04	278,625	39,12	53,16	0	0	0	D	99	52,63	52,63
2003	1	12	1958	44	0,73	116,2	73,28	4346,8	13,94	286,65	39,97	53,92	0	0	0	D	99	53,38	53,38
2004	1	12	1958	45	0,725	116,2	72,78	4317,03	13,85	294,975	40,85	54,7	0	0	0	D	99	54,15	54,15
2005	1	12	1958	46	0,72	116,2	72,28	4287,26	13,75	303,15	41,69	55,45	0	0	0	D	99	54,89	54,89
2006	1	12	1958	47	0,715	116,2	71,78	4257,49	13,65	309,375	42,25	55,91	0	0	0	D	99	55,35	55,35
2007	1	12	1958	48	0,71	116,2	71,28	4227,71	13,56	309,375	41,96	55,52	0	0	0	D	100	55,52	16,65
2008	1	12	1958	49	0,705	116,2	70,77	4197,94	13,46	323,475	43,56	57,03	0	0	0	D	100	57,03	17,11
2009	1	3	1958	50	0,7	116,2	70,27	4168,17	13,37	338,475	45,26	58,63	0	0	0	D	100	0	215,88
												6,432,45	0					7,113,72	

25/07/2012

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
111120130758	0 ANGLANI MARINO	OSTUNI	VIA RISORGIMENTO	17	E	5

Bollettini 2008

Operatore	Fascetta	Data	Num	Importo	+/- Lire	In Conto	Imp. Lire	Boll.
8	4	09/01/2008	901	72,18	0 R		139.759	
8	4	09/01/2008	903	72,18	0 R		139.759	
8	4	09/01/2008	902	72,18	0 R		139.759	
8	24	06/03/2008	405	74,14	0 C		143.555	
8	24	06/03/2008	404	74,14	0 C		143.555	
8	24	06/03/2008	403	8,89	0 S		17.213	
8	61	01/07/2008	929	74,14	0 C		143.555	
8	61	01/07/2008	931	74,14	0 C		143.555	
8	61	01/07/2008	930	74,14	0 C		143.555	
				596,13			1.154.265	

Stampa richiesta da: iacp del: 23/10/2008 11.29.11

L.G.M. MARINO OSTUNI

Istituto Autonomo per le Case Popolari
della provincia di Brindisi
(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474)
Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

16 MAR 2009

Brindisi li' _____

Prot. n. 2701
Settore Inquilinato
Raccomandata a.r.

Sig. SINDACO del
Comune di Ostuni
Palazzo di Città
72017 OSTUNI (BR)

e p.c. alla Sig.ra MORO MARIA
L.go Risorgimento n. 17/E/5
72017 OSUNI (BR)

Oggetto: Invio copia "Trasmissione dati per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 19 "Legge Regionale n° 54 del 20 dicembre 1984". Domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005 e della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20-Alloggio di e.r.p sito in Ostuni al L.go Risorgimento n. 17/E/5. SOLLECITO.

Questo Ufficio, per gli adempimenti di competenza concernenti la definizione della domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005-art.60 e della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20, presentata a questo I.A.C.P., dalla Sig.ra MORO MARIA, nata a Ostuni l' 11.1.1973, invita la S.V. a sollecitare gli Uffici preposti di codesto Comune, per la definizione dell'eventuale decadenza nei confronti dell'assegnatario originario, Sig. ANGLANI MARINO, nato a Ostuni il 3.1.1932, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n° 54 del 20 dicembre 1984.

A tal proposito si invia alla S.V. copia "Trasmissione dati per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 19 Legge Regionale n° 54 del 20 dicembre 1984", già trasmessa a codesto Comune, da questo Istituto, in data 17.12.2008, Prot. n. 18929, riguardante la domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005 e della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20, presentata a questo Ente, dalla Sig.ra MORO MARIA, finalizzata, all' assegnazione dell' alloggio di e.r.p., di cui all'oggetto.

Ciò premesso, atteso che, a tutt'oggi, non sono pervenuti, a questo Ente, riscontri di alcun genere, ed in considerazione del danno economico che si protrae nei confronti di questo Istituto, nonché della richiedente la regolarizzazione del rapporto locativo, con la presente si prega la S.V. a sollecitare gli Uffici preposti di codesto Comune, al fine della conclusione del procedimento amministrativo di Vs. competenza.

Si coglie l'occasione per inviare a codesto Comune, parte della documentazione in atti di questo Ente, che possa essere utile a definire la pratica di cui all'oggetto.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig Cosimo Cannalire, dipendente di questo Ente, che potrà essere contattato telefonicamente al n. 0831-225710.

Distinti saluti



Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi

Istituto Autonomo per le Case Popolari
della provincia di Brindisi
(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474)
Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

18 MAR. 2009

Brindisi li' _____

Prot. n. 2701

Settore Inquilinato

Raccomandata a.r.

Sig. SINDACO del
Comune di Ostuni
Palazzo di Città
72017-OSTUNI (BR)

e p.c. alla Sig.ra **MORO MARIA**
L.go Risorgimento n. 17/E/5
72017 OSUNI (BR)

Oggetto: Invio copia "Trasmissione dati per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 19 "Legge Regionale n° 54 del 20 dicembre 1984". Domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005 e della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20-Alloggio di e.r.p sito in Ostuni al L.go Risorgimento n. 17/E/5. SOLLECITO.

Questo Ufficio, per gli adempimenti di competenza concernenti la definizione della domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005-art.60 e della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20, presentata a questo I.A.C.P., dalla Sig.ra MORO MARIA, nata a Ostuni l' 11.1.1973, invita la S.V. a sollecitare gli Uffici preposti di codesto Comune, per la definizione dell'eventuale decadenza nei confronti dell'assegnatario originario, Sig. ANGLANI MARINO, nato a Ostuni il 3.1.1932, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n° 54 del 20 dicembre 1984.

A tal proposito si invia alla S.V. copia "Trasmissione dati per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 19 Legge Regionale n° 54 del 20 dicembre 1984", già trasmessa a codesto Comune, da questo Istituto, in data 17.12.2008, Prot. n. 18929, riguardante la domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005 e della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20, presentata a questo Ente, dalla Sig.ra MORO MARIA, finalizzata, all' assegnazione dell' alloggio di e.r.p., di cui all'oggetto.

Ciò premesso, atteso che, a tutt'oggi, non sono pervenuti, a questo Ente, riscontri di alcun genere, ed in considerazione del danno economico che si protrae nei confronti di questo Istituto, nonché della richiedente la regolarizzazione del rapporto locativo, con la presente si prega la S.V. a sollecitare gli Uffici preposti di codesto Comune, al fine della conclusione del procedimento amministrativo di Vs. competenza.

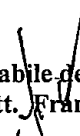
Si coglie l'occasione per inviare a codesto Comune, parte della documentazione in atti di questo Ente, che possa essere utile a definire la pratica di cui all'oggetto.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig Cosimo Cannalire, dipendente di questo Ente, che potrà essere contattato telefonicamente al n. 0831-225710.

Distinti saluti



Il Responsabile del Settore
Dott.  Franco Stasi

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474) Partita IVA e C. F. 00061820742

Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. n. 1319

li, 14.2.2013

SETTORE INQUILINATO

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
SEDE

Oggetto : Trasmissione assegni circolari-non trasferibili- per registrazione telematica contratti di locazione alloggi.

Per i provvedimenti di competenza, ai fini della registrazione telematica con il competente Ufficio delle Entrate, allegati alla presente si trasmettono i sottoelencati assegni bancari circolari non trasferibili:

- **Assegno n. 8106761772-05-** non trasferibile – **Banco di Napoli** - di € 67,00 (sessantasette/00) per tassa registrazione contratto di locazione a seguito di Regularizzazione del Rapporto Locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig.ra **Moro Maria** – **L.go Tamborrino n. 17/E/5 – OSTUNI (BR).**

Assegno n. 8106761773-06- non trasferibile – **Banco di Napoli** - di € 87,72 (ottantasette/72) per bolli contratto di locazione a seguito di Regularizzazione del Rapporto Locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig.ra **Moro Maria** – **L.go Tamborrino n. 17/E/5 – OSTUNI (BR).**

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Cosimo Cannalire

Il Responsabile del Settore
Geom. Vittorio Serinelli

REGISTRAZIONE PROTOCOLLO: 0001319 14-02-2013 PARTENZA

OGGETTO: TRASMISSIONE ASSEgni CIRCOLARI NON TRASFERIBILI PER SPESE
REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE.

MITTENTE/DESTINATARI: CA: MORO MARIA - L.GO TAMBORRINO N. 17/E/5 - 72017 OSTUNI (BR), CA:
Morra Michele

UFFICIO: Cannalire Cosimo

CLASSIFICAZIONE:

Studio Legale
AVV. SANTE NARDELLI
Patrocinante in Cassazione
Via S. Francesco, 18 - 72015 Fasano (Br)
tel. 080-4421265 - fax 080-4421285
e-mail: santenardelli@libero.it

COPIA.

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - Sez. V^a - ROMA

NOTIFICA DI EVENTO INTERRUPTIVO

ai sensi dell'art. 79, co.2, c.p.a. e dell'art.300 c.p.c..

Il sottoscritto avv. Sante Nardelli del Foro di Brindisi, nella qualità di procuratore speciale e difensore dell' Avv. Marino ANGLANI, appellante

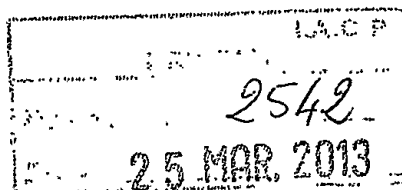
nel ricorso in appello n. 5024/2011 r.g.

notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 c.p.a. e dell'art.300 c.p.c., che il proprio assistito, è deceduto in data 3 gennaio 2013.

Roma, li marzo 2013


(Avv. Sante NARDELLI)

RELAZIONE DI NOTIFICA: sull'istanza dell'avv. Sante Nardelli, nella qualità in atti, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del suesteso atto all'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., e per esso al suo procuratore costituito in giudizio, avv. Raffaele Montanaro, elettivamente domiciliato presso l'avv. Marco Serra in Roma, alla via Paolo Emilio n.57 quivi recandomi e consegnandola a mani



SETTORE INQUILINATO

La sottoscritta Moro Maria nata a Ostuni il 11/07/1973 assegnataria dell'alloggio di e.r.p. sito nel Comune di Ostuni alla Via Risorgimento, 17 Sc.E int.5 Cod.n 111 12 013 0758/1 dichiara di essere debitrice, nei confronti dell'Iacp di Brindisi, della somma di Euro 1.324,27 per canoni arretrati dal 31/12/2012 inerenti l'alloggio del quale è assegnataria, giusta notifica dell'Istituto, maggiorata degli interessi di mora secondo il T.U.S. vigente (ex art. 17 L.R. Puglia n. 54 del 20.12.1984) pari a Euro //////////.

A tal fine chiede di poter estinguere il predetto debito di Euro 1.357,38 (sorte capitale e interessi di mora) in rate iniziali come di seguito specificato e, comunque, a decorrere dal mese di Febbraio-2013.

La sottoscritta si impegna, altresì, a corrispondere gli interessi al tasso legale corrente, sulla complessiva somma della presente rateizzazione, pari a Euro 33,11; il tutto oltre al regolare pagamento delle ordinarie quote mensili dovute.

La sottoscritta dichiara che i primi versamenti copriranno, sino ad estinzione, solo la somma dovuta per spese ed interessi citati.

Nel caso di favorevole accoglimento della presente istanza, la sottoscritta si dichiara consapevole che l'inottemperanza a quanto sopra indicato o il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza fissata, comporterà l'annullamento della rateizzazione e l'esperimento da parte dell'Istituto delle pratiche legali per il recupero del residuo importo dovuto, nonché per il rilascio dell'alloggio.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta si impegna, quindi, a corrispondere la complessiva somma di Euro 1.357,38 con le seguenti modalità:
N. 11 rate con decorrenza dal mese di Febbraio 2013 fino al mese di Dicembre-2013 di Euro 70,00 ciascuna; ultima rata di Euro 587,38 entro il 31/01/2014.

Si allegano fotocopie di ricevute di versamento effettuate nell'anno //// in conto residui.

L'assegnataria Moro Maria Identificazione su esibizione di

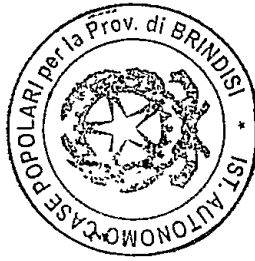
un documento di riconoscimento di.

PATENTE DI GUIDA B. n. BR 2198916L rilasciata il 17/09/1991

Rilasciato dal PREFETTO DI BRINDISI.

Brindisi 01/02/2003

Il Responsabile del procedimento
(Piero Coppola)



Il Responsabile del Settore
(Gennaro Serinelli)

sul
C/C n. 203729

di Euro 59,57

CODICE IBAN ****

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662Eseguito da:
111120130758/1
MORO MARIA
VIA RISORGIMENTO 17 E5
72017 - OSTUNI

Canone Locazione Novembre/2012

Scadenza: 10-11-2012

87/158 03 11-01-13 P 0067
VCYL 0153 €*59,57*
C/C 000000203729 €*1,30*
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

sul
C/C n. 203729

di Euro 119,14

CODICE IBAN ****

Intestato a:

I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662Eseguito da:
111120130758/1
MORO MARIA
VIA RISORGIMENTO 17 E5
72017 - OSTUNI

Deposito Cauzionale 2012

Scadenza: 10-11-2012

87/158 03 11-01-13 P 0066
VCYL 0152 €*119,14*
C/C 000000203729 €*1,30*
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



BANCO DI NAPOLI

Banco di Napoli S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare

euro*67,00**

8106761772-05

8106761772

EURO**SESSANTASETTE/00*****

NON TRASFERIBILE

ALL'ORDINE DI: I.A.C.P. DI BRINDISI

Banco di Napoli S.p.A.

05080 OSTUNI - VIA PROF. PIETRO

PIGNATELLI 28

Vale fino a euro

1500

0123456789

Mod. 840081
ABI 10106
CAB 200915
Codice ISO Italia (IT)

OSTUNI 30/01/2013

BANCO DI NAPOLI

Banco di Napoli S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare

euro*87,72**

8106761773-06

8106761773

EURO**OTTANTASETTE/72*****

NON TRASFERIBILE

ALL'ORDINE DI: I.A.C.P. DI BRINDISI

Banco di Napoli S.p.A.

05080 OSTUNI - VIA PROF. PIETRO

PIGNATELLI 28

Vale fino a euro

1500

0123456789

Mod. 840081
ABI 10106
CAB 200915
Codice ISO Italia (IT)

1. Sig. Canavale

Parte riservata all'Istituto 28.10.01

Assegnatario Precedente

Codice M.12.013 0758/0 ANGELANI MARINO

Cognome : Nome MORO MARIA

Indirizzo Via L. GO RISORGIMENTO 17/E/5 Comune OSTUNI

Prot. N. _____ Data _____

Sig. Presidente

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
VIA G.B. CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI

I.A.C.P.
BRINDISI

Prot. N. 3851

Data 28 APR. 2008

Oggetto : L.R. Puglia n. 1 del 12.1.2005 art. 60 - L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20 - Domanda regolarizzazione rapporto locativo.

Il/La/I sottoscritto/a/i : (cognome) MORO (nome) MARIA

Nato/a a OSTUNI (BR) il 11-01-73

Residente/i in OSTUNI via LARGO RISORGIMENTO n. 17 Scala int 5
C.A.P. 72017 Telefono 3479520130 Codice Fiscale KROMRA73A51G187T

CHIEDE

la regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della Legge Regione Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005, così come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31 dicembre 2007, per l'alloggio di e.r.p. sito in OSTUNI alla via LARGO RISORGIMENTO n. 17 piano _____ scala _____ interno 5, assegnato al sig./alla sig.ra ANGELANI MARINO attualmente residente in _____ alla via _____ n. _____ scala _____ interno _____

A tal fine,

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che

- l'alloggio, attualmente occupato da persone n. 4 ha una superficie di mq. 50;
- la situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro;
- risiede nell'alloggio, per il quale richiede la regolarizzazione, sin dal 15-11-99;
- nè il dichiarante nè alcun componente del proprio nucleo familiare è titolare, nell'ambito del territorio comunale di residenza, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di un alloggio anche abusivo ovvero, in qualsiasi località, di uno o più alloggi anche abusivi il cui valore complessivo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie, nell'ambito del territorio del Comune di residenza;
- è cittadino italiano o di uno stato membro della CEE o di uno stato straniero in cui analogo diritto è reciprocamente riconosciuto o extracomunitario, se in possesso di soggiorno o per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda;
- assume l'impegno di pagare, anche ratealmente, tutti i canoni ed ogni altro onere dovuto secondo le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art. 60 della Legge Regione Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005.

UBICAZIONE DI EVENTUALI IMMOBILI (alloggi, terreni, altri locali) DI PROPRIETA' o con diritto di uso usufrutto e di abitazione :

Provincia	Comune	Estremi catastali	Rendita catastale

DICHIARA

- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità proprie dell'e.r.p. su tutto il territorio nazionale, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- Di aver fruito nell'anno precedente alla presentazione della domanda di un reddito complessivo del nucleo familiare, non superiore al limite per l'assegnazione per l'edilizia sovvenzionata ai sensi della Legge Regione Puglia N. 54 del 20.12.1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio di e.r.p. in locazione sul territorio nazionale;

Allega alla domanda i seguenti documenti :

1. CERTIFICATO CRONOLOGICO DI RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA
2. CUD 2007
3. CERTIFICATO DI DISOCCUPAZIONE
4. I CODICI FISCALI
5. DOCUMENTO DI ACONOSCIMENTO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS.n.196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue :

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art.7 del D.L.GS.n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi; responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Cosimo Cannalire, responsabile di servizio incaricato.

Data 23/06/2008

IL/LA DICHIARANTE
Moro Maria
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. _____ identificato su esibizione di _____ n° _____ rilasciata il _____ da _____

OPPURE IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

Il sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di _____

Data _____

IL FUNZIONARIO



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI
72017 OSTUNI - Piazza della Libertà

STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di **MORO MARIA residente in LGO RISORGIMENTO n.17 int.5**

POLIGNINO ANGELO
nato a OSTUNI(BR) il 15.03.1970 atto 147-1.A

I.S.

MORO MARIA
nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973 atto 31-1.A

POLIGNINO CARLO
nato a Ceglie Messapica(BR) il 04.09.1993 atto 359-1.A

POLIGNINO ARIANNA
nata a OSTUNI(BR) il 09.03.1999 atto 48-1.A

La presente certificazione ha validita` di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 17/04/2008

D.S. Euro 0,26



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANGELA D'ADAMO

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art.3, secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39

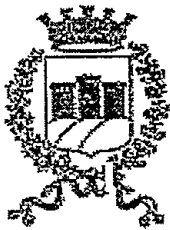
Respons./Data immissione dati: ARCANGELO CAVALLLO - 17/04/2008

L'intestatario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nel presentecertificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:

.....



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO CRONOLOGICO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente

CERTIFICA CHE

MORO MARIA

nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973

**E' RESIDENTE IN QUESTO COMUNE
DALLA NASCITA
CON ATTUALE ABITAZIONE IN**

LGO RISORGIMENTO n.17 int.5 dal giorno 15/11/1999

Certifica inoltre che precedentemente ha avuto residenza nel Comune:

-

dal 11/01/1973 al 14/11/1999

La presente certificazione ha validita` di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 17/04/2008

D.S. Euro 0,26



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANGELA D'ADAMO

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art.3, secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39

Respons./Data immissione dati: ARCANGELO CAVALLO - 17/04/2008

L'intestataro dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nel presentecertificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:

.....

**CUD
2007****CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO 2006**

EURO

**DATI RELATIVI
AL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA**Codice fiscale
04438980726Cognome o Denominazione
GEO IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L.

Nome

Comune

BARI

Prov.

Cap

Indirizzo

BA 70123 VIA S. GIORGIO MARTIRE 17

Telefono, fax

Indirizzo di posta elettronica

info@geoimp.com

Codice attività

45211

**PARTE A
DATI GENERALI****DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCEUTORE
DELLE SOMME**

Codice fiscale

PLGNGL70C15G187F

Cognome

POLIGNINO

Nome

ANGELO

Sesso
(M o F)
4

5

Data di nascita
giorno
3Data di nascita
mese
15Data di nascita
anno
1970Comune (o Stato estero) di nascita
6

OSTUNI

Prov. nasc.
(sigla)
7Previdenza
complementare
8Eventi
eccezionali
10

BR

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2006 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE

Comune
11

OSTUNI - VIA LARGO RISORGIMENTO 17

Provincia (sigla)
12

BR

Codice comune
13

G187

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2007

Comune
14

OSTUNI - VIA LARGO RISORGIMENTO 17

Provincia (sigla)
15

BR

Codice comune
16

G187

**PARTE B
DATI FISCALI****DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI**

1

Redditi per i quali è possibile fruire della
intera deduzione di cui all'art. 11 del TUIR
13.911,33

2

Redditi per i quali è possibile fruire della
sola deduzione di cui all'art. 11, c. 1 del TUIR

3

Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni
di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del TUIR
Lavoro dipendente
360

5

Ritenute Irpef

6

Addizionale regionale all'Irpef

7

Imposta 2006

7-bis

Acconto 2007

3,33

8

Ritenute Irpef sospese

9

Addizionale regionale all'Irpef sospesa

10

Imposta 2006

10-bis

Acconto 2007

11

Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno

12

Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno

13

Acconti sospesi

14

Credito Irpef non rimborsato

15

Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato

16

Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato

ALTRI DATIDeduzione per la progressività
dell'imposizione
(art. 11 del TUIR)

17

5.543,50

Deduzione per coniuge
e familiari a carico
(art. 12, cc. 1 e 2 del TUIR)

18

8.367,83

Imponibile IRPEF

19

Imposta lorda

20

21

Detrazioni per oneri

22

Credito d'imposta per
le imposte pagate all'estero

26

Totale oneri sostenuti esclusi dai
redditi indicati nei punti 1 e 2Totale oneri per i quali è
prevista la detrazione d'imposta

27

28

Contributi previdenza
complementare esclusi
dai redditi di cui ai punti 1 e 2

29

Contributi previdenza
complementare non esclusi
dai redditi di cui ai punti 1 e 2

30

T.F.R. destinato al fondo

31

Previdenza complementare
per familiari a carico

33

Contributi versati a enti e
casse aventi esclusivamente
fini assistenziali

106,46

34

Presenza di assicurazioni
sanitarie stipulate dal datore
di lavoro

35

Applicazione
maggiore ritenuta

35

Richiesta di non applicazione della
deduzione di cui all'art. 11 del TUIR

36

Art. 13, c.1-bis
del TUIR

37

**DATI RELATIVI
AI CONGUAGLI****INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO**Irpef da trattenere dal sostituto
successivamente al 28 febbraio

43

Irpef da versare all'erario
da parte del dipendente

44

Totale redditi conguagliato
già compreso nel punto 1

45

Totale redditi conguagliato
già compreso nel punto 2

46

**COMPENSI RELATIVI
AGLI ANNI PRECEDENTI****COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)**Totale compensi arretrati
per i quali è possibile fruire
delle detrazioni

57

Totale compensi arretrati
per i quali non è possibile fruire
delle detrazioni

58

Totale ritenute operate

59

Totale ritenute sospese

60

**TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO, INDENNITÀ
EQUIPOLLENTI, ALTRE
INDENNITÀ E PRESTAZIONI
IN FORMA DI CAPITALE****INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)**Indennità, acconti, anticipazioni
e somme erogate nell'anno

69

Acconti ed anticipazioni erogati
in anni precedenti

70

Ritenute operate nell'anno

71

Ritenute operate
in anni precedenti

72

Quota spettante per le indennità
erogate ai sensi dell'art. 21.22 c.c.

73

%

PARTE C

**DATI
PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
INPS**SEZIONE 1
LAVORATORI
SUBORDINATISEZIONE 2
COLLAB. COORDINATE
E CONTINUATIVE

		Ente pensionistico				CONTRIBUTI DOVUTI	
		INPS	Altro	Imponibile previdenziale		Sono stati interamente versati	Sono stati parzialmente versati
						5	6
1	Matricola azienda	2	3	4			
	0907903723	X			15.419,00	X	
Contributi a carico del lavoratore trattenuti		Bonus L. 243/2004					
8		9		MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens			
				Tutti			
				Tutti con l'esclusione di			
				10	11		
				X	G F M A M G L A S O N D		
1.370,74							

Compensi corrisposti al collaboratore		Contributi dovuti		Contributi a carico del collaboratore trattenuti		Contributi versati	
12	13	14	15				
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens Tutti 16 T Tutti con l'esclusione di 17 G F M A M G L A S O N D							

**DATI
PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
INPDAP**

Codice fiscale Amministrazione		Codice identificativo INPDAP	Codice identificativo attribuito da SPT del MEF	Cassa				Anno di riferimento
18	19	20	Pens		Prev	Cred	Enpdep	25
			21	22		23	24	
Totale imponibile pensionistico	Totale contributi pensionistici	Totale imponibili TFS	Totale contributi TFS			Totale imponibile TFR		
26	27	28	29			30		
Totale contributi TFR	Totale imponibile Cassa Credito	Totale contributi Cassa Credito	Totale imponibile ENPDEP			Totale contributi ENPDEP		
31	32	33	34			35		

**DATI
PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
IPOST**

36 Inquadramento Codice comparto Codice subcomparto Qualifica			37 Codice fiscale Amministrazione			38 Decorrenza giuridica giorno mese anno		
39 Data inizio giorno mese anno			40 Data fine giorno mese anno			41 N. giorni utili ai fini del TFR		
42 Causa cessazione			43 Tipo impiego			44 Tipo servizio		
45 Cassa/Comp			46 Giorni utili					
Maggiorazioni								
47 48 n. giorni			49 50 n. giorni			51 52 n. giorni		
53 54 n. giorni			55 Retribuzioni fisse e continuative					
56 Retribuzioni accessorie			57 Retribuzioni di base per il 18%			58 Retribuzioni ai fini TFS		
59 Retribuzioni utili ai fini TFR			60 Premio di produzione					
61 Indennità non annualizzabili			62 D.Lgs. 165/97, art. 4			63 Tredicesima mensilità		
64 Data opzione per il TFR giorno mese anno								
CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE TRATTENUTI								
65 Codice fiscale Amministrazione versante retribuzione fissa e continuativa			66 Codice fiscale Amministrazione versante retribuzione accessoria			67 Ai fini pensionistici		
68 Ai fini T.F.S.								
69 Contributi ai fini del TFR			70 L. 388/2000, art. 78, comma 6			71 Indennità integrativa speciale annua conglobata		
72 Imponibile contributivo ai fini TFR								
CONTRIBUTI SOSPESI								
73 Anno 2002			74 Anno 2003			75 Anno 2004		
76 Anno 2005			77 Anno 2006			78 % aspettativa sindacale		

ANNOTAZIONI Cod.: ZZ - Deduzione Coniuge € 2.998,40 Deduzione Figli € 5.369,43
Cod.: AX - Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi

giorno DATA mese anno
19 | 3 | 2007

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

IMPIANTO COST. 1.100.000.000

ADMINISTRATIVE

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

SOSTITUTO D'IMPOSTA		CODICE FISCALE (obbligatorio)		04438980726	
CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)		PLGNGL70C15G187F	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)	
POLIGNINO		ANGELO		M	
DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	
GIORNO	MESE	ANNO			
15	3	1970	OSTUNI		BR

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente" si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE. Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblies di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese-Unione delle Chiese metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>	Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>
Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>	Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente" si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE. Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o UNICO - Persone fisiche).

Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.3 delle "Informazioni per il contribuente".

FIRMA

DUPLICATO

PROVINCIA
DI BRINDISI

Provincia di Brindisi
Servizio Politiche Attive del Lavoro
Centro Impiego di Ostuni,
S.S. 16 c/o Seminario
Tel.0831 565971 - Fax 0831 565980 - Email
cti.ostuni@provincia.brindisi.it



Centro Impiego Ostuni

STATO OCCUPAZIONALEProtocollo
num.:

del:

Dati Personali

Codice fiscale MROMRA73A51G187T Sesso (M/F) F
Cognome MORO
Nome MARIA
Comune di nascita OSTUNI Provincia BR o in alternativa Stato di Nascita
Data di Nascita 11/01/1973 Cittadinanza ITALIA
Stato civile

Stato Occupazionale

Centro per l'impiego Centro Impiego di Ostuni
Classe Disoccupati
Stato occupazionale Disoccupati
Decorrenza stato
attuale 14/11/2005

Dati di anzianità

Decorrenza 21/08/2002 Termine Mesi anzianità 69

Dati inerenti la sospensione

Data inizio Data fine Mesi sospensione 0

Note: NON HA SUPERATO IL REDDITO.

Il Responsabile del Centro Impiego
Federico Carella
(firma omessa ai sensi DI39/93)



L'operatore addetto

MADDALENA PERRI

Data, 17/04/2008


 REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **PLGCRL93P04C424E**
 COGNOME **POLIGNINO**
 NOME **CARLO** SESSO **M**
 LUOGO DI NASCITA **CEGLIE HESSAPICA**
 PROVINCIA **BR** DATA DI NASCITA **04/09/93**
1994 Il Ministro delle Finanze


 REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **PLGRNN99C49G1870**
 COGNOME **POLIGNANO**
 NOME **ARIANNA** SESSO **F**
 LUOGO DI NASCITA **OSTUNI**
 PROVINCIA **BR** DATA DI NASCITA **09/03/1999**
1998 Il Ministro delle Finanze


 REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **MROMRA73A51G187T**
 COGNOME **HORO**
 NOME **MARIA** SESSO **F**
 LUOGO DI NASCITA **OSTUNI**
 PROVINCIA **BR** DATA DI NASCITA **11/01/73**
1989 Il Ministro delle Finanze

[illegible]

			1996 Anno 4 11/01/1996
PATENTE di GUIDA 1996 10000			
CONFERMA DI VALIDITA' 10000			
Valore lire 4000 4000 4000	4000 4000 4000		

REPUBBLICA ITALIANA



PATENTE DI GUIDA

Permette
di esercitare
l'attività di guida
dei veicoli a motore
per le categorie
di veicoli indicate
nel presente documento
e per le categorie
di veicoli
indicate nel documento
di cui costituisce
parte integrante.

Decreto del Consiglio
Ministero delle
Interni Affari
Comunità Europee

[illegible]

collegio per la scuola dell'infanzia e scuola elementare.		
A	Il collegio è un edificio a tre piani, con un cortile al centro. L'edificio è in stile neoclassico, con colonne e un frontone. Il collegio è stato costruito nel 1850 e ha una superficie di 10.000 mq.	
	Il collegio è stato costruito nel 1850 e ha una superficie di 10.000 mq.	
B	Il collegio è un edificio a tre piani, con un cortile al centro. L'edificio è in stile neoclassico, con colonne e un frontone. Il collegio è stato costruito nel 1850 e ha una superficie di 10.000 mq.	
C	Il collegio è un edificio a tre piani, con un cortile al centro. L'edificio è in stile neoclassico, con colonne e un frontone. Il collegio è stato costruito nel 1850 e ha una superficie di 10.000 mq.	
D	Il collegio è un edificio a tre piani, con un cortile al centro. L'edificio è in stile neoclassico, con colonne e un frontone. Il collegio è stato costruito nel 1850 e ha una superficie di 10.000 mq.	
E	Il collegio è un edificio a tre piani, con un cortile al centro. L'edificio è in stile neoclassico, con colonne e un frontone. Il collegio è stato costruito nel 1850 e ha una superficie di 10.000 mq.	

[illegible]



REPUBBLICA
ITALIANA
MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE

PI. GUNGLI. ZOCCHES. 61.03.74

COGNOME

ZOCCHES

NOBRE

ANGELLO

LUOGO DI
NASCITA

OSTIA LIT.

PROVINCIA

RM

SESSO

M

DATA DI NASCITA

21/03/1974

Il Ministro delle Finanze

1993



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI
72017 OSTUNI - Piazza della Libertà

STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di
POLIGNINO ANGELO residente in LGO RISORGIMENTO n.17 int.5

POLIGNINO ANGELO
nato a OSTUNI(BR) il 15.03.1970 atto 147-1.A

I.S.

MORO MARIA
nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973 atto 31-1.A

POLIGNINO CARLO
nato a Ceglie Messapica(BR) il 04.09.1993 atto 359-1.A

POLIGNINO ARIANNA
nata a OSTUNI(BR) il 09.03.1999 atto 48-1.A

La presente certificazione ha validita` di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 28/03/2008

D.S. Euro 0,26



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
FELICE SGURA

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art.3,
secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39

Respons./Data immissione dati: FELICE SGURA - 28/03/2008

L'intestataro dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni
contenute nel presentecertificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:

.....



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI
72017 OSTUNI - Piazza della Libertà

CERTIFICATO DI CITTADINANZA

visti gli atti d'ufficio

SI CERTIFICA CHE

MORO MARIA

nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973 atto 31-1.A
residente in LGO RISORGIMENTO n.17 int.5

HA LA CITTADINANZA ITALIANA

La presente certificazione ha validita` di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 17/04/2008

D.S. Euro 0,26



D'ordine del SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANGELA D'ADAMO

Respons./Data immissione dati: ARCANGELO CAVALLO - 17/04/2008

IL DICHIARANTE

Data:

.....

L'intestatario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALI - CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi

Brindisi, li

16/10/2008

Prot. N.

15417

Settore Inquilinato

Raccomandata A.R.

MORO MARIA

L.GO RISORGIMENTO N. 17/4

72017 OSTUNI (BR)

Oggetto : L. R. Puglia n. 1 del 12/01/2005 art. 60 e L. R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 art. 3 comma 20 -Domanda Regularizzazione Rapporto locativo.

In riferimento alla V.S. Domanda di Regularizzazione del Rapporto di locazione, pervenuta a questo Istituto, il 28/4/2008 al **Prot. n. 3851 del 28/4/2008**,

ai fini di completare la istruttoria relativa alla domanda di cui all'oggetto, si invita la S.V. a voler fornire a questo Istituto i chiarimenti e/o la documentazione di seguito specificata, entro e non oltre **5 (cinque)** giorni dalla ricezione della presente, a mezzo raccomandata A.R., ovvero consegna c/o a mani, presso gli Uffici del Settore Inquilinato- **Ufficio Regularizzazione Rapporto di Locazione**, sito in **Brindisi**, alla **Via G.B. Casimiro, n.9**.

La documentazione mancante è quella contraddistinta da una x sul quadratino.

☐

☒ Stato di Famiglia originario del precedente assegnatario

☐ Stato di Famiglia Attuale del Richiedente

☐ Certificato Storico di residenza del Richiedente

☐ Copia documento di identità valido (Carta Identità-Patente Auto etc.)

☐ Copia Codici fiscali di tutto il nucleo familiare

☐ Modello Dichiarazione dei Redditi anno 2008-Redditi imponibili anno 2007-(CUD-Mod.740-mod.730-Etc.) di tutto il Nucleo familiare

L'ufficio Regularizzazione Rapporto di Locazione riceve il pubblico nei giorni di Martedì-Giovedì e Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Per ulteriori informazioni la S.V. potrà telefonare al n. **0831-225711 - Centralino dell'I.A.C.P. della Provincia di Brindisi -**

Si comunica che il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Sig. **Cosimo Cannalire**, dipendente dell' I.A.C.P. della Provincia di Brindisi, che potrà essere contattato telefonicamente al nr. **0831.225710**.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Settore
(Dott. Franco Stasi)


Cam/

Mod. Lettera Integrazione documentazione -Domanda Sanatoria L.R. Puglia n. 1/2005 art. 60

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

Brindisi, li 17 DIC. 2008

Prot. N. 18929

Settore Inquilinato

Raccomandata a.r.

**-Al Sindaco del Comune
di OSTUNI**

**p.c. alla Sig.ra MORO Maria
L.go Risorgimento n° 17/E/5
72017 Ostuni**

Oggetto:Regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L. R. Puglia n.1 del 12/01/2005 e L.R. Puglia n° 40 del 31/12/2007 art. 3 co. 20- Alloggio di E.R.P. sito in Ostuni in L.go Risorgimento n° 17/E/5.
Trasmissione dati per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.19 Legge Regionale n°54 del 20 dicembre 1984.

Per gli adempimenti di competenza, si comunica che la Sig.ra **MORO Maria** ha inoltrato con raccomandata a.r. del 23/4/2008, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 3851 del 28/4/2008, domanda di regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio di E.R.P. sito in **Ostuni** al **L.go Risorgimento n° 17/E/5**.

Agli atti di questo Ente risulta che l'alloggio di che trattasi era stato assegnato al Sig. **ANGLANI Marino**, nato a **Ostuni** il 3/1/1932 c.f.: **NGL MRN 32°03 G187H**.

Al fine di definire l'istanza di cui all'oggetto, si prega voler avviare procedimento, ai sensi dell'art.19 della L.R. n°54/84, di eventuale decadenza o archiviazione nei confronti del Sig. **ANGLANI Marino**.

Alla Sig.ra **MORO Maria**, che legge per conoscenza, si comunica che la pratica in oggetto resta sospesa sino a determinazione da parte del Comune di Ostuni in merito alla definizione dell'eventuale decadenza nei confronti del Sig. **ANGLANI Marino**, o di archiviazione della pratica stessa.

Sarà cura di questo Ente informare la S.V. in merito all'esito della domanda, non appena sarà concluso il procedimento di cui sopra.

Si fa infine presente, che il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. **Cosimo CANNALIRE**, dipendente di questo Ente, che potrà essere contattato, anche telefonicamente al n. 0831-225710.

Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi

Car

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

Brindisi, li 17 DIC. 2008

Prot. N. 18929

Settore Inquilinato

Raccomandata a.r.

**-Al Sindaco del Comune
di OSTUNI**

**p.c. alla Sig.ra MORO Maria
L.go Risorgimento n° 17/E/5
72017 Ostuni**

Oggetto:Regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L. R. Puglia n.1 del 12/01/2005 e L.R. Puglia n° 40 del 31/12/2007 art. 3 co. 20- Alloggio di E.R.P. sito in Ostuni in L.go Risorgimento n° 17/E/5.

Trasmissione dati per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.19 Legge Regionale n°54 del 20 dicembre 1984.

Per gli adempimenti di competenza, si comunica che la Sig.ra **MORO Maria** ha inoltrato con raccomandata a.r. del 23/4/2008, acquisita al protocollo di questo Ente al n° **3851** del **28/4/2008**, domanda di regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio di E.R.P. sito in **Ostuni** al **L.go Risorgimento n° 17/E/5**.

Agli atti di questo Ente risulta che l'alloggio di che trattasi era stato assegnato al Sig. **ANGLANI Marino**, nato a **Ostuni** il **3/1/1932** c.f.: **NGL MRN 32°03 G187H**.

Al fine di definire l'istanza di cui all'oggetto, si prega voler avviare procedimento, ai sensi dell'art.19 della L.R. n°54/84, di eventuale decadenza o archiviazione nei confronti del Sig. **ANGLANI Marino**.

Alla Sig.ra **MORO Maria**, che legge per conoscenza, si comunica che la pratica in oggetto resta sospesa sino a determinazione da parte del Comune di Ostuni in merito alla definizione dell'eventuale decadenza nei confronti del Sig. **ANGLANI Marino**, o di archiviazione della pratica stessa.

Sarà cura di questo Ente informare la S.V. in merito all'esito della domanda, non appena sarà concluso il procedimento di cui sopra.

Si fa infine presente, che il responsabile del procedimento amministrativo è il **Sig. Cosimo CANNALIRE**, dipendente di questo Ente, che potrà essere contattato, anche telefonicamente al n. **0831-225710**.

Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi

Cd

Parte riservata all'Istituto		Assegnatario Precedente
dice	M.12.013.0758/0	ANGIANI MARINO
gnome lome	MORO MARIA	
girizzio	Via L. G. RISORGIMENTO 17/E/5	Comune OSTUNI
ot. N.	Data	

Sig. Presidente

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
VIA G.B. CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI

BRINDISI I.A.C.P.

Prot. N. 3851

Data 28 APR. 2008

Oggetto : L.R. Puglia n. 1 del 12.1.2005 art. 60 - L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20 - Domanda
regolarizzazione rapporto locativo.

Il/La/I sottoscritto/a/i : (cognome) MORO (nome) MARIA

Nato/a a OSTUNI (BR) il 11-01-73

Residente/i in OSTUNI via LARGO RISORGIMENTO n. 17 Scala int 5
C.A.P. 72017 Telefono 3479530130 Codice Fiscale KROMRA73A514187T

CHIEDE

la regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 60 della Legge Regione Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005, così come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 20 della L.R. Puglia n. 40 del 31 dicembre 2007, per l'alloggio di e.r.p. sito in OSTUNI alla via LARGO RISORGIMENTO n. 17 piano scala interno 5, assegnato al sig./alla sig.ra ANGIANI MARINO attualmente residente in alla via n. scala interno

A tal fine,

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che

- l'alloggio, attualmente occupato da persone n. 4 ha una superficie di mq. 50;
- la situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro;
- risiede nell'alloggio, per il quale richiede la regolarizzazione, sin dal 15-11-99;
- né il dichiarante né alcun componente del proprio nucleo familiare è titolare, nell'ambito del territorio comunale di residenza, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di un alloggio anche abusivo ovvero, in qualsiasi località, di uno o più alloggi anche abusivi il cui valore complessivo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie, nell'ambito del territorio del Comune di residenza;
- è cittadino italiano o di uno stato membro della CEE o di uno stato straniero in cui analogo diritto è reciprocamente riconosciuto o extracomunitario, se in possesso di soggiorno o per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda;
- assume l'impegno di pagare, anche ratealmente, tutti i canoni ed ogni altro onere dovuto secondo le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art. 60 della Legge Regione Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005.

DI EVENTUALI IMMOBILI (alloggi, terreni, altri locali) DI PROPRIETA' o con diritto di uso usufrutto e di abitazione :

Comune	Estremi catastali	Rendita catastale

DICHIARA

che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità proprie dell'e.r.p. su tutto il territorio nazionale, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

Di aver fruito nell'anno precedente alla presentazione della domanda di un reddito complessivo del nucleo familiare, non superiore al limite per l'assegnazione per l'edilizia sovvenzionata ai sensi della Legge Regione Puglia N. 54 del 20.12.1984 e successive modificazioni ed integrazioni;

Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio di e.r.p. in locazione sul territorio nazionale;

Allega alla domanda i seguenti documenti :

CERTIFICATO CRONOLOGICO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA

CUD 9807

CERTIFICATO DI DISOCCUPAZIONE

E CODICI FISCALI

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS.n.196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue :

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art.7 del D.L.GS.n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi; responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Cosimo Cannalire, responsabile di servizio incaricato.

ita 23-06-2008

IL/LA DICHIARANTE

Moro Mario

(firma per esteso e leggibile)

In sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal
g. _____ identificato su esibizione di _____ n° _____
lasciata il _____ da _____

PPURE IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia
il documento di _____

IL FUNZIONARIO

ata _____

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione

1. Domanda regolarizzazione rapporto locativo - L. R. Puglia 1/2005 art. 60 e L.R. Puglia n. 40 del 31/12/2007 art. 3 co. 20

3 di 3



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO CRONOLOGICO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente

CERTIFICA CHE

MORO MARIA

nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973

E' RESIDENTE IN QUESTO COMUNE

DALLA NASCITA

CON ATTUALE ABITAZIONE IN

LGO RISORGIMENTO n.17 int.5 dal giorno 15/11/1999

Certifica inoltre che precedentemente ha avuto residenza nel Comune:

dal 11/01/1973 al 14/11/1999

La presente certificazione ha validita' di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 17/04/2008

D.S. Euro 0,26



**L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANGELA D'ADAMO**

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art.3, secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39

Respons./Data immissione dati: **ARCANGELO CAVALLLO - 17/04/2008**

L'intestataro dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nel presentecertificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:

.....



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI
72017 OSTUNI - Piazza della Libertà

STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di **MORO MARIA residente in LGO RISORGIMENTO n.17 int.5**

POLIGNINO ANGELO
nato a OSTUNI(BR) il 15.03.1970 atto 147-1.A

I.S.

MORO MARIA
nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973 atto 31-1.A

POLIGNINO CARLO
nato a Ceglie Messapica(BR) il 04.09.1993 atto 359-1.A

POLIGNINO ARIANNA
nata a OSTUNI(BR) il 09.03.1999 atto 48-1.A

La presente certificazione ha validita` di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 17/04/2008

D.S. Euro 0,26



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANGELA D'ADAMO

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art.3, secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39
Respons./Data immissione dati: ARCANGELO CAVALLO - 17/04/2008

L'intestatario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nel presentecertificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:

.....



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI
72017 OSTUNI - Piazza della Libertà

STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di
POLIGNINO ANGELO residente in LGO RISORGIMENTO n.17 int.5

POLIGNINO ANGELO
nato a OSTUNI(BR) il 15.03.1970 atto 147-1.A

I.S.

MORO MARIA
nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973 atto 31-1.A

POLIGNINO CARLO
nato a Ceglie Messapica(BR) il 04.09.1993 atto 359-1.A

POLIGNINO ARIANNA
nata a OSTUNI(BR) il 09.03.1999 atto 48-1.A

La presente certificazione ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 28/03/2008

D.S. Euro 0,26



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
FELICE SGURA

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art.3,
secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39
Respons./Data immissione dati: FELICE SGURA - 28/03/2008

L'intestatario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni
contenute nel presentecertificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:

.....



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI
72017 OSTUNI - Piazza della Libertà

CERTIFICATO DI CITTADINANZA

visti gli atti d'ufficio

SI CERTIFICA CHE

MORO MARIA

nata a OSTUNI(BR) il 11.01.1973 atto 31-1.A
residente in LGO RISORGIMENTO n.17 int.5

HA LA CITTADINANZA ITALIANA

La presente certificazione ha validita` di 6 mesi dalla data del rilascio

OSTUNI, li 17/04/2008

D.S. Euro 0,26



D'ordine del SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE - DELEGATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ANGELA D'ADAMO

Respons./Data immissione dati: ARCANGELO CAVALLLO - 17/04/2008

IL DICHIARANTE

Data:

.....

L'intestatario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art.76 D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALI - CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

Foto. Cassa N. 2111
12.10.2008/

Moro Maria

Spett.le
I.A.C.P.
Ufficio Inquilinato
Via Casimiro, 27
72100 Brindisi

La sottoscritta Moro Maria, nata in Ostuni (BR) il 14/01/1973 ed ivi residente in una casa IACP in Largo Risorgimento n. 17/5, sollecita l'esame della pratica di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della L.R. n.1 del 12/01/2005 art. 60, modificata dal comma 20 dell'art. 3 della L.R. n. 40 del 31/12/2007.

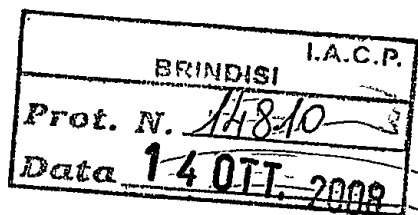
La sottoscritta fa infatti presente che, con raccomandata del 23/04/2008 e con ricevuta di ritorno del 28/04/2008, ha presentato domanda per la suddetta regolarizzazione, in quanto abita l'alloggio dal 15/11/1999 insieme al proprio nucleo familiare.

In attesa di un cortese cenno di riscontro invia distinti saluti.

Ostuni, 25 settembre 2008

Moro Maria

Moro Maria



Sts. Carrozzini
20.4.2009



COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA

RACC. A.R.

I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N.	3775
Data	20 APR. 2009

Al Sindaco
Stas
fino alle
definitive del
giudizio pendente
che lo vede
Cenari

PROT. N. 1234
DATA

17 APR. 2009

SPETTABILE IACP
SETTORE INQUILINATO
Alla c.a. Dott. Franco Stasi
VIA G.B. CASIMIRO, N.27
72100 BRINDISI

AL SIGNOR ANGLANI MARINO
Corso Vittorio Emanuele II n.74
72017 OSTUNI

e.p.c.

ALLA SIGNORA MORO MARIA
Largo Risorgimento n.17/E/5
72017 OSTUNI

AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO: Regularizzazione a nome di Moro Maria di Ostuni del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n.1 del 12.01.2005 e L.R. Puglia n.40 del 31.12.2007 art.3 co. 20 per l'alloggio di E.R.P. sito in Ostuni in Largo Risorgimento n.17/E/5 già assegnato al Signor Anglani Marino di Ostuni. - Sospensione procedimento di decadenza.

Premesso

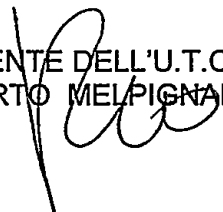
- che con nota pari oggetto e protocollo del 24.3.2009 è stata pronunciata la decadenza del sig. Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi sito in Ostuni al L.go Risorgimento, n. 17/E/5;
- che tale decadenza è stata pronunciata in quanto l'IACP di Brindisi ha comunicato a questa Amministrazione che la sig.ra Moro Maria ha presentato domanda di regularizzazione ex art. 60 L.r. 1/05 in relazione al medesimo alloggio, sul presupposto che l'alloggio medesimo non è più utilizzato dall'Anglani ma dalla signora Moro Maria;
- che con note acquisite al prot. comunale al n. 8830 del 6 e del 7 aprile 2009, il sig. Anglani Marino, nel contestare il provvedimento di decadenza per una serie di ragioni di ordine formale, nel merito ha comunicato e documentato che è in corso un giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Ostuni, tendente ad ottenere la risoluzione di un contratto verbale di comodato per la durata di tre mesi intercorso tra la sig.ra Moro e il sig. Anglani;

- che l'esito di tale giudizio (la cui udienza di discussione è fissata per l'8.5.2009) è idoneo ad influire sul provvedimento di decadenza, in quanto potrà accertare se l'immobile di che trattasi è stato effettivamente lasciato dall'Anglani ed utilizzato dalla Moro;
- ritenuto, pertanto, opportuno sospendere l'efficacia del provvedimento di decadenza sino all'esito del giudizio;

Visto l'art. 21-*quater* L. 241/90;

Dispone la sospensione del provvedimento di decadenza prot. 1234 del 24.3.2009 sino all'esito del giudizio di cui alla premessa.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
ING. ROBERTO MELPIGNANO



**Istituto Autonomo per le Case Popolari
della provincia di Brindisi**

(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474)

Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Brindisi li' 25 MAR 2009

Prot. n. 5076

Settore Inquilinato

Raccomandata a.r.

Al Dirigente dell' U.T.C.

Comune di OSTUNI

Ing. Roberto Melpignano

72017 OSTUNI (BR)

e p.c. **Sig. SINDACO del**

Comune di Ostuni

Palazzo di Città

72017 OSTUNI (BR)

Sig.ra MORO MARIA

L.go Risorgimento n. 17/E/5

72017 OSTUNI (BR)

Dott. De Stradis

Responsabile Ufficio Legale I.A.C.P.

SEDE

Oggetto: Adempimenti ai sensi dell'art. 19 "Legge Regionale n° 54 del 20 dicembre 1984". Domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005, della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20 e della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009 art.1. Alloggio di e.r.p sito in Ostuni al L.go Risorgimento n. 17/E/5. SOLLECITO.

Questo Ufficio, per gli adempimenti di Vs. competenza, concernenti la definizione della domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005-art.60, della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20 e della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009 art.1, presentata a questo I.A.C.P., dalla Sig.ra MORO MARIA, nata a Ostuni l' 11.1.1973, invita la S.V. a voler definire la decadenza nei confronti dell'assegnatario originario, Sig. ANGLANI MARINO, nato a Ostuni il 3.1.1932, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n° 54 del 20 dicembre 1984.

Ciò premesso, atteso che, la S.V. ha inviato con nota raccomandata a.r. del 24/3/2009, prot. 1234 del 24/3/2009, registrata in atti di questo Istituto, al prot. n. 3022 del 27/3/2009, con la quale comunicava, a questo Ente, la "formale decadenza" nei confronti del Sig ANGLANI Marino nato a Ostuni il 3.1.1932, e successivamente, con nota del 17/4/2009 prot. n. 1234, comunicava la surrichiamata "formale decadenza" "sospesa", collegando la stessa, all'esito di un "giudizio civile" da parte del Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Ostuni, si sollecita la S.V. ad adempiere, ai sensi dell'art. 19 della L.R. Puglia n. 54 del 20/12/1984, ed a definire la "decadenza" nei confronti del Sig. ANGLANI Marino, considerando il danno economico, che si protrae nei confronti di questo Istituto, nonché della richiedente la regolarizzazione del rapporto locativo, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi regionali, di cui all'oggetto.

Tanto al fine della conclusione del procedimento amministrativo di Vs. competenza, riservandosi questo Ufficio, in caso di inottemperanza, di adottare i conseguenti provvedimenti previsti dalle vigenti normative.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig Cosimo Cannalire, dipendente di questo Ente, che potrà essere contattato telefonicamente al n. 0831-225710.

Distinti saluti



Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi

**Istituto Autonomo per le Case Popolari
della provincia di Brindisi**

(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474)

Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Brindisi li'

25-MAG-2009

Prot. n. 5076

Settore Inquilinato

Raccomandata a.r.

**Al Dirigente dell' U.T.C.
Comune di OSTUNI
Ing. Roberto Melpignano
72017 OSTUNI (BR)
e p.c. Sig. SINDACO del
Comune di Ostuni
Palazzo di Città
72017 OSTUNI (BR)
Sig.ra MORO MARIA
L.go Risorgimento n. 17/E/5
72017 OSTUNI (BR)
Dott. De Stradis
Responsabile Ufficio Legale I.A.C.P.
SEDE**

Oggetto: Adempimenti ai sensi dell'art. 19 "Legge Regionale n° 54 del 20 dicembre 1984". Domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005, della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20 e della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009 art.1. Alloggio di e.r.p sito in Ostuni al L.go Risorgimento n. 17/E/5. SOLLECITO.

Questo Ufficio, per gli adempimenti di Vs. competenza, concernenti la definizione della domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1 del 12/01/2005-art.60, della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 comma 20 e della L.R. Puglia n. 5 del 16/3/2009 art.1, presentata a questo I.A.C.P., dalla Sig.ra MORO MARIA, nata a Ostuni l' 11.1.1973, invita la S.V. a voler definire la decadenza nei confronti dell'assegnatario originario, Sig. ANGLANI MARINO, nato a Ostuni il 3.1.1932, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n° 54 del 20 dicembre 1984.

Ciò premesso, atteso che, la S.V. ha inviato con nota raccomandata a.r. del 24/3/2009, prot. 1234 del 24/3/2009, registrata in atti di questo Istituto, al prot. n. 3022 del 27/3/2009, con la quale comunicava, a questo Ente, la "formale decadenza" nei confronti del Sig ANGLANI Marino nato a Ostuni il 3.1.1932, e successivamente, con nota del 17/4/2009 prot. n. 1234, comunicava la surrichiamata "formale decadenza" "sospesa", collegando la stessa, all'esito di un "giudizio civile" da parte del Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Ostuni, si sollecita la S.V. ad adempiere, ai sensi dell'art. 19 della L.R. Puglia n. 54 del 20/12/1984, ed a definire la "decadenza" nei confronti del Sig. ANGLANI Marino, considerando il danno economico, che si protrae nei confronti di questo Istituto, nonché della richiedente la regolarizzazione del rapporto locativo, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi regionali, di cui all'oggetto.

Tanto al fine della conclusione del procedimento amministrativo di Vs. competenza, riservandosi questo Ufficio, in caso di inottemperanza, di adottare i conseguenti provvedimenti previsti dalle vigenti normative.

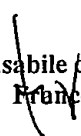
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig Cosimo Cannalire, dipendente di questo Ente, che potrà essere contattato telefonicamente al n. 0831-225710.

Distinti saluti



Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi



St. Cannata
22.9.2009

Erg. Sig.
Dr. Michele Lästella
Commissario IACP
Via Casimiro, 27 Brindisi

Come è a conoscenza dell'Istituto da Lei presieduto, la scrivente, il 23/4/2008, ha presentato domanda di regolarizzazione ai sensi delle leggi regionali 1/2005 e 40/2007.

Quanto sopra con riferimento all'alloggio abitato, in sub-locazione, dal 1999 e sito in Ostuni in Largo Risorgimento n.17/E/5.

La pratica, che ha avuto un iter eccessivamente lungo, è stata sospesa in attesa della pronuncia di decadenza dall'alloggio in questione del sig. Anglani Marino da parte del Comune di Ostuni.

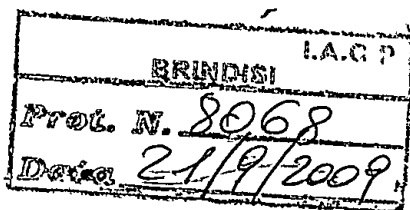
Detta decadenza è poi avvenuta il 24 marzo 2009 e da ultimo, con provvedimento del Comune di Ostuni, il 28 luglio 2009.

Rimossa pertanto la causa che ha determinato la sospensione della domanda di regolarizzazione da parte dell'IACP, la sottoscritta chiede che si proceda tempestivamente a regolarizzare il proprio rapporto locativo ai sensi delle leggi regionali innanzi citate.

Distinti saluti.

Ostuni,

Moro Maria





COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA

RACC. A.R.

18018
PROT. N. 1234

DATA 28 LUG. 2009

AL SIGNOR ANGLANI MARINO
Corso-Vittorio Emanuele-II-n.74
72017 OSTUNI

BRINDISI I.A.C.P.	
Prot. N.	8068
Data	21 SET. 2009

SPETTABILE IACP
SETTORE INQUILINATO
Alla c.a Dott. Franco Stasi
VIA G.B. CASÍMIRO, N.27
72100 BRINDISI

e.p.c.

ALLA SIGNORA MORO MARIA
Largo Risorgimento n.17/E/5
72017 OSTUNI

AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO: Regularizzazione a nome di Moro Maria di Ostuni del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n.1 del 12.01.2005 e L.R. Puglia n.40 del 31.12.2007 art.3 co. 20 per l'alloggio di E.R.P. sito in Ostuni in Largo Risorgimento n.17/E/5 già assegnato al Signor Anglani Marino di Ostuni - Decadenza.

Premesso

- che con nota pari oggetto e protocollo del 24.3.2009 è stata pronunciata la decadenza del sig. Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi sito in Ostuni al L.go Risorgimento, n. 17/E/5;
- che tale decadenza è stata pronunciata in quanto l'IACP di Brindisi ha comunicato a questa Amministrazione che la sig.ra Moro Maria ha presentato domanda di regularizzazione ex art. 60 L.r. 1/05 in relazione al medesimo alloggio, sul presupposto che l'alloggio medesimo non sia più utilizzato dall'Anglani;
- che con note acquisite al prot. comunale al n. 8830 del 6 e del 7 aprile 2009, il sig. Anglani Marino comunicava e documentava la pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Ostuni, tendente ad ottenere la risoluzione di un contratto verbale di comodato per la durata di tre mesi intercorso tra la sig.ra Moro e il sig. Anglani;
- che, ritenendo l'esito di tale giudizio influente sul provvedimento di decadenza (in quanto destinato ad accertare se l'immobile di che trattasi è stato effettivamente lasciato dall'Anglani ed

utilizzato dalla Moro), con nota del 17.4.2009, prot. 1234, veniva sospesa l'efficacia del provvedimento di decadenza sino all'esito del predetto giudizio;

VISTA

- la nota acquisita al prot. comunale al n. 13582 del 25.5.2009, con la quale l'avv. Anglani trasmetteva il dispositivo della sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. di Ostuni n. 46/09, con la quale è stata accolta la domanda del medesimo avv. Anglani e disposto il rilascio dell'immobile di che trattasi da parte della Moro;
- la nota acquisita al prot. comunale al n. 1801 del 15.7.2009, con la quale l'avv. Maria Cristina Mele, in nome e per conto della sig.ra Moro Maria, fa presente che la citata sentenza del Tribunale di Brindisi effettivamente accerta l'esistenza delle condizioni per dichiarare la decadenza dell'Anglani dall'assegnazione dell'alloggio e, di converso, il diritto della Moro a regolarizzare il rapporto locatizio. Per tale ragione, diffida Comune e IACP a porre in essere quanto necessario a definire il procedimento di regolarizzazione;

DATO ATTO

- che la sentenza più volte citata dà atto che *"è pacifico che Anglani Marino, assegnatario dell'alloggio popolare in parola con diritto di riscatto, in data 1.11.1999 concludeva con l'odierna resistente un contratto scritto di sublocazione dell'alloggio per cui è causa della durata di anni 4 (contratto prodotto dall'attore con la memoria integrativa ai sensi dell'art. 426 cpc). E' pacifico che dall'inizio del rapporto e sino ad oggi la resistente occupa l'immobile in parola senza soluzione di continuità"*. Sulla base di tali premesse fattuali, il Tribunale accoglie sì l'istanza dell'Anglani, ma soltanto perché l'immobile è detenuto *sine titolo* dalla Moro in quanto il contratto di sublocazione a suo tempo intercorso è nullo per violazione di norme imperative;
- che, pertanto, è incontrovertito che l'avv. Anglani ha lasciato volontariamente (sulla base di un contratto di sublocazione) l'immobile di che trattasi, e ciò integra pienamente la previsione di cui all'art. 19 lett. a) L.r. 54/84, secondo la quale *"La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario: a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli..."*; nonché della successiva lett. b), che commina analoga sanzione per chi *"non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso"*;
- che la norma mira ad avversare il verificarsi di situazioni comunque estranee al fine pubblico per il quale l'alloggio popolare è stato assegnato e, pertanto, è legittimo disporre la decadenza dall'assegnazione (cfr. Tar Puglia, Lecce, 14 settembre 1998, n. 626; CdS, IV, 14 settembre 2007, n. 1382);

tutto ciò premesso, per le ragioni indicate

DICHIARA

la decadenza dell'avv. Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio sito in Ostuni al L.go Risorgimento, n. 17/E/5.

Ai sensi dell'art. 21-quater L. 241/90, il presente atto è immediatamente esecutivo, sin dalla sua comunicazione

Ferma restando l'esecutività dell'atto, avverso il medesimo è ammesso ricorso dinanzi al Tar per la Puglia o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, nel rispettivo termine di giorni 60 e 120 dalla notifica e/o comunicazione del presente.

Responsabile del Procedimento è il sottoscritto ing. Roberto Melpignano ed i relativi atti possono essere visionati presso l'Ufficio Tecnico Comunale negli orari di istituto.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
ING. ROBERTO MELPIGNANO



Si. Carriani
14.8.2009

[Handwritten signature]

BRINDISI	I.A.C.P.
Prot. N. 3223	
Data 03 AGO 2009	



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA

18018
PROT. N. 4234
DATA 28 LUG. 2009

RACC. A.R.

AL SIGNOR ANGLANI MARINO
Corso Vittorio Emanuele II n.74 -
72017 OSTUNI

SPETTABILE IACP
SETTORE INQUILINATO
Alla c.a. Dott. Franco Stasi
VIA G.B. CASIMIRO, N.27
72100 BRINDISI

e.p.c. ——— ALLA SIGNORA MORO MARIA
Largo Risorgimento n.17/E/5
72017 OSTUNI

AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO: Regularizzazione a nome di Moro Maria di Ostuni del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n.1 del 12.01.2005 e L.R. Puglia n.40 del 31.12.2007 art.3 co. 20 per l'alloggio di E.R.P. sito in Ostuni in Largo Risorgimento n.17/E/5 già assegnato al Signor Anglani Marino di Ostuni – Decadenza.

Premesso

- che con nota pari oggetto e protocollo del 24.3.2009 è stata pronunciata la decadenza del sig. Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi sito in Ostuni al L.go Risorgimento, n. 17/E/5;
- che tale decadenza è stata pronunciata in quanto l'IACP di Brindisi ha comunicato a questa Amministrazione che la sig.ra Moro Maria ha presentato domanda di regularizzazione ex art. 60 L.r. 1/05 in relazione al medesimo alloggio, sul presupposto che l'alloggio medesimo non sia più utilizzato dall'Anglani;
- che con note acquisite al prot. comunale al n. 8830 del 6 e del 7 aprile 2009, il sig. Anglani Marino comunicava e documentava la pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Ostuni, tendente ad ottenere la risoluzione di un contratto verbale di comodato per la durata di tre mesi intercorso tra la sig.ra Moro e il sig. Anglani;
- che, ritenendo l'esito di tale giudizio influente sul provvedimento di decadenza (in quanto destinato ad accertare se l'immobile di che trattasi è stato effettivamente lasciato dall'Anglani ed

utilizzato dalla Moro), con nota del 17.4.2009, prot. 1234, veniva sospesa l'efficacia del provvedimento di decadenza sino all'esito del predetto giudizio;

VISTA

- la nota acquisita al prot. comunale al n. 13582 del 25.5.2009, con la quale l'avv. Anglani trasmetteva il dispositivo della sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. di Ostuni n. 46/09, con la quale è stata accolta la domanda del medesimo avv. Anglani e disposto il rilascio dell'immobile di che trattasi da parte della Moro;
- la nota acquisita al prot. comunale al n. 1801 del 15.7.2009, con la quale l'avv. Maria Cristina Mele, in nome e per conto della sig.ra Moro Maria, fa presente che la citata sentenza del Tribunale di Brindisi effettivamente accerta l'esistenza delle condizioni per dichiarare la decadenza dell'Anglani dall'assegnazione dell'alloggio e, di converso, il diritto della Moro a regolarizzare il rapporto locatizio. Per tale ragione, diffida Comune e IACP a porre in essere quanto necessario a definire il procedimento di regolarizzazione;

DATO ATTO

- che la sentenza più volte citata dà atto che *"è pacifico che Anglani Marino, assegnatario dell'alloggio popolare in parola con diritto di riscatto, in data 1.11.1999 concludeva con l'odierna resistente un contratto scritto di sublocazione dell'alloggio per cui è causa della durata di anni 4 (contratto prodotto dall'attore con la memoria integrativa ai sensi dell'art. 426 cpc). E' pacifico che dall'inizio del rapporto e sino ad oggi la resistente occupa l'immobile in parola senza soluzione di continuità"*. Sulla base di tali premesse fattuali, il Tribunale accoglie sì l'istanza dell'Anglani, ma soltanto perché l'immobile è detenuto *sine titolo* dalla Moro in quanto il contratto di sublocazione a suo tempo intercorso è nullo per violazione di norme imperative;
- che, pertanto, è incontroverso che l'avv. Anglani ha lasciato volontariamente (sulla base di un contratto di sublocazione) l'immobile di che trattasi, e ciò integra pienamente la previsione di cui all'art. 19 lett. a) L.r. 54/84, secondo la quale *"La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario: a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli..."*; nonché della successiva lett. b), che commina analoga sanzione per chi *"non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso"*;
- che la norma mira ad avversare il verificarsi di situazioni comunque estranee al fine pubblico per il quale l'alloggio popolare è stato assegnato e, pertanto, è legittimo disporre la decadenza dall'assegnazione (cfr. Tar Puglia, Lecce, 14 settembre 1998, n. 626; CdS, IV, 14 settembre 2007, n. 1382);

tutto ciò premesso, per le ragioni indicate

DICHIARA

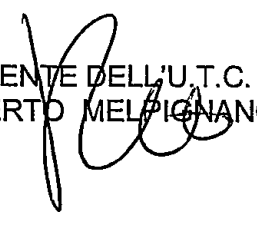
la decadenza dell'avv. Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio sito in Ostuni al L.go Risorgimento, n. 17/E/5.

Ai sensi dell'art. 21-*quater* L. 241/90, il presente atto è immediatamente esecutivo, sin dalla sua comunicazione

Ferma restando l'esecutività dell'atto, avverso il medesimo è ammesso ricorso dinanzi al Tar per la Puglia o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, nel rispettivo termine di giorni 60 e 120 dalla notifica e/o comunicazione del presente.

Responsabile del Procedimento è il sottoscritto ing. Roberto Melpignano ed i relativi atti possono essere visionati presso l'Ufficio Tecnico Comunale negli orari di istituto.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
ING. ROBERTO MELPIGNANO

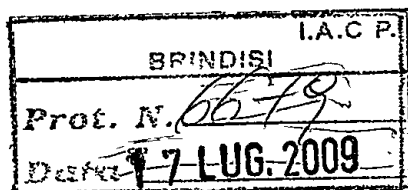


Studio Legale Caiulo & Mele

Largo Angioli, 3 - 72100 Brindisi - Tel. 0831 560878

Fax 0831 527772

Avv. Alessandro Caiulo
Avv. Maria Cristina Mele



AL SINDACO DEL COMUNE DI
72017 OSTUNI

RACC.A.R. anticipata via fax

p.c. Istituto Autonomo Case Popolari della
Provincia di Brindisi
Via Casimiro n°21
72100 BRINDISI

Oggetto: DIFFIDA E MESSA IN MORA. Moro Maria c/ Anglani Marino. Regularizzazione rapporto locativo alloggio di e.r.p. in Ostuni al largo Risorgimento n°17/E/5.

Scrivo in nome e per conto della sig.ra Moro Maria per comunicare quanto segue.

A seguito di regolare domanda presentata dalla sig.ra Moro Maria per la cosiddetta "sanatoria" ai sensi dell'art.60 delle L.R. Puglia n°1 del 12.1.2005, relativamente all'alloggio indicato in oggetto, il Comune di Ostuni in data 24.3.2009 disponeva la formale decadenza del sig. Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio.

In data 17.4.2009 il Comune di Ostuni sospendeva l'efficacia del suddetto provvedimento di decadenza fino all'esito del giudizio pendente tra Moro Maria e Anglani Marino al fine di accertare se l'immobile di che trattasi è stato effettivamente lasciato dall'Anglani ed utilizzato dalla Moro.

Con sentenza n°46 dell'8.5.2009, il Tribunale di Brindisi Sez.dist.Ostuni, in persona del giudice dott.ssa De Giorgi, ha statuito non solo che è pacifico che Anglani Marino in data 1.11.1999 concludeva con l'odierna resistente un contratto scritto di sublocazione dell'alloggio per cui è causa ma anche che è pacifico che dall'inizio del rapporto e sino ad oggi la resistente occupa l'immobile in parola senza soluzione di continuità.

Essendo stato verificato il presupposto in attesa del quale era stata concessa la sospensione della decadenza, nonostante che sia stato accertato che Moro Maria possiede i requisiti previsti dalle vigenti normative per la regularizzazione del rapporto locativo e benché numerosi siano stati i solleciti, anche da parte dell'Ente proprietario, il Comune di Ostuni, inspiegabilmente, non ha ancora definito la pratica di cui all'oggetto.

Studio Legale Caiulo & Mele

Largo Angioli, 3 - 72100 Brindisi - Tel. 0831 560878

Fax 0831 527772

Avv. Alessandro Caiulo
Avv. Maria Cristina Mele

Poiché non è più intenzione di Moro Maria di continuare a subire passivamente i danni e i pregiudizi conseguenti all'innegabile ritardo con cui la pubblica amministrazione sta procedendo nella presente pratica

INVITO E FORMALMENTE DIFFIDO

codesta P.A. a voler immediatamente adempiere ai sensi dell'art.19 L.R. n°54/84 alla regolarizzazione del rapporto locativo così come previsto delle leggi in materia, con espresso avvertimento che, in difetto di positivo ed immediato riscontro, sarò costretta ad agire, nelle opportune sedi, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della mia assistita.

Distinti saluti.

Brindisi, 13.7.2009

Avv. Maria Cristina Mele

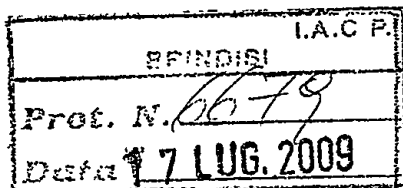


Studio Legale Caiulo & Mele

Largo Angioli, 3 - 72100 Brindisi - Tel. 0831 560878

Fax 0831 527772

Avv. Alessandro Caiulo
Avv. Maria Cristina Mele



AL SINDACO DEL COMUNE DI
72017 OSTUNI

RACC.A.R. anticipata via fax

p.c. Istituto Autonomo Case Popolari della
Provincia di Brindisi
Via Casimiro n°21
72100 BRINDISI

Oggetto: DIFFIDA E MESSA IN MORA. Moro Maria c/ Anglani Marino. Regularizzazione rapporto locativo alloggio di e.r.p. in Ostuni al largo Risorgimento n°17/E/5.

Scrivo in nome e per conto della sig.ra Moro Maria per comunicare quanto segue.

A seguito di regolare domanda presentata dalla sig.ra Moro Maria per la cosiddetta "sanatoria" ai sensi dell'art.60 delle L.R. Puglia n°1 del 12.1.2005, relativamente all'alloggio indicato in oggetto, il Comune di Ostuni in data 24.3.2009 disponeva la formale decadenza del sig. Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio.

In data 17.4.2009 il Comune di Ostuni sospendeva l'efficacia del suddetto provvedimento di decadenza fino all'esito del giudizio pendente tra Moro Maria e Anglani Marino al fine di accertare se l'immobile di che trattasi è stato effettivamente lasciato dall'Anglani ed utilizzato dalla Moro.

Con sentenza n°46 dell'8.5.2009, il Tribunale di Brindisi Sez.dist.Ostuni, in persona del giudice dott.ssa De Giorgi, ha statuito non solo che è *pacifico che Anglani Marino in data 1.11.1999 concludeva con l'odierna resistente un contratto scritto di sublocazione dell'alloggio per cui è causa* ma anche che è *pacifico che dall'inizio del rapporto e sino ad oggi la resistente occupa l'immobile in parola senza soluzione di continuità.*

Essendo stato verificato il presupposto in attesa del quale era stata concessa la sospensione della decadenza, nonostante che sia stato accertato che Moro Maria possiede i requisiti previsti dalle vigenti normative per la regularizzazione del rapporto locativo e benché numerosi siano stati i solleciti, anche da parte dell'Ente proprietario, il Comune di Ostuni, inspiegabilmente, non ha ancora definito la pratica di cui all'oggetto.



Studio Legale Caiulo & Mele

Largo Angioli, 3 - 72100 Brindisi - Tel. 0831 560878

Fax 0831 527772

Avv. Alessandro Caiulo

Avv. Maria Cristina Mele

Poiché non è più intenzione di Moro Maria di continuare a subire passivamente i danni e i pregiudizi conseguenti all'inevitabile ritardo con cui la pubblica amministrazione sta procedendo nella presente pratica

INVITO E FORMALMENTE DIFFIDO

codesta P.A. a voler immediatamente adempiere ai sensi dell'art.19 L.R. n°54/84 alla regolarizzazione del rapporto locativo così come previsto dalle leggi in materia, con espresso avvertimento che, in difetto di positivo ed immediato riscontro, sarò costretta ad agire, nelle opportune sedi, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della mia assistita.

Distinti saluti.

Brindisi, 13.7.2009

Avv. Maria Cristina Mele



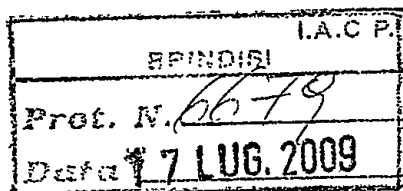
Sis. CARRABINE
21.4.2014

Studio Legale Caiulo & Mele

Largo Angioli, 3 - 72100 Brindisi - Tel. 0831 560878

Fax 0831 527772

Avv. Alessandro Caiulo
Avv. Maria Cristina Mele



AL SINDACO DEL COMUNE DI
72017 OSTUNI

RACC.A.R. anticipata via fax

p.c. Istituto Autonomo Case Popolari della
Provincia di Brindisi
Via Casimiro n°21
72100 BRINDISI

Oggetto: DIFFIDA E MESSA IN MORA. Moro Maria c/ Anglani Marino. Regularizzazione rapporto locativo alloggio di e.r.p. in Ostuni al largo Risorgimento n°17/E/5.

Scrivo in nome e per conto della sig.ra Moro Maria per comunicare quanto segue.

A seguito di regolare domanda presentata dalla sig.ra Moro Maria per la cosiddetta "sanatoria" ai sensi dell'art.60 delle L.R. Puglia n°1 del 12.1.2005, relativamente all'alloggio indicato in oggetto, il Comune di Ostuni in data 24.3.2009 disponeva la formale decadenza del sig. Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio.

In data 17.4.2009 il Comune di Ostuni sospendeva l'efficacia del suddetto provvedimento di decadenza fino all'esito del giudizio pendente tra Moro Maria e Anglani Marino al fine di accertare se l'immobile di che trattasi è stato effettivamente lasciato dall'Anglani ed utilizzato dalla Moro.

Con sentenza n°46 dell'8.5.2009, il Tribunale di Brindisi Sez.dist.Ostuni, in persona del giudice dott.ssa De Giorgi, ha statuito non solo che *è pacifico che Anglani Marino in data 1.11.1999 concludeva con l'odierna resistente un contratto scritto di sublocazione dell'alloggio per cui è causa* ma anche che *è pacifico che dall'inizio del rapporto e sino ad oggi la resistente occupa l'immobile in parola senza soluzione di continuità.*

Essendo stato verificato il presupposto in attesa del quale era stata concessa la sospensione della decadenza, nonostante che sia stato accertato che Moro Maria possiede i requisiti previsti dalle vigenti normative per la regularizzazione del rapporto locativo e benché numerosi siano stati i solleciti, anche da parte dell'Ente proprietario, il Comune di Ostuni, inspiegabilmente, non ha ancora definito la pratica di cui all'oggetto.

Studio Legale Caiulo & Mele

Largo Angioli, 3 - 72100 Brindisi - Tel. 0831 560878

Fax 0831 527772

Avv. Alessandro Caiulo

Avv. Maria Cristina Mele

Poiché non è più intenzione di Moro Maria di continuare a subire passivamente i danni e i pregiudizi conseguenti all'innegabile ritardo con cui la pubblica amministrazione sta procedendo nella presente pratica

INVITO E FORMALMENTE DIFFIDO

codesta P.A. a voler immediatamente adempiere ai sensi dell'art.19 L.R. n°54/84 alla regolarizzazione del rapporto locativo così come previsto delle leggi in materia, con espresso avvertimento che, in difetto di positivo ed immediato riscontro, sarò costretta ad agire, nelle opportune sedi, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della mia assistita.

Distinti saluti.

Brindisi, 13.7.2009

Avv. Maria Cristina Mele





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, Sez. dist. Ostuni, in composizione monocratica, in persona del giudice Donatella De Giorgi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 362 del R.G. 2007,

TRA

ANGLANI-MARINO,

rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avv. C. Nacci, entrambi procuratori domiciliatari;

- ricorrente -

CONTRO

MORO MARIA,

rappresentata e difesa dall'avv. M. C. Mele, procuratore domiciliatario;

- resistente -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato a Moro Maria, Anglani Marino ha esposto che

- Da oltre cinquanta anni è assegnatario, con diritto di riscatto, di una casa economica popolare sita in Ostuni al largo Risorgimento 17 scala E interno 5;
- La predetta casa è stata concessa in locazione a Moro Maria a partire dal 1.11.1999 e sino al 5.6.2004 per il canone mensile di € 232;
- A partire dal 9.12.2004 la locazione si è trasformata in comodato gratuito a tempo determinato, esattamente per tre mesi, nell'attesa che la sig. Moro, odierna resistente, si trasferisse presso l'abitazione dei genitori del marito Polignino Angelo;
- Per vari motivi tanto non è accaduto sicchè la resistente tuttora occupa l'immobile in parola, nonostante l'istante abbia comunicato più volte la volontà di rientrare nel possesso dell'immobile per andarvi ad abitare e per procedere al suo riscatto presso lo IACP.

Ha quindi concluso per la restituzione immediata dell'immobile in parola con riserva di risarcimento danni in separata sede; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva la resistente concludendo per il rigetto della domanda e per l'accertamento della persistente vigenza del contratto di locazione tra le parti relativo all'immobile in parola con scadenza al 30.11.2011, con vittoria delle spese di lite.

In particolare evidenziava che il contratto di locazione, iniziato il 1.11.1999, era sempre rimasto tale, con regolare versamento dei canoni di locazione sino alla mensilità di maggio 2007, senza mai trasformarsi in contratto di comodato gratuito, essendo semplicemente cessata da parte del locatore, ad un certo momento, l'abitudine di rilasciare alla conduttrice la relativa quietanza di pagamento dei canoni.

A verbale l'attore, senza mai modificare la domanda, sollecitava il giudice a rilevare d'ufficio la nullità del rapporto di locazione o di comodato.

Disposto il mutamento del rito da ordinario in locatizio ed acquisita la documentazione in atti, senza attività istruttoria, ritenuta superflua, all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa ed all'esito il giudice dava lettura della sentenza assenti le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di rilascio dell'immobile è fondata, sia pure per motivi diversi da quelli indicati dal ricorrente.

E' pacifico che Anglani Marino, assegnatario dell'alloggio popolare in parola con diritto di riscatto, in data 1.11.1999 concludeva con l'odierna resistente un contratto scritto di sublocazione dell'alloggio per cui è causa della durata di anni 4 (contratto prodotto dall'attore con la memoria integrativa ai sensi dell'art 426 cpc).

E' pacifico che dall'inizio del rapporto e sino ad oggi la resistente occupa l'immobile in parola senza soluzione di continuità.

A titolo di locazione, prima, e di comodato, dal 9.12.2004, secondo le allegazioni del ricorrente.

A titolo di locazione, mai venuta meno, secondo le allegazioni della resistente.

A tal fine le parti hanno chiesto di provare le rispettive allegazioni in fatto.

Tuttavia l'istruttoria chiesta appare ultronea dal momento che entrambe le posizioni delle parti presuppongono un rapporto contrattuale (locazione o comodato che sia), che è invece insussistente ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 26 L. 513/77, norma che sancisce la nullità di cessioni e sublocazioni di immobili di edilizia economica popolare.

Invero (come statuito da Cassazione n 5481/01) in tema di edilizia economica e popolare, l'art. 26 della legge 8 agosto 1977 n. 513, dopo aver vietato la cessione, in tutto od in parte e a qualsiasi titolo, dell'alloggio ed aver comminato sanzioni a carico del concessionario inadempiente, sancisce e espressamente, al quinto comma, che: " Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli; la nullità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice".

Trattasi, con ogni evidenza, di un'applicazione nel caso particolare del generale principio di cui all'art. 1421 c.c., secondo cui la nullità del contratto, ove prevista dalla legge, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è, inoltre, rilevabile di ufficio dal giudice, nel rispetto degli art 99 e 112 cpc, (solo) ove sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti elemento costitutivo della domanda.

Pertanto, dal momento che presupposto dell'odierna domanda di rilascio dell'immobile è un contratto (locazione o comodato, non rileva) dichiarato nullo ex lege, tale invalidità va dichiarata d'ufficio dal giudice adito, trattandosi contratto di sublocazione (o comodato) tra il concessionario locatore ed un terzo sublocatario di un alloggio del tipo indicato dalla norma.

Pertanto la prova della eventuale sublocazione, ove acquisita, sarebbe stata irrilevante a paralizzare la azione di rilascio, stante la evidente nullità del patto che la avrebbe originata e la inconferenza di una pretesa detenzione "qualificata" degli occupanti (e cioè di una situazione possessoria inidonea a costituire ostacolo alla azione di rilascio proposta dall'assegnatario)

In conclusione la domanda di rilascio promossa dall'attore non può scaturire dal titolo, accertato nullo, del preteso contratto di sublocazione, prima, e di comodato, poi, ma dal diritto dell'assegnatario (che non era stato dichiarato decaduto, essendo stato sospeso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'immobile in parola) alla rimozione della situazione contra legem indotta dalla occupazione (da lui autorizzata o meno) da parte dell'odierna resistente.

In conclusione va accolta la domanda di rilascio dell'immobile in parola in quanto detenuto sine titolo da Moro Maria.

Motivi di equità, costituiti dal pacifico contratto di sublocazione stipulato in passato tra le parti, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

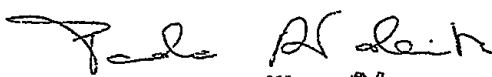
P.Q.M.

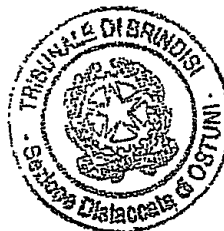
Il Tribunale di Brindisi, Sez. dist. Ostuni, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto da Anglani Marino nei confronti di Moro Maria, così decide:

- accoglie la domanda e per l'effetto ordina a Moro Maria di rilasciare entro il 30.7.2009 nella disponibilità di Anglani Marino l'immobile sito in Ostuni largo Risorgimento n 17 scala E interno 5, trattandosi di immobile detenuto sine titolo.

- Spese compensate.

Ostuni, 8.5.2009


Il Cancelliere C1
(Paola D'Angelo - Valente)




Il Giudice unico
IL GIUDICE UNICO
D.ssa D. De Giorgi
3

Copia di Atto ricevuto il

COPIA



- 6 APR. 2009

COMUNE DI OSTUNI

Ostuni, lì 04.04.2009

✓

Ill.mo
Sig. Sindaco
Casa Comunale
72017 OSTUNI

OGGETTO: Regolarizzazione a nome di Moro Maria di Ostuni del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005 e L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 co. 20 per alloggio di E.R.P. sito in Ostuni in Largo Risorgimento n. 17/E/5 già assegnato al sig. Anglani Marino di Ostuni. – Riscontro nota IACP prot. n. 18929 del 17.12.2008.

In data 27.03.2009, mi è stata recapitata la nota (prot. n. 1234 del 24.03.2009, recapitata il 27 successivo) con la quale il dirigente dell'U.T.C. Ing. Roberto Melpignano, riscontrando la nota dell'IACP (prot. n. 18929 del 17.12.2008), così provvedeva:

“Visti gli atti di ufficio e dato atto che l'immobile di cui all'oggetto non è più abitato dal sig. Marino Anglani, SI DISPONE LA FORMALE DECADENZA ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54/84 dell'assegnazione al sig. Marino Anglani nato ad Ostuni il 03.01.1932 dell'alloggio di E.R.P. sito in Largo Risorgimento n. 17/E/5

La decisione adottata è illegittima, ingiusta e frettolosa per cui merita censura e riforma unitamente alla nota dell'IACP prot. n. 18929 del 17.12.2008 e se ne chiede la revoca per i motivi che – per necessità d'urgenza- vengono elencati sommariamente con riserva di eventuali note illustrative:

1

La comunicazione a mezzo Racc. A.R. di cui all'oggetto, è firmata dal Dirigente dell'U.T.C. Ing. Roberto Melpignano.

Se pur lo stesso Ingegnere, con molta probabilità, fosse stato abilitato all'istruttoria della pratica (ma ciò non risulta dalla citata raccomandata), comunque non poteva emettere il provvedimento, essendo stato deputato a tal compito esclusivamente il Sindaco (v. art. 18 L.R. 20 Dic. 1984 n.54)

2

La regolarizzazione a nome di Moro Maria del rapporto locativo per l'immobile già assegnato ad Anglani Marino, da 51 anni or sono, necessitava, da parte dell'IACP di Brindisi, di una istruttoria nel contraddittorio delle parti per concretizzare fattualmente la decadenza di Anglani Marino dall'assegnazione e gli eventuali diritti di Moro Maria di ottenerla al posto dell'Anglani. Inoltre l'IACP avrebbe dovuto comunicare all'assegnatario la domanda di regolarizzazione presentata da Moro Maria, perché si desse la possibilità di una adeguata difesa ed una corretta istruttoria nel contraddittorio delle parti. L'inusitata procedura adottata, viola dunque, il principio del contraddittorio, nonché quello di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Inoltre l'eventuale assegnazione dell'alloggio, violerebbe tutti i diritti di altri richiedenti già inseriti nella graduatoria esistente presso il Comune di Ostuni e Moro Maria, per sua stessa ammissione, occupa il 150° posto nella predetta graduatoria.

3

Pende, innanzi al Tribunale di Ostuni al n. 362/2007, un procedimento tra Anglani Marino e Moro Maria avente per oggetto la risoluzione di un contratto verbale di comodato della durata di tre mesi (di cui alla dichiarazione della stessa Moro Maria che si alliga), che sarà definitivamente deciso (dopo circa tre anni dall'inizio) l'8 Maggio 2009 con termine per note entro il 20 aprile 2009.

E' intendimento dell'Anglani, che ha i requisiti di legge e il titolo per l'acquisto ai sensi dell'art. 1 co. 6° della L. 24 Dic. 1993 n. 560, di acquistare l'abitazione, a suo tempo assegnatagli, nel termine di un anno (comma 9°) dall'accertamento da parte dell'Ente Gestore della perdita della qualità di assegnatario.

Per siffatte ragioni

Chiede

1. Che V.S. voglia revocare l'impugnato provvedimento;
2. In via gradata che V.S. voglia sospendere ogni provvedimento di cui all'oggetto al fine di poterlo obiettivamente emetterlo dopo la riespletanda istruttoria da parte dell'IACP

Alliga mediante deposito:

1. Originale ordinanza del G.U. del Tribunale di Brindisi – Sez. Dist. di Ostuni – nella causa Anglani Marino contro Moro Maria, numero di ruolo generale 362/07 rinviata all'08.05.2009 per la discussione finale;
2. Copia della dichiarazione di Moro Maria del 09.12.2004, donde si rileva che la stessa possedeva "con contratto verbale" l'abitazione del Largo Risorgimento n. 17.

Ossequi.

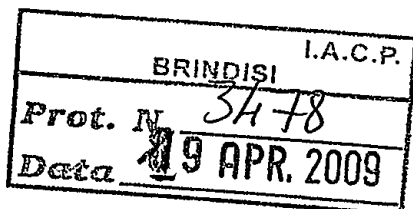
Marino Anglani

Avv. Marino Anglani

*Sig. cammune
di. u. u. p. d.*

*De Sindaco
star
Quanto
Pubblicamente*

Ostuni lì 06.04.2009



Ill.mo
Sig. Sindaco
Casa Comunale
72017 OSTUNI

Ill.mo
COMMISSARIO STRAORDINARIO
IACP
Via G.B. Casimiro n. 127
72100 BRINDISI

Spett.le
IACP
SETTORE INQUILINATO
Via G.B. Casimiro n. 127
72100 BRINDISI

OGGETTO: Regularizzazione a nome di Moro Maria di Ostuni del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2005 e L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007 art. 3 co. 20 per alloggio di E.R.P. sito in Ostuni in Largo Risorgimento n. 17/E/5 già assegnato al sig. Anglani Marino di Ostuni. – Riscontro / nota IACP prot. n. 18929 del 17.12.2008 – Memoria Integrativa

Si fa seguito alla nota del 04.04.2009, di pari oggetto, inviata al sig. Sindaco di Ostuni e ricevuta il 06.04.2009, con la quale veniva riscontrata la nota di esso Comune n. 1234/2009.

Con quest'ultima, che comunque ad ogni buon conto in copia si allega, veniva disposta la decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 19 L.R. Puglia n. 54/1984.

Con la detta nota del 04.04.2009, che comunque, ad ogni buon conto in copia si allega, il sottoscritto, ha esposto formalmente motivi di opposizione alla nota del Comune n. 1234/2009.

Con la presente, pur richiamando e dando per riportato e confermato tutto quanto asserito nella memoria del 04.04.2009, si osserva quanto segue.

1. Preliminarmente non si comprende la natura della nota n. 1234/2009 e, più in particolare, se essa costituisca il provvedimento di decadenza o la comunicazione di esso. In ogni caso, essa è destinata a non produrre alcun effetto giuridico in quanto:
 - a) se il Comune dovesse intendere la nota come *provvedimento*, esso non ha i requisiti minimi ed indispensabili per la sua adozione, sia sotto il profilo sostanziale e procedurale, che sotto il profilo formale. Manca, infatti, ogni elemento proprio dell'atto amministrativo (presupposti, istruttoria, motivazione, ecc.). Mancano, inoltre, riferimenti precisi al conferimento dei poteri di adozione, come già rilevato nella nota del 04.04.2009, oltre la ovvia indicazione dell'autorità giudiziaria cui presentare ricorso, con i relativi termini, nonché la natura del provvedimento. Inoltre, esso non è stato notificato secondo le forme ordinariamente previste per i provvedimenti amministrativi.
 - b) Se il Comune dovesse intendere la nota del 24.03.2009 come comunicazione del provvedimento, essa non avrebbe alcun valore, in quanto al sottoscritto si sarebbe dovuto notificare il formale provvedimento di decadenza, *se adottato*, agli ovvii fini della conoscenza effettiva del provvedimento, del rispetto procedurale della sua adozione, delle valutazioni su eventuale opposizione.
- 2) In ogni caso la presunta, per quanto detta "*formale decadenza*", se effettivamente pronunciata, è da considerarsi irrimediabilmente nulla in quanto adottata in maniera totalmente illegittima ed irrispettosa di ogni principio del contraddittorio, *costituzionalmente garantito*, come si è avuto modo di evidenziare nella nota del

04.04.2009, ed in particolare delle ineludibili norme procedurali dettate dall'art. 18 L.R. Puglia n. 54/1984, espressamente richiamato dal successivo art. 19.

Il Comune avrebbe dovuto, infatti, preliminarmente informare il sottoscritto dell'avvio del procedimento di decadenza, assegnando, contestualmente, termine per controdeduzioni. Soltanto all'esito di esse, o, ovviamente, alla scadenza del termine assegnato senza presentazione di controdeduzioni, codesto Comune, previa opportuna valutazione delle stesse, avrebbe potuto emettere eventuale provvedimento, *motivato*, di decadenza dall'assegnazione, notificandolo al sottoscritto.

Tutto ciò premesso, sulla scorta di quanto asserito nella nota del 04.04.2009 e nella presente memoria integrativa, data la evidente illegittimità dell'operato di codesto Comune, sotto il profilo formale e procedurale,

si ribadisce

la richiesta di revoca, *in autotutela*, del provvedimento di decadenza citato, *se adottato*, ovvero la comunicazione che la nota del 24.03.2009 n.1234 è *da considerarsi superata*.

Tutto ciò a prescindere, naturalmente, dal merito della questione, sulla quale il sottoscritto si riserva formalmente di controdedurre qualora dovesse pervenire richiesta da parte di codesto Comune in ottemperanza alle disposizioni di legge citate.

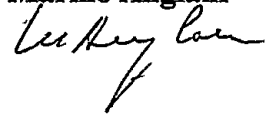
In ogni caso, in considerazione anche dei termini processuali sottesi alla procedura in oggetto,

si chiede

alla S. V., qualora occorresse più tempo per esaminare e valutare le richieste di cui alla precedente nota e alla presente memoria integrativa, di voler sospendere, ad ogni effetto di legge, il provvedimento di decadenza, se ritenuto formalmente adottato e la sua efficacia con immediata comunicazione al sottoscritto.

Nel restare in attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Marino Anglani



Studio Legale
Avv. Marino ANGLANI
Via Mons. A. Anglani, 1
72017 OSTUNI (BR)
Tel./Fax: 0831 337148

Dr. CANNALISA
25.8.2009

Stan
de Brindisi
Avv. Marzano
padre more
Ob
Ostuni li 18.08.2009

Ill.mo
Sig. Sindaco di Ostuni

e.p.c. Ing.
Roberto Melpignano
Dirigente U.T.C.
Servizio Urbanistico
C/o Comune di Ostuni

c.p.c. Spett.le
I.A.C.P.
Settore inquilinato
Via G.M. Casimiro n. 27
72100 Brindisi

Oggetto: Decadenza di Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio sito in Ostuni al Largo Risorgimento n. 17/E/5

Si intendono qui riportati i provvedimenti:

- a) del 24.03.2009 relativo alla pronunciata decadenza;
- b) del 17.04.2009, prot.1234, di sospesa efficacia del provvedimento di decadenza sino all'esito del predetto giudizio;
- c) del 28.07.2009, pervenuto il 03.08.2009, con il quale veniva nuovamente dichiarata la decadenza in oggetto in seguito alla segnalazione dell'ente gestore.

Si evidenzia che quest'ultimo provvedimento è nullo, così come sarà dedotto ed eccepito con ricorso, innanzi al TAR- Lecce, nel termine di legge.

È opportuno che si conosca, così come sostenuto in prime cure dinanzi al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, che la sig.ra Moro Maria ottenne la sublocazione della durata di 4 anni, per pietà e con l'intento, del sottoscritto, di far effettuare i lavori di manutenzione dello scantinato della casa, del tetto, delle verande, delle persiane, ecc., vecchi di 50 anni, poiché l'IACP non aveva mai provveduto alla manutenzione straordinaria.

Al termine della sublocazione la sig.ra Moro prima tergiversò per il rilascio, poi rilasciò una dichiarazione scritta in data 09.12.2004 (di cui si alliga copia) con la quale si impegnava a detenere l'immobile per 3 mesi ed infine, con il maldestro proponimento di ottenere l'assegnazione, conservò, FRAUDOLENTEMENTE, il possesso dell'alloggio sino a tutt'oggi, nel mentre il primo assegnatario ha pagato i canoni dovuti

BRINDISI	
I.A.C.P.	
Prot. N.	74-38
Data	20 AGO. 2009

all'IACP sino al 31.12.2008, conservando il possesso legale dell'alloggio (v. all. dichiarazione IACP).

È da evidenziare anche che, un dipendente dell'IACP (a dire della sig.ra Moro un geometra), ha consigliato e, in probabile combutta con altri, ha partecipato, dolosamente, nel cercare di fare assegnare l'alloggio alla sig.ra Moro. Ciò costituisce il reato di cui all'art. 323 c.p. pertanto sarà presentata denuncia contro ignoti, affidando al Giudice le indagini sull'accaduto e su eventuali responsabilità penali esistenti o meno.

Ripetendosi qui l'impegno di consegnare immediatamente la casa al termine del giudizio che accerti le mie responsabilità per la mancata detenzione dell'immobile in data 30.11.2004 e 30.11.2005, ex L.R. 12.01.2005 n.1, che ai sensi dell'art. 60 stabiliva la possibilità di regolarizzare il rapporto locativo alloggio di E.R.P. a chiunque occupasse senza averne titolo un alloggio, "a condizione che non avesse sottratto il godimento dell'alloggio ad altro assegnatario...", ed essendo l'immobile non assegnabile alla sig.ra Moro Maria perché detenuto fraudolentemente, la casa potrà essere assegnata al 1° (sicuramente più povero di cui non si conosce il nome) della graduatoria approvata che il Dirigente dell'U.T.C. di Ostuni conserva gelosamente nei suoi armadi chiusi a chiave, laddove avrebbe dovuto pubblicarla e metterla a disposizione degli interessati.

Per siffatte ragioni ed in *via cautelare*, si chiede:

- 1) in primo luogo, la revoca immediata, e comunque nei termini stabiliti dal legislatore intendendosi che la presente è finalizzata alla costituzione in mora degli Enti destinatari, del provvedimento di decadenza del 28.07.09, pervenuto il 03.08.09;
- 2) in subordine la sospensione del provvedimento di decadenza del 28.07.09 sino all'esito finale del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Lecce ed iniziato dalla sig.ra Moro Maria nella sua qualità di appellante della nota sentenza n. 46/09, così come avvenuto ed inteso con il provvedimento di sospensione del 17.04.09 prot. 1234.

Entrambe le suindicate richieste, se accolte, elimineranno il giudizio ancora possibile innanzi al TAR- Lecce, e ciò nell'interesse anche della Pubblica Amministrazione;

- 3) che l'IACP si astenga da ogni assegnazione a Moro Maria per sopravvenuta conoscenza della fraudolenta detenzione dell'immobile di largo Risorgimento n. 17/E/5, nonché per la pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione, frettolosamente sospesa dal G.U. della sezione feriale, pur essendo inammissibile il ricorso, per tutti i motivi specificati nel reclamo avverso detta ordinanza di sospensione che si alliga in copia. Si tratta, comunque, di una sospensione e non di annullamento della sentenza, per cui, sarebbe violazione dell'art. 60 della L. R. n. 1 del 12.01.2005, che all'ultimo comma prevede l'assegnazione ad altro soggetto già iscritto nella graduatoria comunale relativa all'assegnazione.

Salvezze e riserve anche in ordine alla ripetizione dei danni.

- *Avv. Marino Anglani*

Avv. Lucio Anglani

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Moro Maria , nata ad Ostuni l'11.01.1973 (c.f. MRO
MRA 73 A 51 G187 T)

DICHIARA

di essere residente in Villanova di Ostuni alla via Petrolla n. 10 presso
l'abitazione dei genitori del marito sig. Polignino Angelo e che
attualmente stà per trasferirsi presso il predetto immobile , dovendo
rilasciare l'abitazione dell'Avv. Marino Anglani sita in Largo
Risorgimento n. 17 Ostuni , condotta precariamente da tre mesi, in virtù
di contratto verbale di comodato a tempo determinato .

In fede del vero

Ostuni 9.12.2004

Moro Maria

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

**Settore Inquilinato
Raccomandata a.r.**

Li 27 NOV. 2007

Prot. n°. 10100

**Sig. Anglani Marino
L.go Risorgimento, 17/E/5
72017 Ostuni (Br.)**

Oggetto: Richiesta documenti.

Si fa riferimento alla nota della S.V. del 14.11.2007 acquisita in atti da questo IACP al prot. n. 9992 del 22.11.2007, relativa all'oggetto.

A tale riguardo, in allegato alla presente, si trasmette copia del contratto di locazione stipulato dalla S.V. con questo IACP il 28.05.1958.

Si comunica, inoltre, che:

- a) la S.V., alla data odierna, conserva tutti i requisiti relativi al possesso dell'alloggio;**
- b) la S.V. alla data del 31.12.2006 ha un residuo di debito di Euro 77,07.**

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi**

Ca/

STUDIO LEGALE
Avv. Carmen NACCI
Via Mons. A. Anglani, 1 - 72017 OSTUNI (BR)
Tel./Fax 0831 337148 - Cell. 338 8012925
Cod. Fisc.: NCC CMV 64757 G187Q
Part. IVA: 01833610742

Studio Legale
Avv. Marino ANGLANI
Via Mons. A. Anglani, 1
72017 OSTUNI (BR)
Tel./Fax: 0831 337148

(A)

TRIBUNALE DI BRINDISI

RECLAMO AL COLLEGIO

ex art.624 II° co. e 669 terdecies c.p.c.

avverso l'ordinanza

pronunciata dal G. E. del Tribunale di Brindisi il 10.8.2009 (all n. 1)

PER

AVV. ANGLANI MARINO in persona ex art. 86 c.p.c. nonché
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Nacci in virtù di procura alle liti
stesa a margine della memoria di costituzione e risposta del 10.9.2009,
entrambi elettivamente domiciliati in Ostuni alla via Mons. A. Anglani n.1

- reclamante-

CONTRO

MORO MARIA con l'avv. Cristina Mele

- reclamata-

ooooo

PREMESSA

Con sentenza n. 46/2009 del Tribunale di Brindisi Sez. Dist. di Ostuni
(proc civ. n. 362 R.G. anno 2007), depositata in data 8.5.2009
provvisoriamente esecutiva, il G.U., in accoglimento della domanda
proposta da Anglani Marino, ha ordinato a Moro Maria di rilasciare
entro il 30.7.2009 nella disponibilità di esso avv. Anglani, l'immobile
sito in Ostuni al Largo Risorgimento n. 17, scala E, int. 5, trattandosi di
bene detenuto sine titolo, con compensazione di spese.

Con conseguente atto di precetto, notificato in data 15.7.2009, l'Avv.
Anglani ha posto in esecuzione il titolo decisionale conseguito, munito
regolarmente di formula esecutiva.

Con ricorso in appello datato 14.7.2009 Moro Maria ha proposto gravame
alla Corte di Appello di Lecce, avverso la detta decisione, al fine di
sentire, previa sospensione dell'esecuzione dell'ordine di rilascio
dell'immobile e previa riforma dell'impugnata decisione "rigettare ogni

*Carmen
Nacci*

Vi conferisco un'atto di
rappresentarmi e
darmi alla presente pro-
cura, nonché in quella es-
tante di opposizione, con-
a esecuzione, manten-
di ogni facoltà di legge, non
esclusa ed eccettuata; con-
presa quella di transigere.

sostituisce pro-
curatori. Ratifico sin da or-
Vostro operato: elec-
presso e nel
16-Apr-2009
Avv. L. B. B.

*è autografo
su B. B. B.*

1

richiesta fatta da parte avversa in quanto inammissibile improcedibile e destituita di ogni giuridico fondamento ed anche per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva , con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio”.

Con ricorso in opposizione a precetto con richiesta urgente di immediata sospensione , datato 4.8.2009 , la stessa Moro ricorreva al Tribunale di Brindisi, sez. Dist. di Ostuni , perché previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del relativo precetto e di ogni altro atto preso dell'intervenuta formale decadenza, da parte dell'opposto avv. Anglani, ai sensi dell'art. 19 L. Reg. 54/84 , voglia dichiarare che questi non ha titolo né legittimazione per pretendere la riconsegna dell'immobile a suo tempo concessole in locazione

Con comparsa di costituzione e risposta l'Avv. Marino Anglani contestava l'avverso dedotto, eccependone la inammissibilità e la infondatezza, ritenendo evidente che non sussistevano i presupposti per contestare la legittimazione al rilascio dell'abitazione sita in abitato di Ostuni al Largo Risorgimento n. 17 int. 7 e la persistente validità del titolo esecutivo e previo rigetto dell'istanza di sospensiva carente dei presupposti di legge , chiedeva che così si decidesse:

Piaccia all'On.le G.E. contrariis reiectis

- 1) rigettare l'opposizione perché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto
 - 2) condannare l'opponente al pagamento delle spese diritti onorari 12,5% cap ed iva sulle voci gravate
- All'udienza del 10.8.2009 di comparizione il G.E. con ordinanza pronunciata in udienza così provvedeva:
 - *Il giudice ritenuta la sussistenza di gravi ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato , atteso che*
 - *il resistente è soltanto assegnatario dell'immobile , nel mentre*

proprietario è l' IACP -. Comune di Ostuni ed il Comune di Ostuni ha dichiarato la decadenza del resistente dall'assegnazione dell'alloggio, sicchè per effetto di detto provvedimento amministrativo il resistente ha perso la legittimazione a disporre e non è pertanto legittimato a chiederne il rilascio a terzi occupanti;

- *nessun efficacia spiega al riguardo la sentenza n. 46/09 del Tribunale di Ostuni , atteso che essa fa stato unicamente nei rapporti tra le parti e non riveste minimamente il profilo relativo ai rapporti proprietari – assegnatari immobile;*
- *Ritenuto pertanto , alla luce del sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del resistente, la sussistenza di gravi ragioni di sospensione dell'intimato rilascio;*

P.T.M.

Sospende l'efficacia esecutiva del titolo azionato."

oooooooooooo

L'ordinanza pronunciata dal G.E. del Tribunale di Brindisi il 10.8.2009 con la quale ha sospeso l'esecuzione del titolo azionato è viziata per i seguenti motivi:

I°

INAMMISSIBILITÀ E COMUNQUE INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROPOSTA DA MORO MARIA

Il giudice dell'esecuzione , senza neppure riservarsi di provvedere in merito all'avversa richiesta di sospensione dell'esecuzione attivata dall'avv. Anglani (che gli avrebbe consentito un maggior approfondimento) ha ritenuto de plano di accogliere il ricorso sulla scorta di un ragionamento alquanto riduttivo e cioè :

- il resistente Avv. Anglani è soltanto assegnatario dell'immobile , nel mentre la proprietà è dello IACP -. Comune di Ostuni ;

- il Comune di Ostuni ha dichiarato la decadenza del resistente Avv. Anglani dall'assegnazione dell'alloggio sicchè, il resistente ha perso la legittimazione a disporne e non è pertanto legittimato a chiederne il rilascio a terzi occupanti;
- nessun efficacia spiega al riguardo la sentenza n. 46/09 , atteso che essa fa stato unicamente nei rapporti tra le parti e non investe minimamente il profilo relativo ai rapporti proprietari -assegnazione immobile;
- per il che , alla luce del sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del resistente, ha ritenuto di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato.

In contrario avviso si rileva quanto segue :

A)= La Inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione , promossa in base alla sentenza promossa in base alla sentenza provvisoriamente esecutiva , non può fondarsi su vizi che attengono alla legittimità della sentenza in quanto trattasi di rilievi che devono essere dedotti unicamente in sede di gravame.

Nel caso specifico , pur avendo la controparte eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'avv. Anglani, la Corte di Appello di Lecce non si è data pensiero di provvedervi nei termini reclamati ex adverso.

A dare ulteriore rilievo alla tesi sostenuto può richiamarsi la seguente massima della Corte Costituzionale:

E' manifestatamente inammissibile la q.l.c. degli artt. 283, 373, 623 e 630 c.p.c. sollevata , in riferimento agli artt. 3,24 2 11 cost. nella parte in cui prevedendo che il provvedimento di sospensione emesso dal giudice del gravame ha efficacia "ex nunc" , escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci , in quanto trattasi di questione irrilevante perché avente ad oggetto norme

delle quali il giudice "a quo" non deve dare applicazione non degli artt. 283 e 373, dal momento che il giudice dell'esecuzione non è chiamato ad applicare la norma che disciplina gli effetti dell'inibitoria ma a prendere atto di quanto è disposto dal giudice al quale la legge conferisce il relativo potere, il quale soltanto è quindi legittimato, ove ravvisi una ragionevole limitazione di tale potere a sollevare la q.l.c. della norma che glielo conferisce; non dell'art. 623 c.p.c. che conferisce al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere l'esecuzione solo se tale potere non spetta, come nella specie, al "giudice davanti al quale è impugnato il titolo"; non dell'art., 630 c.p.c. dal momento che tale norma non si limita a disciplinare l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti e non anche ogni ipotesi in cui gli atti esecutivi compiuti divengono inefficaci. (Corte Cost. 1.aprile 2004 n. 105 Colonna/Papangelo giust. Cost. 2004/2)

B)= La Infondatezza della proposta opposizione emerge inoltre da una pluralità di considerazioni:

- il giudizio cognitivo è sorto ed tuttora è in corso tra le sole parti Avv. Marino Anglani e MARIA Moro, come pure quello di opposizione all'esecuzione della sentenza del G.U. del Tribunale di Ostuni, senza che nell'uno e nell'altro si sia mai costituito l'IACP - Comune di Ostuni, quale terzo, a reclamare, a sua volta, la restituzione dell'immobile.
- La legittimazione alla riconsegna dell'immobile in questione da parte di Moro, nei confronti dell'avv. Anglani, è conseguente alla pronuncia di nullità del rapporto tra i due (di locazione prima e di comodato poi) per cui, dovendosi ritenere fondamentalmente insussistente, comporta per ciò stesso l'obbligo di ripristino della originaria situazione preesistente tra i due, come per l'appunto l'avv. Anglani ha richiesto intentando il giudizio nei confronti della Moro, e

come correttamente la sentenza del primo giudice ha riconosciuto.

- Ciò non esclude affatto che, da ultimo, l'appartamento in questione rientrerà nella disponibilità e possesso dello IACP Comune di Ostuni, ma non certo in questa fase processuale in cui, si ripete, il Comune non è parte.

- Ma quel che maggiormente rileva è che, intangibile la esattezza della pronuncia in primo grado (di nullità del rapporto locativo – comodatario instaurato tra le parti in causa per violazione di norme imperative, come pure si legge nella nota inviata dal Dirigente dell'UTC ing. Roberto Melpignano) detta pronuncia comporta il ripristino della situazione di fatto antecedente all'introduzione del giudizio, mentre nulla emerge in merito alla domanda di regolarizzazione del rapporto locativo, rivolto dalla Moro Maria al Sindaco di Ostuni, che dovrà seguire il suo normale corso istruttorio amministrativo ed il rispetto della graduatoria esistente, non potendosi minimamente andare alla configurazione di un percorso premiale per lei che, a pari dello scrivente, ha dato causa ad un rapporto personale comportante violazione di norme imperative.

oooooooooooooooooooo

SI CONFERMA NEL RESTO, TUTTO QUELLO DEDOTTO E RIPIOTATO NELLA COMPARSA DI OCSITUZIONE E RISPOSTA DEL 10.8.2009 da aversi qui per riportata e letteralmente trascritta.

oooooooooooooooooooo

Per siffatti motivi l'Avv. Marino Anglani rassegna

le seguenti conclusioni:

Piaccia All'Ecc.mo Collegio in accoglimento del presente reclamo

1. revocare l'ordinanza impugnata autorizzando il prosiegua dell'esecuzione quindi il rilascio dell'abitazione sita in abitato di Ostuni al Largo Risorgimento n. 17 int. 7 in favore del reclamante;

2. con vittoria di spese, diritti, onorari, 12,5% cap ed iva del presente giudizio

- Si depositano:

1) copia ordinanza del G.E. del 10.8.2009

2) Fascicolo di parte dell'opposizione contenente :

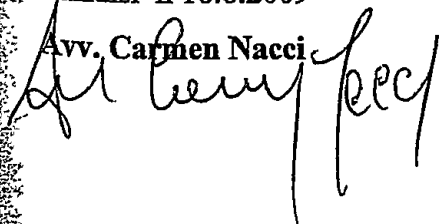
- copia comp cost de 10.8.2009
- ricorso in opposizione a precetto in materia locativa, con richiesta immediata di sospensione
- copia sentenza
- copia atto di precetto
- copia preavviso di rilascio
- copia provvedimento prot. 18018 del 28.7.2009
- copia attestazione Poste Italiane
- copia provvedimento prot.. n. 1134 del 24.3.2009
- copia lettera del 4.4.2009
- copia provvedimento prot.n. 1234 del 17.4.2009
- copia dichiarazione I.A.C.P.
- dichiarazione di Moro Maria
- copia contratto di comodato
- copia sentenza n..5481/2001

3) copia ricorso in appello di Moro Maria

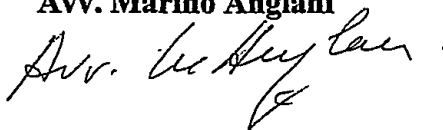
Salvis Iuribus

Brindisi li 18.8.2009

Avv. Carmen Nacci



Avv. Marino Anglani



St. Annunziata
10.9.2009

*Man
de forelli*

I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N.	7803
Data	9.9.2009



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

20418

PROT. N. 1234
DATA 3.9.2009

AL SIGNOR ANGLANI MARINO
Corso Vittorio Emanuele II, n.74
72017 OSTUNI

raccomandata a.r.

e.p.c.

SPETTABILE IACP
SETTORE INQUILINATO
Alla c.a. Dott. Franco Stasi
VIA G.B. CASIMIRO, N.27
72100 BRINDISI

ALLA SIGNORA MORO MARIA
Largo Risorgimento n.17/E/5
72017 OSTUNI

AL SIGNOR SINDACO

SEDE

OGGETTO: provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio erp a nome di Anglani Marino.

Con riferimento alla Sua nota del 18 agosto u.s., è necessario chiarire che il Comune di Ostuni è estraneo ai rapporti intercorsi tra Lei e la sig.ra Moro Maria, ampiamente esposti con la predetta nota, che hanno invece valenza nell'ambito del giudizio civile in corso.

In ragione di ciò, questo Ente non ha mai adottato alcun atto di assegnazione dell'alloggio di che trattasi in favore della sig.ra Moro Maria; inoltre, nessun ulteriore provvedimento di carattere esecutivo potrà comunque essere adottato nei confronti della S.V. da parte di questa Amministrazione, anche in considerazione della non definitività del provvedimento di decadenza.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C. f.f.
ING. FEDERICO CIRACI

STUDIO LEGALE
Avv. Carmen NACCI
Via Mons. A. Anglani, 1 - 72017 OSTUNI (BR)
Tel./Fax 0831 337148 - Cell. 338 8012925
Cod. Fisc.: NCC CMN 64757 G187Q
Part. IVA: 01833610742

St. CARMEN
10.9.2009

ORIGINAL

*Sten
di Nacci*

OSTUNI 5.9.2009

SPETT.LE IACP

Settore Inquilinato

Via Casimiro n. 27

72100 BRINDISI

BRINDISI I.A.C.P.	
Prot. N.	780/7
Data	9-SET-2009

OGGETTO: DIFFIDA

Regolarizzazione a nome di Moro Maria di Ostuni del rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 L.R. Puglia n. 1 del 12.01.2009 e L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007, art. 3 comma 20 e della L.R. Puglia n. 16.3.2009 art. 1 per l'alloggio di ERP sito in Ostuni al Largo Risorgimento n. 17/E/5

In nome e per conto del sig. Marino Anglani, che sottoscrive la presente ad ogni senso ed effetto di legge, con riferimento a tutti i provvedimenti richiamati ed annessi a quelli in oggetto ed a Voi noti per la corrispondenza intercorsa con il Comune di Ostuni, Vi significo quanto segue:

- stranamente, con nota del 25 maggio 2009, da intendersi anche qui riportata, l'I.A.C.P. ha sollecitato il Comune di Ostuni a definire il provvedimento di "decadenza" dell'Avv. Marino Anglani dall'assegnazione dell'alloggio in Ostuni al Largo Risorgimento n. 17/E/5 adducendo a pretesto:

- a) uno pseudo danno economico che si protraeva nei confronti dell'IACP
- b) uno pseudo danno della sig.ra Moro Maria perché in possesso dei requisiti per la regolarizzazione della sua posizione.

Si obietta in merito :

po

a1) il sig. Marino Anglani ha sempre ottemperato al pagamento dei canoni per oltre 50 anni e sino al 31.dicembre.2008 , epoca in cui ha sospeso il pagamento per l'incresciosa vicenda venutasi a creare con 'IACP e la sig.ra Moro Maria. Ad ogni buon fine l'Avv. Anglani è disponibile a versare immediatamente in un'unica soluzione quanto ulteriormente dovuto, in seguito a semplice Vs. richiesta , riservandosi di ripeterli in danno della sig.ra Moro.

b1) L'IACP. ha "forzato" in più occasioni il Comune di Ostuni a definire il provvedimento di decadenza in danno dell'Avv. Anglani , nel falso presupposto che la sig.ra Moro Maria che allo stato gode di un immobile gratuitamente, ne venisse danneggiata per la mancata regolarizzazione del rapporto locativo avendone i requisiti previsti della legge regionali.

Orbene se l'IACP avesse provveduto ad informare il sig. Anglani della procedura in corso con la sig.ra Moro Maria , sarebbe venuto a conoscenza che quest'ultima aveva detenuto l'alloggio popolare controverso in virtù di comodato a tempo determinato (tre mesi) come da apposita dichiarazione che si alliga e che il mancato rilascio l'alloggio a quella data, per dimostrare di ivi risiedere al 30.1.2005, era solo preordinata alla fraudolenta sottrazione al legittimo assegnatario dell'alloggio. Ciò costituisce di certo impedimento assoluto alla sanatoria in favore di Moro Maria per il rispetto della legalità e perché non si creino aspettative sicure per i furbi ed i violenti

Quanto innanzi è stato prospettato al Comune di Ostuni , con atto del 18.agosto.2009 a Voi inviato cn racc. n. 13459327901-8 . che di conseguenza , in autotutela , ha dichiarato in ordine al provvedimento di "decadenza" in danno dell'Avv. Anglani che ".....nessun ulteriore provvedimento di carattere esecutivo potrà comunque essere adottato nei confronti della S.V. da parte di questa Amministrazione , anche in

considerazione della NON DEFINITIVITA' dei provvedimenti di decadenza " con ciò tacitamente sospendendo gli effetti del proprio provvedimento del 28.7.2009 , pervenuto il 3 agosto 2009 , con il quale veniva nuovamente dichiarata la nota decadenza"

A parere della scrivente anche ciò impedisce all'I.A.C.P. di procedere all'assegnazione dell'alloggio in questione in favore della sig.ra Moro Maria

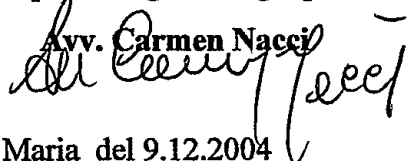
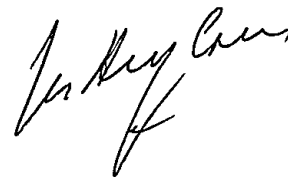
Per tali ragioni , il sottoscritto difensore

DIFFIDA

l'I.A.C.P dal compiere ulteriori comportamenti in danno dell'Avv. Anglani ed in favore della sig.ra Moro Maria che costituirebbero illecito civile oltre che illecito penale ex art. 323 c.p.c. e che aggraverebbero i danni già a lui cagionati da quelli illegittimi già posti in essere

Si alliga:

- 1) dichiarazione di Moro Maria del 9.12.2004
- 2) nota Avv. Anglani del 18.8.2009
- 3) nota Comune di Ostuni 3.9.2009 prot. n. 1234

Avv. Carmen Nacci



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Moro Maria , nata ad Ostuni l'11.01.1973 (c.f. MRO
MRA 73 A 51 G187 T)

DICHIARA

di essere residente in Villanova di Ostuni alla via Petrolla n. 10 presso
l'abitazione dei genitori del marito sig. Polignino Angelo e che
attualmente stà per trasferirsi presso il predetto immobile , dovendo
rilasciare l'abitazione dell'Avv. Marino Anglani sita in Largo
Risorgimento n. 17 Ostuni , condotta precariamente da tre mesi, in virtù
di contratto verbale di comodato a tempo determinato .

In fede del vero

Ostuni 9.12.2004

Moro Maria

Studio Legale
Avv. Marino ANGLANI
Via Mons. A. Anglani, 1
72017 OSTUNI (BR)
Tel./Fax: 0831 337148

Copia di Atto ricevuto il



18 AGO. 2009

COMUNE DI OSTUNI

Ostuni il 18.08.2009

Ill.mo
Sig. Sindaco di Ostuni

e.p.c. Ing.
Roberto Melpignano
Dirigente U.T.C.
Servizio Urbanistico
C/o Comune di Ostuni

c.p.c. Spett.le
I.A.C.P.
Settore inquilinato
Via G.M. Casimiro n. 27
72100 Brindisi

Oggetto: Decadenza di Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio sito in Ostuni al Largo Risorgimento n. 17/E/5

Si intendono qui riportati i provvedimenti:

- a) del 24.03.2009 relativo alla pronunciata decadenza;
- b) del 17.04.2009, prot. 1234, di sospesa efficacia del provvedimento di decadenza sino all'esito del predetto giudizio;
- c) del 28.07.2009, pervenuto il 03.08.2009, con il quale veniva nuovamente dichiarata la decadenza in oggetto in seguito alla segnalazione dell'ente gestore.

Si evidenzia che quest'ultimo provvedimento è nullo, così come sarà dedotto ed eccepito con ricorso, innanzi al TAR- Lecce, nel termine di legge.

È opportuno che si conosca, così come sostenuto in prime cure dinanzi al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, che la sig.ra Moro Maria ottenne la sublocazione della durata di 4 anni, per pietà e con l'intento, del sottoscritto, di far effettuare i lavori di manutenzione dello scantinato della casa, del tetto, delle verande, delle persiane, ecc., vecchi di 50 anni, poiché l'IACP non aveva mai provveduto alla manutenzione straordinaria.

Al termine della sublocazione la sig.ra Moro prima tergiversò per il rilascio, poi rilasciò una dichiarazione scritta in data 09.12.2004 (di cui si alliga copia) con la quale si impegnavo a detenere l'immobile per 3 mesi ed infine, con il maldestro proponimento di ottenere l'assegnazione, conservò, FRAUDOLENTEMENTE, il possesso dell'alloggio sino a tutt'oggi, nel mentre il primo assegnatario ha pagato i canoni dovuti

all'IACP sino al 31.12.2008, conservando il possesso legale dell'alloggio (v. all. dichiarazione IACP).

È da evidenziare anche che, un dipendente dell'IACP (a dire della sig.ra Moro un geometra), ha consigliato e, in probabile combutta con altri, ha partecipato, dolosamente, nel cercare di fare assegnare l'alloggio alla sig.ra Moro. Ciò costituisce il reato di cui all'art. 323 c.p. pertanto sarà presentata denuncia contro ignoti, affidando al Giudice le indagini sull'accaduto e su eventuali responsabilità penali esistenti o meno.

Ripetendosi qui l'impegno di consegnare immediatamente la casa al termine del giudizio che accerti le mie responsabilità per la mancata detenzione dell'immobile in data 30.11.2004 e 30.11.2005, ex L.R. 12.01.2005 n.1, che ai sensi dell'art. 60 stabiliva la possibilità di regolarizzare il rapporto locativo alloggio di E.R.P. a chiunque occupasse senza averne titolo un alloggio, "a condizione che non avesse sottratto il godimento dell'alloggio ad altro assegnatario...", ed essendo l'immobile non assegnabile alla sig.ra Moro Maria perché detenuto fraudolentemente, la casa potrà essere assegnata al 1° (sicuramente più povero di cui non si conosce il nome) della graduatoria approvata che il Dirigente dell'U.T.C. di Ostuni conserva gelosamente nei suoi armadi chiusi a chiave, laddove avrebbe dovuto pubblicarla e metterla a disposizione degli interessati.

Per siffatte ragioni ed in *via cautelare*, si chiede:

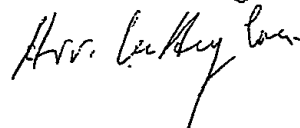
- 1) in primo luogo, la revoca immediata, e comunque nei termini stabiliti dal legislatore intendendosi che la presente è finalizzata alla costituzione in mora degli Enti destinatari, del provvedimento di decadenza del 28.07.09, pervenuto il 03.08.09;
- 2) in subordine la sospensione del provvedimento di decadenza del 28.07.09 sino all'esito finale del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Lecce ed iniziato dalla sig.ra Moro Maria nella sua qualità di appellante della nota sentenza n. 46/09, così come avvenuto ed inteso con il provvedimento di sospensione del 17.04.09 prot. 1234.

Entrambe le suindicate richieste, se accolte, elimineranno il giudizio ancora possibile innanzi al TAR- Lecce, e ciò nell'interesse anche della Pubblica Amministrazione;

- 3) che l'IACP si astenga da ogni assegnazione a Moro Maria per sopravvenuta conoscenza della fraudolenta detenzione dell'immobile di largo Risorgimento n. 17/E/5, nonché per la pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione, frettolosamente sospesa dal G.U. della sezione feriale, pur essendo inammissibile il ricorso, per tutti i motivi specificati nel reclamo avverso detta ordinanza di sospensione che si alliga in copia. Si tratta, comunque, di una sospensione e non di annullamento della sentenza, per cui, sarebbe violazione dell'art. 60 della L. R. n. 1 del 12.01.2005, che all'ultimo comma prevede l'assegnazione ad altro soggetto già iscritto nella graduatoria comunale relativa all'assegnazione.

Salvezze e riserve anche in ordine alla ripetizione dei danni.

Avv. Marino Angiani





COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROT. N.1234
DATA 3.9.2009

AL SIGNOR ANGLANI MARINO
Corso Vittorio Emanuele II, n.74
72017 OSTUNI

raccomandata a.r. e, p.c.

SPETTABILE IACP
SETTORE INQUILINATO
Alla c.a Dott. Franco Stasi
VIA G.B. CASIMIRO, N.27
72100 BRINDISI

ALLA SIGNORA MORO MARIA
Largo Risorgimento n.17/E/5
72017 OSTUNI

AL SIGNOR SINDACO

SEDE

OGGETTO: provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio erp a nome di Anglani Marino.

Con riferimento alla Sua nota del 18 agosto u.s., è necessario chiarire che il Comune di Ostuni è estraneo ai rapporti intercorsi tra Lei e la sig.ra Moro Maria, ampiamente esposti con la predetta nota, che hanno invece valenza nell'ambito del giudizio civile in corso.

In ragione di ciò, questo Ente non ha mai adottato alcun atto di assegnazione dell'alloggio di che trattasi in favore della sig.ra Moro Maria; inoltre, nessun ulteriore provvedimento di carattere esecutivo potrà comunque essere adottato nei confronti della S.V. da parte di questa Amministrazione, anche in considerazione della non definitività del provvedimento di decadenza.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C. f.f.
ING. FEDERICO CIRACI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di BRINDISI

Raccomandata a.r.

Prot. n° 7812 del 10 SET. 2009

~~Al sig. Sindaco~~
del Comune di Ostuni
72017 - OSTUNI (BR)

p.c. Studio Legale Anglani
via Mons. A. Anglani
72017 - OSTUNI (Br)

p.c. Studio Legale Caiulo e Mele
Largo Angioli, 3
72100 - BRINDISI

OGGETTO: Decadenza di Anglani Marino, alloggio di e.r.p. sito in Ostuni, al L.go Risorgimento n. 17/E/5.-

Si fa seguito e riferimento alla precorsa corrispondenza ed in particolare all'ultima nota inviata a quest'Istituto da parte dello Studio Legale Anglani.

Tenuto conto delle eccezioni sollevate nella predetta nota, si chiede di conoscere, con cortese sollecitudine, le determinazioni che Codesto Comune, intenderà assumere in merito alla questione trattata. Tanto si richiede essenzialmente data l'urgenza che la pratica riveste ed in considerazione della necessità di dare conclusione ai procedimenti amministrativi in precedenza avviati dagli uffici preposti.

Per mero scrupolo collaborativo, e nell'esclusivo interesse volto alla definitiva e rapida soluzione della vicenda *de qua*, ci si permette di evidenziare la necessità di osservare pedissequamente tutti i passaggi procedurali previsti dalla normativa regionale di riferimento (l. reg. n. 54/1984), con particolare attenzione agli artt. 18 e 19 della citata legge, ivi compreso il rilascio del necessario e

propedeutico parere di competenza della Commissione Provinciale per la formazione delle graduatorie.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LEGALE


Dott. Domenico DE STRADIS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INQUILINATO


Dott. Franco STASI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI Di Brindisi

Racc. a.r.

Prot. n° 8166del..... 24 SET. 2009

Alla sig.ra Moro Maria
L.go Risorgimento, n. 17/E/5
72017 – Ostuni (Br)

OGGETTO: Istanza di Regolarizzazione del rapporto locativo.

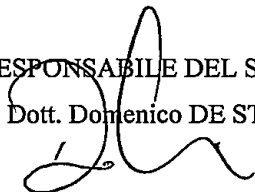
Si fa seguito e riferimento alla precorsa corrispondenza ed in particolare all'ultima Sua nota, peraltro non firmata, racc. a.r. del 18.09.2009, acquisita agli atti di quest'Istituto in data 21.09.2009, prot. n. 8068, al fine di informarLa che quest'Ente, con nota del 10.09.2009, prot. n. 7742, allegata in copia, ha invitato, il Comune di Ostuni alla definizione del procedimento di decadenza dallo stesso avviato nei mesi scorsi.

Allorché il Comune di Ostuni provvederà a concludere il procedimento amministrativo di sua competenza, sarà cura di quest'Istituto definire la procedura di regolarizzazione del rapporto locativo avviata a seguito della Sua istanza.

Tanto si doveva.

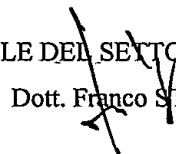
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LEGALE

Dott. Domenico DE STRADIS



IL RESPONSABILE DEL SETTORE INQUILINATO

Dott. Franco STASI



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di BRINDISI

Raccomandata a.r.

Prot. n° **7742** del **1.0 SET. 2009**

Al sig. Sindaco
del Comune di Ostuni
72017 - OSTUNI (BR)

p.c. Studio Legale Anglani
via Mons. A. Anglani
72017 - OSTUNI (Br)

p.c. Studio Legale Caiulo e Mele
Largo Angioli, 3
72100 - BRINDISI

OGGETTO: Decadenza di Anglani Marino, alloggio di e.r.p. sito in Ostuni, al L.go Risorgimento n. 17/E/5.-

Si fa seguito e riferimento alla precorsa corrispondenza ed in particolare all'ultima nota inviata a quest'Istituto da parte dello Studio Legale Anglani.

Tenuto conto delle eccezioni sollevate nella predetta nota, si chiede di conoscere, con cortese sollecitudine, le determinazioni che Codesto Comune, intenderà assumere in merito alla questione trattata. Tanto si richiede essenzialmente data l'urgenza che la pratica riveste ed in considerazione della necessità di dare conclusione ai procedimenti amministrativi in precedenza avviati dagli uffici preposti.

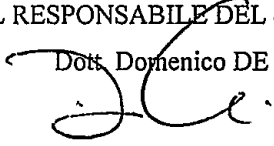
Per mero scrupolo collaborativo, e nell'esclusivo interesse volto alla definitiva e rapida soluzione della vicenda *de qua*, ci si permette di evidenziare la necessità di osservare pedissequamente tutti i passaggi procedurali previsti dalla normativa regionale di riferimento (l. reg. n. 54/1984), con particolare attenzione agli artt. 18 e 19 della citata legge, ivi compreso il rilascio del necessario e

propedeutico parere di competenza della Commissione Provinciale per la formazione delle graduatorie.

Distinti sáluti.

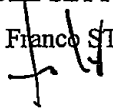
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LEGALE

Dott. Domenico DE STRADIS



IL RESPONSABILE DEL SETTORE INQUILINATO

Dott. Franco STASI



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI Di Brindisi

Racc. a.r.

Prot. n° 8330 del 02 OTT. 2009

Studio Legale
Avv. Carmen NACCI
Via Mons. A. Anglani, n. 1
72017 – OSTUNI (BR)

E p.c. Sig. Sindaco di Ostuni

E p.c. Ing. Roberto Melpignano
Dirigente U.T.C.
Servizio Urbanistico
c/o Comune di Ostuni

OGGETTO: Riscontro ad atto di diffida.-

La presente viene inviata al fine di fornire riscontro e contestare la Sua nota datata 05.09.2009, acquisita agli atti di quest'Istituto in data 09.09.2009, prot. n. 7804, con la quale si diffida *"lo IACP dal compiere ulteriori comportamenti in danno dell'avv. Anglani ed in favore della sig.ra Moro Maria che costituirebbero illecito civile oltre che illecito penale ex art. 323 c.p.c. e che aggraverebbero i danni già a lui cagionati da quelli illegittimi già posti in essere"*.

Come è noto i termini e le modalità di assegnazione in sanatoria degli alloggi di e.r.p. vengono attualmente disciplinati da apposite leggi regionali. In conseguenza di tanto gli II.AA.CC.PP. territorialmente competenti si limitano a rispettare, attenendosi a quanto contenuto nella normativa di riferimento.

Fatta questa debita premessa è assolutamente evidente che la precipua competenza di quest'Istituto nella fattispecie in questione è la definizione del procedimento amministrativo avviato a seguito della istanza di regolarizzazione del rapporto locativo avanzata dalla sig.ra Moro.

E' del tutto evidente, al di là delle gratuite illazioni da Lei sollevate nella lettera di diffida, circa lo *"strano"* comportamento tenuto da questo Istituto, che lo IACP di Brindisi, come tutte le amministrazioni pubbliche, è tenuto a contenere i procedimenti amministrativi avviati entro dei limiti temporali predefiniti dalle leggi nonché dai regolamenti interni.

Sta di fatto, che il procedimento amministrativo in questione, di competenza di quest'Istituto, ed avviato a seguito dell'istanza di sanatoria presentata dalla sig.ra Moro, al momento non può essere concluso per la mancanza di propedeutici eventuali provvedimenti amministrativi di decadenza / revoca dell'assegnazione nei confronti dell'assegnatario dell'alloggio, che debbono essere adottati dal Comune di Ostuni su parere della Commissione Provinciale² per la formazione delle graduatorie, unici organi competenti in merito.

Per questi motivi, le richieste avanzate da quest'Istituto al Comune relativamente alla adozione del provvedimento detto o dell'archiviazione della pratica appaiono del tutto pacifiche e giustificate da ragioni di logica opportunità amministrativa.

In ultima analisi, si osserva che il sollecitare la definizione di un procedimento amministrativo avviato da altro ente pubblico, nella fattispecie il Comune di Ostuni, non vuol dire condizionarne gli esiti, né voler agire in danno di un soggetto anziché un altro.

Si sottolinea pertanto l'assoluta trasparenza e legittimità della procedura amministrativa *de qua*.

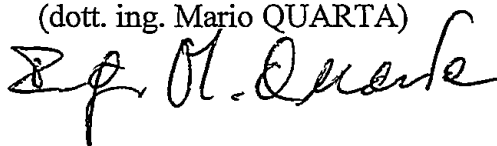
La presente viene inviata per conoscenza anche al Sindaco ed al Dirigente U.T.C. del Comune di Ostuni, tanto in considerazione del fatto che nella lettera di diffida è stata allegata la nota del Comune prot. n. 1234 del 03.09.2009.

Distinti saluti.

ds/st/v

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Mario QUARTA)



LETTERA DIFFIDA

BRINDISI I.A.C.P.
Prot. N. 8632
Data 13 OTT. 2009

e p.c.

Egr. Dr. Michele Lastella
Commissario IACP
Via Casimiro, 27
Brindisi

Egr. Avv. Domenico Tanzarella
Sindaco
Ostuni

Com'è a conoscenza della S.V., il 23/04/2008 ho presentato all'IACP domanda di regolarizzazione ai sensi delle Leggi regionali n.1/2005 e n. 40/2007.

Il tutto con riferimento all'alloggio sito in Ostuni in Largo Risorgimento n. 17/E/5.

Soltanto, dopo circa 8 mesi, l'IACP comunicava al Comune di Ostuni che l'alloggio in questione era stato assegnato al sig. Marino Anglani che lo aveva sublocato alla sottoscritta con regolare contratto nel 1999 e che bisognava verificare la sussistenza o meno della decadenza. Aggiungo che dal 1999 ho sempre abitato nella casa di cui trattasi.

Il Comune di Ostuni il 24/03/2009 pronunciava la decadenza del sig. Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio, ma stranamente il 17 aprile 2009 sospendeva il provvedimento in quanto era in corso un contenzioso tra me e il sig. Anglani che riguardava sostanzialmente lo sfratto e che non aveva niente a che vedere con la validità della decadenza, motivata sublocazione innanzi citata.

Finalmente, dopo altri 4 mesi, il Comune il 28 luglio 2009 dichiarava la decadenza aggiungendo che l'atto era immediatamente esecutivo.

Avverso tale provvedimento, aldilà del contenzioso tra me e il sig. Anglani che riguarda altri aspetti, non risulta che siano stati, sino ad oggi, promossi ricorsi di alcun tipo.

Non comprendo pertanto perché l'IACP continua a non prendere atto della decadenza e a dare finalmente corso alla domanda di regolarizzazione da me presentata il 23 aprile 2008, cioè quasi un anno e mezzo fa.

Aggiungo che le motivazioni di decadenza del sig. Anglani esistevano da alcuni decenni visto che da oltre vent'anni lo stesso abita in Corso Vittorio Emanuele II n.74 in un appartamento di proprietà sua o del nucleo familiare (come risultava e risulta al Comune) e che l'alloggio IACP di Largo Risorgimento n. 17/E/5 era stato abitato per alcuni anni prima del 1999 almeno da tre diverse persone non legate da vincoli di parentela con il sig. Anglani.

Aggiungo anche che i ritardi nel provvedimento di decadenza hanno influito e stanno influenzando nella causa tra me e il sig. Anglani e che rischio di essere messa per strada nonostante abbia tutti i titoli per ottenere la regolarizzazione e vi sia da tanti anni una situazione di chiarissima decadenza da parte del sig. Anglani.

Per tutti questi motivi invio questa lettera diffidando l'IACP a dare finalmente corso, e senza indugi, alla domanda di regolarizzazione, aggiungendo che ho la ferma determinazione di vedere riconosciuti i miei diritti e il rispetto della legge e che, in caso contrario, mi vedrò costretta a rivolgermi alla magistratura, anche penale, per gli eventuali ritardi ed omissioni fin qui verificatisi.

Distinti saluti.

Ostuni, 9 ottobre 2009

Moro Maria

Moro Maria

Sis. Anglini
16.10.2009

Studio Legale
Avv. Marino ANGLANI
Via Mons. A. Anglani, 1
72017 OSTUNI (BR)
Tel./Fax: 0831 337148.

ORIGINALE

I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N°	8711
Date	15 OTT. 2009

ALL'IACP BRINDISI

AL COMUNE DI OSTUNI

Loro Sedi

DOMANDA DI ACQUISTO DI ALLOGGIO DI E.R.P.

(Ex art. 1, comma 9, legge 24.12.1993, n.560)

Premesso che:

- - con contratto di locazione del 28.05.1958 (Rep. N° 1713) registrato in Brindisi il 30.05.1958 al n° 1973 mod.1 vol.III, l'I.A.C.P. della provincia di Brindisi concedeva in locazione a Marino Anglani l'appartamento n° 5 piano 2° sc. E, facente parte del 13° lotto delle case popolari del Comune di Ostuni, per il canone stabilito nella somma di £ 65.532 all'anno, oggi al Largo Risorgimento n. 17 scala E interno 5;
- - con comunicazione del Comune di Ostuni, prot. n. 1234 del 24.03.09 era stata disposta la formale decadenza del sig. Anglani, dall'assegnazione dell'alloggio assegnatogli, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54/84;
- - senonchè in data 17.04.09, a seguito di formale contestazione, detto provvedimento veniva dichiarato "sospeso" fino all'esito del giudizio in corso con Moro Maria, abusiva occupante dell'alloggio;
- - con sentenza n. 46/09 dell'08.05.2009, il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni così decideva: *"Accoglie la domanda e per l'effetto ordina a Moro Maria di rilasciare entro il 30.07.2009 nella disponibilità di Anglani Marino l'immobile sito in Ostuni al Largo Risorgimento n. 17 sc. E int 5, trattandosi di immobile detenuto sine titolo"*;
- - nondimeno il Comune di Ostuni, contravvenendo ad un suo stesso provvedimento, con nota del 28.07.09 prot. n. 18018, violando in rito gli artt. 18 e 19 della Legge Regionale n.54/84, dichiarava nuovamente, in seguito a sollecitazioni dell'IACP e del difensore di Moro Maria nella suddetta causa civile, la decadenza di Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio, con ciò impedendo l'esecuzione della sentenza n. 46/09;

- - atteso che motivo di tale decadenza sarebbe la circostanza per cui il sottoscritto istante non abiti stabilmente nell'alloggio (art.19, comma 1, lettera b) L.Reg. Puglia n.54/1984);
- - atteso anche che detto motivo non è applicabile, nel caso del sottoscritto richiedente, per la sopravvenuta Legge dello Stato n. 560/1993 del 24.12.1993 (art.1 comma 7) per le motivazioni che succintamente, di seguito, si riportano e che potranno essere discusse nelle varie sedi (Comune ed IACP), ove ritenuto opportuno, si osserva:

Non osta alla vendita dell'alloggio ERP all'assegnatario Anglani Marino, più volte, negata (v. all n. 1,2,3) per il dovere di abitare l'alloggio de quo con continuità.

Difatti la legge n. 560/1993 mai revocata, ma solo modificata con leggi successive e che non ha riferimenti retroattivi alla legge Reg. 54/84. (lasciando per noto il principio della irretroattività delle leggi civili e amministrative, disponendo per i futuri comportamenti) recita all'art.1 comma 7 "... gli assegnatari di cui a comma 6:

- a) se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione;
- b) ovvero ultrasessantenne (come nel caso di Anglani Marino nato il 3.1.1932)
- c) oppure portatori di handicap.

qualora intendano acquistarlo (ma Anglani ha inteso più volte acquistare l'alloggio come risulta dalla documentazione alligata) rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non potrà mai essere alienato a terzi.

E' pregante e devesi, quindi, considerare che la legge 560/93, privilegiava l'acquisto dell'alloggio, in modo autonomo e non cumulando le tre condizioni fra loro o con altre precedenti condizioni quali quella di dover "abitare con continuità".

Ogni diversa applicazione della norma Statale costituisce errata interpretazione e violazione di legge con eccesso di potere.

Si consideri anche dai destinatari della presente istanza che la stessa legge 560/93 (art.1 comma 9) imponessa l'assegnazione al precedente proprietario sin d'ora vietando espressamente l'alienazione a terzi.

Pur tuttavia non essendo avvenuta la vendita dell'alloggio ERP al sottoscritto in varie circostanze per la errata interpretazione della citata norma --da parte dell'IACP di Brindisi, che pretendeva--

certificazioni relative alla continua residenza anzicchè un semplice certificato di nascita , lo stesso assegnatario Anglani è ancora titolato in modo esclusivo all'acquisto dell'immobile, per quanto stabilito dal successivo comma 9 che prevede la possibilità di acquisto "... entro un anno dall'accertamento da parte dell'Ente Gestore dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario e cioè dalla definitiva dichiarazione di decadenza (peraltro , irrituale, solo iniziata e ora sospesa)

oooooooo

Tutto ciò premesso e considerato

il sottoscritto avv. Marino Anglani, nato in Ostuni il 03.01.1932 (c.f. NGL MRN 32A03G187H), ivi domiciliato presso il suo studio in via Mons. A. Anglani n.1, salvi ed impregiudicati ogni suo diritto, azione e pretesa in ordine all'assegnazione ed alla restituzione dell'alloggio da altri abusivamente occupato, e in particolare l'impugnativa nella competente sede giurisdizionale dei provvedimenti dichiarativi della sua decadenza dall'assegnazione dell'alloggio;

richiamato l'art.1 comma 9 della legge 24.12.1993 n.560, secondo cui i soggetti assegnatari di alloggio possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario,

CHIEDE

- all'IACP di Brindisi ed al Comune di Ostuni, ciascuno per quanto di competenza, di acquistare la proprietà dell'alloggio in epigrafe;
- si dichiara pronto a pagare il prezzo che sarà determinato dai competenti uffici in applicazione dell'art. 1, comma 10 e seguenti della legge n.560/1993.
- Ai sensi dell'art.5 della legge n.241/1990 chiede che gli siano comunicati il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa competente all'istruttoria degli atti ed agli adempimenti conseguenti alla presentazione della presente istanza.

Si auspica una sollecita definizione della pratica nell'interesse di tutte le parti che vedrebbero eliminate l'insorgenza di lite innanzi al TAR -Lecce e dell'IACP che sanerebbe il danno economico esistente attuando i principi , così imposti per l'alienazione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari "Pper le finalità di cui all'art.1 della legge regionale 16.gennaio 2003 m. 1(Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica ERP) Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) in stato di dissesto finanziario, sulla base di un piano di finanziamento da

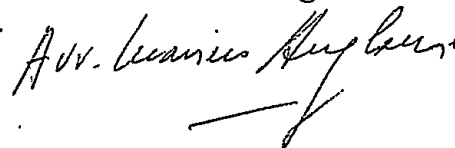
sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e redatto secondo i criteri di cui all'art2, comma 81 ,m della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) possono effettuare le alienazioni degli alloggi , ai sensi della legger 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) con le seguenti modalità:

a) pagamento in un unica soluzione, con una riduzione pari al 30 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato della parte di una quota non inferiore al 15 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, a un interesse pari al tasso legale , previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

Ostuni, li 14.10.2009

Avv. Marino Anglani



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot n. 2260 /Risc.

Brindisi, 15/03/2000

Raccomandata

111.12.013.0758 0
ANGLANI MARINO
VIA RISORGIMENTO
72017 OSTUNI

017 E 05

Oggetto: Legge 24.12.1993, n. 560 – Cessione in proprietà degli alloggi di E.R.P.

Con precedente nota, si comunicò alla S.V. la possibilità di acquistare l'alloggio ai sensi della legge n. 560/93.

Questo Istituto produsse ricorso contro i valori di vendita, perché ritenuti eccessivi, che si è risolto positivamente con sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Brindisi, divenuta esecutiva.

Pertanto, il nuovo prezzo dell'alloggio, comprese le riduzioni per vetustà, è di £. 27.200.000 salva più precisa determinazione tecnica a seguito di migliore accertamento in loco e catastale.

Al prezzo dell'alloggio dovrà aggiungersi quello eventuale di box e altre eventuali pertinenze, escluso scantinato, se esistenti.

In alternativa, la S.V. potrà richiedere all'Ufficio Tecnico Erariale la determinazione del prezzo di cessione. In tal caso, quest'ultima determinazione dovrà intendersi definitiva, anche se dovesse risultare superiore a quella più sopra individuata.

Risulta, pertanto, evidente la convenienza all'acquisto, sia perché il prezzo è diminuito notevolmente, sia perché il costo dei mutui si è ridotto di molto negli ultimi mesi, , sia anche perché i canoni di locazione sono aumentati.

Qualora la S.V. intenda acquistare l'alloggio, potrà scegliere tra due modalità di pagamento:

- a) pagamento in unica soluzione, con una ulteriore riduzione del 10% (dieci per cento) del prezzo di cessione suindicato;
- b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della quota residua in non più di 15 (quindici) anni, con interessi pari al tasso legale ed iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento del prezzo residuo.

Qualora l'alloggio venga acquistato dai Suoi familiari conviventi, la S.V. conserverà il diritto di abitazione nell'alloggio.

La domanda di acquisto dovrà essere inviata con raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente.

L'Istituto, infatti, deve procedere alla revisione del piano di vendita: pertanto la domanda presentata fuori termine non potrà essere presa in considerazione.

In tal caso l'alloggio rimarrà in locazione, in quanto non è prevista l'emanazione di nuove leggi di vendita degli alloggi di E.R.P.

In allegato alla presente nota, si invia fac-simile di domanda di acquisto, che la S.V. o i Suoi familiari conviventi potranno utilizzare per chiedere l'acquisto dell'alloggio.

Restano ferme le eventuali cause impeditive all'acquisto, essendo lo stesso subordinato all'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge e di eventuali cause di decadenza, annullamento, revoca dell'assegnazione.

Ulteriori e più dettagliate informazioni la S.V. potrà assumere, recandosi direttamente presso questi Uffici dove troverà a Sua completa disposizione personale opportunamente addetto.

Distinti saluti

Il Presidente

Cod. 111.12.013.0758 0
S. ANGLANI MARINO
Via VIA RISORGIMENTO 017 E 05
Comune OSTUNI
.....

Prot. n. 2260 Data 15.3.2000

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Via Casimiro, 27

72100 BRINDISI

Oggetto. Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. - Legge 24.12.1993, n 560.

Il sottoscritto ANGLANI MARINO nato a OSTUNI
il 3.01.1932 ~~assegnatario o familiare convivente del sig.~~
..... OSTUNI
..... assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in
..... lotto Via/Piazza VIA RISORGIMENTO n. 017
scala E int. 05 con riferimento all'art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560.

CHIEDE

di acquistare l'alloggio innanzi descritto essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato
comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera a) ~~xxb)~~ del
comma 12 dell'art 1 della legge 24.12.1993, n.560.

Distinti saluti

Data

OSTUNI 11.11.5.2000.....

Firma

Luigi Anglani

Mod. 22 - R

cod. 008150

Poste
Italiane S.p.A.

RICEVUTA

Accettazione **RACCOMANDATA**

Esietato includere denaro e valori nelle raccomandate: la Società non ne risponde

Compilare, a cura del mittente, a macchina o in carattere stampatello

DESTINATARIO	ISTITUTO AUTOMOBILE CASE TOPOCARA		
	VIA CASIMIRO 27		
MITTENTE	VIA RISSORRIMENTO 17		
	VIA RISSORRIMENTO 17		
CAP 73100		COMUNE BRINDISI	PROV. BR
CAP 72017		COMUNE OSTUNI	PROV. BR
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☐ Espresso ☐ Via aerea ☒ A.R. (in cifre)	
Contrassegnare la casella interessata		☐ Assegno L.	

1481 13-500

6525

*5600

OSTUNI
CENTROBollo
(accettazione manuale)

Tasse

A.R. AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

☐ Assicurata ☐ Pacco

N.

110705006984

Spedito il 130500

dall'Ufficio di

OSTUNI

Indirizzo a: RITIRO AUTONOMO CASE POPOLARI

VIA CASIMIRO N. 27 - 72100 BARI N.D.S.

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso

quanto suindicato il

16-5-2000

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

Mod. 23 (per l'Interno) - Cod. 008400



Poste
Italiane
Ente Pubblico Economico

Editoria Editoriale Grafica S.p.A. - Roma

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

ANGELANI MARINO

N.B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

VIA RISORRIMENTO 17

VIA

72017

C.A.P.

OSTUNI

LOCALITÀ

BR

SIGLA PROV.

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI PER LA
PROVINCIA DI BRINDISI**

Prot. n° 11355

Brindisi, li 30/12/2005

- Sig. Anglani Marino
Via Risorgimento, 017 E/05
72017-OSTUNI

Settore Patrimonio e Catasto
Alienazione alloggi di Erp

Raccomandata a.r.

Oggetto: L. 24.12.1993, n. 560 e L.R. 07.03.2003 n. 04 - Art. 23. - Cessione in proprietà degli alloggi di E.r.p. : Richiesta di documenti

Si fa seguito e riferimento alla precedente richiesta di questo IACP del 03.05.2001 prot. n. 12162 intesa ad acquisire la necessaria documentazione per definire la cessione dell'alloggio di E.r.p di cui la S. V. risulta essere assegnatario e, essendo la stessa rimasta inevasa, si ripropone, in modo inequivocabile e definitivo, la richiesta dei seguenti documenti:

- 1- Certificato storico-anagrafico di residenza;
- 2- Certificato di residenza;
- 3- Copia contratto di locazione;
- 5- Copia di eventuale Concessione edilizia rilasciata dal Comune per opere abusive realizzate;
- 6- Copia di documento di riconoscimento.

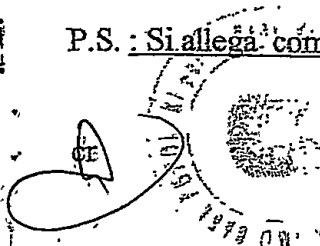
Infine, hanno titolo all'acquisto degli alloggi di E.r.p gli assegnatari o familiari conviventi, i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni di locazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
(Dott. Ing. Mario Quarta)

M. Quarta

P.S. : Si allega comunicazione di prezzo aggiornato.



OSTUNI Li 10.3.2006

SPETT.LE
ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI
BRINDISI
Settore Patrimonio e Catasto
Alienazione Alloggi di Erp.
Via Casimiro
72100 BRINDISI

**OGGETTO: Richiesta di acquisto alloggio di Erp. Sito in Ostuni -
Via Risorgimento 17 sc. E.int.5 piano 2° Lotto 13**

Il sottoscritto Marino Anglani (c.f. NGL MRN 32A03 G187 H), assegnatario dell'abitazione in Ostuni alla Via Risorgimento n. 17 E/05, in riferimento alla Vs. del 20.12.2005 (Vs. prot. n. 113555) avente per oggetto: *Legge 24.12.1993 n. 560 e L.R. 7.3.2003 n. 04 - art. 23 Cessione in proprietà degli alloggi di Erp. - Richiesta di documenti* dichiara di voler acquistare l'alloggio di Erp. Sito in Ostuni - Via Risorgimento 17 sc. E.int.5 piano 2° Lotto 13 e, pertanto, Vi rimette:

- 1) certificato anagrafico di residenza;
 - 2) certificato di residenza;
 - 3) n. 1 assegno circolare n. 5339592784-06 tratto dalla Banca Antonveneta - filiale di Ostuni dell'importo di Euro 9.833,60 (novemilaottocentoottantatre/60) - non trasferibile- intestato a Istituto Autonomo Case Popolari Brindisi, quale importo IVA sul prezzo di vendita
 - 4) assegno circolare n. 5139119656-08 tratto dalla Banca Antonveneta - filiale di Ostuni, dell'importo di Euro 393,34 (trecentonovantatre/34)- non trasferibile- intestato a Istituto Autonomo Case Popolari Brindisi, quale prezzo aggiornato dell'alloggio
 - 5) copia Carta di Identità n. AK 8674917 rilasciata dal Comune di Ostuni il 21.10.2005
 - 6) copia n.1 ricevuta dell'importo di Euro 553,94 per pregressa esposizione debitoria
 - 7) copia n. 3 bollettini di pagamento dei canoni gennaio e febbraio 2006
- Il sottoscritto comunica infine:

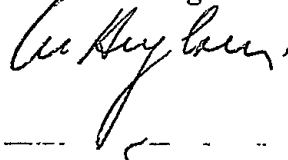
a) di non essere in possesso della copia del contratto di locazione perché andata smarrita ma che di certo è in V.S. possesso;

b) di non aver realizzato alcuna opera abusiva e, pertanto, di non aver richiesto al Comune di Ostuni alcuna Concessione edilizia.

Si dichiara disponibile a produrre qualsivoglia ulteriore documentazione necessaria per il perfezionamento del predetto acquisto

Distinti saluti

Marino Anglani



SIS. CARALINE
20.10.2009

De Strachis
Storn



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA

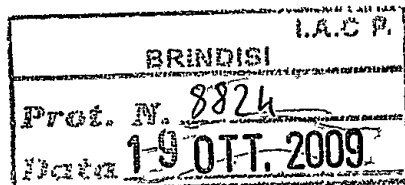
PROT. N. 00024915
DATA 19 OTT. 2009

RACC. A.R.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
SETTORE INQUILINATO
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

e, p.c.

Alla sig.ra MORO Maria
Largo Risorgimento n.17/E/5
72017 OSTUNI



AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO: Provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P. a nome di Anglani Marino.

Con riferimento alle numerose note che Codesto Istituto ha prodotto sulla questione in oggetto, va precisato che questa Amministrazione ha già dichiarato la decadenza del sig. Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio sito in Ostuni al L.go Risorgimento, n.17/E/5.

Il procedimento di competenza di questa Amministrazione è stato, pertanto, chiuso al suo tempo, con conseguente obbligo dell'Amministrazione in indirizzo di concludere il procedimento di propria competenza, senza che lo stesso possa essere ritardato dalla impropria deduzione di presunte irregolarità commesse da questa Amministrazione nell'adozione del procedimento di decadenza.

Lamentele di tal genere, infatti, posso essere sollevate solo dal sig. Anglani (il quale, peraltro, sino ad oggi non ha interposto alcun ricorso giurisdizionale limitandosi solo a chiedere l'annullamento d'ufficio della decadenza), e non già da Codesto Istituto, per il quale la disposta decadenza rappresenta un dato al momento non contestabile.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
ING. ROBERTO MELPIGNANO

Sia cancellare
26.10.2009

BRINDISI	I.A.C.P.
Prot. N. 8950	
Data 23 OTT 2009	



Sten
De Stratis
parlamentare
E

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA

00024915

PROT. N.
DATA 19 OTT. 2009

RACC. A.R.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
SETTORE INQUILINATO
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

e, p.c.

Alla sig.ra MORO Maria
Largo Risorgimento n.17/E/5
72017 OSTUNI

AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO: Provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P. a nome di Anglani Marino.

Con riferimento alle numerose note che Codesto Istituto ha prodotto sulla questione in oggetto, va precisato che questa Amministrazione ha già dichiarato la decadenza del sig. Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio sito in Ostuni al L.go Risorgimento, n.17/E/5.

Il procedimento di competenza di questa Amministrazione è stato, pertanto, chiuso a suo tempo, con conseguente obbligo dell'Amministrazione in indirizzo di concludere il procedimento di propria competenza, senza che lo stesso possa essere ritardato dalla impropria deduzione di presunte irregolarità commesse da questa Amministrazione nell'adozione del procedimento di decadenza.

Lamentale di tal genere, infatti, posso essere sollevate solo dal sig. Anglani (il quale, peraltro, sino ad oggi non ha interposto alcun ricorso giurisdizionale limitandosi solo a chiedere l'annullamento d'ufficio della decadenza), e non già da Codesto Istituto, per il quale la disposta decadenza rappresenta un dato al momento non contestabile.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
ING. ROBERTO MELPIGNANO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI Di Brindisi

Prot. n° 8318 del 21 OTT. 2009

Alla sig.ra Morò Maria
L.go Risorgimento, n. 17/E/5
72017 – Ostuni (Br)

OGGETTO: Riscontro a lettera di diffida. - Alloggio di e.r.p. sito in Ostuni al L.go Risorgimento 7/E/5.-

Si fa seguito e riferimento alla Sua nota del 09.10.2009, acquisita agli atti di quest'Istituto in data 13.10.2009, prot. n. 8632.

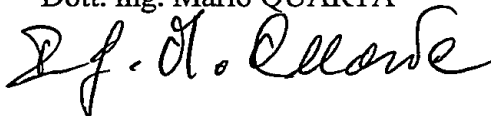
A tal proposito si comunica che è in corso, presso quest'Ente, l'istruttoria relativa al procedimento di regolarizzazione del rapporto locativo instaurato a seguito della Sua istanza del 28.04.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della Legge Regione Puglia n. 1/2005 e s.m.i..

Motivo per cui sarà cura di quest'Istituto tenerLa informata sugli esiti del detto procedimento nel momento in cui lo stesso sarà concluso.

Tanto si doveva.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ing. Mario QUARTA



Studio Legale
V. Marino ANGLANI
Via Mons. A. Anglani, 1
72017 OSTUNI (BR)
Tel./Fax: 0831.337148

STUDIO LEGALE
Avv. Sante Nardelli
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via S. Francesco, 18 - 72015 FASANO (BR)
Tel. 080 4421265 - Fax 080 4421285

COPIA

I.A.C.P.
BRINDISI

Stor / Avv. Nardelli / De Stradis

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PUGLIA
SEZIONE DI LECCE

RICORSO

Per

L'Avv. **Marino Anglani**, nato in Ostuni il 03.01.1932 (c.f. NGL MRN 32A03G187H); difeso da se medesimo e dall'Avv. Sante Nardelli in forza di mandato a margine del presente atto, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Imbriani n. 24 presso lo studio legale dell'Avv. Pier Luigi Portaluri.

-ricorrente-

contro

- 1) **Comune di Ostuni** in persona del Sindaco suo legale rappresentante p.t.

-resistente-

nonché

- 2) **Istituto Autonomo Case Popolari** in persona del suo legale rappresentante, con sede in Brindisi alla via Casimiro n° 27

-resistente-

E

- 3) **Moro Maria** nata in Ostuni (Br) l'11.01.1973

-cointeressata-

per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 28 luglio 2009 prot. n° 18018 del Comune di Ostuni, relativo alla decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.ERP sito in Ostuni al Largo Risorgimento n° 17/E/5 già assegnato al sig. Anglani Marino, il quale così stabiliva:

"DÌCHIARA

- La decadenza dell'Avv. Marino Anglani dall'assegnazione dell'alloggio

*Quanto
portato in
causa
per
la
causa*

PROCURA

Delego l'avv. Sante Nardelli a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, in ogni stato e grado e quindi anche in sede cautelare ed esecutiva.

Gli conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e conciliare ed eventualmente rinunciare in tutto o in parte agli atti del giudizio ed all'azione, e di farsi sostituire da altri avvocati.

Eleggo domicilio presso di lui in **LECCE, ALLA VIA IMBRIANI, 24 (C/O STUDIO PROF. AVV. P. L. PORTALURI)**

LECCE, LI 26/10/2009
Avv. M. Anglani

È autentica:

Avv. Nardelli

I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N.	9462
Data	06-NOV-2009

sito in Ostuni al largo Risorgimento n° 17/E/5..... ecc". (All. n. 1);
di ogni altro presupposto connesso al n. 1 e consequenziale.

Fatto

Con contratto di locazione (All. n. 2) del 28.05.1958 (Rep. N° 1713) registrato in Brindisi il 30.05.1958 al n° 1973 mod.1 vol.III, l'I.A.C.P. della provincia di Brindisi concedeva in locazione a Marino Anglani l'appartamento n° 5 piano 2° sc. E, facente parte del 13° lotto delle case popolari del Comune di Ostuni, per il canone stabilito nella somma di £ 65.532 all'anno, oggi al Largo Risorgimento n. 17 scala E interno 5.

Il sig. Anglani ha sempre provveduto al pagamento dei canoni e alla manutenzione ordinaria così come previsto all'art. 9 del contratto medesimo, mentre l'IACP per tutta la durata del contratto non ha mai provveduto alla manutenzione straordinaria del suo immobile per ciò che riguarda ad esempio il ripristino della rete fognante e delle condotte di acque, divenute, poi, dannose, per la qualità del materiale impiegato all'epoca della costruzione e per il tempo trascorso; nessuna manutenzione veniva inoltre effettuata sullo scantinato (non segnato nel contratto) e sulle pareti esterne, con la conseguenza di incombente pericolo di danno all'edificio, per ruggine al materiale ferroso dei pilastri e soprattutto agli inquilini confinanti e sottostanti.

Per sopperire a tali omissioni da parte dell'I.A.C.P., il sig. Anglani era costretto a far riparare l'abitazione più volte a proprie spese, decidendo poi il parziale recupero mediante una sublocazione limitata a 4 anni in favore di
Moro Maria.

Costei, al termine dei 4 anni, richiedeva, prima, di poter restare

Con sentenza n. 46/09 dell'08.05.2009, il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni così decideva: *"Accoglie la domanda e per l'effetto ordina a Moro Maria di rilasciare entro il 30.07.2009 nella disponibilità di Anglani Marino l'immobile sito in Ostuni al Largo Risorgimento n. 17 sc. E int 5, trattandosi di immobile detenuto sine titolo"*. (all. n. 8)

Pur se il giudizio civile non era divenuto definitivo, il Comune di Ostuni, contravvenendo ad un suo stesso provvedimento, con nota del 28.07.09 prot. n. 18018, che qui si intende integralmente riportato (v. all. n. 1) dichiarava nuovamente, in seguito a sollecitazioni dell'IACP e dell'Avv. Mele, nella sua qualità di difensore di Moro Maria nella causa civile celebrata davanti al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni (all. n. 9-10), la decadenza di Anglani Marino dall'assegnazione dell'alloggio, con ciò impedendo l'esecuzione della sentenza n. 46/09.

Successivamente, il sig. Anglani con nota del 18.08.09 (all.n. 11) esponeva al Comune di Ostuni e all'I.A.C.P., le ragioni per le quali non si poteva dichiarare la sua decadenza e contemporaneamente l'assegnazione dell'alloggio a Moro Maria, dal momento che quest'ultima, tra le tante altre circostanze omesse dal Comuni di Ostuni e che in seguito saranno riportate, in data 30.11.2004 e 30.11.2005, ex L. R. n. 1 del 12.01.05, deteneva fraudolentemente l'alloggio al posto dell'Anglani. Pertanto l'attuale ricorrente, con la nota suddetta, chiedeva che il Comune di Ostuni, in via cautelare, revocasse il provvedimento di decadenza del 28.07.09, pervenuto il 03.08.09, o, in subordine, disponesse la sospensione dello stesso "sino all'esito finale del giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di

“gratuitamente” per altri 3 mesi, che venivano concessi “pietatis causa”, ma poi, allo scadere del termine anzidetto, non rilasciava l'alloggio nel fraudolento intento di riceverlo in assegnazione e costringendo così il sig. Anglani ad instaurare una controversia per il rilascio coatto.

Giova qui ricordare che, l'immobile ERP in parola è stato abitato dall'Anglani e poi, anche dai propri familiari fino ai rispettivi decessi così ottemperando a quanto stabilito dall'art.3 u.c. del contratto, che prevedeva la NON continuità dell'abitazione per motivi giustificati.

Quindi, ritornando al fatto.

Con atto di citazione del 06.07.2007 l'attore Anglani Marino, assegnatario dell'alloggio ERP, esponeva che la predetta casa era stata concessa in locazione a Moro Maria dall'01.11.1999, ma a partire dal 09.09.2004, la locazione si era trasformata in comodato gratuito a tempo determinato, per 3 mesi, nell'attesa che la stessa Moro si trasferisse presso l'abitazione dei genitori del marito Polignino Angelo (all. n. 3 - 4).

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sig.ra Moro Maria, la quale proponeva le proprie eccezioni e, completata la fase istruttoria, in sede di udienza di discussione, avvenuta in data 08.05.2009, depositava una comunicazione del Comune di Ostuni, prot. n. 1234 del 24.03.09 (all. n. 5) con la quale era stata disposta la formale decadenza del sig. Anglani, dall'assegnazione dell'alloggio assegnatogli, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54/84; provvedimento che però in data 17.04.09, a seguito di formale contestazione (all. n. 6), veniva dichiarato “sospeso” fino all'esito del giudizio (all. n.7).

Lecce", così come già avvenuto ed inteso con nota del 17.04.09 prot. N. 1234 per la sospensione del provvedimento di decadenza del 24.03.09.

Con nota del 03.09.09, sempre prot. N. 1234 (all. n. 12), il Comune di Ostuni riscontrava la nota sub n. 11 e così comunicava:

- che il Comune di Ostuni è estraneo ai rapporti Anglani- Moro;
- che *"nessun provvedimento di carattere esecutivo potrà comunque essere adottato nei confronti della S.V. da parte di questa Amministrazione anche in considerazione della non definitività del provvedimento di decadenza"*.

Pertanto l'I.A.C.P. non poteva assegnare, così come era suo intendimento, non ancora attuato, l'alloggio ERP alla sig.ra Moro Maria sino all'esito dei due giudizi civile ed amministrativo.

Il sig. Anglani inviava, inoltre, atto di diffida all'I.A.C.P. perché si astenesse da ogni assegnazione a Moro Maria (all. n. 13); assegnazione fondata sull'errato presupposto di un danno economico all'Ente e di un danno alla sig.ra Moro, non privilegiata dalla L.R. Puglia per la sanatoria, in quanto impossibile a coloro che fraudolentemente possedevano un alloggio ERP.

Con nota del 10.09.09 prot. N. 7742, l'I.A.C.P. chiedeva al Comune di Ostuni (all. n. 14) di conoscere con cortese sollecitazione, le sue determinazioni, (peraltro già evidenziate nella nota alligata del 03.09.09, inviata per conoscenza all'I.A.C.P.), così rimarcando una fretteolosità inconcepibile e soprattutto evidenziando, erroneamente e/o dolosamente, la necessità di osservare la legge regionale 54/84, con particolare attenzione agli artt. 18 e 19, sviando l'applicazione delle leggi n. 560/1993 comma n. 4-7-9 - n. 136/1999 - n.1 /2005 che impediscono a Moro Maria di ottenere

l'assegnazione dell'alloggio in questione.

Di ciò fattasi premessa in fatto, si osserva in

DIRITTO

Violazione dell'art. 22 Legge Reg. 20 dicembre 1984 n. 54 che prevede norme per l'assegnazione degli alloggi ERP- violazione dell'art. 60 della L. R. Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005 – violazione dell'art. 1, comma 4-7-9, della L. 1993 n. 560 del 24.12.1993-eccesso di potere-

Ai sensi e per gli effetti della Legge Reg. 54/84 art. 22 il legale rappresentante dell'Ente gestore I.A.C.P. deve perseguire, ai sensi dell'art. 633 c.p., chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ENTE medesimo, disponendo anche (comma 3) con proprio atto, il suo rilascio ed assegnando un termine di non oltre 30 giorni (comma 6).

L'I.A.C.P., nel caso che ci occupa, ha violato queste disposizioni (rectius ha tentato) e non ha tenuto conto, tra l'altro, che quanto disposto dall'art. 1 comma 7 della L. 560/1993 (comma mai abrogato dalla successiva legge n. 136/1999 che modifica solo il comma n. 4, aggiungendo un 4-bis, "*Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto*", nonché i comma 10-13) è applicabile alla situazione del ricorrente sig. Anglani, poiché tale comma 7 così recita: "*Gli assegnatari di cui al comma 6, 1) se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero 2) se ultrasessantenni o 3) portatori di handicap, qualora non intendono*

acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi".

È pregnante così considerare che la L. 560/93 di cui innanzi, al comma 7 dell'art. 1, privilegiava in modo autonomo e senza sovrapposizioni di ulteriori condizioni (es. abitazione continuata) :

1. i titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza del diritto all'assegnatario;
2. gli ultrasessantenni (requisito già sussistente per l'Anglani);
3. i portatori di handicap.

Aggiunge che qualora costoro non intendono acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi, con ciò sancendo il divieto assoluto di eventuale concessione in locazione e successivo acquisto da parte di Moro Maria, poiché assegnatario restava comunque l'ultrasessantenne sig. Anglani.

Infine, al comma 9, stesso art. stessa legge, viene persino aggiunto che i soggetti assegnatari di alloggi che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 (e quindi quelli con reddito superiore, quelli che non avevano raggiunto 60 anni e le persone senza handicap) possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio in sede di prima applicazione della presente legge entro 2 anni dall'entrata in vigore della stessa, ovvero entro 1 anno dall'accertamento da parte dell'Ente gestore dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario, per altro mai avvenuta nel caso del ricorrente, con ciò prescindendosi ancora una volta da altre condizioni, (es. abitabilità) che l'I.A.C.P. di Brindisi pretenderebbe imporre al

momento della domanda di acquisto, non avendone ricevuta comunicazione dall'I.A.C.P., che doveva provvedere a rendere edotti gli inquilini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, della L. 560/1993, modificato ma non abrogato dalla successiva L. n. 136/1999.

Quindi l'Anglani, nato in Ostuni il 03.01.1932, anche se non fosse stato ultrasessantenne all'epoca del 1993, entro un anno dall'accertamento, mai avvenuto da parte dell'I.A.C.P. dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario, avrebbe potuto comunque presentare domanda di acquisto dell'alloggio (così come è ora sua intenzione fare rapidamente) anche se non l'avesse abitata con continuità oppure avesse un reddito superiore a quello stabilito oppure vi fossero altre condizioni imposte contra legem dal settore inquilinato dell'I.A.C.P.

In definitiva è da ritenere superfluo ogni altro chiarimento circa i comportamenti dell'Ente gestore, quali quelli di pretendere certificazioni diverse dalle condizioni imposte dal legislatore statale, costituendo illecito civile derivante da eccesso di potere o illecito penale se finalizzato a favorire prima l'assegnazione e poi l'acquisto da parte di Moro Maria.

L'I.A.C.P. ha inoltre violato, con dolo o colpa grave, la norma costituzionale sancita all'art. 24 (ignorantia legis non excusat), poiché senza procedere ad istruttoria della domanda presentata da Moro Maria per la cosiddetta sanatoria, con missiva del 25.05.2009 prot. N. 5076 (infra al n. 9), ha sollecitato il Comune di Ostuni ad adempiere ai sensi dell'art. 19 della L.R. Puglia n. 54/84 ed a definire la "decadenza", minacciando, in caso di non ottemperanza, di adottare i conseguenti provvedimenti previsti dalle vigenti normative, così scaricando le sue gravi responsabilità

2. per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false",

Il Comune o l'ente gestore devono accertare l'esistenza di dette condizioni (circostanze non esistenti nel caso che ci occupa e comunque non prese in considerazione anche per il tempo trascorso -51 anni-) ed il Sindaco *"contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 gg per la presentazione delle deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore."*

La concessione di detto termine è da intendersi obbligatoria e non facoltativa, atteso che il legislatore regionale non lo ha previsto in modo alternativo con il termine "può", anche in considerazione del fatto che solo in questo modo si dà la possibilità al soggetto in causa di esperire le proprie difese, dando attuazione all'art. 24 della Costituzione che così stabilisce: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi".

Altra nullità assoluta, derivante dalla stessa legge, stesso articolo, al n.4, si rileva da siffatta enunciazione:il Sindaco promuove l'annullamento dell'assegnazione (e quindi la decadenza)... sentito il parere obbligatorio e vincolante della commissione di cui al n. 5 (Commissione Alloggi).

L'omessa richiesta del parere, che doveva anche risultare sugli atti che qui si impugnano, rende nullo ed insanabile il procedimento seguito *"quod nullum ab initio nullum producit effectum"* ex art. 1423 cod. civ.

Ove così avesse operato il Comune di Ostuni, avrebbe potuto verificare

(mancata istruttoria della pratica, violazione della legge n. 560/1993- n. 1/2005 che esclude l'assegnazione ai possessori, ai violenti, ai furbi) sull'incolpevole dirigente dell'UTC di Ostuni, firmatario di tutti i provvedimenti di decadenza adottati, se pure nel modo irrituale che qui fa seguito.

Violazione degli artt. 18 e 19 della L. R. 54/84- Nullità del provvedimento di decadenza – Mancata concessione di un termine per il rilascio- Eccesso di potere-Nullità del provvedimento di decadenza del 24.03.09 prot. n. 1234 e del 28.07.09 prot. n. 18018

Dall'esame dei provvedimenti oggetto di disamina, entrambi poi sospesi (v. note sub n. 7 e n. 12), si evince che l'unico motivo ritenuto fondamentale per il quale è stata dichiarata la decadenza di Anglani Marino, assegnatario dell'alloggio sito in Ostuni al Largo Risorgimento n. E/5, è stata la non occupazione continua dell'alloggio, ricavato dalla sentenza n. 46/09 del Tribunale di Brindisi sezione distaccata di Ostuni alligata (all. n. 8).

In realtà l'art. 19 L. R. 54/84, quanto alla decadenza dall'assegnazione, prevede che *"Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione"*, rinviando così al precedente art. 18 il quale così dispone:

"l'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

1. *per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;*

immediatamente la scrittura privata del 09.12.2004 (all. sub. N. 4) decidendo per la modifica del provvedimento testé impugnato anziché sospenderlo sino all'esito del giudizio in corso fra le parti Anglani-Moro, così evitandosi, oltre al giudizio davanti al Giudice ordinario, anche l'attuale controversia innanzi al TAR- Lecce, resasi necessaria atteso che lo stesso Comune di Ostuni ha inteso attendere l'esito dei giudizi in corso fra le parti Anglani- Moro.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Si chiede la sospensione del provvedimento impugnato, peraltro già tacitamente sospeso dal Comune di Ostuni con nota prot. N. 1234 del 03.09.09 (all. n. 12), in considerazione del fumus di fondatezza del ricorso e del danno che subisce il ricorrente nel perdere il diritto all'assegnazione ed al successivo acquisto sancito nei commi 4-7-9 della Legge n. 560 del 24 Dicembre 1993 e n. 136 del 10 Aprile 1999.

Per siffatte ragioni

SI CHIEDE

L'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e compensi di lite, alle quali si rinuncerà nel caso in cui le parti, costituendosi, riconoscano le riportate ragioni di nullità rituali ed il diritto sostanziale del ricorrente.

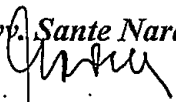
Ai sensi e per gli effetti dell' artt. 13 comma 6 bis del D.P.R. n.115/2002, si dichiara che la presente causa è soggetta al contributo unificato nella misura fissa di € 500,00 (euro cinquecento/00).

Si depositano:

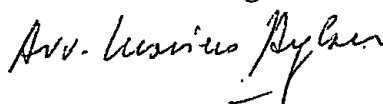
1. nota del Comune di Ostuni del 28.07.09 prot.18018
2. copia contratto di locazione del 28.05.1958 rep. 1713
3. copia atto di citazione del 06.07.07
4. dichiarazione Moro Maria del 09.12.2004
5. nota del Comune di Ostuni del 24.03.09 prot. n. 1234
6. copia formale contestazione del 04.04.09
7. provvedimento del Comune di Ostuni del 17.04.09 prot. n. 1234
8. copia sentenza n. 46/09 del Tribunale di Brindisi sez. dist. Ostuni
9. copia missiva dell'I.A.C.P. del 25.05.09 prot. n. 5076
10. copia diffida dell'Avv. Mele del 13.07.09
11. nota del 18.08.09
12. provvedimento del Comune di Ostuni del 03.09.09 prot. n. 1234
13. copia diffida del 05.09.09
14. raccomandata a.r. del 10.09.09 prot. n. 7742
15. copia carta di identità di Anglani Marino
16. copia domanda di acquisto dell'alloggio.

Lecce li

Avv. Sante Nardelli

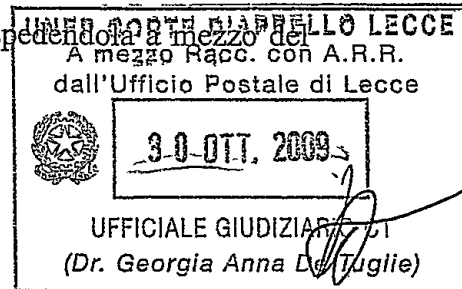


Avv. Marino Anglani

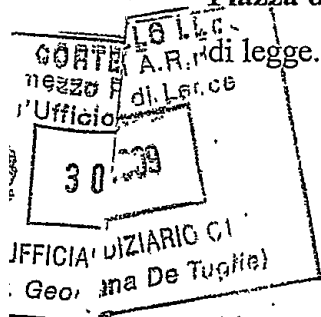


RELAZIONE DI NOTIFICA: sull'istanza degli avv.ti Marino Anglani e Sante Nardelli, nella qualità in atti, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Lecce ho notificato copia conforme del suesposto ricorso all'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede

di 72100 Brindisi, alla Via Casimiro n.27, quivi spedendola a mezzo del servizio postale ai sensi di legge



Altra copia ho notificato al **COMUNE DI OSTUNI**, in persona del Sindaco p.t., sedente per la carica presso la casa comunale in **72017 Ostuni (Br)**, **Piazza della Libertà**, quivi spedendola a mezzo del servizio postale ai sensi



Altra copia ho notificato a **MORO Maria**, residente in **72017 Ostuni**, al **Largo Risorgimento n.17, scala E, int. 5**, quivi spedendola a mezzo del servizio postale ai sensi di legge.

1035
Cron. N. _____

Notifica. _____

Trasferita _____

T. n. n. _____

1305 _____

Spese P. e. _____

Valore 28,32

Lecce, **2-8 OTT. 2009**

UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO - LECCE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI Di Brindisi

Prot. n° 9600 del 12 NOV. 2009

Alla sig.ra Moro Maria
L.go Risorgimento, n. 17/E/5
72017 – Ostuni (Br)

OGGETTO: Istanza di regolarizzazione del rapporto locativo.-

Si fa seguito e riferimento alla precorsa corrispondenza in merito alla Sua istanza di regolarizzazione del rapporto locativo in merito all'alloggio di e.r.p. sito in Ostuni alla via Risorgimento n° 17/E/5.

A tal proposito si comunica che in data 06.11.2009, è stato notificato a quest'Istituto, Ricorso innanzi al TAR di Lecce, da parte dell'avv. Marino Anglani, con il quale viene chiesto l'annullamento previa sospensione, del provvedimento di decadenza dall'assegnazione emesso da parte del Comune di Ostuni.

Tanto premesso, tenuto conto dei nuovi sviluppi della vicenda, si comunica la sospensione del procedimento amministrativo relativo alla regolarizzazione del rapporto locativo, avviato dagli uffici di quest'Ente, a seguito della Sua istanza.

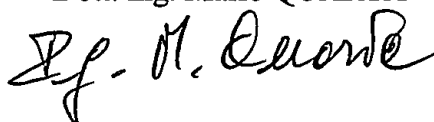
Sarà cura di quest'Istituto tenerLa informata sugli esiti della pratica.

Tanto si doveva.

DS/st


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ing. Mario QUARTA



2
3
1
Studio Legale
Avv. Marino ANGLANI
Via Mons. A. Anglani, 1
72017 OSTUNI (BR)
Tel./Fax: 0831 337148

15. CANTALINI
10.12.2009

Avv. Montenegro
De Stredh
Quarta

COPIA

I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N.	10172
Data	30 NOV 2009

Ostuni li 26/11/2009

Egr.
Dr. Ing. Mario Quarta
Direttore Generale
Istituto Autonomo Case Popolari
Via Casimiro n. 27
72100 BRINDISI

e.p.c. Ill.mo
Sindaco Comune di Ostuni
72017 OSTUNI (BR)

Oggetto: Alloggio ERP sito in Ostuni al L.go Risorgimento n. 17 sc. E
int. 5 piano 2 – Richiesta di acquisto-

1
Riscontro la sua nota del 23/11/2009 – prot. n. 9917- dalla quale rilevo la
saggia decisione di “sospendere la procedura di regolarizzazione del rapporto
locativo da parte di Moro Maria”, nonché la buona fede degli uffici preposti
all'istruttoria e del Sindaco di Ostuni, sicuramente ingannati dalle
prospettazioni che Moro Maria voleva far valere, a mezzo del suo difensore,
per usurpare il mio diritto all'assegnazione dell'alloggio ERP.

A tal punto mi permetto di far rilevare, ancora una volta, così come inteso
far valere nel libello introduttivo al giudizio pendente innanzi al TAR-Lecce,
senza attribuire addebiti di mala fede, gli ERRORI di interpretazione nei quali
sono incappati il Comune di Ostuni e l'I.A.C.P. e i conseguenziali errori
decisionali:

I

Quanto al Comune di Ostuni;

- a) Ha posto a base del provvedimento di decadenza del 28/07/2009
(prot.18018) “il non aver abitato stabilmente l'alloggio” ai sensi
dell'art. 19 lett. A e B della Legge Regionale n. 54/84, non più

applicabile, tenuto conto della subentrata Legge dello Stato n. 560/1993, peraltro accettata dalla Regione Puglia, che ne aveva la facoltà (v. art. 1, comma 4, Legge n. 560 del 24 Dicembre 1993 e Legge n. 136 del 30 Aprile 1999 art. 4) che, fungendo da sanatoria per ogni diversa situazione soggettiva prevista dalla L. R. 54/84, concedeva la possibilità di acquisto dell'alloggio assegnato a tre categorie di assegnatari, fra i quali sono compresi gli ultrasessantenni (v. art. 1, comma 7, L. n. 560/1993 e art. 4, comma 7, L. n. 136/1999)

- b) Ha adottato il provvedimento di decadenza di cui trattasi, violando gli artt. 18 e 19 della L. Reg. n. 54/84 per i motivi descritti più ampiamente nel noto ricorso innanzi al TAR - Lecce che qui appare inutile ripetere.

II

Quanto all'I.A.C.P. ritengo abbia errato nel NON considerare:

- a) Quanto innanzi esplicitato nei confronti del Comune di Ostuni;
- b) Quanto sancito dalla L. n. 560/1993, con la quale veniva anche sancito, al comma 7, che restavo comunque assegnatario dell'alloggio ed al comma 9, veniva aggiunto che gli assegnatari dell'alloggio ERP... ENTRO UN ANNO dall'accertamento da parte dell'Ente Gestore dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario, hanno titolo all'acquisto.

In conseguenza delle analizzate Leggi dello Stato, che nessuno può violare, ritengo che l'acquisto dell'immobile de quo, sia possibile entro l'anno dalla dichiarata "decadenza", indipendentemente dalla sua legittimità sostanziale e/o rituale; che andrà a sancire il TAR - Lecce.

Il provvedimento di decadenza, per la sua immediata esecutività, non può incidere sull'espressa richiesta di acquisto, ma, al contrario, la legittima entro l'anno in cui è emesso, tant'è che decorso tale termine, senza che

l'assegnatario ne abbia fatto richiesta di acquisto, solo allora, gli alloggi possono essere venduti a terzi (e non assegnati).

Ordunque, l' I.A.C.P., accertata, ora per allora, solo la condizione dell'età del richiedente Anglani, ultrasessantenne al momento dell'emanazione della L. n. 560/1993, ha il dovere sancito dalla legge di concretizzare in suo favore la vendita invocata.

Non appare superfluo aggiungere che, una eventuale decisione di tal fatta e conforme a legge, sia da parte del Comune di Ostuni, che dell'I.A.C.P. di Brindisi, porrebbe fine, così come già enunciato nelle conclusioni rassegnate al TAR - Lecce, ad ogni lite pendente, nonché al perpetuarsi dei danni economici nei confronti dell'I.A.C.P. e dello scrivente assegnatario, impedito nel suo diritto di acquisto dell'alloggio in questione.

Distinti saluti.

Avv. Marino Anglani

Avv. Lucio Anglani



Sig. Carrara

13.01.2010

De Stredy
Don

A. M. Montenegro

P. M. M. M. M.
E

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
Lecce
SEZIONE SECONDA

Istituto Autonomo Case Popolari Di Brindisi

Allegati n.: _____

N.R.G.: 1631/2009

Lettera di trasmissione Ordinanza Sospensiva

Num.: 4/2010 del: 08/01/2010

A norma dell'art. 87 del R.D. 17.8.1907 n. 642, richiamato dall'art. 19 della Legge 6.12.1971 n. 1034,
si trasmette copia dell'ordinanza pronunciata sul ricorso:

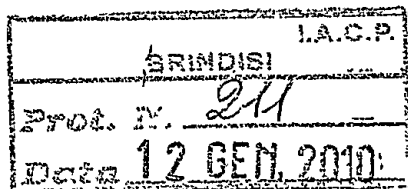
Angiani Marino

contro

Istituto Autonomo Case Popolari Di Brindisi ed altri

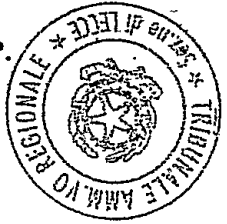
con preghiera di accusarne ricevuta.

IL SEGRETARIO GENERALE



C.U.

N. 4 / 10 REG.ORD.SOSP.
N. 01631/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2009, proposto da:
Anglani Marino, rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avv. Sante Nardelli, con domicilio eletto presso l'avv. Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;

contro

Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia R. Zaccaria, con domicilio eletto presso l'avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montanaro, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Federico Fedele in Lecce, via Imbriani 30;

nei confronti di

Maria Moro, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Mele, con domicilio eletto presso l'avv. Giancarlo Caiaffa in Lecce, via Ravenna 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento del 28 luglio 2009 prot. n. 18018 del Comune di Ostuni, relativo alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ERP sito in Ostuni al Largo Risorgimento n° 17/E/5 già assegnato al sig. Anglani Marino; nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale.

[Handwritten signature]



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Moro Maria;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/01/2010 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Sante Nardelli, l'avv. Angelo Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. Cecilia R. Zaccaria, l'avv. Giuseppina Capozzi, in sostituzione dell'avv. Raffaele Montanaro, e l'avv. Maria Cristina Mele;

Considerato che il ricorrente ha chiesto di acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, reiterando la domanda il 15/10/2009, e che sussiste l'obbligo dell'I.A.C.P. di Brindisi di definire il procedimento avviato con la domanda di acquisto;

Ritenuto che, nelle more, l'impugnato provvedimento di decadenza è idoneo ad arrecare al ricorrente il lamentato pregiudizio avente i caratteri della gravità ed irreparabilità, potendo determinare una situazione irreversibile;

P.Q.M.

accoglie l'istanza cautelare, sino alla definizione da parte dell'I.A.C.P. della Provincia di Brindisi del procedimento avviato con la domanda di acquisto dell'alloggio, presentata dal ricorrente.

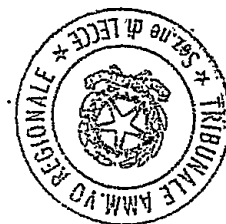
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 07/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II - 8 GEN. 2010

IL SEGRETARIO

IL DIRIGENTE f.f.
(Dott. Francesco LUBELLI)

Addi - 8 GEN. 2010 - copia conforme
alla presente è stata trasmessa a
COMUNE DI OSTUNI - IACP DI BRINDISI
a norma dell'art. 87 del R.D. 17-8-1907 n° 642, ri-
chiamato dall'art 19 della legge 6-12-1971 n° 1034.



IL DIRETTORE

Studio Legale
Avv. Marino ANGLANI
Via Mons. A. Anglani, 1
72017 OSTUNI (BR)
Tel./Fax: 0831 337148

Sig. ANGLANI
28.01.2010

obbl. trascr.
27.4.2010

Aut. Marano
de Stredy
parlamentare

Ostuni li 19/01/2010

Ill.mo Sig.
Sindaco del Comune di Ostuni
Sede Comunale
72017 OSTUNI (BR)

BRINDISI	I.A.C.P.
Prot. N. 838	
Data 25 GEN 2010	

Egr.
Legale Rappresentante
I. A. C. P.
Via Casimiro n. 27
72100 BRINDISI

e.p.c.

Egr. Avv.
Cecilia Zaccaria
Dirigente Ufficio Legale
Comune di Ostuni

Oggetto: atto di diffida

Come a Vs conoscenza, il T.A.R.-Lecce, decidendo sulla domanda, previa sospensione della sua efficacia, del provvedimento del 28/07/2009 del Comune di Ostuni, prot. n. 18018, relativo alla decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP sito in Ostuni al Largo Risorgimento n. 17/E/5 già assegnato ad Anglani Marino, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ha stabilito che:

1. avendo il ricorrente chiesto di acquistare l'alloggio in questione reiterando la domanda il 15.10.2009 (già inoltrata altre 4 volte), sussiste l'obbligo dell'Istituto Autonomo Case Popolari, di definire il procedimento;

2. nelle more, l'impugnato provvedimento, è idoneo ad arrecare al ricorrente il lamentato pregiudizio, avendo i caratteri di gravità ed irreparabilità potendo determinare una situazione irreversibile;
3. l'ordinanza deve essere eseguita dall'Amministrazione Comunale.

È agevole rilevare, come giusto e vero, che, pur essendo stata sospesa dal

T.A.R.-Lecce, l'efficacia del provvedimento di decadenza del Comune di Ostuni, innanzi citato, la stessa Amministrazione è tenuta a revocare il provvedimento di cui trattasi, oltre ad ogni altro atto preesistente, poiché a base dello stesso è stato posta la circostanza inutile ed errata che Anglani non abitasse l'immobile, con ciò liberando l'I.A.C.P. dall'obbligo di attesa, per poi definire il procedimento avviato con la domanda di acquisto per il quale vi è l'obbligo di vendita ai sensi delle L. n. 560/93, L. n. 136/99 e successive che stabilivano la possibilità di acquisto per il precedente assegnatario ultrasessantenne, che ne avesse fatto domanda.

Infatti, le indicate norme eccezionali sono state recepite dal T.A.R., tant'è che ha considerato il danno grave ed irreparabile in capo al sottoscritto e non anche in favore di Moro Maria che non era e non lo è, a tutt'oggi, assegnataria di un alloggio ERP. Diverse supposizioni in favore di Moro Maria, avrebbero indotto il T.A.R. ad argomentare diversamente.

Consegue che, tenendosi in conto, così come rilevato dall'On.le TAR - Lecce, che eventuali dilazioni da parte del Comune e dell'I.A.C.P., dovute a ritardo nell'adempimento per fatto e colpa dell'Amministrazione comunale e dell'Ente Gestore, costituirebbe ulteriore aggravio del danno, si appalesa, oggi, la necessità di definire al più presto l'annosa pratica.

Al fine di meglio comprendere quanto suddetto e lamentato, si prega di prendere visione degli atti depositati presso il TAR -Lecce che, considerate dallo stesso Tribunale Amministrativo, vanno prese in considerazione anche dalle V.S. e che, comunque, si alligano alla presente unitamente alle leggi che regolano la materia.

Per siffatte ragioni, si

Invitano e diffidano

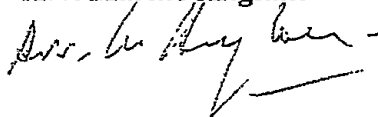
Le parti in indirizzo, a voler portare a termine la procedura imposta dalla decisione, entro, e non oltre, giorni 20 dalla ricezione della presente in favore del sottoscritto Anglani, con espresso avvertimento che, in difetto,

sarà richiesta, ai sensi ed agli effetti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la nomina di un commissario ad acta che provveda alle rispettive incombenze sopra esposte.

Fatte salve le richieste relative ai danni patiti e patendi.

Distinti saluti.

Avv. Marino Anglani



ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PUGLIA

II^ SEZIONE DI LECCE

MEMORIA DIFENSIVA (C.C. 7.1.2010)

PER

ANGLANI Avv. MARINO, in proprio e con l'Avv. Sante Nardelli

- ricorrente -

CONTRO

Comune di Ostuni in persona del Sindaco p.t. (Avv. C. R. Zaccaria)

-resistente-

nonché

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi (avv. R. Montanaro)

-resistente-

E

Moro Maria (avv. M.C. Mele)

-cointeressata-

nel ricorso n.1631/09 RG

Le memorie dei convenuti, depositate nella controversia che ci occupa solo in prossimità dell'udienza pregressa, hanno contenuti solo idonei a dimostrare la loro mancanza di conoscenza delle norme che regolano la materia a partire dalla legge n° 560 del 24 Dic. 1993, a quella n° 136 del 30 Apr.1999, e D.L.del 31 Marzo 1988 che hanno modificato parzialmente le norme di cui all'art. 19 L.R 54/84.

Occorre - quindi - vivisezionare, a scopo di approfondimento, i nuovi principi fondamentali che avrebbero dovuto segnare anche il nuovo iter istruttorio, per la vendita degli alloggi ERP agli assegnatari, al Comune di Ostuni, delegato per l'emissione del provvedimento di decadenza, e all'IACP per la individuazione degli aventi diritto all'acquisto.

oooooooooooooooooooo

La nuova legge 560/93 ha consentito l'alienazione degli alloggi ERP

esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore (art. 1 n° 5).

Al successivo n° 6 è stato, poi, sancito che non tutti gli assegnatari hanno tal diritto bensì “ hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma n°

4 gli assegnatari i quali conducono gli alloggi a titolo di locazione da oltre un quinquennio “ ed al n° 7, in particolare che tale diritto. è riconosciuto :

- a) se titolari di un reddito familiare.....
- b) Ovvero ULTRASESSANTENNI
- c) O portatori di handicap.

Fra queste categorie, unici e pochi erano gli aventi titolo, almeno per la ricorrenza dei requisiti di cui al punto “ b “ e “ c “, e tra questi vi era Marino Anglani che conduceva l'alloggio assegnatogli dal 28 Marzo 1958 (V. all. n° 2 del ricorso) ed era ultra ultrasessantenne (al momento dell'emissione della legge 560/93 V. all. n° 9 del ricorso).

La nuova legge dello Stato – quindi – imponeva al Comune di Ostuni di dover escludere l'obbligo “ dell'abitazione continua“- poi posta a base del provvedimento di decadenza ora impugnato,- a queste categorie di persone, senza fare di tutte le erbe un fascio, mentre nel contempo imponeva all'IACP il dovere di cedere loro (evidentemente previo accertamento delle condizioni stabilite dal legislatore) gli alloggi, al prezzo stabilito dal successivo n° 11, OVE NE AVESSERO FATTA RICHIESTA, e con esclusione di qualsiasi altro richiedente .

L'IACP non poteva disattendere quanto innanzi e fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'art. 64 del DL 31 Marzo 1998 n° 112, con il quale si stabiliva che solo le Regioni potevano sospendere le alienazioni degli alloggi compresi nei piani di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 24 – Dic. 1993 n° 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, “FATTE SALVE quelle alienazioni per le quali, alla data

di entrata in vigore della presente legge, gli aventi diritto abbiano già presentato domanda di acquisto."

Ebbene nell'anno 1993 il ricorrente Anglani aveva già presentato, per la prima volta, la domanda di acquisto (non riscontrata perché l'IACP produsse ricorso contro i valori di vendita alla Commissione Provinciale di Brindisi).

oooooooooooooooo

Da quanto esposto scaturisce che:

a) Il provvedimento di decadenza impugnato è NULLO per aver il Comune di Ostuni posto a base un motivo sostanziale (il non abitare stabilmente l'alloggio) che il legislatore aveva escluso per le tre categorie indicate, innovandone il diritto all'"acquisto.

E' - altresì - da ritenere che ogni motivo sostanziale precluda al Comune di Ostuni la possibilità di rinnovo del provvedimento di decadenza per motivi diversi da quelli formali (mancata istruttoria e mancata richiesta di parere alla commissione alloggi) che - se successivamente eseguite - abiliterebbero nuovamente il Comune a ripetere il provvedimento annullabile (Quod nullum est nullum effectum producit et riconfermare non potest) . .

II

Quanto all'Ente gestore IACP di Brindisi che eccepisce la sua mancanza di legittimazione passiva, non avendo, a suo dire, potere d'intervento, né alcun interesse contrapposto si obietta:

a 1) E' più volte intervenuto inducendo in errore il Comune di Ostuni, in persona dell'Ing. Roberto Melpignano (sicuramente non preparato all'esame della materia) come - ad es. - allorquando, con la nota del 28 luglio 2009 - prot. 18018, (alligato sub n° 1 del ricorso), così scriveva all'oggetto : " *Regolarizzazione a nome di Moro Maria di Ostuni del*

rapporto locativo ai sensi dell'art. 60 L.R Puglia n° 1 del 12 - 01 - 2005 e L.R Puglia n° 40 del 31 - 12 - 2007 art. 3 comma 20 per l'alloggio ERP sito in Ostuni in Largo Risorgimento n° 17/E/5 già assegnato al sig. Marino Anglani di Ostuni. Decadenza . "

b) Ha omesso ogni istruttoria successivamente alle domande di acquisto dell'Anglani.

c) Ha omesso la cessione dell'alloggio all'Anglani che era tenuto ad effettuare direttamente, senza consenso del Comune di Ostuni, violando quanto sancito dal legislatore con la legge 560/93 e successive modifiche: violazione che si sta perpetuando anche dopo l'ultima richiesta di acquisto di alloggio (doc. n° 15 del ricorso al TAR - Lecce).

III

Quanto alla controinteressata - resistente - Moro Maria:

Si consideri che il diritto dell'Anglani è prioritario nel tempo e prevalente rispetto alla domanda di sanatoria secondo il principio generale "*Prior in Tempore, potior in iure*" (primo nel tempo, più forte in diritto) ex art. 1380 cc.

La norma in esame accorda la tutela preferenziale NON a chi abbia attualmente il possesso ma a chi lo abbia conseguito per primo (cass. 48/1731 - cass. 49/264 - cass. 54/4465) consentendogli perciò di agire contro il possessore attuale per ottenere il rilascio del bene, così come del resto ha già fatto il ricorrente Anglani. (V. sentenza n.45/00 del Tribunale di Brindisi Sez. Dist di Ostuni infra 8 del ricorso al TA - Lecce).

Né Moro Maria può reclamare un diritto di prevalenza o il perdurare della prevalenza: per ottenerle occorre che il godimento dell'alloggio locato sia stato consegnato ad opera del dante causa (IACP); essa permane anche nel caso di rinnovazione tacita del contratto (cass. 49/2047) o proroga legale o convenzionale.

oooooooooooooooooooo

Oggi -occorre- infine considerare, così come già sostenuto nel ricorso introduttivo alla controversia in esame, al fine di disattendersi l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall'IACP, e dell'immaginaria priorità del diritto di Moro Maria di ottenere l'assegnazione dell'alloggio ERP, che l'IACP è ancora tenuto alla vendita di quell'alloggio, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dic. 1993 n.560/n°9 - laddove si legge. "I soggetti assegnatari possono (anche) presentare domanda di acquisto dell'alloggio entro...., ovvero un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario". Detto anno NON è trascorso e l'ultima (di tre) domanda di acquisto è stata già inoltrata il 14.10.2009 (infra ricorso al n°. 16).

In definitiva, riassumendo quanto ampiamente sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio in esame e nelle presenti note:

- A -

Il Comune di Ostuni, oltre alle violazioni formali ha violato sostanzialmente la legge 560/93 disapplicandola al punto in cui stabilisce le tre condizioni uniche per ottenere la vendita dell'alloggio, e fra queste la seconda, ovvero "ultrasessantenne" che impedisce il rinnovo della decadenza, trattandosi di un dato certo non modificabile.

- B -

L'ENTE gestore era tenuto alla vendita, per gli stessi motivi riportati al punto "A" e lo è tuttora, entro l'anno dalla dichiarata decadenza del 28 luglio 2009 prot. n.18018 del Comune di Ostuni, per la sopravvenuta ultima (di-tre) domanda del 14.10.2009.

- C -

Moro Maria non ha diritto all'assegnazione in locazione dell'alloggio di cui

trattasi per:

- C1) violazione dell'art.60 della L.R. n°. 1/2005 (la sua domanda non era stata inoltrata) e del comma 20 dell'art.3 della L.R. Puglia n°. 40/2007 perché deteneva l'immobile con inganno alla data del 30 nov. 2005 (v. dichiarazione di Moro Maria del 9.12.2004 infra ricorso al n°.4 e sentenza n° 46/09 del Tribunale di Brindisi, sez. di Ostuni, infra n° 8).
- C2) per violazione dell'art. 1380 c.c..

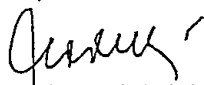
Per le riportate ragioni in fatto e in diritto, si confermano le note

CONCLUSIONI.

Lecce, li

Avv. Marino ANGLANI




Avv. Sante NARDELLI

Studio Legale

Avv. Marino ANGLANI
Via Mons. A. Anglani, 1
72017 OSTUNI (BR)
Tel./Fax: 0831 337148

COPIA

+ P. Avv. Saulo Nardella

Ostuni li 26/11/2009

Egr.
Dr. Ing. Mario Quarta
Direttore Generale
Istituto Autonomo Case Popolari
Via Casimiro n. 27
72100 BRINDISI

e.p.c. Ill.mo
Sindaco Comune di Ostuni
72017 OSTUNI (BR)

Oggetto: Alloggio ERP sito in Ostuni al L.go Risorgimento n. 17 sc. E
int. 5 piano 2 – Richiesta di acquisto-

Riscontro la sua nota del 23/11/2009 – prot. n. 9917- dalla quale rilevo la saggia decisione di “sospendere la procedura di regolarizzazione del rapporto locativo da parte di Moro Maria”, nonché la buona fede degli uffici preposti all’istruttoria e del Sindaco di Ostuni, sicuramente ingannati dalle prospettazioni che Moro Maria voleva far valere, a mezzo del suo difensore, per usurpare il mio diritto all’assegnazione dell’alloggio ERP.

A tal punto mi permetto di far rilevare, ancora una volta, così come inteso far valere nel libello introduttivo al giudizio pendente innanzi al TAR-Lecce, senza attribuire addebiti di mala fede, gli ERRORI di interpretazione nei quali sono incappati il Comune di Ostuni e l’I.A.C.P. e i conseguenziali errori decisionali:

I

Quanto al Comune di Ostuni;

- a) Ha posto a base del provvedimento di decadenza del 28/07/2009 (prot.18018) “il non aver abitato stabilmente l’alloggio” ai sensi dell’art. 19 lett. A e B della Legge Regionale n. 54/84, non più

applicabile, tenuto conto della subentrata Legge dello Stato n. 560/1993, peraltro accettata dalla Regione Puglia, che ne aveva la facoltà (v. art. 1, comma 4, Legge n. 560 del 24 Dicembre 1993 e Legge n. 136 del 30 Aprile 1999 art. 4) che, fungendo da sanatoria per ogni diversa situazione soggettiva prevista dalla L. R. 54/84, concedeva la possibilità di acquisto dell'alloggio assegnato a tre categorie di assegnatari, fra i quali sono compresi gli ultrasessantenni (v. art. 1, comma 7, L. n. 560/1993 e art. 4, comma 7, L. n. 136/1999)

- b) Ha adottato il provvedimento di decadenza di cui trattasi, violando gli artt. 18 e 19 della L. Reg. n. 54/84 per i motivi descritti più ampiamente nel noto ricorso innanzi al TAR - Lecce che qui appare inutile ripetere.

II

Quanto all'I.A.C.P. ritengo abbia errato nel NON considerare:

- a) Quanto innanzi esplicitato nei confronti del Comune di Ostuni;
- b) Quanto sancito dalla L. n. 560/1993, con la quale veniva anche sancito, al comma 7, che restavo comunque assegnatario dell'alloggio ed al comma 9, veniva aggiunto che gli assegnatari dell'alloggio, ERP... ENTRO UN ANNO dall'accertamento da parte dell'Ente Gestore dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario, hanno titolo all'acquisto.

In conseguenza delle analizzate Leggi dello Stato, che nessuno può violare, ritengo che l'acquisto dell'immobile de quo, sia possibile entro l'anno dalla dichiarata "decadenza", indipendentemente dalla sua legittimità sostanziale e/o rituale, che andrà a sancire il TAR - Lecce.

Il provvedimento di decadenza, per la sua immediata esecutività, non può incidere sull'espressa richiesta di acquisto, ma, al contrario, la legittima entro l'anno in cui è emesso, tant'è che decorso tale termine, senza che

l'assegnatario ne abbia fatto richiesta di acquisto, solo allora, gli alloggi possono essere venduti a terzi (e non assegnati).

Ordunque, l' I.A.C.P., accertata, ora per allora, solo la condizione dell'età del richiedente Anglani, ultrasessantenne al momento dell'emanazione della L.

n. 560/1993, ha il dovere sancito dalla legge di concretizzare in suo favore la vendita invocata.

Non appare superfluo aggiungere che, una eventuale decisione di tal fatta e conforme a legge, sia da parte del Comune di Ostuni, che dell'I.A.C.P. di Brindisi, porrebbe fine, così come già enunciato nelle conclusioni rassegnate al TAR - Lecce, ad ogni lite pendente, nonché al perpetuarsi dei danni economici nei confronti dell'I.A.C.P. e dello scrivente assegnatario, impedito nel suo diritto di acquisto dell'alloggio in questione.

Distinti saluti.

Avv. Marino Anglani

Avv. Lucio Anglani

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di BRINDISI

Prot. n° 9917 del 23 NOV. 2009

Studio Legale

Avv. Marino ANGLANI
Via Mons. A. Anglani, 1
72017 - Ostuni (Br)

OGGETTO: Alloggio di e.r.p. sito in Ostuni, alla via Risorgimento 17, sc. E, int. 5, piano 2 .-

Si fa seguito e riferimento alla Sua del 14.10.2009; acquisita agli atti di quest'Istituto in data 15.10.2009, prot. n. 8714.

A tal proposito è d'uopo evidenziare che sull'alloggio in questione è in corso, come saprà, presso gli uffici competenti di quest'Istituto, l'istruttoria relativa alla regolarizzazione del rapporto locativo presentata a quest'Istituto nei mesi scorsi dalla sig.ra Moro Maria.

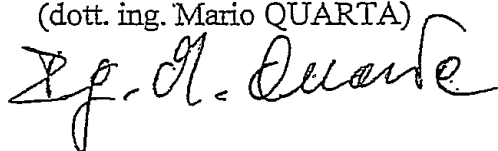
Si informa altresì, che a seguito dell'avvenuta notifica del ricorso al TAR di Lecce, avverso il provvedimento di decadenza pronunciato dal Comune di Ostuni, l'Istituto ha ritenuto di sospendere la procedura di regolarizzazione del rapporto locativo da parte della sig.ra Moro.

Tanto premesso, in attesa della definizione dell'istruttoria *de qua*, alcuna valutazione sulla Sua istanza potrà essere attuata da parte di quest'Istituto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Mario QUARTA)



Provvedimenti Legislativi della Repubblica Italiana

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la ciascuna provincia. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore

realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di nuove attività.
6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui alla comma 4^{ga} gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non abbiano mai usufruito di un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio, del quale siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese allato della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

7. Gli assegnatari di cifili si comma 6, se titolari di redditi familiari, complessivo inferiore a 10 milioni di lire, sono esentati dal versamento dell'imposta di famiglia, dovvero se ultrasse il limite fissato dal c. 10 b) dell'art. 1 della legge n. 30 del 28.2.1973, al momento dell'assegnazione, l'alloggio condotto a titolo sanzionato, o possessori di *franchigia* (qualora non intendano acquistare l'alloggio esentato) a terzi, o se i loro familiari non assegnatari, non intendono acquistare l'alloggio, che non può essere alienato a terzi, non sono tenuti a versare l'imposta di famiglia. In tal caso, l'alloggio assegnato, che non può essere alienato a terzi, non può essere ipotecato, né può essere dato in locazione, e non può essere oggetto di usufrutto, di enfiteusi, di pegno, di ipoteca, di cui il comma 6, effendi proprietari adottando le opportune misure di abblazione in favore dell'assegnatario.

8. Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari dovranno:

pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle comunicazioni commerciali.

9. I soggetti assegnatari erano, per lo più, i nuclei familiari che, in possesso di un diritto di abitazione, potevano essere ammessi all'assegnazione di alloggi in affitto. I soggetti che non avevano diritto di abitazione, ma che erano in possesso di un diritto di abitazione, potevano essere ammessi all'assegnazione di alloggi in affitto. I soggetti che non avevano diritto di abitazione, ma che erano in possesso di un diritto di abitazione, potevano essere ammessi all'assegnazione di alloggi in affitto. I soggetti che non avevano diritto di abitazione, ma che erano in possesso di un diritto di abitazione, potevano essere ammessi all'assegnazione di alloggi in affitto.

nato per un periodo non inferiore a otto anni.

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici e ai 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale disposta con decreto del Ministro del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 339 e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato, si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro i termini e i modi previsti dal perfezionamento del contratto di alienazione.

quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

	prezzo.	effettuato con le seguenti modalità:
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

43 Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso di dilazione del prezzo di cessione.

con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 10 anni, né da parte del finanziatore o garanzia della parte del prezzo, dilazionata

Parte I

5. L'alienazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

6. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4° gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano, in mora con il pagamento dei canoni e delle spese allato della presentazione della domanda all'acquistò. Il bisogno di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di affittare, in favore dell'assegnatario.

[illegible]

9. I soggetti assegnatari di alloggio, che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7, possono presenziare, domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione delle presenti leggi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dalla scadenza del termine di assegnazione, ad una seconda graduatoria di assegnazione, in cui, a parità di punteggio, i soggetti che non possono essere venduti a terzi purché in possesso dell'alloggio, hanno la precedenza.

l'acquisto di un alloggio, il proprietario ha diritto all'assegnazione di un alloggio, in base alle graduatorie, per un periodo non inferiore a otto anni.

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta approssimativo, ma non inferiore, a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici e a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale di revisione disposta con decreto dei Ministri delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 17 febbraio 1990, e di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 339 e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato, si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro i termini dei giorni del perfezionamento del contratto di alienazione.

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dai commi 10 e 11, effettuata con le seguenti modalità:

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota, non inferiore al 20 per cento, e pagamento rateale, con dilatazione del pagamento della parte rimanente per non più di 15 anni, all'un interesse pari a quello in vigore per la dilazione della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari, scomputate le somme dovute per conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui al comma 5.

[illegible]

Art. 4

Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni

1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le parole: "e comunque non inferiore al 50 per cento".
3. All'articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis.

Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto".

4. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"10-bis.

In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi".

5. Il comma 13 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130".

6. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni possono sospendere le alienazioni degli alloggi ricompresi nei piani di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, fatte salve quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi diritto abbiano già presentato la domanda di acquisto.

14

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 1993 Serie Generale n. 306

Art. 1

1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:
 - a. agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
 - b. agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;
 - c. agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi;
 - d. agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.
3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

Legge 136 del 30 aprile 1999, Art. 4

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.
6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.
7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi.

8. Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.
9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.
10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

Legge 136 del 30 aprile 1999, Art. 4

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.
12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
 - a. pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;
 - b. pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui al comma 5.

Legge 136 del 30 aprile 1999, Art. 4

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.
15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.
16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (12). Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.
17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.
18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.
19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui

al primo periodo del comma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, ne' può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.
21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.
22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.
24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
27. E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

HOME

*Avv. Annalisa
P. n. 1000*

STUDIO LEGALE MONTANARO

avv. raffaele montanaro
avv. marill convertini
avv. stefano fusco
avv. annalisa recchia
dott. daniele caiulo

*de typhoid
l'ora
ottenere la sentenza
del TAR allegata*
Ly

Brindisi, lì 10.2.2011

BRINDISI	
I.A.C.P.	
Prot. N.	1259
Data	14 FEB 2011

Spett.le
I.A.C.P. di Brindisi
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

IACP

/

Anglani Marino + Comune di Ostuni

- 9.11.2009: Ricezione incarico;
3.12.2009: Vi comunico che la causa in oggetto è stata rinviata all'udienza del 7.1.2010 per deduzioni avversarie sulla sospensiva per essersi il Comune odiernamente costituito;
12.1.2010: Vi allego copia della ordinanza con cui è stata concessa la sospensiva e richiesta allo I.A.C.P. la conclusione del procedimento amministrativo;
18.1.2010: Vi allego note e documenti depositati da controparte in occasione dell'udienza;
17.3.2010: Vi rimetto, in allegato, memoria di costituzione ai motivi aggiunti;
16.4.2010: Allegata Vi invio copia della memoria di costituzione, nonché ordinanza cautelare limitata nel tempo emessa dal TAR in data odierna;
29.7.2010: Vi informiamo che il T.A.R. ha disposto l'abbinamento delle sospensive al merito, fissando per il 18.11.2010 la discussione;
10.2.2011: Allegata Vi invio copia della sentenza n° 1631/2009 con la quale il T.A.R., accogliendo le nostre difese, ha rigettato il ricorso promosso dall'Anglani.

Distinti saluti.

(avv. Raffaele Montanaro)

All.: sentenza n° 1631/2009-TAR

72100 BRINDISI
via f. consiglio n° 4
tel./fax (r.a.) 0831597446

e.mail: raffaelemontanaro@libero.it

00198 ROMA
via s. mercadante n° 9
tel. +39 06 8558480

N. 00258/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01631/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Anglani Marino, rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avv. Sante Nardelli, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;

contro

Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia R. Zaccaria, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montanaro, con domicilio eletto presso Paolo Fedele in Lecce, via Imbriani 30;

nei confronti di

Moro Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Mele, con domicilio eletto presso Giancarlo Caiaffa in Lecce, via Ravenna 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento del Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Ostuni del 28/7/2009 prot. n. 18018, con cui è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP sito al Largo Risorgimento n° 17/E/5 (impugnato con il ricorso), nonché di ogni altro provvedimento presupposto e consequenziale;

della nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 12/2/2010 prot. n. 2107, con cui è stata rigettata la domanda di acquisto dell'alloggio (impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 29/3/2010), nonché di tutti gli atti comunque presupposti e connessi;

della nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 7/6/2010 prot. n. 6603, con cui è stata nuovamente rigettata la domanda di acquisto dell'alloggio (impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 12/7/2010).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni, dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi e di Moro Maria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del 18 novembre 2010 il dott.

Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avv.ti Nardelli e Montanaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, assegnatario dell'alloggio IACP di Largo Risorgimento n° 17/E/5 in Ostuni, in data 1/11/1999 sublocava l'appartamento alla sig.ra Maria Moro per la durata di quattro anni e, alla scadenza del periodo, conveniva la stessa innanzi al Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Ostuni per ottenerne il rilascio.

Con provvedimento del 24/3/2009 prot. n. 1234 il Dirigente dell'U.T.C. disponeva la decadenza dell'assegnazione, non essendo l'alloggio più abitato dal ricorrente (avuto riguardo, come risulta dall'impugnato provvedimento del 28/7/2009, alla comunicazione con cui l'IACP rappresentava che la sig.ra Moro aveva presentato domanda di regolarizzazione del rapporto abitativo, ai sensi della L.R. n. 1/2005).

Avendo il ricorrente documentato la pendenza del suesposto giudizio civile (adducendo che si trattava della risoluzione di un contratto verbale di comodato per la durata di tre mesi), l'efficacia della decadenza comminata veniva sospesa.

A seguito della pronuncia con cui il Tribunale civile accoglieva la domanda dell'avv. Anglani (ordinando alla Moro il rilascio dell'alloggio sul presupposto della nullità del rapporto di locazione, per violazione della norma imperativa che vieta la cessione o sublocazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica), con il

provvedimento del 28/7/2009 prot. n. 18018 è stata nuovamente dichiarata la decadenza dell'assegnazione, risultando comprovato che il ricorrente aveva sublocato l'alloggio e non lo abitava stabilmente.

Avverso la decadenza è stato proposto il ricorso, affidato ai seguenti motivi:

1) "violazione dell'art. 22 Legge Reg. 20 dicembre 1984 n. 54 che prevede norme per l'assegnazione degli alloggi ERP – violazione dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005 – violazione dell'art. 1, comma 4-7-9, della L. 1993 n. 560 del 24.12.1993 – eccesso di potere": non si è tenuto conto che l'assegnatario ha la facoltà di acquistare l'alloggio, ricorrendone nella specie i presupposti;

2) "violazione degli artt. 18 e 19 della L. R. 54/84 – nullità del provvedimento di decadenza – mancata concessione di un termine per il rilascio – eccesso di potere – nullità del provvedimento di decadenza del 24.03.09 prot. n. 1234 e del 28.07.09 rot. n. 18018": non è stato assegnato il termine per presentare deduzioni scritte e documenti né acquisito il parere della Commissione provinciale alloggi.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Ostuni che l'IACP, contestando le censure e concludendo per il rigetto del ricorso (l'IACP rilevando preliminarmente la carenza di legittimazione passiva).

Anche la controinteressata si è costituita in giudizio, confutando i

rilievi del ricorrente e sostenendo l'infondatezza dell'impugnativa.

Il ricorrente ha replicato con memoria depositata il 21/12/2009.

Con ordinanza del 7 gennaio 2010 n. 4 è stata accolta l'istanza cautelare, in relazione all'obbligo dell'IACP di definire la domanda di acquisto dell'alloggio, avanzata dal ricorrente e riproposta il 15/10/2009.

La richiesta è stata respinta con la nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 12/2/2010 prot. n. 2107, avverso la quale sono stati proposti i primi motivi aggiunti, con cui si deducono i seguenti vizi:

I) "Incompetenza. Violazione di legge e delle norme regolamentari di organizzazione dell'Ente. Eccesso di potere per erronea presupposizione, ingiustizia manifesta e sviamento": la decisione di accettare o meno la proposta di acquisto, concretando un atto di disposizione patrimoniale, compete al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e non al suo Direttore Generale;

II) "Violazione di legge (L. n.560/1993, art. 1, commi 6,7,9 come novellati dall'art. 5 della L. 23.12.1999 n. 488) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, travisamento di fatti, ingiustizia manifesta e sviamento": si contestano le valutazioni compiute, affermando che il ricorrente è titolare di un diritto soggettivo perfetto all'acquisto dell'alloggio.

L'IACP ha contestato i motivi aggiunti con memoria depositata il 19/3/2010; a sua volta la controinteressata ha espresso ulteriori

rilievi con atto depositato il 14/4/2010.

La domanda cautelare riproposta è stata accolta con ordinanza del 15 aprile 2010 n. 242, ai fini del riesame della domanda di acquisto dell'alloggio sulla base delle nuove deduzioni e della documentazione prodotta, tenuto conto della richiesta avanzata prima della disposta decadenza.

L'istanza è stata ancora respinta con la nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 7/6/2010 prot. n. 6603, impugnata con i secondi motivi aggiunti contenenti le stesse censure, ribadendosi quindi l'incompetenza del Direttore Generale e ulteriormente contestando anche le motivazioni addotte per il nuovo rigetto della domanda di acquisto dell'alloggio.

Alla Camera di Consiglio del 29 luglio 2010 la trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata, per la necessaria sollecita definizione del ricorso nel merito.

Il ricorrente ha prodotto memoria per l'udienza pubblica del 18 novembre 2010 nella quale, al termine della discussione orale, il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1.- Preliminarmente, il Tribunale intende affermare in maniera espressa la sussistenza della propria giurisdizione a conoscere dell'intera vicenda sottoposta al suo esame, comprendente sia il ricorso avverso la decadenza pronunciata dal Comune di Ostuni, sia l'impugnativa con i motivi aggiunti delle note dell'IACP di rigetto

della richiesta di acquistare l'alloggio.

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che l'assegnatario soggiace al potere amministrativo di verificare che l'alloggio sia utilizzato in conformità all'interesse pubblico, con conseguente devoluzione al G.A. della controversia concernente l'atto di decadenza (cfr. Cons. Stato – Sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1382).

Per l'altro aspetto, osserva il Collegio che l'avv. Anglani reclama il diritto ad acquistare l'alloggio invocando l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Orbene, dal contesto della norma (in specie, dal richiamo contenuto nel sesto comma al precedente comma 4) si ricava che la facoltà di acquisto non è avulsa dalle determinazioni amministrative inerenti alla predisposizione dei piani regionali di vendita degli immobili.

Con la conseguenza che, anche in tal caso, si rinviene la giurisdizione amministrativa afferente al procedimento prefigurato dalla legge (cfr. Cons. Stato – Sez. V, 16 marzo 1999 n. 272).

2.- Passando al merito delle impugnative proposte, va in ordine temporale esaminato il ricorso avverso la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio IACP, comminata dal Comune di Ostuni il 28/7/2009, ai sensi dell'art. 19 lett. a) e b) della L.R. n. 54/1984, poiché, sulla scorta della pronuncia del Tribunale civile, si è accertato che il ricorrente ha sublocato l'alloggio e non lo occupa stabilmente.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che è pacifico che l'Anglani ha locato l'appartamento dell'IACP nel 1999: circostanza che, seppure disconosciuta nella memoria finale (ove si fa riferimento a un breve rapporto di comodato precario, poi divenuto un'occupazione di mero fatto), è stata accertata dal Tribunale di Brindisi – Sezione di Ostuni con la sentenza richiamata nel provvedimento, e risulta chiaramente dall'atto di citazione del 6/7/2007 con cui il ricorrente chiedeva il rilascio dell'alloggio, indicandone al punto 2) la durata nonché la misura del canone pattuito.

Pertanto, non può contestarsi che egli ha volontariamente ceduto a terzi il godimento dell'alloggio, anziché occuparlo direttamente (non assumono alcuna rilevanza le osservazioni svolte in punto di fatto, con cui il ricorrente afferma di essere stato indotto a locare il bene dalla necessità di recuperare gli oneri per la manutenzione non effettuata dall'IACP, trattandosi di asserzioni che, comunque sfornite della benché minima prova, non possono evidentemente valere a giustificare la cessione del godimento dell'alloggio, riservata dalla legge esclusivamente all'assegnatario).

In tal caso, in virtù di quanto dispone l'art. 19 della L.R. 20 dicembre 1984 n. 54, è legittimo il provvedimento comunale di decadenza, che concreta un atto dal contenuto vincolato volto a impedire l'impropria utilizzazione dell'immobile e "il verificarsi di situazioni comunque estranee al fine pubblico per il quale l'alloggio popolare è

... ..

stato assegnato” (Cons. Stato – Sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1382, cit.). Neppure assumono rilievo le deduzioni con cui il ricorrente ascrive all’IACP di non aver perseguito l’occupante senza titolo dell’alloggio, né riconosciuto la permanenza del suo diritto a restare assegnatario in presenza dei requisiti ex art. 1, comma 9, legge n. 560/93, ovvero censura nel complesso il comportamento dell’Ente gestore, trattandosi di rilievi del tutto inconferenti con riguardo al provvedimento comunale di decadenza, non essendo peraltro l’Ente locale tenuto a valutare la portata della normativa che consente all’assegnatario di acquistare l’alloggio.

Quanto al ravvisato vizio procedimentale, dedotto con il secondo motivo, va osservato che il provvedimento del 28/7/2009 è stato emesso dopo che, in riscontro ai rilievi avanzati il 6/4/2009 dal ricorrente, era stata sospesa l’efficacia della decadenza già comminata sulla base della comunicazione dell’IACP.

Inoltre, proprio l’avv. Anglani trasmetteva al Comune il dispositivo della sentenza che lo riguardava, sicché egli ha concretamente interloquito con l’Amministrazione.

In tale contesto, e tenuto conto della natura vincolata del provvedimento di decadenza, non è apprezzabile la dedotta violazione dell’art. 19 della L.R. n. 54/1984 (nella parte in cui prevede che sia assegnato un termine per fornire deduzioni scritte), avendo l’interessato potuto rappresentare le proprie ragioni e considerato che le norme poste a presidio della partecipazione

procedimentale non vanno intese in senso formalistico (cfr., da ultimo, la sentenza di questa Sezione del 23 giugno 2010 n. 1583 e, ivi, il richiamo a Cons. Stato - Sez. V, 12 novembre 2009 n. 7046: "L'espansione del principio generale del giusto procedimento, che si realizza anche con l'obbligo per la Pubblica amministrazione di consentire la partecipazione procedimentale, incontra il limite della razionalità e del buon andamento e, quindi, della concreta utilità di detta partecipazione, onde evitare inutili o pretestuose lungaggini procedimentali; pertanto, il dovere di previa comunicazione di avvio del procedimento viene meno ove il contenuto del provvedimento finale sia necessitato e assolutamente vincolato, sicché eventuali osservazioni scaturenti da un rinnovato procedimento a seguito di annullamento del primo provvedimento, questa volta comprensivo della partecipazione, non potrebbero che portare ad una conferma di quanto annullato per il vizio formale, per l'inevitabile adozione di un nuovo provvedimento con identico contenuto").

Inoltre, il rinvio operato dall'art. 19 citato all'art. 18 della stessa legge regionale è da intendersi riferito al solo aspetto della partecipazione dell'interessato e non comprende anche la necessità del parere della Commissione provinciale alloggi, la cui attività riguarda la verifica dei requisiti dei richiedenti e non comporta alcun suo intervento, nella fase successiva all'assegnazione e, specialmente, per la decadenza comminata per ragioni non inerenti al possesso dei requisiti medesimi.

3.- Anche i motivi aggiunti vanno entrambi respinti.

Va disatteso il vizio di incompetenza, poiché il potere di escludere la ricorrenza delle condizioni per far luogo alla cessione in proprietà dell'alloggio al richiedente rientra nei compiti del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi, quale risultante dallo Statuto dell'Ente (adeguato al d.lgs. n. 165/01 con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 029/2004/C del 29/4/2004), che espressamente demanda alla Dirigenza l'adozione di tutti gli atti di gestione, con impegno verso l'esterno, riservando all'organo politico la sola attività di programmazione e di indirizzo, direttiva, controllo e verifica dei risultati.

Con riguardo agli ulteriori vizi dedotti, va premesso che il rifiuto alla cessione dell'alloggio è stato dapprima formulato per essere venuta meno la condizione di assegnatario (provvedimento del 12/2/2010) e, a seguito dell'ordinanza cautelare, motivato anche in riferimento all'istanza di acquisto del 16/5/2000 anteriore alla decadenza, sul rilievo che il richiedente non ha abitato per almeno cinque anni nell'alloggio assegnato (atto n. prot. 6603 del 7/6/2010).

I provvedimenti resistono alle censure articolate dal ricorrente.

Non può disconoscersi che la stabile occupazione dell'alloggio per un quinquennio – a cui ha riguardo il sesto comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 – è nel caso di specie condizione essenziale per fruire della possibilità di acquistare l'immobile assegnato.

Per una completa cognizione della vicenda, occorre riportare le disposizioni dell'art. 1 della legge n. 560/93 (sesto, settimo e nono comma), invocate dal ricorrente:

“6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario”;

“7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap , qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica”;

“9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa,

ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità a parità di prezzo nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a) , che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali”.

Ciò posto, va innanzitutto rilevato che la disposizione del settimo comma (pur invocata dal ricorrente) non si attaglia alla fattispecie, atteso che essa non riguarda l'ipotesi di cessione dell'alloggio, bensì il diritto dell'assegnatario a conservarne la disponibilità, nei casi indicati, pur non intendendo acquistare l'immobile.

Quanto al nono comma, in via transitoria viene consentito l'acquisto dell'alloggio ai soggetti che, non versando nelle condizioni di cui al precedente comma 7 (e, dunque, non rimanendo assegnatari anche se non intendono acquistare), perderebbero il bene che potrebbe essere alienato a terzi.

L'inciso su cui si appuntano i rilievi del ricorrente (“entro un anno

dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario”), non si presta a consentire “sine die” all’assegnatario che sia incorso in decadenza di acquistare l’alloggio; il che contrasterebbe con il carattere eccezionale della norma e con la necessità di una sua stretta interpretazione.

Invero, la norma si riferisce all'accertamento “da parte dell’ente gestore” (per difetto di alcuno dei requisiti che spetta all’IACP valutare), per cui non concerne la decadenza comminata dal Comune per inutilizzo del bene.

Inoltre, tenuto conto che anche l’eventuale nuovo acquirente non deve a sua volta incorrere in decadenza (cfr. nono comma, cit.) va escluso anche sul piano sistematico che l’assegnatario che non abbia abitato l’immobile, e che in ragione di ciò venga dichiarato decaduto, sia addirittura premiato con la concessione della facoltà di acquistare l’alloggio (interpretazione che si presterebbe ad innumerevoli abusi).

Passando dunque al caso in esame, non è contestato che il ricorrente abbia risieduto nell’immobile assegnato unicamente dal 27/12/1958 al 18/1/1960, per un periodo insufficiente a consentirgli l’acquisto, ai sensi del sesto comma dell’art. 1 legge n. 560/93, innanzi citato.

Né può patrocinarsi l’interpretazione che forza il dato letterale della stessa norma (“conducano un alloggio”), sostenendo che il concetto è distinto da quello di occupazione e concreta un rapporto di diritto e non di fatto (per cui, nella specie, basterebbe che il ricorrente sia titolare del contratto di locazione).

...

Tale interpretazione contrasta con le finalità pubblicistiche sottese alla realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che, anche laddove hanno mirato a consentire l'alienazione degli immobili, non sono esclusivamente ispirate a una logica di profitto, occorrendo pur sempre contemperare le esigenze finanziarie degli Enti gestori con le precipue finalità di favorire l'accesso alla casa a determinati soggetti (come di evince, ad esempio, dalla priorità accordata alle società cooperative edilizie e agli Enti locali: cfr. nono comma cit.).

3.- Per la novità della questione e la peculiarità della controversia, connotata da particolari circostanze di fatto, sussistono ad avviso del Collegio gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e i motivi aggiunti.

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sig. curatore
23.2.2011

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la Provincia di Brindisi

Settore Affari Legali

Prot. n° 1495 del 22 FEB. 2011

Al Direttore Generale
Dott. ing. Mario QUARTA
SEDE

Al Responsabile
Settore Inquilinato
Dott. Franco STASI
SEDE

OGGETTO: Anglani Marino c/ Comune di Ostuni e IACP di Brindisi.-

Si fa riferimento al contenzioso emarginato in oggetto ed in particolare alla sentenza n° 1631/09, con la quale il TAR di Lecce ha respinto il ricorso presentato dal sig. Anglani Marino. In proposito si informa che si procederà nei prossimi giorni alla notifica della sentenza al ricorrente, motivo per cui, stante la possibilità di eventuali impugnazioni avverso la citata sentenza, con richiesta di sospensione dell'esecutività della stessa, si ritiene opportuno, al momento, non dare immediata esecuzione alla stessa, e quindi ai procedimenti amministrativi correlati e conseguenti. Cordialità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LEGALE

Dott. Domenico DE STRADIS

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di BRINDISI**

Racc. a.r.

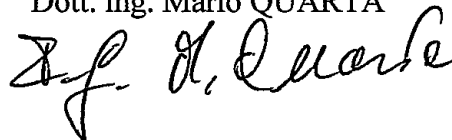
Prot. n° 2126.....del...15.FEB.2010

Al Settore Inquilinato
Dott. Franco STASI
SEDE

OGGETTO: Alloggio di e.r.p. sito in Ostuni alla via Risorgimento 17, sc. E, int. 5, piano 2 – assegnatario Anglani Marino.-

Si trasmette per opportuna conoscenza, copia della nota di prot. n. 2107 del 12.02.2010, inviata da quest'Istituto all'avv. M. Anglani a seguito della Ordinaza di Sospensiva n. 4/2010 del 08.01.2010 del TAR di Lecce.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ing. Mario QUARTA



**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di BRINDISI**

Prot. n° 2107 del 12 FEB. 2010

Avv. Marino ANGLANI
Via Mons. A. Anglani, 1
72017 – Ostuni (Br)

Al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
Sezione Seconda
73100 – Lecce

Al Comune di Ostuni
72017 – Ostuni (Br)

OGGETTO: Alloggio di e.r.p. sito in Ostuni, alla via Risorgimento 17, sc. E, int. 5, piano 2.-
Ricorso al Tar di Lecce n. di registro Generale 1631 del 2009 – Ordinanza di Sospensiva n. 4/2010
del 08.01.2010.-

Si fa seguito e riferimento alla precorsa corrispondenza intervenuta in merito alla richiesta di acquisto dell'alloggio di e.r.p. di cui all'oggetto, nonché alla lettera di trasmissione dell'Ordinanza di sospensiva del TAR di Lecce, acquisita agli atti di quest'Istituto, in data 12.01.2010, al n. di prot. 211.

Premesso che:

- con contratto di locazione del 28.05.1958, registrato in Brindisi, il 30.05.1958, al n° 1973, mod 1, vol III, veniva stipulato contratto di locazione fra lo IACP di Brindisi ed il sig. Anglani Marino, per l'alloggio di e.r.p. sito in Ostuni al L.go Risorgimento n. 17, scala E, interno 5;
- in data 28.04.2008, la sig.ra Moro Maria presentava all'Istituto istanza di regolarizzazione del rapporto locativo sullo stesso alloggio di e.r.p. sito Ostuni al L.go Risorgimento n. 17, scala E, interno 5, in ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali nn. 1/2005 e 40/2007;
- nella istanza di regolarizzazione del rapporto locativo presentata all'Istituto dalla sig.ra Moro, la stessa, allegava certificato cronologico di residenza rilasciato dal Comune di Ostuni, dal quale si certificava la residenza presso l'abitazione sita al "L.go Risorgimento, n. 17, int. 5 dal giorno 15.11.1999";
- in data 24.03.2009, il Comune di Ostuni, notiziava il sig. Anglani Marino che era stata disposta la formale decadenza dello stesso dall'assegnazione dell'alloggio assegnatogli;

- con nota del 17.04.2009, prot. n. 1234, veniva sospesa da parte del Comune di Ostuni, l'efficacia del provvedimento di decadenza;
- in data 28.07.2009, prot. n. 18018, lo stesso Comune di Ostuni, dichiarava la decadenza dell'avv. Anglani Marino dell'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. sito Ostuni al L.go Risorgimento n. 17, scala E, interno 5
- in data 15.10.2009, prot. n. 8741, veniva acquisita agli atti di quest'Istituto, "Domanda di acquisto di alloggio di e.r.p. (ex art. 1, comma 9, legge 24.12.1993, n. 560)" da parte dell'avv. Anglani Marino sempre sull'alloggio in questione;
- con successive missive l'interessato sollecitava l'Istituto alla definizione della pratica di riscatto dell'alloggio *de quo*;
- avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, l'avv. Anglani ricorreva innanzi al TAR di Lecce, al fine di ottenere "l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato";
- con nota di quest'Istituto del 23.11.2009, prot. n. 9917, si comunicava al sig. Anglani, sia la sospensione della procedura di regolarizzazione del rapporto locativo a favore della sig.ra Moro Maria, che l'impossibilità ad esprimere valutazioni in pendenza del giudizio;

Nel corso degli anni diverse sono state le istanze di acquisto dell'alloggio *de quo*, da parte del sig. Anglani, le quali non si sono potute concludere in quanto, nonostante la richiesta dell'Ente (es. certificato di residenza), non è stata prodotta la documentazione necessaria;

Fatta questa preliminare ma necessaria premessa, ai fini della ricostruzione cronologica dei fatti, si evidenzia che la domanda di acquisto dell'alloggio in questione, non può trovare accoglimento per le motivazioni che qui di seguito si rappresentano.

Preliminarmente a qualsivoglia interpretazione e valutazione degli invocati artt. 6 e 7 della L. n. 560/93, va evidenziato che la cessione in proprietà degli alloggi di e.r.p. è subordinata, e condizionata, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero sia la mancanza di cause ostative alla persistenza della qualità di assegnatario. Più precisamente l'esistenza di tali cause ostative, inevitabilmente determinano un legittimo impedimento all'acquisto, e ciò sino al momento in cui non sia stato stipulato il contratto di compravendita.

Motivo per cui, sino alla stipula del formale atto di acquisto, continua ad avere piena vigenza ed a tutti gli effetti il rapporto di locazione, con le relative cause di cessazione dello *status* di assegnatario, quali possono essere considerate la revoca, l'annullamento dell'assegnazione o la decadenza.

In buona sostanza, condizione imprescindibile, ai fini dell'intersecazione dei presupposti necessari per l'alienazione dell'alloggio e.r.p., è che vi debba essere al momento della vendita, la permanenza dei requisiti dell'assegnazione e quindi delle propedeutiche disposizioni legislative che la disciplinano (Legge Regione Puglia n. 54/1984).

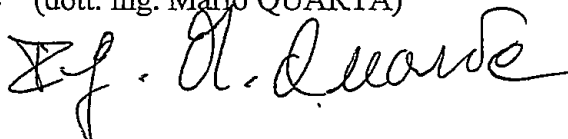
L'unica eccezione potrebbe, semmai, aversi nell'ipotesi in cui l'assegnatario abbia superato i limiti di reddito, di modo che solo in questa circostanza avrebbe la possibilità di acquistare entro l'anno dall'accertamento dell'Ente gestore dell'avvenuta perdita dei requisiti.

Tanto premesso e rapportando nella fattispecie concreta le considerazioni sopra enunciate, l'essere intervenuto, un provvedimento di decadenza dell'assegnazione, seppur impugnato dal ricorrente, per motivi formali e di procedura, ha determinato il venir meno dell'elemento, per eccellenza propedeutico ai fini del perfezionamento dell'atto di vendita, determinando di fatto l'impossibilità, allo stato dei fatti e degli atti, di accogliere la domanda di acquisto dell'alloggio da parte del sig. Anglani Marino.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Mario QUARTA)



SK. CAVIATONE
12.3.10 n. 4

Quintile
K. Chuse
COPIA
R. F. Reddy
R. D. V.
C.

Studio Legale
Avv. Marino ANGLANI
Via Mons. A. Anglani, 1
72017 OSTUNI (BR)
tel./Fax: 0831 557149

AVV. SANTE NARDELLI
Patrociniante in Cassazione
Via S. Francesco, 18 - 72015 Fossano (BR)
tel. 080-4421265 - fax 080-4421285
e-mail: santedardelli@libero.it

ECONOMO REGIONALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA	
BRINDISI	
Prot. N°	3569
Data	11 MAR. 2010

II SEZIONE DI LECCE

EDIZIONE AGGIUNTI CONISTANZA CASTELLARE

nel ricorso n. 1631/09

dell'avv. Marino ANGLANI, difeso da se medesimo e dall'avv. Sante Nardelli
gli sta mandato a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato
in Lecce alla via Imbriani n. 24 presso lo studio legale del Prof. Avv. Pier Luigi
Portinari,

-ricorrente-

contro

il Comune di Ostuni, in persona del Sindaco p.t. (avv. C.R. Zaccaria),

-resistente-

nonché

l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, in persona del suo legale
rappresentante p.t. (avv. R. Montanaro),

-resistente-

Moro Maria (avv. M.C. Mele),

-coinvolta/interessata-

proposto per l'annullamento,

previa sospensione, del provvedimento del 28 luglio 2009 prot. n° 18018 del
Comune di Ostuni, relativo alla decadenza del ricorrente dall'assegnazione
dell'alloggio ERP sito in Ostuni al Largo Risorgimento n° 17/E/5, nonché di
ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,

avvenuto

la nota verbale a.r. prot. n. 2107 del 12.2.2010 a firma del direttore
generale dell'IACP di Brindisi, con cui, in attesa ottemperanza all'ordinanza
autelare n. 4/2010 emessa da codesto Econ. TAR l'8.1.2010, l'ente rigetta la

domanda di acquisto dell'alloggio di e.r.p. più volte avanzata dal
ricorrente; nonché avverso tutti gli atti al medesimo comunque presupposti e
connessi.

FATTI

1. Il contenuto del ricorso introduttivo e degli ulteriori atti di causa sono noti
tanto all'Eccmo Collegio quanto alle controparti, tutte costituite in giudizio
a mezzo dei rispettivi procuratori e difensori per ragioni di brevità pare
sufficiente in questa sede il loro integrale richiamo.
2. In sintesi, il ricorrente ha impugnato innanzi a codesto Eccmo Tribunale gli
atti con cui il Comune di Ostuni, a ciò sollecitato dall'IACP di Brindisi, lo ha
dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. detenuto da lui, e
prima di lui dai suoi ascendenti, sin dal 1958.
3. A motivo della sua iniziativa l'IACP aveva dedotto l'esigenza di regolarizzare
la posizione di un terzo (la controinteressata Moro Maria) che risulta
occupare da alcuni anni l'alloggio *de quo*, dapprima a titolo di comodato
precario concesso dall'Angiani per qualche mese, e successivamente in via
di *mero fatto*, a seguito della sua opposizione alla richiesta di rilascio
dell'immobile avanzata dal medesimo comodante, e da questi sostenuta
anche vittoriosamente in svariate sedi giudiziarie (cfr. documentazione
prodotta in atti del fascicolo del ricorrente).
4. Il provvedimento impugnato, emanato dal Comune sulla base della semplice
verifica del difetto di annuale occupazione dell'alloggio da parte dell'Angiani,
è stato da questi censurato sotto il profilo della legittimità alla stregua di
due motivi, l'uno inerente il procedimento l'altro inerente il merito,
convergenti in sostanza su un'unica questione in diritto: né il Comune può
dichiarare la decadenza dall'assegnazione, né conseguentemente l'IACP può

regolarizzare l'occupazione senza titolo della Moro, prima che l'IACP medesimo si sia pronunciato sull'istanza di acquisto dell'alloggio avanzata dall'Anglani sin dal 2000 ai sensi della legge 23.12.1999 n.488, istanza più volte formalmente reiterata nel corso del decennio trascorso.

5. Trattata l'istanza cautelare nella camera di consiglio del 7.1.2010 nel contraddittorio delle parti, tutte costituite, codesto Ecc.mo TAR ha emesso all'esito l'ordinanza n.4/2010, con cui, accogliendo l'istanza del ricorrente ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati, idonei ad arrecargli un danno grave ed irreparabile nelle more della definizione del procedimento avviato con la sua domanda di acquisto, evidentemente prioritaria rispetto alla domanda di regolarizzazione dell'abusiva occupazione avanzata dalla controinteressata.
6. Detta ordinanza è stata notificata dal ricorrente alle controparti in data 13-14 gennaio u.s.. Successivamente il medesimo ha fatto pervenire al Comune ed all'IACP formale atto di diffida ad adottare entro il termine di 20 giorni i provvedimenti consequenziali alla pronuncia del TAR.

7. Senonché, inopinatamente, dopo qualche giorno gli è stata recapitata la nota datata 12 febbraio 2010 meglio specificata in epigrafe, con cui il Direttore Generale dell'IACP gli comunica di non poter accogliere la domanda di acquisto dell'alloggio al fine delle considerazioni in fatto ed in diritto ivi rassegnate.
8. Detto provvedimento è illegittimo e gravemente lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, onde il medesimo lo impugna, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, a codesto Ecc.mo Tribunale, alla stregua

dei seguenti motivi in

DIRITTO

1. Incompetenza. Violazione di legge e delle norme regolamentari di organizzazione dell'Ente. Eccesso di potere per erronea presupposizione. Indecisa manifesta.

La nota dirigenziale in questa sede impugnata riguarda, come detto, l'istanza di acquisto dell'alloggio di s.r.p. avanzata dal ricorrente.

Sotto il profilo giuridico essa costituisce indubbiamente un atto di disposizione del patrimonio dell'Ente, non diversamente da quello di accoglimento dell'istanza.

In altre parole, tanto la decisione di accettare, quanto quella di rifiutare la proposta di vendita, costituiscono atti di disposizione patrimoniale.

Per tali atti non è prevista alcuna competenza del direttore generale dell'IACP.

Organo di amministrazione dell'Istituto è infatti il Consiglio di Amministrazione, ed il legale rappresentante del medesimo è il Presidente. Tali organi, presso l'IACP di Brindisi, risultano attualmente sciolti o revocati, e pertanto tutte le funzioni amministrative dell'Ente sono svolte da un Commissario di nomina regionale: è a lui soltanto che spetta il potere di pronunciarsi sulla domanda di acquisto avanzata dal ricorrente.

La determinazione impugnata, è stata invece emessa dal Direttore generale, che non è un organo dell'Ente, ma solo un suo dipendente, ancorché preposto con funzioni apicali alla struttura burocratica del medesimo.

Ebbene, se il direttore generale - com'è pacifico - non è titolare di alcun potere in ordine all'adozione di atti di disposizione del patrimonio dell'IACP, con l'aggravamento il provvedimento impugnato in questa sede è chiaramente illegittimo per violazione di legge sub specie di incompetenza dell'organo emanante.

Si assiste altresì il vizio di eccesso di potere nei profili sintomatici in rubrica.

II. Violazione di legge (L. n. 550/1993, art.1, commi 6,7,9 come novellati
dal Par.3 della L. 23.12.1995 n.488) ed eccesso di potere per erronea
presunzione, carenza istruttoria, travisamento di fatti, inesattezza
in difesa e svizzamento.

Il suddetto vizio di incompetenza dell'organo emanante appare già sufficiente per l'accoglimento tanto dell'istanza cautelare, quanto dei presenti motivi aggiunti nel merito. Tuttavia, per mero ruziorismo difensivo, si deduce di seguito l'illegittimità dell'atto in questa sede impugnato anche per vizi che attengono al suo contenuto motivazionale e dispositivo.

A. Il direttore generale dell'IACP sostiene che le istanze di acquisto presentate dal ricorrente prima di quella dell'ottobre 2009 non si sono potute "concludere" poichè l'interessato non avrebbe prodotto la documentazione necessaria (ad es. il certificato di residenza) richiesta dall'Ente.

Trattasi di affermazione destituita di ogni fondamento.

Il dirigente dell'IACP evidentemente vuol dimostrare che l'unica istanza di acquisto da prendere in considerazione è stata avanzata dall'Angiani nell'ottobre 2009, successivamente alla dichiarazione di decadenza pronunciata dal

Comune, e soprattutto successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione dell'occupazione abusiva proposta dalla Moro nel 2008.

Senonchè la documentazione già versata in atti del ricorrente e quella ulteriore che sarà depositata unitamente ai presenti motivi aggiunti provano inconfutabilmente che:

- la prima richiesta di acquisto pervenne all'Istituto il 16.5.2000, ed essa fu riscontrata con richiesta di documentazione il 3.5.2001;
- l'Avv. Angiani evase detta richiesta con nota in data 3.1.2002, cui allegò la documentazione richiesta, si noti, rilasciata dai competenti uffici del

Comune di Ostuni in data 14 e 28 dicembre 2001 (cfr. copia dep. in atti unitamente ai presunti motivi aggiunti);

- a seguito di lettera di sollecito del 20.12.2005 in cui l'IACP lamentava inespugnabilmente la mancata produzione della documentazione richiesta in

precedenza, l'avv. Anglani il 10.3.2006 presentava nuovamente la documentazione anagrafica (questa volta rilasciata in data 7-8 marzo 2006) e richiedeva la domanda di acquisto;

- in tale circostanza egli, in conformità alla richiesta sempre pervenuta dall'Istituto con altra nota del 30.12.2005, formava e consegnava n. 2 assegni circolari emessi il 9.3.2006 ed intestati a IACP Brindisi di importo pari a quello calcolato dall'Ente rispettivamente quale prezzo di vendita (€ 9.895,60) e IVA (€ 373,34): detti assegni, di cui il ricorrente ha conservato copia unitamente alla matrice in originale, non erano però accettati dall'Ente con motivazioni pretestuose e dilatorie, di cui solo oggi si comprende la vera ragione.

E tale ragione si appalesa senza ombra di dubbio al lume dell'argomentazione

giuridica che sorregge l'impugnato rigetto dell'istanza di acquisto del ricorrente, come di seguito si passa ad evidenziare.

Es. Se dunque le precedenti richieste di acquisto avanzate dall'Anglani, a detta del dirigente, sono comunque non essent a causa del mancato assolvimento da parte dell'interessato degli oneri di produzione della documentazione richiesta, allora l'unica istanza di acquisto da esaminare è quella prodotta nell'ottobre 2005, successiva al provvedimento di decadenza e all'assegnazione dell'alloggio pronunciata dal Comune di Ostuni nel luglio dello stesso anno.

Ebbene, secondo l'interpretazione del dirigente dell'IACP, la normativa in materia di alienazione degli alloggi di c.a.p. non consente la cessione in

Ebbene, il ricorrente si trova in entrambi le situazioni innanzi descritte, per aver presentato domanda di acquisto sia nel termine di due anni dal entrata in vigore della legge, sia entro un anno dall'accertamento della

sua decadenza dall'assegnazione dell'alloggio (che determina la perdita della qualifica di assegnatario secondo la lettera della legge), e pertanto è titolare di un diritto soggettivo perfetto in ordine all'acquisto della proprietà del medesimo.

Va rimarcato, ad ogni buon conto, che l'espressa previsione della legge, riportata innanzi sub c), contraddice inconfutabilmente l'interpretazione avanzata dal dirigente dell'IACP nel provvedimento impugnato: anche chi abbia perso la qualifica di assegnatario (per revoca, annullamento o decadenza dall'assegnazione) ha diritto di acquistare la proprietà dell'alloggio purché ne faccia richiesta entro un anno dall'accertamento di tale perdita da parte dell'ente gestore.

E dunque, anche considerando -per mera ipotesi dialettica- come unica valida

l'istanza di acquisto presentata dal ricorrente nell'ottobre 2009, la dichiarazione

di decadenza pronunciata dal Comune nel luglio (e prima ancora nel marzo) dello stesso anno non costituisce affatto circostanza ostativa al perfezionamento dell'alienazione dell'alloggio in suo favore.

Quanto anzidetto appare conforme alla ratio ispiratrice della legislazione in materia di alienazione degli alloggi di e.r.p. emanata dallo Stato nel corso degli anni novanta: dettate da conclamate esigenze di risanamento della finanza pubblica, le norme relative alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici avevano la finalità di procurare entrate straordinarie all'erario, liberando al tempo stesso gli enti proprietari dagli oneri di manutenzione di complessi edifici ormai vetusti.

In tale ottica la legge privilegiava nell'acquisto gli originari assegnatari ed i loro aventi causa, ancorché nei tempi avessero perso i requisiti di natura socio-economica per l'assegnazione, e pur tuttavia reputati meritevoli di prelazione nell'acquisto rispetto ai terzi non fosse altro che per ragioni di *affectio in relatione* a detti immobili (nella fattispecie sono trascorsi 52 anni dall'assegnazione dell'alloggio alla famiglia Anglani) purché avanzassero tempestiva istanza di acquisto.

Alla stregua di quanto precede si evidenzia l'illegittimità del provvedimento impugnato anche nel merito per violazione delle norme in rubrica.

Per le stesse ragioni sussiste altresì il vizio di eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza istruttoria, travisamento di fatti, ingiustizia manifesta ed evidente sviamento.

ISTANZA CAUTELARE

Manifesto è il *fumus boni iuris* che assiste i presenti motivi aggiunti.

Gravi ed irreparabili i danni che il provvedimento impugnato produce nella sfera giuridica del ricorrente.

In particolare, il rigetto della sua istanza di acquisto dell'alloggio da parte dell'ACP, al lume del dispositivo dell'ordinanza di sospensiva emessa da codesto E.C.M. TAR, restituisce efficacia al provvedimento comunale dichiarativo della decadenza dall'assegnazione, aprendo la strada all'attribuzione dell'immobile alla controinteressata, secondo l'intenzione più volte formalmente dichiarata dall'ACP, con evidenti ripercussioni negative per i diritti del ricorrente. Tale pregiudizio, non ristorabile all'esito del giudizio di merito, integra il requisito di legge dell'esistenza di gravità ed urgenza che giustifica la concessione di misure cautelari per le quali si fa istanza.

ISTANZA DI DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

La manifesta fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti che precedono integra
il presupposto di legge contemplato dall'art. 26, co.4 e 5, L. TAR (nel testo

novellato dall'art. 9 L. n.205/2000) per l'emissione di decisione in forma
semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare.

In tal senso si fa istanza all'Ecc.mo Tribunale adito.

Alla stregua delle considerazioni che precedono i sottoscritti procuratori e
difensori, nella qualità in epigrafe,

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso per motivi
aggiunti voglia annullare, previa emanazione di misure cautelari, il
provvedimento impugnato e tutti quelli ai medesimo comunque presupposti e
connessi. Con ogni conseguente statuizione in ordine a spese ed onorari.

[REDACTED]

Locce, li 4 marzo 2010

Avv. Marino ANGLANI

Avv. Sante NARDELLI

Avv. Giovanni Ruffini

[Signature]

RELAZIONE DI NOTIFICA: sull'istanza degli avv. Marino Anglani e Sante

Nardelli, nella qualità in atti, io sottoscritto A Ufficiale Giudiziario addetto

all'UFFICE presso la Corte di Appello di Lecce, ho notificato copia del suesposto

atto all'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Brindisi, in persona del

AVV. SANIE NARDELLI

legale rappresentante p.t., presso la sede di 72100 Brindisi, alla Via Casimiro

n.37, quivi spedendola a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

Altra copia ho notificato all'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di
Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., e per esso al suo procuratore
costituito in giudizio, Avv. Raffaele Monianaro, elettivamente domiciliato in
Lecce, alla via Emortani n.30 (studio avv. Paolo Federico Fedele), quivi
recandomi e consegnandola a mani *gli avv. Paolo Federico Fedele*

INVESTITO
DCE
NTE L'U
Crisanti

di via Emortani n.30 (studio avv. Paolo Federico Fedele)
Paolo Federico Fedele

Lu - S.3. 2010

CORTE D'APPELLO
LECCE
ASSISTENTE UNEP
Victoria Crisanti

Altra copia ho notificato al COMUNE DI OSTUNI, in persona del Sindaco p.t., e
per esso al suo procuratore costituito in giudizio, Avv. Cecilia Zaccaria,
elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Zanarulli n.7 (studio avv. Angelo
Ventrone); quivi recandomi e consegnandola a mani

Altra copia ho notificato a Moro Maria, e per essa al suo procuratore costituito
in giudizio, Avv. Maria Cristina Melè, elettivamente domiciliata in Lecce, alla
via Ravenna n.2 (studio avv. Giancarlo Calaffa), quivi recandomi e
consegnandola a mani



*De Stredy / x. Neuse Anon
x. Eust. Stea
parla mare
con la
pradice*

RAG. CIVILI

7 SCS. CIVILI

22. 4. 2010

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
Lecce
SEZIONE SECONDA

Istituto Autonomo Case Popolari Di Brindisi

Allegati n.: _____

N.R.G.: 1631/2009

Lettera di trasmissione Ordinanza Sospensiva

Num.: 242/2010

del: 15/04/2010

A norma dell'art. 87 del R.D. 17.8.1907 n. 642, richiamato dall'art. 19 della Legge 6.12.1971 n. 1034,
si trasmette copia dell'ordinanza pronunciata sul ricorso:

Anglani Marino

contro

Istituto Autonomo Case Popolari Di Brindisi ed altri

con preghiera di accusarne ricevuta.

IL SEGRETARIO GENERALE

I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N.	5095
Data	23 APR. 2010

C.U.

N. 942/10 REG. ORD. SOSP.
N. 01631/2009 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Anglani Marino, rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avv. Sante Nardelli, con domicilio eletto presso l'avv. Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;

contro

Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia R. Zaccaria, con domicilio eletto presso l'avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montanaro, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Federico Fedele in Lecce, via Imbriani 30;

nei confronti di

Morò Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Mele, con domicilio eletto presso l'avv. Giancarlo Caiaffa in Lecce, via Ravenna 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento del 28/7/2009 prot. n. 18018 del Comune di Ostuni, relativo alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ERP sito in Ostuni al Largo Risorgimento n° 17/E/5 già assegnato al sig. Anglani Marino; nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale;



[Handwritten signature]

della nota del 12/2/2010 prot. n. 2107 del Direttore Generale dell'I.A.C.P. di Brindisi, con cui è stata rigettata la domanda di acquisto dell'alloggio; nonché di tutti gli atti comunque presupposti e connessi.

Visto il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Moro Maria;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/04/2010 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avvocati Sante Nardelli, Raffaele Montanaro e Maria Cristina Mele;

Considerato:

- che, sulla scorta della documentazione versata in atti dal ricorrente, risulta che la sua istanza di acquisto dell'alloggio, formulata ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, venne avanzata già in data 16/5/2000 (cfr. la nota I.A.C.P. prot. n.12162 del 3/5/2001), prima della disposta decadenza dall'alloggio;

- che le ragioni indicate nell'impugnata nota del Direttore Generale del 12/2/2010 (secondo cui le precedenti domande di acquisto non vennero definite perché il ricorrente non provvide all'inoltro della documentazione) appaiono smentite "per tabulas" dalla nota dell'Istituto prot. n. 11355 del 30/12/2005, con cui si comunicava al ricorrente il prezzo di cessione, senza alcun invito a integrare la documentazione;

- che, sotto tale ultimo aspetto, non vengono esplicitati i motivi per cui non si pervenne alla definizione del procedimento, benché il ricorrente adduca di aver versato l'importo, mediante gli assegni circolari esibiti in copia;

Ritenuto:

- che l'obbligo dell'I.A.C.P. di Brindisi di definire il procedimento avviato con la domanda di acquisto impone all'Istituto di valutare se ne sussistono le condizioni, riferendosi alle circostanze di fatto anteriori al provvedimento di decadenza dall'assegnazione;

- che, nelle more, va disposta la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti, per il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione di provvedimenti idonei a determinare una situazione irreversibile;

P.Q.M.

accoglie l'istanza cautelare, ai fini del riesame da parte dell'I.A.C.P. della domanda di acquisto dell'alloggio presentata dal ricorrente, nei termini di cui in motivazione, da effettuare entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

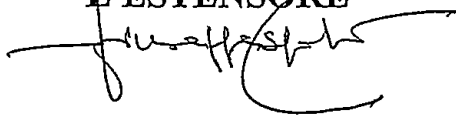
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15/04/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

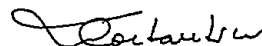
Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore

Paolo Marotta, Referendario

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 15 APR. 2010

IL SEGRETARIO

IL DIRIGENTE f.f.

(Dott. Francesco LUBELLI)



16 APR. 2010

Adel - - - - - copia conforme

alla presente è stata trasmessa a - - - - -

JOEP DI BRINDISI; COMUNE DI
OSTUNI - - - - -

a norma dell'art. 87 del R.D. 17-8-1907 n° 642, ri-
chiamato dall'art. 19 della legge 6-12-1971 n° 1034.



IL DIRETTORE

[Signature]

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lecco, - - - 19 APR. 2010 - - -



IL DIRIGENTE f.f.

(Dott. Francesco LUBELLI)

[Signature]

25.6.2011
AVV. SANTE NARDELLI
Patrocinante in Cassazione
Via S. Francesco, 18 - 72015 Fasano (Br)
tel. 080-4421265 - fax 080-4421285
e-mail: sntenardelli@libero.it

De Stregli
forn
COPIA

ECC.MO. CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA -

RICORSO IN APPELLO

CON ISTANZA CAUTELARE

BRINDISI
Prov. N. 5877
Data 20 GIU. 2011

dell'Avv. Marino ANGLANI, nato ad Ostuni (Br) il 3.1.1932 (C.F. NGL MRN 32403 G187H), difeso da se medesimo e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Sante Nardelli del foro di Brindisi giusta mandato a margine del presente atto, con lui effettivamente domiciliato in Roma alla via Cosseria n. 2 presso l'avv. Al redo Piaidi,

contro

- il Comune di Ostuni, in persona del Sindaco p.t.;
- l'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Brindisi, in persona del suo legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

Moro Maria,

cointeressata.

per l'annullamento e/o comunque la riforma

della sentenza n.258/2011, pubblicata in data 9.2.2011, e notificata irritualmente in luoghi diversi dal domicilio eletto per il giudizio il 4 e 13 aprile 2011, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. II^a di Lecce, ha rigettato il ricorso n.1631/09, integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento, previa sospensione:

- del provvedimento del 28 luglio 2009 prot. n° 18018 del Comune di Ostuni, relativo alla decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio di c.a.p. sito in Ostuni al Largo Risorgimento n° 17/E/5, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- del nota recata a.r. prot. n.2107 del 12.2.2010 a firma del Direttore

PROCURA

Delego l'avv. Sante Nardelli a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, in ogni stato e grado e quindi anche in sede cautelare ed esecutiva.

Gli conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e conciliare ed eventualmente rinunciare in tutto o in parte agli atti del giudizio ed all'azione, e di farsi sostituire da altri avvocati.

Eleggo domicilio presso di lui in ROMA, VIA COSSERIA n.2 (c/o AN. ALFANO PIACERI).

LECE - ROMA,

24.5.2011

F.70

Luigi Ay Cam
E autenticato:
F.70
M. Gennaro

AVV. SANTE NARDELLI

generale dell'IACP di Brindisi, con cui, in asserita ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 4/2010, emessa dal TAR il 8.1.2010, l'ente r getta

la domanda di acquisto dell'alloggio di e.r.p. più volte avanzata dal ricorrente (atto impugnato con motivi aggiunti notificati il 5.3.2010);

- della nota prot. n. 6603 del 7.6.2010, sempre a firma del direttore generale dell'IACP di Brindisi, depositata presso la Segreteria del T.A.R. il 9.6.2010, con cui, in asserita ottemperanza alla seconda ordinanza cautelare (n. 242/2010) emessa dal TAR il 15.4.2010, l'ente ri getta nuovamente la domanda di acquisto dell'alloggio di e.r.p. più volte avanzata dal ricorrente (atto impugnato con motivi aggiunti bis notificati il 2-6-7.2010);

- di tutti gli atti ai predetti comunque presupposti e connessi.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'appellante, ricorrente in primo grado, ha impugnato innanzi al TAR Puglia, sez. Lecce, gli atti con cui il Comune di Ostuni, a ciò sollecitato dall'IACP di Brindisi, lo ha dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. a lui assegnato e condotto in locazione sin dal 1958.

2. A motivo della sua iniziativa nei confronti del Comune l'IACP aveva dedotto l'esigenza di regolarizzare la posizione di un terzo (la controinteressata: M. Maria) che occupa a vario titolo e da alcuni anni l'alloggio *de quo*; (cfr. documentazione in atti).

3. Il provvedimento impugnato, emanato dal Comune sulla base della semplice verifica del difetto di attuale occupazione dell'alloggio da parte dell'Angiani, è stato da questi censurato sotto il profilo della legittimità alla

Comune può dichiarare la decadenza dall'assegnazione, né conseguentemente l'IACP può regolarizzare l'occupazione senza titolo della M.ro prima che l'IACP medesimo si sia pronunciato sull'istanza di acquisto dell'alloggio avanzata dall'Angiani sin dal 2000 ai sensi della legge 23.12.1999, n.488, istanza più volte formalmente reiterata nel corso del decennio trascorso, e ribadita da ultimo anche a seguito del provvedimento di decadenza (primo motivo).

L'Angiani avrebbe potuto rappresentare in via preventiva detta circostanza ove il Comune avesse correttamente applicato le norme della legge regionale di settore che prevedono sia la partecipazione al procedimento del soggetto destinatario del provvedimento di decadenza, sia il parere obbligato io e vincolante della Commissione Alloggi, apporti entrambi non acquisiti (secondo motivo).

4. Trattata l'istanza cautelare nella camera di consiglio del 7.1.2010, il TA ha emesso l'ordinanza n.4/2010, con cui, accogliendo l'istanza del ricorrente ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati, idonei ad arrecargli un danno grave ed irreparabile nelle more della definizione del procedimento avviato con la sua domanda di acquisto, prioritaria rispetto alla domanda di regolarizzazione dell'abusiva occupazione avanzata dalla controinteressata.
5. In asserita ottemperanza a detta ordinanza il ricorrente riceveva la nota 12 febbraio 2010 meglio specificata in epigrafe, con cui il Direttore Generale dell'IACP gli comunicava di non poter accogliere la domanda di acquisto dell'alloggio al lume delle considerazioni in fatto ed in diritto ivi rassegnate.
6. Detto provvedimento era impugnato tempestivamente a mezzo mo ivi aggiunti notificati il 5.3.2010, con contestuale istanza di sospensione. Alla

- incompetenza dell'organo emanante il vengente (così come l'accoglimento della domanda di acquisto e un atto di disposizione del patrimonio dell'Ente, riservato per Statuto alla competenza dell'organo di amministrazione (attualmente il Commissario straordinario) ed estraneo alle attribuzioni del direttore generale;

- violazione di legge ed eccesso di potere:

- non è vero che le istanze di acquisto presentate dal ricorrente e prima di quella dell'ottobre 2009 non si sono potute "concludere" e che l'interessato non avrebbe prodotto la documentazione richiesta dall'Ente (cfr. prove documentali in atti); infatti:

- a) la prima richiesta di acquisto pervenne all'Istituto il 16.5.2000, ed esso la riscontrò con richiesta di documentazione il 3.5.2001;
- b) l'avv. Anglani evase detta richiesta con nota 3.1.2002, cui a lego la documentazione richiesta, rilasciata dai competenti uffici del Comune di Ostuni il 14 e 28 dicembre 2001;
- c) a seguito di lettera di sollecito del 20.12.2005 in cui il ICP lamentava inspiegabilmente la mancata produzione della documentazione richiesta in precedenza, l'avv. Anglani il 10.3.2006 presentava nuovamente la documentazione anagrafica (questa volta rilasciata il 7-8 marzo 2006) e reiterava

la domanda di acquisto;

- d) in tale circostanza egli, in conformità alla richiesta pervenuta dall'Istituto con altra nota del 30.12.2005, formava e consegnava n. 2 assegni circolari emessi il 9.3.2006 ed intestati a I/CP Brindisi di importo pari a quello calcolato dall'Ente

AVV. SANTE NARDELLI

393,34): detti assegni non erano però accettati dall'enti con motivazioni pretestuose e dilatorie.

Anche considerando come unica valida la terza istanza di acquisto presentata dal ricorrente nell'ottobre 2009, la dichiarazione di decadenza pronunciata dal Comune nel luglio (e prima ancora nel marzo) dello stesso anno non costituisce affatto circostanza ostativa al perfezionamento dell'alienazione dell'alloggio in suo favore, poiché il diritto di acquistare la proprietà dell'alloggio di cui è riconosciuto dalla legge non solo agli assegnatari o loro familiari conviventi i quali conducano un alloggio da oltre un quinquennio, non siano in mora nei pagamenti, e ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (l. n. 48 del 23.12.1999, art.5), ma anche agli assegnatari che ne facciano domanda entro un anno dall'accertamento, da parte del ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualità di assegnatario. In altri termini anche chi abbia perso la qualifica di assegnatario (per revoca, annullamento o decadenza dall'assegnazione), ha diritto di acquistare la proprietà dell'alloggio purché ne faccia richiesta entro un anno dall'accertamento di tale perdita da parte dell'ente gestore.

7. Trattata la seconda istanza cautelare nella camera di consiglio del

15.4.2010, il T.A.R. ha emesso ulteriore ordinanza di accoglimento (n. 242/2010), con cui ha riaffermato l'obbligo dell'IACP di definire il procedimento avviato dal ricorrente con la domanda di acquisto dell'alloggio sulla base delle circostanze di fatto anteriori al provvedimento di decadenza dall'assegnazione.

AVV. SANTE NAFDELLI

ricorrente, e cio' ha fatto con la nota prot. n.6603 del 7.6.2010 in epigrafe, emessa anche questa volta dal Direttore generale.

9. Anche detto ultimo provvedimento è stato impugnato dal ricorrente con

motivi aggiunti bis notificati in data 2-6 luglio 2010, in cui, a

confutazione delle pretestuose argomentazioni addotte dall'Istituto per rigettare nuovamente l'istanza di acquisto dell'alloggio ha dedotto:

- ✓ incompetenza dell'organo emanante per le stesse ragioni già avanzate in riferimento al primo atto di rigetto già impugnato;
- ✓ violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alle quattro motivazioni addotte a sostegno dell'impugnato rigetto.

10. Nella camera di consiglio del 29.7.2010, in sede di trattazione dell'ultima istanza cautelare, il TAR stabiliva di definire, nel merito la controversia e fissava l'udienza di discussione per il 18.11.2010.

11. All'esito della discussione il Giudice di primo grado ha emesso la sentenza in epigrafe, con cui ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti e compensato le spese.

Detta sentenza è illegittima ed ingiusta, onde l'appellante, ricorrente in primo grado, la impugna, chiedendone l'annullamento e la riforma a carico del tutto. Ecco il Consiglio di Stato, in s.g., alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

1. Ai limiti

Preliminarmente va censurata la scelta del Giudice di primo grado, relativamente all'ordine di trattazione delle questioni.

Al punto n. 2 in Diritto della sentenza impugnata, il TAR ritiene, erroneamente e del tutto immotivatamente, che vada esaminata "in ordine temporale" dapprima

AVV. SANTE NARIELLI

dall'assegnazione dell'alloggio, e solo successivamente quella relativa agli atti del TACP recanti il rigetto dell'istanza di acquisto avanzata dal medesimo.

Invero, evidenti ragioni di ordine "logico" appaiono assolutamente prevalenti sul criterio "cronologico" prescelto, atteso che, pendente il procedimento di acquisto dell'alloggio di e.r.p. tra TACP ed assegnatario, non appare conforme al canone di buona ed imparziale amministrazione (art. 97 C. cost.), né ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 1 L. n. 241/1990) che il Comune dichiari la decadenza di quest'ultimo dall'assegnazione, né che l'alloggio medesimo sia assegnato all'occupante abusivo che avanza istanza di regolarizzazione.

Il ricorrente ha provato documentalmente (circostanza ammessa dall'IAC) nei due atti emessi in asservita ottemperanza alle ordinanze del TAR) di aver avanzato l'istanza di acquisto dell'alloggio il 16.5.2000 e il 10.3.2006, allegando la documentazione richiesta e (nella seconda circostanza) offrendo il pagamento dell'importo richiesto dal TACP a mezzo assegni circolari.

Il provvedimento comunale impugnato è intervenuto nel luglio 2009, allora che il procedimento di acquisto dell'immobile non si era ancora perfezionato e risultava ancora pendente.

È chiaro che l'eventuale assenso del TACP sull'istanza di acquisto avanzata dall'Angelini renderebbe illegittimo in radice (addirittura nullo ex art. 21 secondo

L. 241/1990) il provvedimento comunale di decadenza, che avrebbe ad oggetto un bene (ormai) di proprietà privata, e non un alloggio di e.r.p.

Viceversa, nel caso in cui gli atti di diniego dell'IAC dovessero resistere all'impugnativa proposta, solo allora potrebbero utilmente essere esaminati le censure mosse avverso gli atti comunali di decadenza.

AVV. SANTE NARDI LL

ed entro un anno da essa, l'assegnatario che tale qualifica abbia perso (proprio perché decaduto) ha il diritto di acquistare la proprietà dell'alloggio: in tal caso

si determina la cessazione della materia del contendere sul provvedimento dichiarativo della decadenza.

E dunque, l'ordine di trattazione delle questioni, correttamente, deve essere esattamente l'inverso rispetto a quello seguito dal TAR, dandosi la precedenza alle censure mosse avverso gli atti di rigetto delle istanze di acquisto dell'alloggio emessi dall'IACP.

2.- Atti questi ultimi che, siccome adottati dal Direttore Generale dell'Istituto e non dall'organo amministrativo, sono palesemente viziati per incompetenza.

Nella sentenza impugnata, sub.3 in Diritto, si afferma che "il potere di escludere la ricorrenza delle condizioni per far luogo alla cessione in proprietà dell'alloggio al richiedente rientra nei compiti del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi e tale risulante dallo Statuto dell'Ente... (omissis)... che espressamente, demanda alla dirigenza l'adozione di tutti gli atti di gestione, con impegno verso l'esterno, riservando all'organo politico la sola attività di programmazione e di indirizzo, direttiva, controllo, e verifica dei risultati".

Benonchè, in primo luogo, l'IACP non ha prodotto il testo integrale dello Statuto, ma solo una deliberazione del Commissario straordinario

(n.21/2004/C) con cui alcune norme statutarie sono state adeguate alla disciplina del Testo Unico sul lavoro alle dipendenze delle PP.AA., unitamente al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

Una e l'altro ribadiscono principi noti in materia di competenze dei dirigenti, non pertinenti al caso di specie.

AVV. SANTE NARIELLI

Infatti è evidente come tanto la decisione di accettare, quanto quella di rifiutare la proposta di acquisto (*"il potere di escludere la concorrenza delle condizioni per far luogo alla cessione in proprietà dell'alloggio"*), costituiscono atti di disposizione patrimoniale.

Quelli che siano i poteri conferiti dall'IACP di Brindisi al suo Direttore generale con propri atti deliberativi e regolamentari, vi è che lo Statuto degli Istituti in parola attribuisce al Consiglio di Amministrazione (organo amministrativo e non "politico" come erroneamente si afferma in sentenza) il potere di deliberare relativamente agli atti di disposizione aventi ad oggetto beni immobili.

Il giudice di prime cure, inspiegabilmente, non ha dato peso alla circostanza che la difesa dell'ente, tra i tanti documenti, non abbia depositato in giudizio proprio lo statuto, né a quella, altrettanto singolare, che lo Statuto stesso non sia reperibile sul sito internet istituzionale.

Senonché gli statuti degli IACP, enti strumentali della Regione, sono redatti secondo un modello uniforme in ambito regionale, ed è agevole constatare (ad esempio leggendo lo Statuto dell'IACP della Provincia di Lecce, scaricato, stampato e depositato in giudizio dalla difesa del ricorrente) come all'art. 1 la competenza in parola sia attribuita esclusivamente al CdA.

Nel caso di specie, essendo stati commissariati gli organi dell'ente, è soltanto il

Commissario che ha il potere-dovere di provvedere sull'istanza di acquisto avanzata dal ricorrente, spettando al Direttore generale soltanto i poteri di gestione della fase preparatoria (accertamento, istruttoria, parere, proposta) del procedimento relativo.

3. - Nel merito, gli atti IACP di rigetto delle istanze di acquisto dell'alloggio

AVV. SANTE NARDI

interpretazione della legge che il giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, inopinatamente ha fatto propria.

Eppure, tanto il tenore letterale della norma applicata (l'art. 1, commi 1 e 9 della legge 24.12.1993, n. 560, testualmente riportati in sentenza alle pagg. 12-13 sub 3 in Diritto), quanto la sua interpretazione logica e storico-sistemica, militano a favore della pretesa del ricorrente.

3.1.- Sotto un primo aspetto, si sostiene nella decisione impugnata, che "non può disconoscersi che la stabile occupazione dell'alloggio per un quinquennio - a cui ha riguardo il sesto comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 - è nel caso di specie condizione essenziale per l'uscita della possibilità di acquistare l'immobile assegnato". Poiché consta che il ricorrente non ha abitato nell'alloggio *de quo* per almeno un quinquennio, egli non avrebbe diritto ad acquistare.

Serovché il comma 6 richiamato, trascritto in sentenza, recita in modo tutt'affatto differente, che "hanno titolo all'acquisto degli alloggi... (omissis) gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto".

Dal punto di vista letterale è evidente come l'amministrazione e il Giudice di prime cure abbiano travisato il significato della norma, che assume a presupposto dell'acquisto non la situazione di fatto della stabile occupazione dell'alloggio, ma la situazione di diritto consistente nel "condurre in locazione" il medesimo, ossia l'attualità e persistenza del rapporto locativo, che tra l'Anglani e l'ITACP dura ininterrottamente dal 1958 ad oggi.

presente proprio nell'interpretazione data dal TAR: "condurre in locazione" è espressione squisitamente tecnico-giuridica, non adoperata nel linguaggio comune, e significa esclusivamente essere parte di un contratto di locazione in qualità di conduttore.

Altro è il dato, fattuale e non giuridico, della stabile occupazione, che nell'ambito di un rapporto locatizio è una mera eventualità, poiché il conduttore, tra le sue facoltà di godimento dell'immobile locato ha anche quella di non occuparlo. Di qui l'ovvia considerazione che, se la legge avesse voluto dare rilievo al dato della stabile occupazione dell'alloggio ai fini dell'acquisto, ben avrebbe potuto prevederlo, unitamente a quello della "conduzione" ed alla regolarità dei pagamenti.

Sicché è proprio il TAR che forza il dato letterale della norma quando equipara sotto il profilo giuridico i concetti di "conduzione in locazione" e "stabile occupazione" dell'alloggio.

Ma l'erroneità dell'interpretazione accolta dal TAR emerge in modo ancor più palese ove si passi dal dato letterale a quello storico-sistematico.

Secondo il Giudice di primo grado, l'interpretazione del ricorrente, *contrastante con le finalità pubblicistiche sottese alla realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che, anche laddove hanno mirato a conseguire l'affermazione degli immobili, non sono esclusivamente ispirate a una logica di*

profitto occorrendo pur sempre temperare le esigenze finanziarie degli Enti gestori con le precipue finalità di favorire l'accesso alla casa ai determinati soggetti" (cfr. a pag. 15 della sentenza impugnata).

nonchè nessuno ha messo in dubbio le finalità "sociali" che sono alla base della realizzazione degli alloggi di e.r.p.: ma qui si tratta di individuare la

AVV. SANTE NARIELLI

realizzazione.

E che si tratti di una finalità differente non appare seriamente controverso e la

norme relative alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti

pubblici (e degli IACP tra essi), emanate dallo Stato nel corso degli anni

novanta, erano dettate non già da finalità sociali, ma da concrete

esigenze di risanamento della finanza pubblica (siamo negli anni della crisi

finanziaria dello Stato e alla vigilia dell'ingresso nella moneta unica in ai ibito

UE con i vincoli in materia di disavanzi pubblici imposti all'Italia dal Trattato di

Maastricht e successivi). Esse avevano la finalità di procurare ex rate

straordinarie all'erario, liberando al tempo stesso gli enti proprietari dagli

oneri di manutenzione di complessi edilizi ormai vetusti.

Al tempo stesso, con riferimento agli immobili degli IACP, dette norme hanno

avuto una evidente finalità di sanatoria di situazioni irregolari, in cui gli enti

gestori, in quanto cronicamente inadempienti ai loro obblighi di manutenzione e

metta in sicurezza degli edifici, non avrebbero potuto utilmente esercitare le

azioni opportune nei confronti di assegnatari eventualmente inadempienti.

In tale ottica la legge privilegiava nell'acquisto gli originari assegnatari ed i loro

aventi causa, ancorché comprensibilmente a distanza di anni e generazioni,

avessero perso i requisiti di natura socio-economica per l'assegnazione, e

pur tuttavia reputati meritevoli di prelazione nell'acquisto rispetto ai terzi

purché avanzassero tempestiva istanza - sia per ragioni di *affectio* in relazione a

gli immobili (nella fattispecie sono trascorsi 53 anni dall'assegnazione

dell'alloggio all'avv. Anglani), sia per "disinnesicare" anticipatamente i

contenziosi relativi al rimborso delle opere di manutenzione straordinaria dei

medesimi edifici eseguiti dagli assegnatari a loro spese nel corso degli anni.

AVV. SANTE NARDELLI

dell'assegnatario sia stato individuato dalla legge nella situazione di diritti e del
perdurante rapporto locatizio ultraquinquennale in uno con la regolarità nei
pagamenti del canone.

De resto, sarebbe stato assurdo ed illogico pretendere in capo ai potenziali
acquirenti degli alloggi di e.r.p., quale *conditio sine qua non*, la persistenza dei
requisiti per l'assegnazione dell'alloggio, ossia in ultima analisi uno stato di
indigenza e comunque di bisogno economico, incompatibile con il pagamento
cash del prezzo preteso a fronte dell'alienazione dell'immobile!

Alla stregua delle suesposte considerazioni è evidente come il ricorrente abbia
diritto ad acquistare l'immobile ai sensi dell'art. 1 comma 6 L. n. 560/1993 e si
appalesa del tutto illegittimo il rifiuto opposto dall'IACP con gli atti impugnati in
primo grado.

3.2.- Non solo. Il diritto di acquistare la proprietà dell'alloggio di e.r.p. è
riconosciuto dal comma 9 dell'art. 1 L. n. 560/1993 anche :

• agli assegnatari "che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7", ossia
che intendano acquistare: il comma 7 contempla infatti i presupposti
dell'assegnatario che non intenda acquistare e che tuttavia rimane
assegnatario in presenza di situazioni personali meritevoli di tutela (basso
reddito, età superiore a 60 anni, presenza di handicap),

che ne facciano domanda entro un anno dall'accertamento, da parte

dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualità di assegnatario, cioè
che il ricorrente ha fatto con l'istanza dell'ottobre del 2009, dopo di che il
Comune ha accertato i presupposti per dichiararlo decaduto
dall'assegnazione.

• altri termini, anche chi abbia perso la qualifica di assegnatario per revoca.

AVV. SANTE NARIELLI

proprietà dell'alloggio, purché ne faccia richiesta entro un anno dall'accertamento di tale perdita da parte dell'ente gestore.

E dunque, anche considerando come unica valida istanza di acquisto presentata dal ricorrente nell'ottobre 2009, la dichiarazione di decadenza pronunciata dal Comune nel luglio (e prima ancora nel marzo) dello stesso anno non costituisce affatto circostanza ostativa al perfezionamento dell'alienazione dell'alloggio in suo favore.

Sul punto, ancora una volta emerge l'erronea interpretazione della legge operata dal Giudice di primo grado.

Si legge nella sentenza impugnata (a pag. 14): "l'inciso su cui si appuntano i rilievi del ricorrente (*"entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario"*), non si presta a consentire *"sine die"* all'assegnatario che sia incorso in decadenza di acquistare l'alloggio; il che contrasterebbe con il carattere eccezionale della norma e con la necessità di una sua stretta interpretazione".

Senonché la facoltà di acquisto è concessa all'assegnatario decaduto non già sine die, bensì entro un anno, ed detto termine è stato rispettato dal ricorrente nel caso concreto.

Ancora, ritiene il TAR di seguito che *"la norma si riferisce all'accertamento da parte dell'ente gestore"* (per difetto di alcuno dei requisiti che spetta all'ACP valutare), per cui non concerne la decadenza comminata dal Comune per *"ritirato del bene"*.

Detta affermazione contrasta però con il riparto di competenze stabilito (alla legge regionale di settore (L. Reg. Puglia n.54/1984) tra l'ACP e il Comune.

In particolare spetta al Comune ex art. 19, comma 1, lett. b, L.R. cit.,

gestore", nel caso in cui, l'assegnatario "non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato" (ciò che è avvenuto nel caso di specie). Ebbene, è nel momento in cui il Comune decreta la decadenza dall'assegnazione che si concretizza la "perdita della qualifica di assegnatario", circostanza che, una volta accertata dal ente gestore, fa decorrere il termine annuale per avanzare domanda di acquisto dell'alloggio. E dunque.

E ancora, non hanno pregio le considerazioni del primo giudice secondo cui "va escluso anche sul piano sistematico che l'assegnatario che non abbia abitato l'immobile, e che in ragione di ciò venga dichiarato decaduto, sia addirittura premiato con la concessione della facoltà di acquistare l'alloggio".

Ma proprio "sul piano sistematico" si ribadisce che la normativa sull'alienazione degli alloggi di e.r.p. ha carattere eccezionale, prescinde del tutto dalle finalità "sociali" dell'edilizia pubblica ed è ispirata da preminenti finalità di risanamento finanziario: altrimenti non troverebbe giustificazione il fatto che enti con i quali IACP, istituzionalmente preposti alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, possano procedere alla vendita del loro patrimonio immobiliare, in contrasto con le proprie finalità statutarie.

E dunque è improprio parlare di "premi" e/o di meriti dell'acquirente in ordine alle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Valgano anche in questa sede le deduzioni innanzi svolte sub 3.1., alle quali si fa rinvio.

3.3 - Ad avvalorare quanto detto innanzi, tengasi in conto che, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, la legge non ha effetto retroattivo e che la normativa di legge sopravvenuta è quella deputata a disciplinare le situazioni non ancora definite.

Difetti, la L. R. Puglia n.40/2007 contenente "Disposizioni per la formazione del

bilancio pluriennale 2008-10 all'art. 20 regolando il rapporto relativo agli alloggi ERP, dopo aver portato alcune modifiche ai bilanci di previsione 2005-2007 ha autorizzato gli IACP a vendere alloggi con le modalità e procedure della legge dello Stato 24.12. 1993 n. 560 (della quale si invoca l'applicazione) così sancendo il suo precetto normativo:

"Gli IACP sono autorizzati a vendere con le modalità e le procedure previste dalla legge 24.12.1993 n.560 (norma in materia di alienazione degli alloggi prima inesistente) gli alloggi inseriti nei piani di vendita che siano liberi e disponibili (per la vendita) e la vendita è finalizzata ad eliminare i condomini misti. Detti alloggi possono essere venduti a mezzo di avviso pubblico (e quindi anche a terzi non aventi contratto di locazione con gli IACP), prioritariamente agli assegnatari di alloggi pubblici non inseriti nei piani di vendita. Gli acquirenti devono trasferirsi entro 60 gg. dalla data dell'atto di acquisto, con tali disposizioni includendo gli acquirenti che non abitavano l'alloggio di ERP) a pena di nullità della compravendita e l'alloggio non può essere rivenduto prima di 10 anni, qualora gli immobili non vengono venduti si applica il comma 9 dell'art. 1 della L. n.560/1993".

4.- Cor. riferimento agli atti emessi dal Comune di Ostuni:

Il Giudice di prime cure ha ritenuto immune da censura il provvedimento conuale dichiarativo della decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio, rigettando i due motivi di ricorso dedotti.

4.1 - In particolare, si sofferma in sentenza sul profilo fattuale non controverso della volontaria cessione a terzi dell'alloggio effettuata dal ricorrente, circostanza da sé sola sufficiente a determinare la decadenza dell'assegnatario.

Inspiegabilmente, però, non dà rilievo al fatto che, anteriormente alla cessione dell'alloggio, l'IACP sollecitava l'Anglani a formulare istanza di acquisto

dente ACP

del 15.3.2000 che così esordisce: "Con precedente nota, si comunicò alla S.V. la possibilità di acquistare l'alloggio ai sensi della legge n.560/93...".

L'alloggio fu poi ceduto in godimento nel novembre 1999, e l'istanza di acquisto (la prima della serie) fu poi presentata l'11.5.2000.

Il ricorrente ha provato documentalmente (circostanza ammessa dall'IAC nei due atti emessi in assenti ottemperanza alle ordinanze TAR) di aver avanzato l'istanza di acquisto dell'alloggio il 16.5.2000 e il 10.3.2006, allegando la documentazione richiesta e (nella seconda circostanza) offrendo il pagamento dell'importo richiesto dall'IACP a mezzo assegni circolari.

Il provvedimento comunale impugnato è intervenuto nel luglio 2009, allora che il procedimento di acquisto dell'immobile non si era ancora perfezionato e risultava ancora pendente.

Risulta omessa, e in ogni caso carente, l'istruttoria procedimentale che avrebbe dovuto precedere la pronunzia di decadenza. Gli organi ed uffici comunali avrebbero potuto e dovuto rilevare agevolmente che la cessione del godimento dell'alloggio era coeva con l'avvio del procedimento di alienazione del medesimo in favore dell'Angiani, e che a distanza di più di nove anni (l'quest'ultimo non era ancora concluso).

Di conseguenza avrebbero dovuto soprassedere dalla pronunzia di decadenza in attesa delle determinazioni dell'IACP sull'alienazione dell'immobile.

Si ribadisce che, pendente il procedimento di acquisto dell'alloggio di r.p. tra IACP ed assegnatario, non appare conforme al canone di buona ed imparziale amministrazione (art.97 Cost.), né ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 1 L. n. 241/1990) che il Comune dicari

AVV. SANTE NARELLI

sia assegnato all'occupante abusivo che avanzi istanza di regolarizzazione.

4.2.- La decadenza è stata pronunciata all'esito di un procedimento viziato, sia

dalla mancata partecipazione del destinatario, al quale la legge di settore

ricconosce il diritto di intervenire in via preventiva, sia dalla mancata

acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Commissione alloggi.

In proposito sono chiarissime le disposizioni della legge regionale di settore.

(artt. 19 e 18 L.R. n. 54/1984):

"Art. 19. Decadenza dall'assegnazione. 1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune, anche su proposta dell'ente gestore,

nei casi in cui l'assegnatario: a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'

alloggio assegnatogli; b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne modifichi

destinazione d'uso; c) ...omissis... d) ...omissis...; e) ...omissis... 2. Per il

procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento

della assegnazione. 3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione

di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio...omissis..."

Art. 18. Annullamento dell'assegnazione. 1. L'annullamento dell'assegnazione

viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei

seguenti casi: ...omissis... 2. In presenza di tali condizioni, ...omissis..., il

Sindaco contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata

all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti,

assegna al medesimo un termine di 15 gg. per la presentazione di

deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'

ente gestore. 3. ...omissis... 4. Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'

assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal

Sindaco, pronuncia l'annullamento dell'assegnazione e, entro i

Commissione di cui all' art. 5. ...omissis)".

Non pertinenti appaiono pertanto le motivazioni sul punto della sentenza impugnata, atteso che:

- il carattere vincolato del provvedimento di decadenza non esclude, anzi viepiù impone, l'espletamento di un'istruttoria particolarmente accurata e completa: nella fattispecie, occorre andare oltre la segnalazione dell'ITA CP relativa al difetto di attuale occupazione dell'alloggio da parte dell'ex Angiani, ed accertare anche gli ulteriori elementi di fatto e di diritto che avrebbero condotto certamente - quanto meno - ad una decisione soprassessoria; la partecipazione procedimentale dell'interessato doveva a tale scopo essere sollecitata come per legge, e non subita casualmente.
- Il rinvio operato dall'art. 19 (decadenza) al procedimento disciplinato dall'art. 18 in materia di annullamento dell'assegnazione è generale, e comprende quindi anche la partecipazione della Commissione alloggi: destituita di fondamento è pertanto l'affermazione contenuta in sentenza per cui il parere di detta Commissione sarebbe richiesto solo per l'annullamento, non per la decadenza dall'assegnazione (?).

ISTANZA CAUTELARE

Per effetto della sentenza appellata, hanno riacquisito efficacia gli atti impugnati in primo grado, in epigrafe meglio specificati, che pure erano stati sospesi in fase cautelare con ben due ordinanze dello stesso Giudice: la

n. 4/2010 emessa l'8.1.2010 e la n. 242/2010 emessa il 15.4.2010.

Nell'ipotesi del giudizio di secondo grado, l'appellante ha fondato motivi di temere che il Comune e l'IACP possano disporre per l'assegnazione, o, addirittura, l'alienazione dell'immobile per cui è causa in favore della controinteressata, con effetti irreversibili, e comunque non totalmente risolvibili.

AVV. SANTE NARDELLI

all'esito del giudizio di merito, considerata anche l'età del ricorrente.
Sussistendo inoltre il requisito del *fumus boni juris* dell'antescritto ricorso in

appello, si chiede la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e
con essa degli atti impugnati in primo grado.

Che l'Ecc.mo Collegio adito, ai sensi degli artt. 98, co. 2, e 55, co. 10, C.P.A.,
ritenga che le esigenze dell'appellante siano apprezzabili favorevolmente e
tutelabili più adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di appello
nel merito, voglia per l'effetto fissare con ordinanza la data di discussione del
ricorso nel merito.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, e rinviando, e quant'è
dedotto in precedenti atti difensivi in primo grado, con riserva di integrazioni ed
integramenti con successive memorie ed in sede di discussione in udienza, i
sottoscritti difensori, nella qualità in atti

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, previo accoglimento
dell'istanza cautelare, voglia annullare e/o comunque riformare la sentenza
del TAR per la Puglia, sez. II^a Lecce, n. 253/2011, e pertanto, in accoglimento
del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, annullare i provvedimenti
impugnati e tutti gli atti ai medesimi presupposti e connessi.

Con tutte le altre conseguenze di legge anche in ordine a spese ed onori dei
due gradi del giudizio.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, co. 6 bis del D.P.R. n. 115/2002, si

firmato a Lecce, 12/05/2012, dove si

AVV. SANTE NARDELLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, C.P.A., i sottoscritti indicano il seguente indirizzo di posta elettronica certificata e il seguente recapito fax dove intendono ricevere le comunicazioni relative al procedimento:

PEC: nardelli.sante@ccabrindisi.legalmail.it;

FAX: 0804421235.

Lecce-Roma, 24 maggio 2011

Avv. Marino ANGLANI

Avv. Sante NARDELLI

RELAZIONE DI NOTIFICA sull'istanza degli avv. Marino Anglani e Sante Nardelli, nella qualità in atti, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario adetto all'INEP presso la Corte di Appello di Lecce, ho notificato copia del suddetto atto al COMUNE DI OSTUNI, in persona del Sindaco p.t., e per esso al suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado avv. Cecilia R. Zaccaria, elettivamente domiciliata presso l'avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, alla Via Zanardelli n.7, quivi recandomi e consegnandola a mani di

Altra copia ho notificato all'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., e per esso al suo procuratore costituito in giudizio, avv. Raffaele Montanaro, elettivamente domiciliato

presso l'avv. Paolo Federico Fedele in Lecce, alla via Imbriani n.30 quivi recandomi e consegnandola a mani.

due copie

Paolo Federico Fedele
Alf. Montanaro
27.5.2011

CORTE D'APPELLO
LECCE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Vittoria Cusani

Altra copia ho notificato a Moro Maria, e per essa al suo procuratore costituito

Avv. Marino ANGLANI
Via Mons. A. Anglani, 1
72017 OSTUNI (BR)
Tel./Fax: 0831 337148

AVV. SANTE NARDELLI
Patrocinante in Cassazione
 Via S. Francesco, 18 - 72015 Fasano (Br)
 tel. 080-4421265 - fax 080-4421285
 e-mail: santenardelli@libero.it

COPIA

Quarte
Comunidade
de São Paulo
Avenida
Rodrigo
Alves

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

II SEZIONE DI LECCE

MOTIVI AGGIUNTI bis

CON ISTANZA CAUTELARE

nel ricorso n.1631/09

dell'Avv. Marino ANGLANI, difeso da se medesimo e dall'Avv. Sante Nardelli giusta mandato a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Imbriani n. 24 presso lo studio legale del Prof. Avv. Pier Luigi Portaluri,

-ricorrente-

-ricorrente-

contro

il **Comune di Ostuni**, in persona del Sindaco p.t. (avv. C.R. Zaccaria),

-resistente-

BRITISH I.A.C.P.
Prot. N. 4671
Date 08 AUG. 2010

nonché

l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, in persona del suo legale
rappresentante p.t. (avv. R. Montanaro), **-resistente-**

-resistente-

e

Moro Maria (avv. M.C. Mele),

-cointrointeressata-

proposto per l'annullamento, prèvia sospensione, del provvedimento del 28 luglio 2009 prot. n° 18018 del Comune di Ostuni, relativo alla **decadenza del** **ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio ERP** sito in Ostuni al Largo

Risorgimento n° 17/E/5, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

nonché avverso la nota racc.ta a.r. prot. n.2107 del 12.2.2010 a firma del direttore generale dell'IACP di Brindisi, con cui, in asserita ottemperanza all'ordinanza cautelare n.4/2010 emessa da codesto Ecc.mo TAR l'8.1.2010,

28	Totale	
	10%	
del		
	Scosse Post.	
argo	Totale	10.11

UFFICIALE GIUDIZIARIA
CORTE D'APPELLO LEG 10
22 Lug 2010

l'ente rigetta la domanda di acquisto dell'alloggio di e.r.p. più volte avanzata dal ricorrente (atto impugnato con motivi aggiunti notificati il 5.3.2010);

avverso

la nota prot. n.6603 del 7.6.2010, sempre a firma del direttore generale dell'IACP di Brindisi, depositata presso la Segreteria del T.A.R. il 9.6.2010, con cui, in asserita ottemperanza alla **seconda ordinanza cautelare (n.242/2010)** emessa da codesto Ecc.mo TAR il 15.4.2010, l'ente **rigetta nuovamente la domanda di acquisto dell'alloggio di e.r.p. più volte avanzata dal ricorrente.**

FATTO

1. Il contenuto del ricorso introduttivo e degli ulteriori atti di causa sono noti tanto all'Ecc.mo Collegio quanto alle controparti, tutte costituite in giudizio a mezzo dei rispettivi procuratori e difensori: per ragioni di brevità è sufficiente in questa sede il loro integrale richiamo.
2. In sintesi, il ricorrente ha impugnato innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale gli atti con cui il Comune di Ostuni, a ciò sollecitato dall'IACP di Brindisi, lo ha dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. condotto in locazione da lui e dai suoi ascendenti sin dal 1958.
3. A motivo della sua iniziativa l'IACP aveva dedotto l'esigenza di regolarizzare la posizione di un terzo (la controinteressata Moro Maria) che risulta occupare da alcuni anni l'alloggio *de quo*, dapprima a titolo di comodato precario concesso dall'Anglani per qualche mese, e successivamente in via di mero fatto, a seguito della sua opposizione alla richiesta di rilascio dell'immobile avanzata dal medesimo comodante, e da questi sostenuta anche vittoriosamente in svariate sedi giudiziarie (cfr. documentazione

prodotta in atti del fascicolo del ricorrente).

4. Il provvedimento impugnato, emanato dal Comune sulla base della semplice verifica del difetto di attuale occupazione dell'alloggio da parte dell'Anglani, è stato da questi censurato sotto il profilo della legittimità alla stregua di due motivi, l'uno inerente il procedimento, l'altro inerente il merito, convergenti in sostanza su un'unica questione in diritto: né il Comune può dichiarare la decadenza dall'assegnazione, né conseguentemente l'IACP può regolarizzare l'occupazione *sine titolo* della Moro, prima che l'IACP medesimo si sia pronunciato sull'istanza di acquisto dell'alloggio avanzata dall'Anglani sin dal 2000 ai sensi della legge 23.12.1999, n.488, istanza più volte formalmente reiterata nel corso del decennio trascorso.
5. Trattata l'istanza cautelare nella camera di consiglio del 7.1.2010 nel contraddittorio delle parti, tutte costituite, codesto Ecc.mo TAR ha emesso all'esito **l'ordinanza n.4/2010**, con cui, accogliendo l'istanza del ricorrente ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati, idonei ad arrecargli un danno grave ed irreparabile nelle more della definizione del procedimento avviato con la sua domanda di acquisto, evidentemente prioritaria rispetto alla domanda di regolarizzazione dell'abusiva occupazione avanzata dalla controinteressata.
6. In asserita ottemperanza a detta ordinanza il ricorrente riceveva la **nota datata 12 febbraio 2010** meglio specificata in epigrafe, con cui il Direttore Generale dell'IACP gli comunicava di non poter accogliere la domanda di acquisto dell'alloggio al lume delle considerazioni in fatto ed in diritto ivi rassegnate.
7. Detto provvedimento è stato impugnato tempestivamente a mezzo **motivi aggiunti notificati il 5.3.2010**, con contestuale istanza di sospensiva, alla

stregua di due ulteriori motivi in diritto (incompetenza dell'organo emanante e violazione di legge ed eccesso di potere).

8. Trattata la seconda istanza cautelare nella camera di consiglio del 15.4.2010, codesto Ecc.mo T.A.R. ha emesso **ulteriore ordinanza di accoglimento (n.242/2010)**, con cui ha riaffermato l'obbligo dell'IACP di definire il procedimento avviato dal ricorrente con la domanda di acquisto dell'alloggio sulla base delle circostanze di fatto anteriori al provvedimento di decadenza dall'assegnazione.

9. Neanche questa volta l'ente ha ritenuto di dover accogliere l'istanza del ricorrente, e ciò ha fatto con la **nota prot. n.6603 del 7.6.2010 in epigrafe**, emessa anche questa volta dal direttore generale: senonchè anche detto ultimo provvedimento è palesemente illegittimo e lesivo delle ragioni del ricorrente che, pertanto lo impugna, chiedendone l'annullamento a codesto Ecc.mo TAR, previa sospensione dell'esecuzione, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

I.- Incompetenza. Violazione di legge e delle norme statutarie e regolamentari di organizzazione dell'Ente. Eccesso di potere per erronea presupposizione, ingiustizia manifesta e sviamento.

La nota dirigenziale in questa sede impugnata rigetta per la seconda volta, come detto, l'istanza di acquisto dell'alloggio di e.r.p. avanzata dal ricorrente.

Sotto il profilo giuridico, così come la precedente, impugnata a mezzo di motivi aggiunti, essa costituisce indubbiamente un atto di disposizione del patrimonio dell'Ente, non diversamente da quello di accoglimento dell'istanza.

In altre parole, tanto la decisione di accettare, quanto quella di rifiutare la proposta di vendita, costituiscono **atti di disposizione patrimoniale**.

Per tali atti non è prevista alcuna competenza del direttore generale dell'IACP.

L'organo di amministrazione dell'Istituto è infatti il Consiglio di Amministrazione, ed il legale rappresentante del medesimo è il Presidente.

La determinazione impugnata, è stata invece emessa dal Direttore generale, che non è un organo dell'Ente, ma solo un suo dipendente (già responsabile del settore inquinato), ancorché preposto con funzioni apicali alla struttura burocratica del medesimo.

La presente censura, già avanzata nei riguardi della precedente nota dirigenziale impugnata a mezzo di motivi aggiunti, è stata contestata dalla difesa dell'IACP con deduzioni e produzione documentale del tutto inconferenti e non pertinenti al caso di specie.

Quali che siano i poteri conferiti dall'IACP di Brindisi al suo Direttore generale con propri atti deliberativi e regolamentari, vi è che **lo Statuto degli Istituti in parola attribuisce al Consiglio di Amministrazione il potere di deliberare relativamente agli atti di disposizione su beni immobili.**

È significativo il fatto che la difesa dell'ente non abbia depositato in giudizio proprio lo Statuto, così come è singolare che lo stesso non sia reperibile sul sito internet dell'Istituto.

Senonché gli statuti degli IACP, enti strumentali della Regione, sono redatti secondo un modello uniforme in ambito regionale, ed è agevole constatare (ad esempio "scaricando" lo Statuto dell'IACP della Provincia di Lecce, che sarà depositato in giudizio unitamente al presente atto) come all'art.6 la competenza in parola sia attribuita chiaramente al CdA.

Nel caso di specie, essendo stati commissariati gli organi dell'ente a causa delle gravi disfunzioni amministrative e contabili verificatesi nella sua gestione per un

lungo arco di tempo (la vicenda dedotta nel presente giudizio costituisce un esempio evidente di tali disfunzioni), è soltanto il Commissario, nella persona del Vice Prefetto dott. Michele La Stella, che ha il potere-dovere di pronunciarsi sull'istanza di acquisto avanzata dal ricorrente e di ottemperare alle pronunzie emesse da codesto Ecc.mo TAR in sede cautelare.

La spiegazione più probabile del perché non lo abbia fatto va individuata verosimilmente nella circostanza che la presente vicenda processuale gli sia stata sottaciuta.

Ebbene, se il direttore generale -com'è pacifico- non è titolare di alcun potere in ordine all'adozione di atti di disposizione del patrimonio dell'IACP, conseguentemente anche il provvedimento impugnato in questa sede è chiaramente illegittimo per violazione di legge *sub specie* di incompetenza dell'organo emanante.

Sussiste altresì il vizio di eccesso di potere nei profili sintomatici in rubrica.

II.- Violazione di legge (L. n.560/1993, art.1, commi 6,7,9 come novellati dall'art.5 della L. 23.12.1999 n.488) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, travisamento di fatti, ingiustizia manifesta e sviamento.

Il direttore generale dell'IACP motiva il suo **secondo diniego** di accoglimento dell'istanza di acquisto dell'alloggio avanzata dall'avv. Anglani sulla base di **quattro motivazioni**, tutte egualmente infondate, che si seguito si passa a confutare.

Al punto n.1 si assume che la richiesta documentazione di cui alla nota IACP del 30/12/2005 (prot. 11355) - nota peraltro già versata in atti da questa difesa nel proprio fascicolo sin *ab origine* - ed il richiesto pagamento di € 10.225.94

relativo al prezzo dell'alloggio, calcolato sulla base degli estimi catastali, non siano mai stati prodotti.

Senonchè come si rileva agevolmente dalla lettura della stessa nota, **l'IACP, in caso di pagamento a mezzo assegni circolari, chiedeva che gli stessi, unitamente ai documenti, fossero consegnati personalmente** (cfr. in fine della allegata *"comunicazione di prezzo aggiornato"*, ove tale richiesta è formulata per ben due volte), **all'ufficio Ragioneria dell'istituto.**

Sarebbe aberrante ritenere che questi non furono consegnati. All'uopo basta visionare gli assegni e i documenti prodotti con date e corrispondenze, per rendersi conto che il responsabile del settore mittente ing. Quarta afferma stranamente circostanze non vere, probabilmente per coprire disfunzioni della Ragioneria. Inoltre **L'Ufficio Ragioneria non rilascia(va)- così come l'ufficio protocollo- attestazioni relative al ricevimento degli atti consegnati, né fatture.**

Per il vero, come già ammesso dal ricorrente in sede di motivi aggiunti (pag.6), gli assegni non furono incassati dall'Istituto e furono restituiti a mani, in occasione di richiesta verbale sulla situazione della pratica, da un geometra con ufficio al piano terra ed in presenza di teste (Avv. Carmen Nacci: cfr. dichiarazione testimoniale che sarà depositata in giudizio unitamente al presente atto).

Al punto n.2 si sostiene *ex adverso* che solo estraendo copia del certificato di residenza dal fascicolo di causa del ricorrente Anglani, l'I.A.C.P. ha potuto constatare che lo stesso Anglani ha abitato in quell'alloggio solo per un periodo di 1 anno e 22 giorni, periodo insufficiente per fondare il diritto all'acquisto dell'alloggio, spettante, ai sensi di legge agli **"assegnatari o i loro familiari**

conviventi i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese al momento della presentazione della domanda di acquisto...".

Si omette però di dire che quell'alloggio è stato abitato dalla madre del ricorrente Giannotte Angela sino alla sua morte (avvenuta nel 1986), per indiscutibili motivi morali, anche "giustificati" e — quindi — consentiti dall'art. 3 del contratto di locazione 28/05/58 (all. sub 2).

Ma soprattutto non può sfuggire l'erronea interpretazione del comma 6 dell'art. 1 della L. 560/93 in cui incorre l'amministrazione resistente, laddove scambia la dizione "*conducano in locazione.. ..da oltre un quinquennio*" con "*occupino l'alloggio per oltre un quinquennio*".

Come è evidente "*occupare*" un alloggio è una situazione di fatto, mentre "*condurre in locazione*" è una situazione di diritto.

La legge ha individuato quest'ultima (unitamente al requisito di non essere in mora con il pagamento dei canoni, situazione di diritto anche questa) quale presupposto del diritto all'acquisto della proprietà dell'alloggio, e non la prima.

E si comprende bene il perché risalendo alla *ratio* della norma ed al contesto storico-politico in cui essa è maturata nella volontà del legislatore.

Come già detto in precedenti atti difensivi, le norme relative alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, dettate da conclamate esigenze di risanamento della finanza pubblica, avevano la finalità di procurare entrate straordinarie all'erario, liberando al tempo stesso gli enti proprietari dai gravosi oneri di manutenzione di complessi edilizi ormai vetusti.

Al tempo stesso, con riferimento agli immobili degli IACP, dette norme hanno avuto una evidente **finalità di sanatoria di situazioni irregolari**, in cui gli enti

gestori, in quanto cronicamente inadempienti ai loro obblighi di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici, non avrebbero potuto utilmente esercitare le azioni opportune nei confronti di assegnatari eventualmente inadempienti.

In tale ottica la legge privilegiava nell'acquisto gli originari assegnatari ed i loro aventi causa, ancorché –comprensibilmente a distanza di anni e generazioni- avessero perso i requisiti di natura socio-economica per l'assegnazione, e purtuttavia reputati meritevoli di prelazione nell'acquisto rispetto ai terzi - purché avanzassero tempestiva istanza- *sia* per ragioni di *affectio* in relazione a detti immobili (nella fattispecie sono trascorsi 52 anni dall'assegnazione dell'alloggio alla famiglia Anglani), *sia* per "*disinnesicare*" anticipatamente i contenziosi relativi al rimborso delle opere di manutenzione straordinaria e dei miglioramenti eseguiti dagli assegnatari a loro spese nel corso degli anni.

Dunque è logico e plausibile che il presupposto del diritto all'acquisto dell'assegnatario sia stato individuato dalla legge nella *situazione di diritto* del perdurante rapporto locatizio ultraquinquennale in uno con la regolarità nei pagamenti del canone.

Nella fattispecie non v'è dubbio che il ricorrente versasse e versi tuttora (sino all'emissione del provvedimento di decadenza impugnato in questa sede con il ricorso principale) nella situazione descritta dalla norma.

Tale corretta interpretazione ed applicazione della legge è stata fatta propria sino a poco tempo fa anche dall'IACP di Brindisi: ne è prova inconfutabile la **dichiarazione (prot.n.10100 del 27.11.2007** che sarà depositata in giudizio unitamente al presente atto), con cui **il responsabile del Settore Inquilinato dello stesso IACP, dott. Franco Stasi**, evidentemente di diverso avviso rispetto all'ing. Mario Quarta, odierno direttore generale *pro tempore*, attesta che l'avv.

Anglani "alla data odierna conserva tutti i requisiti relativi al possesso

dell'alloggio".

Al punto 3 il direttore generale dell'IACP si dilunga in inutili deduzioni tese a dimostrare (!?) che gli assegni consegnati *illo tempore* dal ricorrente non sono stati incassati e che l'onere della prova dell'avvenuto pagamento incombe sul ricorrente medesimo.

Ma soprattutto, assurdamente, egli dà atto delle complesse verifiche (!?) effettuate dai *"responsabili ed istruttori dei servizi Patrimonio, Ragioneria e Protocollo di quest'Ente"* che hanno sortito esito negativo in ordine alla circostanza della consegna e dell'incasso degli assegni.

Senonchè un tale inutile spreco di tempo e attività (e dunque anche di denaro) sarebbe stato evitato all'Ente se solo l'ineffabile direttore generale avesse letto l'atto contenente i nostri precedenti motivi aggiunti, in cui, a pag. 6, si afferma che gli assegni, formati e consegnati secondo la richiesta dell'IACP, non sono stati accettati ed incassati.

E dunque, sul punto, non vi era nulla da accertare o verificare, trattandosi di circostanza ammessa dalla parte.

L'episodio è comunque rivelatore della superficialità e della scarsa attenzione con cui il direttore generale dell'IACP affronta le problematiche affidate alla sua cura, non diversamente da quanto accaduto nella gestione del rapporto ultradecennale con l'avv. Anglani per cui è il presente giudizio.

Al punto 4 sostiene, infine, l'Ing. Quarta, che per essere stato dato in locazione l'alloggio, sia onerosamente che in comodato gratuito a Moro Maria, si sono verificati i presupposti della risoluzione del contratto.

A ciò si obietta che la risoluzione del contratto va sempre stabilita dal giudice ordinario, e l'I.A.C.P. non ha mai proposto domanda in tal senso, né ha inoltrato

contestazione mediante costituzione in mora.

È notorio, inoltre, che, per gli alloggi ERP, l'I.A.C.P. non ha mai eseguito lavori di manutenzione straordinaria occorrenti, per 50 anni, (dovuti ex art. 1575 e 1576 c.c.) per cui, il degrado:

- a) dei bagni, che procuravano anche danni alle abitazioni sottostanti;
- b) alle pareti condominiali ed al tetto, che procuravano umidità rendendo inabitabili gli alloggi sia sotto il profilo sanitario (danno alla salute) che sotto il profilo ambientale;
- e) alla stabilità dell'edificio, degli intonaci, della pavimentazione e delle colonne portanti (ruggine ai ferri delle colonne e dei solai) che gli inquilini hanno dovuto sopportare a proprie spese, e molti, per questo, si sono resi morosi.

Ai sensi dell'art. 1460 cc. *inadimplenti non est adimplendum*.

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che il Giudice, ove non fosse stata promulgata la nuova legge 560/93, con le successive che la confermano, senza riferimenti alle precedenti, avrebbe dovuto considerare che *"la parte convenuta per la risoluzione di un contratto in forza di clausola risolutiva espressa ben può proporre l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., in quanto l'accertamento della eventuale fondatezza dell'eccezione, diretta a dimostrare - sulla premessa di una stretta dipendenza della prestazione, il cui inadempimento sia previsto nella clausola come determinante la risoluzione, dalla prestazione a carico dell'altra parte - che il rifiuto ad adempiere era dipeso dall'inadempimento di quest'ultima, comporta l'inesistenza della colpa e, conseguentemente la NON operatività della clausola"* (Cass. 11/10/89 n.4058).

L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, presuppone ovviamente

l'avvenuta conclusione del contratto stesso e trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega fra loro le opposte prestazioni, cioè dell'esigenza di simultaneità dell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico (v. mancata manutenzione straordinaria e la successiva data di inizio della sublocazione a Moro Maria per effettuare dal ricavato le riparazioni straordinarie omesse). (Cass, 07/06/2000 n. 7719).

Ma queste considerazioni non trovano ingresso in questa controversia sia per una mancata azione di risoluzione di contratto ad iniziativa dell'I.A.C.P. di Brindisi e/o quantomeno in conseguenza di una costituzione in mora, e sia perché, si ripete, la legge n. 560/93 non imponeva "l'abitazione" bensì "la conduzione di un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio"; e l'Anglani allora conduceva l'alloggio a titolo di locazione da 35 anni (ora da 52 anni).

Per completezza difensiva si ribadisce infine quanto già evidenziato in precedenti atti di causa, e cioè che il diritto di acquistare la proprietà dell'alloggio di e.r.p. è riconosciuto dalle norme di legge in rubrica

non solo:

- a) agli assegnatari o loro familiari conviventi i quali *conducano* un alloggio da oltre un quinquennio, non siano in mora nei pagamenti, e ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (L. n.488 del 23.12.1999, art.5), ipotesi esaminata nelle deduzioni che precedono,

ma anche:

- b) agli assegnatari che ne facciano domanda entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita

della qualità di assegnatario.

Il ricorrente si trova in ENTRAMBI le situazioni innanzi descritte, per aver presentato domanda di acquisto, possedendone i requisiti, *sia* nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge, *sia* entro un anno dall'accertamento della sua decadenza dall'assegnazione dell'alloggio (che determina la perdita della qualifica di assegnatario secondo la lettera della legge), e pertanto è titolare di un diritto soggettivo perfetto in ordine all'acquisto della proprietà del medesimo.

Va rimarcata l'espressa previsione della legge, riportata innanzi sub b): anche chi abbia *perso* la qualifica di assegnatario (per revoca, annullamento o decadenza dall'assegnazione) ha *diritto* di acquistare la proprietà dell'alloggio purché ne faccia richiesta entro un anno dall'accertamento di tale perdita da parte dell'ente gestore.

E dunque, anche considerando -per mera ipotesi dialettica- come unica valida l'istanza di acquisto presentata dal ricorrente nell'ottobre 2009, la dichiarazione di decadenza pronunciata dal Comune nel luglio (e prima ancora nel marzo) dello stesso anno non costituisce affatto circostanza ostativa al perfezionamento dell'alienazione dell'alloggio in suo favore.

Alla stregua di quanto precede si evidenzia l'illegittimità del provvedimento impugnato anche nel merito per violazione delle norme in rubrica.

Per le stesse ragioni sussiste altresì il vizio di eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, travisamento di fatti, ingiustizia manifesta ed evidente sviamento.

ISTANZA CAUTELARE

Manifesto è il *fumus boni iuris* che assiste i presenti motivi aggiunti *bis*.

Gravi ed irreparabili i danni che il provvedimento impugnato produce nella sfera giuridica del ricorrente.

In particolare, il rigetto della sua istanza di acquisto dell'alloggio da parte dell'IACP, al lume del dispositivo dell'ordinanza di sospensiva emessa da codesto Ecc.mo TAR, restituisce efficacia al provvedimento comunale dichiarativo della decadenza dall'assegnazione, aprendo la strada all'attribuzione dell'immobile alla controinteressata, secondo l'intenzione più volte formalmente dichiarata dall'IACP, con evidenti ripercussioni negative per i diritti del ricorrente. Tale pregiudizio, non ristorabile all'esito del giudizio di merito, integra il requisito di legge dell'estrema gravità ed urgenza che giustifica la concessione di misure cautelari per le quali si fa istanza.

Alla stregua delle considerazioni che precedono i sottoscritti procuratori e difensori, nella qualità in epigrafe,

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti *bis*, voglia annullare, previa emanazione di misure cautelari, il provvedimento impugnato e tutti quelli al medesimo comunque presupposti e connessi. Con ogni conseguente statuizione in ordine a spese ed onorari.

Al sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che dalla domanda introdotta con il presente atto non consegue l'aumento di valore della causa (art. 14, co.3).

Lecce, li 30 giugno 2010

Avv. Marino ANGLANI

Avv. Marino Anglani

Sante Nardeelli

Avv. Sante NARDELLI

RELAZIONE DI NOTIFICA: sull'istanza degli avv.ti Marino Anglani e Sante Nardelli, nella qualità in atti, io sottoscritto A.Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Lecce, ho notificato copia del suesteso atto all'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede di 72100 Brindisi, alla Via Casimiro n.27, quivi spedendola a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

06 LUG. 2010

UNEP CORTE D'APPELLO LECCE
UFFICIALE GIUDIZIARIO C1
(Dr. Alessandra Negro)

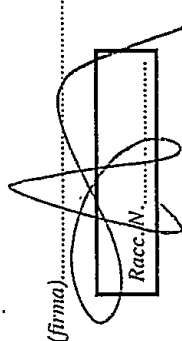
Altra copia ho notificato all'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., e per esso al suo procuratore costituito in giudizio, Avv. Raffaele Montanaro, elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Imbriani n.30 (studio avv. Paolo Federico Fedele), quivi recandomi e consegnandola a mani

Altra copia ho notificato al COMUNE DI OSTUNI, in persona del Sindaco p.t., e per esso al suo procuratore costituito in giudizio, Avv. Cecilia Zaccaria, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Zanardelli n.7 (studio avv. Angelo Vantaggiato), quivi recandomi e consegnandola a mani

Altra copia ho notificato a Moro Maria, e per essa al suo procuratore costituito in giudizio, Avv. Maria Cristina Mele, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Ravenna n.2 (studio avv. Giancarlo Caiaffa), quivi recandomi e consegnandola a mani

Servizio notificazione atti Giudiziari

N. 12661 del Cronologico
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

(firma) 
Racc. N.

Avvertenze

Il presente busta devono applicarsi

fr
s
p



76403276569-2

Il presente può essere consegnata ad uno
della famiglia od a persona addetta alla
casa od a servizio del destinatario, purché
l'attestato di persona sana di mente e di età
maggiore di quattordici anni.

Postaraccomandata

AR € 6,05
EL0404dee8 - 72100



Posteitaliane

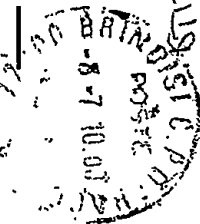


31279 - 73100 POSTEIMPRESA LECCE (LE) 06 07 2010 12 43

UFFICIO UNICO

CORTE D'APPELLO

LECCE



VIA CASATIRO N. 27

72100 POSTO BRINDISI

IMPORTANTE PER GLI UFFICI POSTALI. Se il destinatario o le persone alle quali
è autorizzata la consegna rifiutino di firmare la ricevuta di ritorno o rifiutino il piego, se
fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente.
Il piego deve rimanere depositato all'Ufficio Postale per dieci giorni, trascorsi i quali se
restituito al mittente coll'annullazione Rifiutato dal destinatario «Compiuta giacenza»

N. 00258/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01631/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Anglani Marino, rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avv. Sante Nardelli, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;

contro

Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia R. Zaccaria, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montanaro, con domicilio eletto presso Paolo Fedele in Lecce, via Imbriani 30;

nei confronti di

Moro Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Mele, con domicilio eletto presso Giancarlo Caiaffa in Lecce, via Ravenna 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento del Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Ostuni del 28/7/2009 prot. n. 18018, con cui è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP sito al Largo Risorgimento n° 17/E/5 (impugnato con il ricorso), nonché di ogni altro provvedimento presupposto e consequenziale;

della nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 12/2/2010 prot. n. 2107, con cui è stata rigettata la domanda di acquisto dell'alloggio (impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 29/3/2010), nonché di tutti gli atti comunque presupposti e connessi;

della nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 7/6/2010 prot. n. 6603, con cui è stata nuovamente rigettata la domanda di acquisto dell'alloggio (impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 12/7/2010).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni, dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi e di Moro Maria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del 18 novembre 2010 il dott.

✓ Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avv.ti Nardelli e Montanaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, assegnatario dell'alloggio IACP di Largo Risorgimento n° 17/E/5 in Ostuni, in data 1/11/1999 sublocava l'appartamento alla sig.ra Maria Moro per la durata di quattro anni e, alla scadenza del periodo, conveniva la stessa innanzi al Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Ostuni per ottenerne il rilascio.

Con provvedimento del 24/3/2009 prot. n. 1234 il Dirigente dell'U.T.C. disponeva la decadenza dell'assegnazione, non essendo l'alloggio più abitato dal ricorrente (avuto riguardo, come risulta dall'impugnato provvedimento del 28/7/2009, alla comunicazione con cui l'IACP rappresentava che la sig.ra Moro aveva presentato domanda di regolarizzazione del rapporto abitativo, ai sensi della L.R. n. 1/2005).

Avendo il ricorrente documentato la pendenza del suesposto giudizio civile (adducendo che si trattava della risoluzione di un contratto verbale di comodato per la durata di tre mesi), l'efficacia della decadenza comminata veniva sospesa.

A seguito della pronuncia con cui il Tribunale civile accoglieva la domanda dell'avv. Anglani (ordinando alla Moro il rilascio dell'alloggio sul presupposto della nullità del rapporto di locazione, per violazione della norma imperativa che vieta la cessione o

sublocazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica), con il provvedimento del 28/7/2009 prot. n. 18018 è stata nuovamente dichiarata la decadenza dell'assegnazione, risultando comprovato che il ricorrente aveva sublocato l'alloggio e non lo abitava stabilmente.

Avverso la decadenza è stato proposto il ricorso, affidato ai seguenti motivi:

1) "violazione dell'art. 22 Legge Reg. 20 dicembre 1984 n. 54 che prevede norme per l'assegnazione degli alloggi ERP – violazione dell'art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005 – violazione dell'art. 1, comma 4-7-9, della L. 1993 n. 560 del 24.12.1993 – eccesso di potere": non si è tenuto conto che l'assegnatario ha la facoltà di acquistare l'alloggio, ricorrendone nella specie i presupposti;

2) "violazione degli artt. 18 e 19 della L. R. 54/84 – nullità del provvedimento di decadenza – mancata concessione di un termine per il rilascio – eccesso di potere – nullità del provvedimento di decadenza del 24.03.09 prot. n. 1234 e del 28.07.09 rot. n. 18018": non è stato assegnato il termine per presentare deduzioni scritte e documenti né acquisito il parere della Commissione provinciale alloggi.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Ostuni che l'IACP, contestando le censure e concludendo per il rigetto del ricorso (l'IACP rilevando preliminarmente la carenza di legittimazione passiva).

✓ Anche la controinteressata si è costituita in giudizio, confutando i rilievi del ricorrente e sostenendo l'infondatezza dell'impugnativa.

Il ricorrente ha replicato con memoria depositata il 21/12/2009.

Con ordinanza del 7 gennaio 2010 n. 4 è stata accolta l'istanza cautelare, in relazione all'obbligo dell'IACP di definire la domanda di acquisto dell'alloggio, avanzata dal ricorrente e riproposta il 15/10/2009.

La richiesta è stata respinta con la nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 12/2/2010 prot. n. 2107, avverso la quale sono stati proposti i primi motivi aggiunti, con cui si deducono i seguenti vizi:

I) "Incompetenza. Violazione di legge e delle norme regolamentari di organizzazione dell'Ente. Eccesso di potere per erronea presupposizione, ingiustizia manifesta e sviamento": la decisione di accettare o meno la proposta di acquisto, concretando un atto di disposizione patrimoniale, compete al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e non al suo Direttore Generale;

II) "Violazione di legge (L. n.560/1993, art. 1, commi 6,7,9 come novellati dall'art. 5 della L. 23.12.1999 n. 488) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, travisamento di fatti, ingiustizia manifesta e sviamento": si contestano le valutazioni compiute, affermando che il ricorrente è titolare di un diritto soggettivo perfetto all'acquisto dell'alloggio.

L'IACP ha contestato i motivi aggiunti con memoria depositata il

✓ 19/3/2010; a sua volta la controinteressata ha espresso ulteriori rilievi con atto depositato il 14/4/2010.

La domanda cautelare riproposta è stata accolta con ordinanza del 15 aprile 2010 n. 242, ai fini del riesame della domanda di acquisto dell'alloggio sulla base delle nuove deduzioni e della documentazione prodotta, tenuto conto della richiesta avanzata prima della disposta decadenza.

L'istanza è stata ancora respinta con la nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 7/6/2010 prot. n. 6603, impugnata con i secondi motivi aggiunti contenenti le stesse censure, ribadendosi quindi l'incompetenza del Direttore Generale e ulteriormente contestando anche le motivazioni addotte per il nuovo rigetto della domanda di acquisto dell'alloggio.

Alla Camera di Consiglio del 29 luglio 2010 la trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata, per la necessaria sollecita definizione del ricorso nel merito.

Il ricorrente ha prodotto memoria per l'udienza pubblica del 18 novembre 2010 nella quale, al termine della discussione orale, il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1.- Preliminarmente, il Tribunale intende affermare in maniera espressa la sussistenza della propria giurisdizione a conoscere dell'intera vicenda sottoposta al suo esame, comprendente sia il ricorso avverso la decadenza pronunciata dal Comune di Ostuni, sia

- ✓ l'impugnativa con i motivi aggiunti delle note dell'IACP di rigetto della richiesta di acquistare l'alloggio.

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che l'assegnatario soggiace al potere amministrativo di verificare che l'alloggio sia utilizzato in conformità all'interesse pubblico, con conseguente devoluzione al G.A. della controversia concernente l'atto di decadenza (cfr. Cons. Stato – Sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1382).

Per l'altro aspetto, osserva il Collegio che l'avv. Anglani reclama il diritto ad acquistare l'alloggio invocando l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Orbene, dal contesto della norma (in specie, dal richiamo contenuto nel sesto comma al precedente comma 4) si ricava che la facoltà di acquisto non è avulsa dalle determinazioni amministrative inerenti alla predisposizione dei piani regionali di vendita degli immobili.

Con la conseguenza che, anche in tal caso, si rinviene la giurisdizione amministrativa afferente al procedimento prefigurato dalla legge (cfr. Cons. Stato – Sez. V, 16 marzo 1999 n. 272).

2.- Passando al merito delle impugnative proposte, va in ordine temporale esaminato il ricorso avverso la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio IACP, comminata dal Comune di Ostuni il 28/7/2009, ai sensi dell'art. 19 lett. a) e b) della L.R. n. 54/1984, poiché, sulla scorta della pronuncia del Tribunale civile, si è accertato che il ricorrente ha sublocato l'alloggio e non lo occupa

stabilmente.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che è pacifico che l'Anglani ha locato l'appartamento dell'IACP nel 1999: circostanza che, seppure disconosciuta nella memoria finale (ove si fa riferimento a un breve rapporto di comodato precario, poi divenuto un'occupazione di mero fatto), è stata accertata dal Tribunale di Brindisi – Sezione di Ostuni con la sentenza richiamata nel provvedimento, e risulta chiaramente dall'atto di citazione del 6/7/2007 con cui il ricorrente chiedeva il rilascio dell'alloggio, indicandone al punto 2) la durata nonché la misura del canone pattuito.

Pertanto, non può contestarsi che egli ha volontariamente ceduto a terzi il godimento dell'alloggio, anziché occuparlo direttamente (non assumono alcuna rilevanza le osservazioni svolte in punto di fatto, con cui il ricorrente afferma di essere stato indotto a locare il bene dalla necessità di recuperare gli oneri per la manutenzione non effettuata dall'IACP, trattandosi di asserzioni che, comunque sfornite della benché minima prova, non possono evidentemente valere a giustificare la cessione del godimento dell'alloggio, riservata dalla legge esclusivamente all'assegnatario).

In tal caso, in virtù di quanto dispone l'art. 19 della L.R. 20 dicembre 1984 n. 54, è legittimo il provvedimento comunale di decadenza, che concreta un atto dal contenuto vincolato volto a impedire l'impropria utilizzazione dell'immobile e "il verificarsi di situazioni

comunque estranee al fine pubblico per il quale l'alloggio popolare è stato assegnato" (Cons. Stato – Sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1382, cit.). Neppure assumono rilievo le deduzioni con cui il ricorrente ascrive all'IACP di non aver perseguito l'occupante senza titolo dell'alloggio, né riconosciuto la permanenza del suo diritto a restare assegnatario in presenza dei requisiti ex art. 1, comma 9, legge n. 560/93, ovvero censura nel complesso il comportamento dell'Ente gestore, trattandosi di rilievi del tutto inconferenti con riguardo al provvedimento comunale di decadenza, non essendo peraltro l'Ente locale tenuto a valutare la portata della normativa che consente all'assegnatario di acquistare l'alloggio.

Quanto al ravvisato vizio procedimentale, dedotto con il secondo motivo, va osservato che il provvedimento del 28/7/2009 è stato emesso dopo che, in riscontro ai rilievi avanzati il 6/4/2009 dal ricorrente, era stata sospesa l'efficacia della decadenza già comminata sulla base della comunicazione dell'IACP.

Inoltre, proprio l'avv. Anglani trasmetteva al Comune il dispositivo della sentenza che lo riguardava, sicché egli ha concretamente interloquito con l'Amministrazione.

In tale contesto, e tenuto conto della natura vincolata del provvedimento di decadenza, non è apprezzabile la dedotta violazione dell'art. 19 della L.R. n. 54/1984. (nella parte in cui prevede che sia assegnato un termine per fornire deduzioni scritte), avendo l'interessato potuto rappresentare le proprie ragioni e

considerato che le norme poste a presidio della partecipazione procedimentale non vanno intese in senso formalistico (cfr., da ultimo, la sentenza di questa Sezione del 23 giugno 2010 n. 1583 e, ivi, il richiamo a Cons. Stato - Sez. V, 12 novembre 2009 n. 7046: "L'espansione del principio generale del giusto procedimento, che si realizza anche con l'obbligo per la Pubblica amministrazione di consentire la partecipazione procedimentale, incontra il limite della razionalità e del buon andamento e, quindi, della concreta utilità di detta partecipazione, onde evitare inutili o pretestuose lungaggini procedurali; pertanto, il dovere di previa comunicazione di avvio del procedimento viene meno ove il contenuto del provvedimento finale sia necessitato e assolutamente vincolato, sicché eventuali osservazioni scaturenti da un rinnovato procedimento a seguito di annullamento del primo provvedimento, questa volta comprensivo della partecipazione, non potrebbero che portare ad una conferma di quanto annullato per il vizio formale, per l'inevitabile adozione di un nuovo provvedimento con identico contenuto").

Inoltre, il rinvio operato dall'art. 19 citato all'art. 18 della stessa legge regionale è da intendersi riferito al solo aspetto della partecipazione dell'interessato e non comprende anche la necessità del parere della Commissione provinciale alloggi, la cui attività riguarda la verifica dei requisiti dei richiedenti e non comporta alcun suo intervento, nella fase successiva all'assegnazione e, specialmente, per la decadenza comminata per ragioni non inerenti al possesso dei requisiti

medesimi.

3.- Anche i motivi aggiunti vanno entrambi respinti.

Va disatteso il vizio di incompetenza, poiché il potere di escludere la ricorrenza delle condizioni per far luogo alla cessione in proprietà dell'alloggio al richiedente rientra nei compiti del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi, quale risultante dallo Statuto dell'Ente (adeguato al d.lgs. n. 165/01 con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 029/2004/C del 29/4/2004), che espressamente demanda alla Dirigenza l'adozione di tutti gli atti di gestione, con impegno verso l'esterno, riservando all'organo politico la sola attività di programmazione e di indirizzo, direttiva, controllo e verifica dei risultati.

Con riguardo agli ulteriori vizi dedotti, va premesso che il rifiuto alla cessione dell'alloggio è stato dapprima formulato per essere venuta meno la condizione di assegnatario (provvedimento del 12/2/2010) e, a seguito dell'ordinanza cautelare, motivato anche in riferimento all'istanza di acquisto del 16/5/2000 anteriore alla decadenza, sul rilievo che il richiedente non ha abitato per almeno cinque anni nell'alloggio assegnato (atto n. prot. 6603 del 7/6/2010).

I provvedimenti resistono alle censure articolate dal ricorrente.

Non può disconoscersi che la stabile occupazione dell'alloggio per un quinquennio – a cui ha riguardo il sesto comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 – è nel caso di specie condizione essenziale per fruire della possibilità di acquistare l'immobile

assegnato.

Per una completa cognizione della vicenda, occorre riportare le disposizioni dell'art. 1 della legge n. 560/93 (sesto, settimo e nono comma), invocate dal ricorrente:

“6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario”;

“7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap , qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica”;

“9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente

legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità a parità di prezzo nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a) , che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali”.

Ciò posto, va innanzitutto rilevato che la disposizione del settimo comma (pur invocata dal ricorrente) non si attaglia alla fattispecie, atteso che essa non riguarda l'ipotesi di cessione dell'alloggio, bensì il diritto dell'assegnatario a conservarne la disponibilità, nei casi indicati, pur non intendendo acquistare l'immobile.

Quanto al nono comma, in via transitoria viene consentito l'acquisto dell'alloggio ai soggetti che, non versando nelle condizioni di cui al precedente comma 7 (e, dunque, non rimanendo assegnatari anche se non intendono acquistare), perderebbero il bene che potrebbe essere alienato a terzi.

L'inciso su cui si appuntano i rilievi del ricorrente ("entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario"), non si presta a consentire "sine die" all'assegnatario che sia incorso in decadenza di acquistare l'alloggio; il che contrasterebbe con il carattere eccezionale della norma e con la necessità di una sua stretta interpretazione.

Invero, la norma si riferisce all'accertamento "da parte dell'ente gestore" (per difetto di alcuno dei requisiti che spetta all'IACP valutare), per cui non concerne la decadenza comminata dal Comune per inutilizzo del bene.

Inoltre, tenuto conto che anche l'eventuale nuovo acquirente non deve a sua volta incorrere in decadenza (cfr. nono comma, cit.) va escluso anche sul piano sistematico che l'assegnatario che non abbia abitato l'immobile, e che in ragione di ciò venga dichiarato decaduto, sia addirittura premiato con la concessione della facoltà di acquistare l'alloggio (interpretazione che si presterebbe ad innumerevoli abusi).

Passando dunque al caso in esame, non è contestato che il ricorrente abbia risieduto nell'immobile assegnato unicamente dal 27/12/1958 al 18/1/1960, per un periodo insufficiente a consentirgli l'acquisto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1 legge n. 560/93, innanzi citato.

Né può patrocinarsi l'interpretazione che forza il dato letterale della stessa norma ("conducano un alloggio"), sostenendo che il concetto è distinto da quello di occupazione e concreta un rapporto di diritto e non di fatto (per cui, nella specie, basterebbe che il ricorrente sia

titolare del contratto di locazione).

Tale interpretazione contrasta con le finalità pubblicistiche sottese alla realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che, anche laddove hanno mirato a consentire l'alienazione degli immobili, non sono esclusivamente ispirate a una logica di profitto, occorrendo pur sempre contemperare le esigenze finanziarie degli Enti gestori con le precipue finalità di favorire l'accesso alla casa a determinati soggetti (come di evince, ad esempio, dalla priorità accordata alle società cooperative edilizie e agli Enti locali: cfr. nono comma cit.).

3.- Per la novità della questione e la peculiarità della controversia, connotata da particolari circostanze di fatto, sussistono ad avviso del Collegio gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e i motivi aggiunti.

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 09-/02-/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00258/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01631/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Anglani Marino, rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avv. Sante Nardelli, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;

contro

Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia R. Zaccaria, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montanaro, con domicilio eletto presso Paolo Fedele in Lecce, via Imbriani 30;

nei confronti di

Moro Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Mele, con domicilio eletto presso Giancarlo Caiaffa in Lecce, via Ravenna 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento del Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Ostuni del 28/7/2009 prot. n. 18018, con cui è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP sito al Largo Risorgimento n° 17/E/5 (impugnato con il ricorso), nonché di ogni altro provvedimento presupposto e consequenziale;

della nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 12/2/2010 prot. n. 2107, con cui è stata rigettata la domanda di acquisto dell'alloggio (impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 29/3/2010), nonché di tutti gli atti comunque presupposti e connessi;

della nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 7/6/2010 prot. n. 6603, con cui è stata nuovamente rigettata la domanda di acquisto dell'alloggio (impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 12/7/2010).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni, dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi e di Moro Maria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del 18 novembre 2010 il dott.

Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avv.ti Nardelli e Montanaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, assegnatario dell'alloggio IACP di Largo Risorgimento n° 17/E/5 in Ostuni, in data 1/11/1999 sublocava l'appartamento alla sig.ra Maria Moro per la durata di quattro anni e, alla scadenza del periodo, conveniva la stessa innanzi al Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Ostuni per ottenerne il rilascio.

Con provvedimento del 24/3/2009 prot. n. 1234 il Dirigente dell'U.T.C. disponeva la decadenza dell'assegnazione, non essendo l'alloggio più abitato dal ricorrente (avuto riguardo, come risulta dall'impugnato provvedimento del 28/7/2009, alla comunicazione con cui l'IACP rappresentava che la sig.ra Moro aveva presentato domanda di regolarizzazione del rapporto abitativo, ai sensi della L.R. n. 1/2005).

Avendo il ricorrente documentato la pendenza del suesposto giudizio civile (adducendo che si trattava della risoluzione di un contratto verbale di comodato per la durata di tre mesi), l'efficacia della decadenza comminata veniva sospesa.

A seguito della pronuncia con cui il Tribunale civile accoglieva la domanda dell'avv. Anglani (ordinando alla Moro il rilascio dell'alloggio sul presupposto della nullità del rapporto di locazione, per violazione della norma imperativa che vieta la cessione o

sublocazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica), con il provvedimento del 28/7/2009 prot. n. 18018 è stata nuovamente dichiarata la decadenza dell'assegnazione, risultando comprovato che il ricorrente aveva sublocato l'alloggio e non lo abitava stabilmente.

Avverso la decadenza è stato proposto il ricorso, affidato ai seguenti motivi:

1) “violazione dell’art. 22 Legge Reg. 20 dicembre 1984 n. 54 che prevede norme per l’assegnazione degli alloggi ERP – violazione dell’art. 60 della L.R. Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005 – violazione dell’art. 1, comma 4-7-9, della L. 1993 n. 560 del 24.12.1993 – eccesso di potere”: non si è tenuto conto che l’assegnatario ha la facoltà di acquistare l'alloggio, ricorrendone nella specie i presupposti;

2) “violazione degli artt. 18 e 19 della L. R. 54/84 – nullità del provvedimento di decadenza – mancata concessione di un termine per il rilascio – eccesso di potere – nullità del provvedimento di decadenza del 24.03.09 prot. n. 1234 e del 28.07.09 rot. n. 18018”: non è stato assegnato il termine per presentare deduzioni scritte e documenti né acquisito il parere della Commissione provinciale alloggi.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Ostuni che l'IACP, contestando le censure e concludendo per il rigetto del ricorso (l'IACP rilevando preliminarmente la carenza di legittimazione passiva).

Anche la controinteressata si è costituita in giudizio, confutando i rilievi del ricorrente e sostenendo l'infondatezza dell'impugnativa.

Il ricorrente ha replicato con memoria depositata il 21/12/2009.

Con ordinanza del 7 gennaio 2010 n. 4 è stata accolta l'istanza cautelare, in relazione all'obbligo dell'IACP di definire la domanda di acquisto dell'alloggio, avanzata dal ricorrente e riproposta il 15/10/2009.

La richiesta è stata respinta con la nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 12/2/2010 prot. n. 2107, avverso la quale sono stati proposti i primi motivi aggiunti, con cui si deducono i seguenti vizi:

I) "Incompetenza. Violazione di legge e delle norme regolamentari di organizzazione dell'Ente. Eccesso di potere per erronea presupposizione, ingiustizia manifesta e sviamento": la decisione di accettare o meno la proposta di acquisto, concretando un atto di disposizione patrimoniale, compete al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e non al suo Direttore Generale;

II) "Violazione di legge (L. n.560/1993, art. 1, commi 6,7,9 come novellati dall'art. 5 della L. 23.12.1999 n. 488) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, travisamento di fatti, ingiustizia manifesta e sviamento": si contestano le valutazioni compiute, affermando che il ricorrente è titolare di un diritto soggettivo perfetto all'acquisto dell'alloggio.

L'IACP ha contestato i motivi aggiunti con memoria depositata il

19/3/2010; a sua volta la controinteressata ha espresso ulteriori rilievi con atto depositato il 14/4/2010.

La domanda cautelare riproposta è stata accolta con ordinanza del 15 aprile 2010 n. 242, ai fini del riesame della domanda di acquisto dell'alloggio sulla base delle nuove deduzioni e della documentazione prodotta, tenuto conto della richiesta avanzata prima della disposta decadenza.

L'istanza è stata ancora respinta con la nota del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi del 7/6/2010 prot. n. 6603, impugnata con i secondi motivi aggiunti contenenti le stesse censure, ribadendosi quindi l'incompetenza del Direttore Generale e ulteriormente contestando anche le motivazioni addotte per il nuovo rigetto della domanda di acquisto dell'alloggio.

Alla Camera di Consiglio del 29 luglio 2010 la trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata, per la necessaria sollecita definizione del ricorso nel merito.

Il ricorrente ha prodotto memoria per l'udienza pubblica del 18 novembre 2010 nella quale, al termine della discussione orale, il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1.- Preliminarmente, il Tribunale intende affermare in maniera espressa la sussistenza della propria giurisdizione a conoscere dell'intera vicenda sottoposta al suo esame, comprendente sia il ricorso avverso la decadenza pronunciata dal Comune di Ostuni, sia

l'impugnativa con i motivi aggiunti delle note dell'IACP di rigetto della richiesta di acquistare l'alloggio.

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che l'assegnatario soggiace al potere amministrativo di verificare che l'alloggio sia utilizzato in conformità all'interesse pubblico, con conseguente devoluzione al G.A. della controversia concernente l'atto di decadenza (cfr. Cons. Stato – Sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1382).

Per l'altro aspetto, osserva il Collegio che l'avv. Anglani reclama il diritto ad acquistare l'alloggio invocando l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Orbene, dal contesto della norma (in specie, dal richiamo contenuto nel sesto comma al precedente comma 4) si ricava che la facoltà di acquisto non è avulsa dalle determinazioni amministrative inerenti alla predisposizione dei piani regionali di vendita degli immobili.

Con la conseguenza che, anche in tal caso, si rinviene la giurisdizione amministrativa afferente al procedimento prefigurato dalla legge (cfr. Cons. Stato – Sez. V, 16 marzo 1999 n. 272).

2.- Passando al merito delle impugnative proposte, va in ordine temporale esaminato il ricorso avverso la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio IACP, comminata dal Comune di Ostuni il 28/7/2009, ai sensi dell'art. 19 lett. a) e b) della L.R. n. 54/1984, poiché, sulla scorta della pronuncia del Tribunale civile, si è accertato che il ricorrente ha sublocato l'alloggio e non lo occupa

stabilmente.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che è pacifico che l'Anglani ha locato l'appartamento dell'IACP nel 1999: circostanza che, seppure disconosciuta nella memoria finale (ove si fa riferimento a un breve rapporto di comodato precario, poi divenuto un'occupazione di mero fatto), è stata accertata dal Tribunale di Brindisi – Sezione di Ostuni con la sentenza richiamata nel provvedimento, e risulta chiaramente dall'atto di citazione del 6/7/2007 con cui il ricorrente chiedeva il rilascio dell'alloggio, indicandone al punto 2) la durata nonché la misura del canone pattuito.

Pertanto, non può contestarsi che egli ha volontariamente ceduto a terzi il godimento dell'alloggio, anziché occuparlo direttamente (non assumono alcuna rilevanza le osservazioni svolte in punto di fatto, con cui il ricorrente afferma di essere stato indotto a locare il bene dalla necessità di recuperare gli oneri per la manutenzione non effettuata dall'IACP, trattandosi di asserzioni che, comunque sfornite della benché minima prova, non possono evidentemente valere a giustificare la cessione del godimento dell'alloggio, riservata dalla legge esclusivamente all'assegnatario).

In tal caso, in virtù di quanto dispone l'art. 19 della L.R. 20 dicembre 1984 n. 54, è legittimo il provvedimento comunale di decadenza, che concreta un atto dal contenuto vincolato volto a impedire l'impropria utilizzazione dell'immobile e "il verificarsi di situazioni

comunque estranee al fine pubblico per il quale l'alloggio popolare è stato assegnato" (Cons. Stato – Sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1382, cit.). Neppure assumono rilievo le deduzioni con cui il ricorrente ascrive all'IACP di non aver perseguito l'occupante senza titolo dell'alloggio, né riconosciuto la permanenza del suo diritto a restare assegnatario in presenza dei requisiti ex art. 1, comma 9, legge n. 560/93, ovvero censura nel complesso il comportamento dell'Ente gestore, trattandosi di rilievi del tutto inconferenti con riguardo al provvedimento comunale di decadenza, non essendo peraltro l'Ente locale tenuto a valutare la portata della normativa che consente all'assegnatario di acquistare l'alloggio.

Quanto al ravvisato vizio procedimentale, dedotto con il secondo motivo, va osservato che il provvedimento del 28/7/2009 è stato emesso dopo che, in riscontro ai rilievi avanzati il 6/4/2009 dal ricorrente, era stata sospesa l'efficacia della decadenza già comminata sulla base della comunicazione dell'IACP.

Inoltre, proprio l'avv. Anglani trasmetteva al Comune il dispositivo della sentenza che lo riguardava, sicché egli ha concretamente interloquito con l'Amministrazione.

In tale contesto, e tenuto conto della natura vincolata del provvedimento di decadenza, non è apprezzabile la dedotta violazione dell'art. 19 della L.R. n. 54/1984 (nella parte in cui prevede che sia assegnato un termine per fornire deduzioni scritte), avendo l'interessato potuto rappresentare le proprie ragioni e

considerato che le norme poste a presidio della partecipazione procedimentale non vanno intese in senso formalistico (cfr., da ultimo, la sentenza di questa Sezione del 23 giugno 2010 n. 1583 e, ivi, il richiamo a Cons. Stato - Sez. V, 12 novembre 2009 n. 7046: "L'espansione del principio generale del giusto procedimento, che si realizza anche con l'obbligo per la Pubblica amministrazione di consentire la partecipazione procedimentale, incontra il limite della razionalità e del buon andamento e, quindi, della concreta utilità di detta partecipazione, onde evitare inutili o pretestuose lungaggini procedimentali; pertanto, il dovere di previa comunicazione di avvio del procedimento viene meno ove il contenuto del provvedimento finale sia necessitato e assolutamente vincolato, sicché eventuali osservazioni scaturenti da un rinnovato procedimento a seguito di annullamento del primo provvedimento, questa volta comprensivo della partecipazione, non potrebbero che portare ad una conferma di quanto annullato per il vizio formale, per l'inevitabile adozione di un nuovo provvedimento con identico contenuto").

Inoltre, il rinvio operato dall'art. 19 citato all'art. 18 della stessa legge regionale è da intendersi riferito al solo aspetto della partecipazione dell'interessato e non comprende anche la necessità del parere della Commissione provinciale alloggi, la cui attività riguarda la verifica dei requisiti dei richiedenti e non comporta alcun suo intervento, nella fase successiva all'assegnazione e, specialmente, per la decadenza comminata per ragioni non inerenti al possesso dei requisiti

medesimi.

3.- Anche i motivi aggiunti vanno entrambi respinti.

Va disatteso il vizio di incompetenza, poiché il potere di escludere la ricorrenza delle condizioni per far luogo alla cessione in proprietà dell'alloggio al richiedente rientra nei compiti del Direttore Generale dell'IACP di Brindisi, quale risultante dallo Statuto dell'Ente (adeguato al d.lgs. n. 165/01 con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 029/2004/C del 29/4/2004), che espressamente demanda alla Dirigenza l'adozione di tutti gli atti di gestione, con impegno verso l'esterno, riservando all'organo politico la sola attività di programmazione e di indirizzo, direttiva, controllo e verifica dei risultati.

Con riguardo agli ulteriori vizi dedotti, va premesso che il rifiuto alla cessione dell'alloggio è stato dapprima formulato per essere venuta meno la condizione di assegnatario (provvedimento del 12/2/2010) e, a seguito dell'ordinanza cautelare, motivato anche in riferimento all'istanza di acquisto del 16/5/2000 anteriore alla decadenza, sul rilievo che il richiedente non ha abitato per almeno cinque anni nell'alloggio assegnato (atto n. prot. 6603 del 7/6/2010).

I provvedimenti resistono alle censure articolate dal ricorrente.

Non può disconoscersi che la stabile occupazione dell'alloggio per un quinquennio – a cui ha riguardo il sesto comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 – è nel caso di specie condizione essenziale per fruire della possibilità di acquistare l'immobile

assegnato.

Per una completa cognizione della vicenda, occorre riportare le disposizioni dell'art. 1 della legge n. 560/93 (sesto, settimo e nono comma), invocate dal ricorrente:

“6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario”;

“7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap , qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica”;

“9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente

legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità a parità di prezzo nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a) , che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali”.

Ciò posto, va innanzitutto rilevato che la disposizione del settimo comma (pur invocata dal ricorrente) non si attaglia alla fattispecie, atteso che essa non riguarda l'ipotesi di cessione dell'alloggio, bensì il diritto dell'assegnatario a conservarne la disponibilità, nei casi indicati, pur non intendendo acquistare l'immobile.

Quanto al nono comma, in via transitoria viene consentito l'acquisto dell'alloggio ai soggetti che, non versando nelle condizioni di cui al precedente comma 7 (e, dunque, non rimanendo assegnatari anche se non intendono acquistare), perderebbero il bene che potrebbe essere alienato a terzi.

L'inciso su cui si appuntano i rilievi del ricorrente ("entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario"), non si presta a consentire "sine die" all'assegnatario che sia incorso in decadenza di acquistare l'alloggio; il che contrasterebbe con il carattere eccezionale della norma e con la necessità di una sua stretta interpretazione.

Invero, la norma si riferisce all'accertamento "da parte dell'ente gestore" (per difetto di alcuno dei requisiti che spetta all'IACP valutare), per cui non concerne la decadenza comminata dal Comune per inutilizzo del bene.

Inoltre, tenuto conto che anche l'eventuale nuovo acquirente non deve a sua volta incorrere in decadenza (cfr. nono comma, cit.) va escluso anche sul piano sistematico che l'assegnatario che non abbia abitato l'immobile, e che in ragione di ciò venga dichiarato decaduto, sia addirittura premiato con la concessione della facoltà di acquistare l'alloggio (interpretazione che si presterebbe ad innumerevoli abusi).

Passando dunque al caso in esame, non è contestato che il ricorrente abbia risieduto nell'immobile assegnato unicamente dal 27/12/1958 al 18/1/1960, per un periodo insufficiente a consentirgli l'acquisto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1 legge n. 560/93, innanzi citato.

Né può patrocinarsi l'interpretazione che forza il dato letterale della stessa norma ("conducano un alloggio"), sostenendo che il concetto è distinto da quello di occupazione e concreta un rapporto di diritto e non di fatto (per cui, nella specie, basterebbe che il ricorrente sia

titolare del contratto di locazione).

Tale interpretazione contrasta con le finalità pubblicistiche sottese alla realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che, anche laddove hanno mirato a consentire l'alienazione degli immobili, non sono esclusivamente ispirate a una logica di profitto, occorrendo pur sempre contemperare le esigenze finanziarie degli Enti gestori con le precipue finalità di favorire l'accesso alla casa a determinati soggetti (come di evince, ad esempio, dalla priorità accordata alle società cooperative edilizie e agli Enti locali: cfr. nono comma cit.).

3.- Per la novità della questione e la peculiarità della controversia, connotata da particolari circostanze di fatto, sussistono ad avviso del Collegio gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e i motivi aggiunti.

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 09/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**Mittente:**

"Avvocato Raffaele Montanaro"

<raffaelemontanaro@libero.it>

Destinatario:

<domenico.destradis@iacpbrindisi.it>

Data:

28/07/2011 01:52 PM

Soggetto:

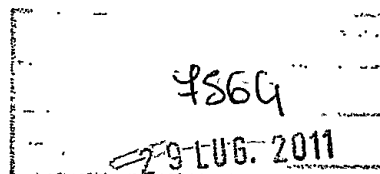
iacp c anglani consiglio di stato

Allegata Vi invio copia della ordinanza con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato l'istanza cautelare promossa dall'Anglani.
Cordialità.

avv. Raffaele Montanaro



De Stradis
x l'onorevole Star
Amato
x l'onorevole
G



N. 03362/2011 REG.PROV.CAU.
N. 05024/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5024 del 2011, proposto da:

Marino Anglani, rappresentato e difeso dagli avv. Marino Anglani e
Sante Nardelli, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in
Roma, via Cosseria n. 2;

contro

Comune di Ostuni;

Istituto Autonomo Case Popolari (Iacp) di Brindisi, rappresentato e
difeso dall'avv. Raffaele Montanaro, con domicilio eletto presso l'avv.
Marco Serra in Roma, via Paolo Emilio, 57;

nei confronti di

Maria Moro;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE:
SEZIONE II n. 00258/2011, resa tra le parti, concernente
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Autonomo Case Popolari (Iacp) di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso, di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Nardelli e Montanaro;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, l'insussistenza del fumus boni iuris dell'appello, atteso che, in ipotesi di abusiva sublocazione a terzi, in quanto non autorizzata, la relativa e legittima decadenza fa perdere qualsiasi diritto all'acquisto;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5024/2011).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue; compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Eugenio Mele, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

PORETE ANV. MONTANATO

DA AGGIUNGERE IN DETERMINA

" FATTO SALVO EVENTUALI IMPUGNATIVE
DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA

ECESSO DAL COMUNE DI OSUNI

DEI CONFRONTI DELL'ANV. ANGLANI

PIANO IN DATA 24 MARZO PROT. N.

~~DE~~ ~~DE~~ E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 1234

1. Il Comitato urbanistico regionale (CUR), costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 gennaio 2004, n.1, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), è prorogato alla data del 30 giugno 2005.

2. Per la realizzazione di insediamenti produttivi per l'attività ricettiva, di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni comunali possono motivatamente, in relazione al fabbisogno accertato, derogare alle disposizioni dell'articolo 51, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio).

Art. 59

(Modifiche alla legge regionale
11 settembre 1986, n. 19)

1. Al fine della corretta applicazione della legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre), le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggi.

2. In applicazione a quanto disposto dal comma 1, in ogni articolo della l.r. 19/1986 la parola: "costruzione" è sostituita dalla seguente:
"realizzazione".

3. Alla realizzazione delle serre e loro annessi si potrà procedere purchè:

- a) la superficie coperta non superi il 75 per cento dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a metri quadri 4 mila;
- b) l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i 10 metri;
- c) le distanze minime delle serre da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a 6 metri;
- d) le distanze dalle strade e dai confini non siano inferiori a quelle previste per la piantagione degli alberi;
- e) i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di 3 metri;
- f) sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Art. 60

(Regolarizzazione rapporto
locativo alloggio di ERP)

1. Chiunque occupi senza averne titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data del 30 novembre 2004 può chiedere la regolarizzazione del rapporto locativo, a condizione che non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad altro assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblicata.

2. La regolarizzazione potrà avvenire in presenza dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e dovrà essere richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Decorsi inutilmente i novanta giorni, vengono avviate ovvero proseguite, nei confronti di coloro che non hanno adempiuto alla regolarizzazione, le procedure legali per il rilascio degli alloggi per occupazione illegittima.

4. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 della l.r. 54/1984 e dall'articolo 11, comma 1 bis, della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica), ogni regolarizzazione del rapporto locativo è di esclusiva competenza degli Istituti autonomi delle case popolari (IACP) e avviene mediante pagamento di una somma pari al 30 per cento della morosità complessiva gravante sull'alloggio, risultante dal conto locativo dell'ente gestore.

5. La somma prevista al comma 4 deve essere corrisposta per il 50 per cento, in un'unica soluzione, all'atto della regolarizzazione e per il restante 50 per cento in dodici rate consecutive, a partire dal mese successivo a quello della regolarizzazione, contestualmente al canone spettante.

6. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, fa decadere i benefici previsti dal presente articolo e per l'occupatore vengono avviate le procedure legali previste al comma 3 per il rilascio dell'alloggio.

Art. 61

(Cofinanziamento sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. I residui di stanziamento rivenienti dal capitolo 491036 dell'esercizio finanziario 2004 fino alla concorrenza di euro 15 milioni sono utilizzati per cofinanziare il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) - art. 11, a integrazione delle assegnazioni statali relative all'anno 2004.

Art. 62

(Disposizione finanziaria all' IACP di Taranto)

1. In attuazione dell'Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Puglia, per il trasferimento delle competenze di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'IACP di Taranto è autorizzato a utilizzare la somma di euro 3.587.591,63, giacente sul conto corrente n. 20104 presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, a titolo di rientro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica), non utilizzata per la finalità dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica), ai fini della riduzione del disavanzo pregresso dell'Ente con specifica destinazione all'estinzione del debito verso l'Istituto di credito fondiario che ha finanziato il programma di edilizia agevolata denominato "Torri Ania".

2. L'importo di cui al comma 1 sarà trasferito all'IACP di Taranto, presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Sezione di Taranto - Contabilità speciale - 1883, per la finalità in esso specificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 63

(Modifica all'articolo 22 della l.r. 13/2001)

644N

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0083/EP 0005 - Mod. 23 (P) - MOD. 01304 (EX 10422) - SL (4) Ed. 07/05



A. R.

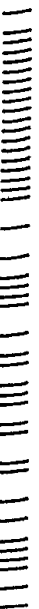
postaprioritaria

Da restituire a _____

72190



BRINDISI



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata ☐ Euro

13766513237 0

Numero

BRINDISI

Data di spedizione Dall'ufficio postale di

Destinatario SIG.RA MORO MARIA

Via L.GIO RISORGIMENTO N. 17/E/5

C.A.P. 72012 Località OSTIA CBA 29/05/99

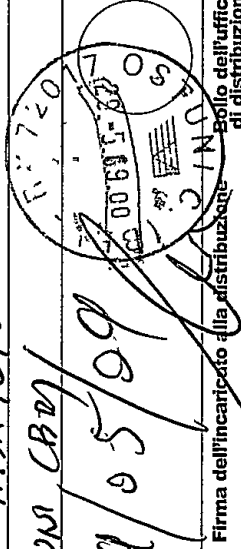
Moro Maria

Firma per esteso del ricevente Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- ☐ Inviati multipli a un unico destinatario
- ☐ Sottoscrizione rifiutata



472

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683EP 0505 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (ex 114423) - St. 14 Ed. 07/05



A. R.

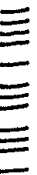
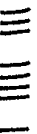
postaprioritaria

Da restituire a _____

72100



BRINDISI



19.12.11 11.00 AM

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata ☐ Euro

13766513236

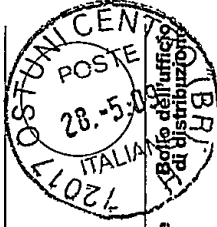
Numero **BRINDISI**

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario SIG. SINDACO DEL COMUNE DI OSTUNI

Via SP. PARALELO DI CITTÀ

C.A.P. 72017 Località OSTUNI (BR)



[Signature] [Signature]

Firma per esteso del ricevente _____ Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Inviati multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

can

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0633/EP 0505 - Mod. 23 (P) - MOD. 01304 (EX 11642/21) - SL (4) Ed. 07/05



A. R.

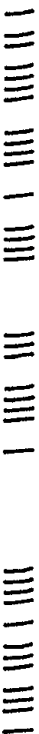
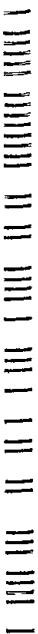
postaprioritaria

Da restituire a _____

72100



BRINDISI



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

13766513235

Numero

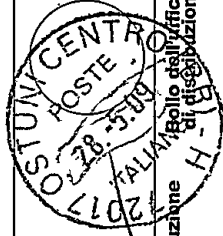
BRINDISI

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario ING. ROBERTO MELPIGNANO U.T.C. - FEELONE ORGANIZAZIONE

Via COMUNE DI OSTUNI

C.A.P. 72017 Località OSTUNI (BR)



Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) _____

Data _____

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata al sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

☐ Invi multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

15161-17 - SERVIZIO POSTO PUBBLICITÀ
Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

135607231740

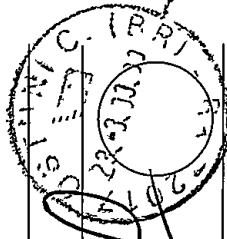
Numero
BRINDISI

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario SIG. SINDACO COMUNE DI OSUNI

Via VIA PALAZZO DI CITTÀ

C.A.P. 72017 Località OSUNI (BR)



[Signature] 23/12/17 [Signature]
Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) Firma dell'incaricato alla distribuzione Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- ☐ Invi multipli a un unico destinatario
- ☐ Sottoscrizione rifiutata

canale

Posteitaliane

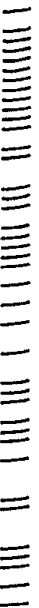
Avviso di ricevimento

EP 0683EP 0505 - Mod 23 LP - MOD. 01304 (EX 10422) - St. [3] Ed 0705



A. R.
postaprioritaria

Da restituire a



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata

☐ Pacco

☐ Assicurata

☐ Euro

13 19 39 18 708

9

Numero

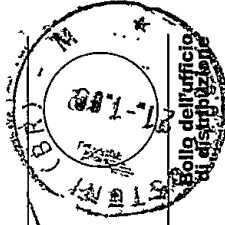
BRINDISI

Data di spedizione Dall'ufficio postale di

Destinatario SIG. RA MORO MARIA

Via L. GO RISORGIMENTO 17/E/5

C.A.P. 72017 Località OSTUNI (BR)



Poliziano A. Mario

Firma per esteso del ricevente (Nome e cognome)

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

☐ Inviati multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

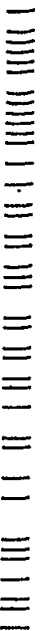
Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 (P) - MOD. 01304 (EX 114022) - SL (3) Ed. 07/05



Da restituire a



Aviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

13 19 39 19 710 2

Numero

BRINDISI

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI OSTUNI

Via via palazzo di città

C.A.P. 72017 Località OSTUNI (BR)

[Signature]

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

☐ inviti multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata



Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 (P) - MOD. 01304 (EX 184029) - SL (4) Ed. 07/05



A. R.
postaprioritaria

Da restituire a

